

DOCUMENTO UNICO SULLA SICUREZZA, TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

ANNI 2025 – 2026 -2027

LA PARTE GENERALE	10
CAPITOLO PRIMO	10
§1. Brevi cenni storici	10
§2. LA SITUAZIONE ATTUALE.....	10
§3. IL MODELLO DI BUSINESS.....	10
§4. I TRATTI CARATTERISTICI DELLA SOCIETÀ.....	10
§5. L'oggetto sociale.....	11
§6. La Governance.....	11
§6.1. L'Assemblea dei soci.....	11
§6.2. L'Amministratore unico.....	12
§6.3. Il Collegio dei Sindaci.....	13
§7. Il controllo analogo del comune di Castelfiorentino.....	13
§8. Il contratto di lavoro in F.C.C.....	13
§9. Riferimenti normativi.....	13
§10. Approfondimento e bibliografia essenziale.....	13
§10.1. La gestione in autonomia dei servizi.....	13
§10.2. Le società "in house".....	14
§10.3. L'istituto del "controllo analogo".....	14
§10.4. Il "patto di stabilità".....	14
CAPITOLO SECONDO.....	15
§1. Disposizioni generali.....	15
§2. Oggetto e finalità.....	15
§3. Ambito di applicazione.....	15
§3.1. Ambito oggettivo di applicazione.....	15
§3.2. Ambito soggettivo di applicazione.....	15
§4. Definizioni.....	16
§4.1. PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE.....	16
§4.2. APPROFONDIMENTO – BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE.....	16
§4.3. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.....	17
§4.4. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE EX D.LGS. 8.6.2001 N. 231.....	17
§4.5. DOCUMENTO UNICO.....	17
§4.6. CORRUZIONE.....	17
§4.7. RISCHIO CORRUZIONE.....	18
§4.8. MAPPATURA DEL RISCHIO CORRUZIONE.....	18
§4.9. O.D.V.....	18
§4.10. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.....	19
§5. Individuazione delle attività a maggior rischio di corruzione e misure di prevenzione adottate.....	20
IL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	21
CAPITOLO PRIMO	21
§1. Introduzione.....	21
§2. La natura della responsabilità prevista dal d.l.gs. n. 231/2001.....	22
§3. I criteri di imputazione soggettiva.....	22
§4. L'individuazione dei c.d. "soggetti apicali".....	22
§5. L'individuazione dei soggetti sottoposti ai c.d. "soggetti apicali".....	22
§6. I criteri di imputazione oggettiva (l'interesse ed il vantaggio dell'Ente).....	23
§7. Dei delitti tentati.....	23
§8. Delle ipotesi di reato non contemplate.....	23
§9. Le modalità di redazione e sviluppo del documento unico nella parte riguardante il Modello 231.....	23
§9.1. I principi generali.....	23
§9.2. Le Linee guida elaborate dalle associazioni di categoria.....	23

§9.3. I destinatari	24
§9.4. Il Piano di formazione e comunicazione.....	24
CAPITOLO SECONDO.....	25
§1. Fattispecie di reato contemplate dall'art. 24 del d.lgs. 8.6.2001 n. 231.....	25
§2. La malversazione ai danni dello Stato. Art. 316-bis c.p.....	25
§3. La frode in pubbliche forniture. Art. 356 c.p.....	26
§4. L'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Art. 316-ter c.p.....	27
§5. La truffa. Art. 640 c.p.....	27
§6. La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Art. 640-bis c.p.....	29
§7. La frode informatica. Art. 640-ter c.p.....	29
§8. La fattispecie di cui all'art. 2 della legge 23.12.1986 n. 898.....	29
§9. Fattispecie di reato contemplate dall'art. 25 del d.lgs. 8.6.2001 n. 231.....	29
§10. Il peculato, art. 314 c.p.....	30
§11. Il peculato mediante profitto dell'errore altrui, art. 316 c.p.....	31
§12. La concussione, art. 317 c.p.....	32
§13. La corruzione per l'esercizio della funzione, art. 318 c.p.....	32
§14. La corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, art. 319 c.p.....	33
§15. Le circostanze aggravanti del reato di corruzione, art. 319-bis c.p.....	33
§16. La corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter c.p.....	34
§17. L'induzione indebita a dare o promettere utilità, art. 319-quater c.p.....	34
§18. Le pene per il corruttore, art. 321 c.p.....	35
§19. Istigazione alla corruzione, art. 322 c.p.....	35
§20. L'abuso di ufficio, art. 323 c.p.....	36
§21. Il traffico di influenze illecite, art. 346-bis c.p.....	36
§22. L'Analisi specifica del rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del d.lgs. 8.6.2001 n. 231.....	37
§23. I principi generali da rispettare all'interno della Società per prevenire il rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del d.lgs. 8.6.2001 n. 231.....	38
§24. I divieti.....	38
§25. Le norme generali per l'attribuzione del potere di rappresentanza nei rapporti con la P.A.....	39
§26. I controlli.....	39
§26.1 Premessa.....	39
§26.2. I controlli interni.....	39
§26.3. I controlli del Collegio Sindacale.....	39
§27. I comportamenti, i divieti ed i controlli SPECIFICI.....	39
CAPITOLO TERZO.....	43
§1. Fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-bis del d.lgs. 8.6.2001 n. 231.....	43
§2. La falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, art. 453 c.p.....	43
§3. L'alterazione di monete, art. 454 c.p.....	44
§4. La spendita e l'introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, art. 455 c.p.....	44
§5. La spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, art. 457 c.p.....	44
§6. La falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati, art. 459 c.p.....	45
§7. La contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, art. 460 c.p.....	45
§8. La fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, art. 461 c.p.....	45
§9. La contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, art. 473 c.p.....	45
§10. L'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, art. 474 c.p.....	46
§11. Fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-bis 1 del d.lgs. 8.6.2001 n. 231.....	47
§12. La turbata libertà dell'industria o del commercio, art. 513 c.p.....	47
§13. L'illecita concorrenza con minaccia o violenza, art. 513-bis c.p.....	47
§14. Le frodi contro le industrie nazionali, art. 514 c.p.....	48

§15. La frode nell'esercizio del commercio, art. 515 c.p.	48
§16. La vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, art. 516 c.p.	49
§17. La vendita di prodotti industriali con segni mendaci, art. 517 c.p.	49
§18. La fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, art. 517-ter c.p.	50
§19. La contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, art. 517-quater c.p.	50
§20. L'analisi specifica di commissione dei reati di cui all'art. 25-bis e 25 bis 1 del d.lgs. 8.6.2001 n. 231.	51
§21. Principi, divieti e controlli, generali e specifici, da rispettare all'interno della Società per prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-bis e 25 bis 1 del d.lgs. 8.6.2001 n. 231.	51
CAPITOLO QUARTO	53
§1. Fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-octies del d.lgs. 8.6.2001 n. 231.	53
§2. La ricettazione, art. 648 c.p.	53
§3. Il riciclaggio, art. 648-bis c.p.	54
§4. L'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, art. 648-ter c.p.	54
§5. L'autoriciclaggio, art. 648-ter 1 c.p.	54
§6. Analisi specifica delle modalità di commissione dei reati contemplati dall'art. 25-octies del d.lgs. 8.6.2001 n. 231.	55
§7. Principi, divieti e controlli generali e specifici da rispettare all'interno della Società.	55
CAPITOLO QUINTO	57
§1. Fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-decies del d.lgs. 8.6.2001 n. 231.	57
§2. L'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, art. 377-bis c.p.	57
§3. I Principi, i divieti e i controlli generali e specifici da rispettare all'interno della società.	57
CAPITOLO SESTO	58
§1. Fattispecie di reato contemplate dall'art. 25- quinquiesdecies del d.lgs. 8.6.2001 n. 231.	58
§2. Analisi della fattispecie.	58
§3. Esemplicazioni dei reati tributari presupposto.	59
§4. Adempimenti e misure a carico della Società.	59
§5. I presidi di controllo.	59
CAPITOLO SETTIMO	61
§1. Fattispecie di reato contemplate dall'art. 24-BIS del d.lgs. 8.6.2001 n. 231.	61
§2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, art. 615-ter.	61
§3. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, art. 615-quater c.p.	61
§4. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, art. 615-quinquies c.p.	62
§5. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, art. 617-quater c.p.	62
§6. Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, art. 617-quinquies c.p.	62
§7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, art. 635-bis C.P.	63
§8. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, art. 635-ter c.p.	63
§9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici, art. 635-quater c.p.	63
§10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, art. 635-quinquies c.p.	64
§11. Documenti informatici, art. 491-bis c.p.	64
§12. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, art. 640-quinquies c.p.	64
§13. I delitti di cui all'art. 1, comma 11, del D.L. 21.1.2019 n. 105.	64
§14. I principi generali da rispettare all'interno della Società.	65
§14.1. Strumentazione aziendale.	65
§14.1.1. Utilizzo e cura della strumentazione aziendale.	65
§14.1.2. Protezione della postazione di lavoro.	65
§14.1.3. Assegnazione delle postazioni di lavoro fisse e mobili.	65
§14.1.4. Assegnazione dei telefoni e degli strumenti di connettività.	65
§14.1.5. Riconsegna delle postazioni di lavoro.	66
§14.1.6. Furti, smarrimenti e danneggiamenti.	66
§14.2. Utenze.	66

§14.2.1. Assegnazione delle utenze.	66
§14.2.2. Credenziali di autenticazione.	66
§14.2.3. Cessazione delle credenziali.	66
§14.3. Rete interna ed accesso ad Internet.	67
§14.3.1. Accesso interno alla rete aziendale.	67
§14.3.2. Accesso remoto alla rete aziendale.	67
§14.3.3. Utilizzo della rete interna, LAN/WAN.	67
§14.3.4. Utilizzo di Internet.	67
§14.4. Configurazione delle postazioni di lavoro.	67
§14.4.1. Installazione dei programmi.	67
§14.4.2. Software di base.	68
§14.4.3. Software non di base.	68
§14.4.4. Sicurezza locale - Antivirus.	68
§14.5. Servizi.	68
§14.5.1. Caselle di posta elettronica.	68
§14.5.2. Norme per l'utilizzo delle caselle di posta elettronica.	68
§14.6. Manutenzione strumenti aziendali.	68
§14.6.1. Manutenzione HW e SW degli strumenti aziendali.	68
§14.6.2. Magazzino.	68
§14.7. Struttura della rete aziendale.	69
§14.7.1. Connettività fisica alla rete.	69
§14.7.2. Classe di indirizzamento, nomi di dominio.	69
§14.7.3. Servizi di rete a livello IP: DSN, WINS, DHCP.	69
§14.7.4. Accessi dall'esterno.	69
§14.7.5. Data base, manutenzione e backup.	69
§14.8. Sicurezza.	69
§14.8.1. Accesso ai locali.	69
§14.8.2. Accesso ai locali IT.	69
§14.9. Sicurezza dei server.	69
14.10. Sicurezza perimetrale.	69
14.11. Sicurezza dei dati e del database.	69
14.12. Connettività al web.	70
14.13. Siti web.	70
14.14. Segreto professionale.	70
14.15. Riservatezza dei dati.	70
14.16. Documenti di riferimento.	70
14.17. Dotazione standard delle postazioni di lavoro.	70
14.18. Mappa rete e servizi.	70
CAPITOLO NONO.	71
§1. Fattispecie di reato contemplate dall'art. 25 septies del d.lgs. 8.6.2001 n. 231.	71
§2. Omicidio colposo, art. 589 c.p.	71
§3. Lesioni colpose, art. 590 c.p.	71
§4. Gli obblighi dei lavoratori (art. 20, comma 1, del d.lgs. 9.4.2008 n. 81).	72
§5. Divieti.	73
CAPITOLO DECIMO.	74
§1. Fattispecie di reato contemplate dall'art. 25 Undecies del d.lgs. 8.6.2001 n. 231.	74
§2. L'inquinamento ambientale, art. 452-bis c.p.	74
§3. Il disastro ambientale, art. 452-quater c.p.	75
§4. I delitti colposi contro l'ambiente, art. 452-quinquies.	75
§5. Il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività.	75
§6. Le circostanze aggravanti.	75
§7. Il reato di cui all'art. 137 del d.lgs. n. 152/2006.	76

§8. Il reato di cui all'art. 256 del d.lgs. n. 152/2006.....	76
§9. Il reato di cui all'art. 257 del d.lgs. n. 152/2006.....	77
§10. Il reato di cui all'art. 258 del d.lgs. n. 152/2006.....	77
§11. Il reato di cui all'art. 259 del d.lgs. n. 152/2006.....	78
§12. Il reato di cui all'art. 260-bis del d.lgs. n. 152/2006.....	78
§13. Il reato di cui all'art. 279 del d.lgs. n. 152/2006.....	79
§14. Il reato di cui all'art. 3 della legge n. 549/1993.....	79
§15. Le altre ipotesi di reato non contemplate da questo modello.....	79
§16. I processi in cui possono essere commesse le Fattispecie di reato contemplate dall'art. 25 Undecies del d.lgs. 8.6.2001...80	80
§17. I principi generali da rispettare per evitare la commissione dei c.d. "reati ambientali".....	80
§18. I divieti generali e specifici e le procedure finalizzate a prevenire la commissione dei c.d. "reati Ambientali".....	80
§19. Le norme generali per l'attribuzione degli incarichi al personale operante all'esterno nel settore della raccolta, trasporto smaltimento e deposito di rifiuti.....	80
§20. Le procedure cui i dipendenti, consulenti e fornitori di f.c.c. devono attenersi al fine di rispettare tutte le procedure previste ai fini della prevenzione dei reati ambientali di cui al d.lgs. 8.6.2001 n. 231.....	80
§21. La rendicontazione dello stato operativo aziendale.....	81
LE DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE	82
CAPITOLO PRIMO	82
§1. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE. PARTE PRIMA: L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE, LE MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DI EVENTUALI ILLECITI. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO.....	82
§2. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE. PARTE SECONDA: L'ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO.....	82
§3. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE. PARTE TERZA: LA GESTIONE DEL PERSONALE.....	82
§3.1. La formazione del personale.....	82
§3.2. La formazione del personale di primo livello erogata da professionista esterno.....	82
§3.3. La formazione del personale di secondo livello erogata internamente.....	82
§4. La gestione dei conflitti di interesse.....	82
CAPITOLO SECONDO	84
§1. Il Codice etico aziendale.....	84
§2. I flussi informativi obbligatori e la vigilanza.....	84
§3. L'aggiornamento del protocollo.....	84
CAPITOLO TERZO	86
§1. Il sistema disciplinare e sanzionatorio.....	86
§1.1. Contestazione dell'illecito e rilevanza penale della condotta.....	86
§1.2. Provvedimenti per inosservanza da parte dei dipendenti.....	86
§1.3. Procedure di contestazione.....	86
§1.4. Il richiamo verbale.....	86
§1.5. L'ammonizione scritta.....	86
§1.6. La multa.....	86
§1.7. La sospensione dal servizio e dal trattamento economico.....	87
§1.8. Il licenziamento per giustificato motivo.....	87
§1.9. Il licenziamento per giusta causa.....	87
§1.10. provvedimenti per inosservanza da parte degli amministratori e dei sindaci.....	87
IL PIANO TRIENNALE SULLA TRASPARENZA. ANNI 2024-2025 E 2026	88
CAPITOLO PRIMO	88
§1. La trasparenza.....	88
§1.1. Premessa.....	88
§1.2. Il contesto esterno.....	88
§1.3. Il contesto interno.....	88

§1.4. I soggetti coinvolti	88
§1.5. Gli obiettivi strategici	89
§1.6. L'analisi del rischio	89
§1.7. Il pantouflage	89
§1.8. La tutela del whistleblower	89
§1.9. Il conflitto di interessi	90
§1.10. La procedura per il conferimento di incarichi extra-istituzionali ai dipendenti.....	91
§1.11. La formazione dei dipendenti.....	91
CAPITOLO SECONDO	92
§1. <i>Il d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. la disciplina delle ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi conferiti dalle sovietà pubbliche.</i>	92
§2. <i>L'accesso al sito istituzionale.</i>	92
§3. <i>L'accesso civico.</i>	92
§4. <i>L'oggetto della pubblicazione.</i>	92
§4.1. <i>La pubblicazione dei dati relativi agli appalti pubblici.</i>	92
§4.2. <i>La pubblicazione dei dati dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.</i>	92
§5. <i>Titolarietà, decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione.</i>	93
ALLEGATO 1.....	94
IL SERVIZIO FARMACEUTICO.....	94
§1. <i>Riferimenti normativi.</i>	94
§2. <i>La classificazione delle farmacie.</i>	94
§3. <i>Le farmacie succursali</i>	95
§4. <i>I dispensari.</i>	95
§5. <i>I dispensari stagionali.</i>	95
§6. <i>Le farmacie ospedaliere.</i>	95
§7. <i>Le c.d. "parafarmacie".</i>	95
§8. <i>Il numero di farmacie territoriali.</i>	95
§9. <i>L'autorizzazione all'apertura di una farmacia.</i>	95
§10. <i>Il decentramento delle farmacie</i>	96
§11. <i>Le diverse forme di gestione delle farmacie.</i>	96
§12. <i>Le farmacie private.</i>	96
§13. <i>Le farmacie pubbliche.</i>	96
§14. <i>Le forme di gestione delle farmacie comunali.</i>	96
§15. <i>Il trasferimento della titolarità di farmacie in gestione comunale.</i>	96
§16. <i>Gli orari delle farmacie.</i>	97
§17. <i>L'esercizio abusivo della professione.</i>	97
ALLEGATO 2.....	98
LO STATUTO DI F.C.C.	98
ALLEGATO 3.....	104
ALLEGATO 4.....	105
§1. <i>dichiarazione di presa visione E adesione al documento unico sulla sicurezza</i>	105
§2. <i>Richiesta di accesso civico</i>	106
ALLEGATO 5.....	108
ALLEGATO 6.....	111
§1. <i>La mappatura dei processi e analisi delle attività a rischio di reato.</i>	111
§1.1. <i>La metodologia e l'analisi dei rischi.</i>	111
§1.2. <i>I Precedenti della Società</i>	111

§1.3. L'approccio per processi.....	111
§2. I processi aziendali.....	111
§2.1. I processi di servizio.....	111
§2.1.1. L'erogazione del servizio di consegna dei prodotti.....	111
§2.1.2. La prenotazione di prestazioni sanitarie.....	111
§2.1.3. Le preparazioni galeniche.....	111
§2.1.4. L'esecuzione di test di autodiagnostica rapida.....	111
§2.1.5. La raccolta di medicinale scaduti.....	111
§2.1.6. Le informazioni all'utenza.....	111
§2.2. I processi ausiliari.....	112
§2.2.1. Il servizio amministrativo contabile.....	112
§2.2.2. L'approvvigionamento dei prodotti.....	112
§2.3. L'acquisizione di servizi e l'affidamento di incarichi professionali.....	112
§2.4. Il servizio finanziario e contabile.....	112
§2.5. Il bilancio.....	112
§2.6. La gestione del personale.....	112
§2.7. La pianificazione.....	112
§2.8. La gestione dei rifiuti.....	112
§2.9. La gestione della strumentazione informatica aziendale.....	112
§3. I principi generali di comportamento.....	112
§4. Le procedure operative e le figure dei responsabili.....	114
§4.1. I processi di servizio.....	114
§4.2. I processi ausiliari.....	115
§5. Le aree a rischio di commissione di reato e le ipotesi di reato.....	118
§5.1. L'analisi dei rischi potenziali.....	118
Tabella 1 - Matrice di valutazione della rilevanza del rischio.....	120
Tabella 2 - Format per l'analisi del processo e del relativo rischio.....	120
Servizio di consegna dei prodotti e altri servizi a carico del S.S.N.....	120
Servizio di consegna dei prodotti non a carico, anche parzialmente, del S.S.N.....	121
Preparazioni galeniche.....	122
Autodiagnostica rapida e misurazione dei parametri.....	122
Informazione.....	122
Processo amministrativo contabile.....	123
Approvvigionamento prodotti.....	123
Ricezione e controllo merce.....	124
Acquisizione servizi ed affidamento incarichi professionali.....	124
Processo finanziario e contabile – Ciclo attivo.....	124
Processo finanziario e contabile – Ciclo passivo.....	125
Bilancio.....	126
Assunzione del personale.....	126
Formazione del personale.....	127
Amministrazione del personale.....	127
Salute e sicurezza del personale.....	127
Gestione rifiuti speciali pericolosi.....	128
Gestione della strumentazione informatica aziendale.....	128
ALLEGATO 7.....	129
§1. Tipologia e periodicità dei controlli indipendenti sull'applicazione delle procedure.....	129
§2. Controlli indipendenti sui processi di servizio.....	129
OPERE CITATE.....	131

LA PARTE GENERALE

CAPITOLO PRIMO

GLI ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETÀ.

§1. BREVI CENNI STORICI.

Farmacie Comunali Castelfiorentino S.r.l. (di seguito "Società" o "F.C.C.") è stata costituita il 5.6.2006 per espletare sino al 31.12.2050, salvo proroga, la gestione delle due farmacie del Comune di Castelfiorentino, che fino ad allora era stata svolta "in economia" dall'Ente.

Tale scelta si impose per i seguenti motivi: **(1)** evitare i rigori del *Patto di stabilità interno*¹ del Comune, che mal si adatta(va) agli esercizi farmaceutici; **(2)** valutare nel tempo la possibilità di creare una sola azienda farmaceutica con il Comune di Certaldo (che allora, come adesso, è titolare di una farmacia) e quello di Empoli (che allora, come adesso, è titolare di due farmacie).

§2. LA SITUAZIONE ATTUALE.

Nel territorio del Comune di Castelfiorentino, odiernamente, come al momento della costituzione della Società, operano due farmacie comunali ubicate nel capoluogo e segnatamente: **(a)** la **Farmacia Comunale 1**, in via Cosimo Ridolfi n. 11; **(b)** la **Farmacia Comunale 2**, in piazza Achille Grandi n. 19.

All'interno di esse, oltre all'esercizio del tradizionale servizio farmaceutico (vendita di farmaci e preparazioni galeniche mediche e veterinarie), trovano spazio anche altri servizi alla persona di origine più recente, quali: la fitoterapia, l'omeopatia, la dietetica, la misurazione della pressione arteriosa e del peso corporeo, la distribuzione per conto del SER. T. (Servizio per le Tossicodipendenze del S.S.N) dei *Sicur Box* (Farmacia Comunale n. 2) e di foratura dei lobi (Farmacia Comunale n. 1).

Tali farmacie, inoltre, offrono la possibilità di effettuare la prenotazione di visite ed esami diagnostici e specialistici che saranno poi eseguiti nelle varie Aziende Ospedaliere o negli ambulatori delle A.U.S.L., tramite la connessione telematica al servizio C.U.P. (Centro Unificato di Prenotazione).

I farmacisti dipendenti della Società, altresì, con competenza e professionalità, danno informazioni sui farmaci e, in generale, sull'educazione sanitaria. In aggiunta a tali servizi alla persona ed alla vendita al pubblico di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, i due esercizi svolgono anche un'attività di natura più commerciale, in un regime di concorrenza con i privati, offrendo un vasto assortimento di prodotti per l'infanzia, cosmetici, nonché per la cura e l'igiene della persona.

Si precisa che nel corso dell'emergenza sanitaria Covid-19 le Farmacie Comunali non hanno svolto il servizio di espletamento dei tamponi c.d. rapidi, né hanno provveduto a somministrare i vaccini.

§3. IL MODELLO DI BUSINESS.

Le farmacie comunali sono dei presidi farmaceutici sociosanitari specializzati che operano in un contesto di libero mercato e di concorrenza con le farmacie private presenti nei territori dei singoli Comuni, al fine, nel caso di specie, "di temperamento e calmierizzazione di possibili differenti condizioni, onde garantire la loro erogazione in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza"². In ragione di ciò lo Statuto definisce il connesso servizio come di "interesse generale"³ ai sensi dell'all'art. 2 lettera i) del d.lgs. 19.8.2016 n. 175, dando atto che lo stesso è svolto dal Comune di Castelfiorentino "in house"⁴.

§4. I TRATTI CARATTERISTICI DELLA SOCIETÀ.

La Società è interamente partecipata dal Comune di Castelfiorentino, che ha sottoscritto e versato l'intero capitale sociale pari ad € 20.000,00⁵ ed è soggetta al "controllo analogo" di cui all'art. 2, lettera e) del d.lgs. 19.8.2016 n. 175 da parte di tale Ente; "pertanto, è esclusa ogni partecipazione di capitale privato, se non imposta eccezionalmente da norme di legge ed alla condizione che tale partecipazione non comporti potere di veto o l'esercizio di influenza determinante"⁶.

Lo Statuto specifica che:

- a)** il funzionamento della Società è regolato dal d.lgs. 19.8.2016 n. 175 e dalle disposizioni ivi richiamate all'art. 1, comma 4⁷;
- b)** la Società è a capitale interamente pubblico ed ha per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento della propria finalità istituzionale, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 19.8.2016 n. 175⁸;
- c)** è vietata ogni partecipazione di capitale privato in F.C.C., se non imposta eccezionalmente dalla legge, e, in tal caso, alla condizione che tale partecipazione non comporti potere di veto o l'esercizio di influenza determinante da parte dell'eventuale socio privato⁹;
- d)** nel caso di ingresso di un socio privato, la sussistenza delle succitate condizioni dovrà essere verificata dall'A.C. annualmente, come prevede l'art. 20 del d.lgs. 19.8.2016 n. 175¹⁰;
- e)** gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno¹¹;
- f)** alla fine di ogni esercizio l'Amministratore unico procede alla compilazione del bilancio¹²;

¹ Cfr. §1.11 Approfondimento.

² Cfr. art. 1, comma 2, dello Statuto - Allegato 2.

³ Cfr. art. 1, comma 2, dello Statuto - Allegato 2.

⁴ Cfr. art. 1, comma 4, dello Statuto - Allegato 2.

⁵ Cfr. art. 5, comma 1, dello Statuto - Allegato 2.

⁶ Cfr. art. 1, comma 4, dello Statuto - Allegato 2.

⁷ Cfr. art. 1, comma 1, dello Statuto - Allegato 2.

⁸ Cfr. art. 1, comma 2, dello Statuto - Allegato 2.

⁹ Cfr. art. 1, comma 4, dello Statuto - Allegato 2.

¹⁰ Cfr. art. 1, comma 3, dello Statuto - Allegato 2.

¹¹ Cfr. art. 27, comma 1, dello Statuto - Allegato 2.

¹² Cfr. art. 27, comma 2, dello Statuto - Allegato 2.

- g) l'approvazione del bilancio è competenza inderogabilmente riservata all'Assemblea dei soci¹³;
- h) un ventesimo (1/20) degli utili del bilancio annuale deve essere destinato a riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto (1/5) del capitale sociale¹⁴;
- i) la residua parte degli utili è destinata alla remunerazione del capitale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci¹⁵;
- j) i ricavi derivanti dall'assolvimento di eventuali compiti che non sono compresi nell'attività tipica, così come meglio illustrata *infra* al §5. "L'oggetto sociale" e/o non rivolti al pubblico non possono superare il venti per cento (20%) dell'intero fatturato¹⁶.

§5. L'OGGETTO SOCIALE.

Come precisato dallo Statuto "La Società ha per oggetto principale la gestione di farmacie e, quindi, la vendita e la distribuzione di: (a) specialità medicinali, prodotti galenici officinali e magistrali, omeopatici e di medicina naturale, presidi medico chirurgici, apparecchi medicali ed elettromedicali, prodotti parafarmaceutici; (b) specialità medicinali veterinarie; (c) prodotti alimentari per la prima infanzia e per gli anziani, prodotti apistici e di erboristeria, complementi e integratori alimentari, prodotti dietetici speciali; (d) articoli per la puericoltura, per la cura e lo sviluppo fisico e mentale dei bambini; (e) articoli e presidi sanitari, strumenti per la cura e l'assistenza di persone afflitte da malformazioni in genere; (f) prodotti cosmetici; (h) prodotti affini e complementari ai generi sopra indicati, di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge".¹⁷

Essa "potrà, altresì, nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente: (i) svolgere attività di informazione ed educazione finalizzate al corretto uso del farmaco, nonché per l'aggiornamento professionale; (j) promuovere e collaborare a programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale; (k) eseguire prestazioni di servizi socio sanitari ad essa affidati nonché servizi di prenotazione ospedaliera e diagnostica; (l) curare l'esercizio di officine e laboratori farmaceutici per la produzione e distribuzione di prodotti officinali, omeopatici, fitofarmaci di preparati galenici e di altri prodotti chimici, di erboristeria e di cosmesi, nei limiti di cui all'art. 144 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265; (m) effettuare test di auto diagnosi e prestare servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza, secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico."¹⁸

La stessa, inoltre, potrà "compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi societari, quali operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, e il rilascio di garanzie reali e no, anche per obbligazioni di terzi, purché sussista un proprio effettivo interesse. Tutte le attività devono svolgersi nei limiti delle norme che ne disciplinano l'esercizio, in particolare nel rispetto della normativa in tema di attività professionali protette e di quella di natura creditizia e finanziaria"¹⁹

Sempre a norma dello Statuto "Tutte le attività della Società devono svolgersi nei limiti delle norme che ne disciplinano l'esercizio e, in particolare, nel rispetto della normativa in tema di attività professionali protette e di quella regolante l'attività creditizia e finanziaria"²⁰.

Tale atto, inoltre, precisa che le attività meglio descritte nell'art. 3 devono avere "come destinatari soggetti terzi in misura totalitaria, secondo l'affidamento disposto dal Comune di Castelfiorentino unico proprietario e la Società non potrà operare nell'interesse di altri soggetti o Enti non partecipanti, né costituire nuove società o partecipazioni in altre società, secondo quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 e dai numeri 5, 6 e 7 dell'art. 4 del d.lgs. 19.8.2016 n. 175"²¹.

In ogni caso, si specifica e ribadisce che al momento della redazione del presente Documento Unico l'attività fattivamente svolta dalla Società risulta essere esclusivamente quella avente ad oggetto la gestione delle due farmacie e dei servizi connessi, così come meglio descritti *supra* al §3 "Il modello di business".

§6. LA GOVERNANCE.

Quanto alla gestione della Società, lo Statuto dispone che la stessa sia amministrata da un Amministratore unico²² (d'ora in poi "Amministratore" o "Organo amministrativo") e che siano organi sociali:

- "L'Assemblea dei soci" a cui sono dedicati gli artt. 12-21 del "Titolo III – Dell'amministrazione e degli organi sociali" di tale atto;
- "L'Amministratore unico" a cui sono dedicati i successivi artt. 22-25 dello stesso Titolo;
- "Il Collegio dei Sindaci" a cui è dedicato l'art. 26 dello stesso Titolo.

§6.1. L'ASSEMBLEA DEI SOCI.

L'Assemblea dei soci (d'ora in poi "Assemblea") è composta dalla totalità dei soci della Società e le sue deliberazioni vincolano gli stessi, ancorché assenti o dissenzienti, salvo quanto disposto dall'art. 2437 c.c.²³. Essa è convocata dall'Amministratore a mezzo di un avviso, che dovrà essere spedito con un preavviso e contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo in cui essa si riunirà e degli argomenti che saranno trattati.²⁴

L'Assemblea "ordinaria" deve essere convocata almeno una volta l'anno – entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo che particolari esigenze giustificino un differimento di sessanta (60) giorni del menzionato termine ultimo²⁵ – per l'approvazione del bilancio²⁶. È consentito, inoltre, all'Amministratore convocare l'Assemblea ordinaria ogni volta che lo ritenga opportuno²⁷, nel rispetto delle forme e dei termini sopra illustrati, ovvero qualora gli sia richiesto da un numero di soci che rappresentino un decimo (1/10) del capitale sociale, per trattare su specifici argomenti, che devono essere espressamente indicati nell'istanza di convocazione²⁸. In caso di inattività dell'Amministratore, infine, è previsto che l'Assemblea possa essere convocata da un eventuale organo di controllo o da ciascun socio.²⁹

A tale organo sono riservate le seguenti competenze:

¹³ Cfr. art. 14, comma 2, dello Statuto - Allegato 2.

¹⁴ Cfr. art. 28, comma 1, lettera (a), dello Statuto - Allegato 2.

¹⁵ Cfr. art. 28, comma 1, lettera (b), dello Statuto - Allegato 2.

¹⁶ Cfr. art. 3, comma 5, dello Statuto - Allegato 2.

¹⁷ Cfr. art. 3, comma 1, dello Statuto - Allegato 2.

¹⁸ Cfr. art. 3, comma 2, dello Statuto - Allegato 2.

¹⁹ Cfr. art. 3, comma 3, dello Statuto - Allegato 2.

²⁰ Cfr. art. 3, comma 3, dello Statuto - Allegato 2.

²¹ Cfr. art. 3, comma 4, dello Statuto - Allegato 2.

²² Cfr. art. 11 dello Statuto - Allegato 2.

²³ Cfr. art. 13, comma 1, dello Statuto - Allegato 2.

²⁴ Cfr. art. 13, commi 1 e 4, dello Statuto - Allegato 2.

²⁵ Detto altrimenti, nel caso in cui particolari esigenze lo richiedano, il termine massimo per la convocazione dell'Assemblea ordinaria è fissato in centottanta (180) giorni a far tempo dalla chiusura dell'esercizio, affinché la stessa esamini ed approvi il bilancio. I motivi che hanno indotto l'Amministratore a differire la convocazione oltre il termine ordinario devono essere indicati nella Relazione sulla gestione.

²⁶ Cfr. art. 13, comma 2, dello Statuto - Allegato 2.

²⁷ Cfr. art. 13, comma 3, dello Statuto - Allegato 2.

²⁸ Cfr. art. 13, comma 7, dello Statuto - Allegato 2.

²⁹ Cfr. art. 13, comma 8, dello Statuto - Allegato 2.

in convocazione ordinaria

competenze derogabili

- approvare eventuali regolamenti assembleari;³⁰
- autorizzare gli atti di amministrazione;³¹

competenze inderogabili

- approvare il bilancio;³²
- nominare o revocare l'Amministratore;³³
- nominare i Sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale;³⁴
- determinare il compenso dell'Amministratore e dei Sindaci;³⁵
- deliberare sulla responsabilità dell'Amministratore e dei Sindaci;³⁶

in convocazione straordinaria

- deliberare sulle modifiche statutarie;³⁷
- nominare, sostituire i liquidatori e determinarne i poteri;³⁸
- deliberare l'emissione di strumenti finanziari;³⁹
- deliberare sulle altre materie attribuite dallo Statuto o dalla legge;⁴⁰

Lo Statuto disciplina inoltre: *(i)* i casi in cui i soci possono ottenere il rinvio dell'Assemblea⁴¹; *(ii)* le modalità di intervento e di voto in Assemblea⁴²; *(iii)* le modalità di funzionamento della stessa⁴³; *(iv)* il ruolo del Presidente e le sue funzioni⁴⁴; *(v)* le modalità con cui i soci possono recedere⁴⁵ e quelle relative al rimborso delle quote⁴⁶.

§6.2. L'AMMINISTRATORE UNICO.

Lo Statuto attribuisce all'Amministratore unico tutti i poteri che ad esso spettano per legge, ovvero quelli che sarebbero spettati ad un ipotetico Consiglio di amministrazione, nonché quelli che possono essere delegati dall'Assemblea, fatta eccezione per quelli che sono attribuiti inderogabilmente alla medesima⁴⁷.

Esso è eletto dall'Assemblea⁴⁸ per una durata di tre (3) anni⁴⁹ e scade alla data in cui si tiene l'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del relativo bilancio⁵⁰ e valgono le incompatibilità di cui al d.lgs. 19.8.2016 n. 175, alla legge 15.7.1994 n. 444 (cui rinvia l'art. 11 del primo decreto) ed al d.lgs. 14.3.2013 n. 33⁵¹. È fatta salva la possibilità di revoca in qualsiasi momento, salvo risarcimento del danno nel caso in cui avvenga senza giusta causa⁵², o che lo stesso rassegni le dimissioni⁵³. In tali ultimi casi deve essere convocata immediatamente l'Assemblea per la sua sostituzione e l'Amministratore, revocato o dimissionario, in ogni caso, resta in carica per l'amministrazione ordinaria fino alla nomina del successore⁵⁴.

All'Amministratore è riconosciuto un compenso, determinato dall'Assemblea, sentito il Collegio sindacale, che deve essere contenuto entro i limiti fissati dal d.lgs. 19.8.2016 n. 175⁵⁵ e che potrà essere aggiornato⁵⁶, mentre è escluso che possa essergli riconosciuta un'indennità di fine servizio, ovvero a carattere premiale⁵⁷.

Lo Statuto ad esso attribuisce:

- la rappresentanza legale della Società, anche in giudizio;⁵⁸
- la gestione della Società, con il potere di compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione ove prevista dallo Statuto;⁵⁹

poteri di esclusiva competenza non derogabili

- la predisposizione del Bilancio;⁶⁰
- l'approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;⁶¹
- la predisposizione delle eventuali variazioni dello Statuto da proporre all'Assemblea;⁶²
- la predisposizione e l'approvazione dei regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali;⁶³
- le decisioni inerenti a partecipazioni della Società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;⁶⁴
- l'alienazione, la compravendita e le permute di beni immobili e dei brevetti;⁶⁵
- la prestazione di garanzie, di fidejussioni e/o la concessione di prestiti;⁶⁶

³⁰ Cfr. art. 14, comma 1, lett. a) dello Statuto - Allegato 2.

³¹ Cfr. art. 14, comma 1, lett. b) dello Statuto - Allegato 2.

³² Cfr. art. 14, comma 2, lett. (A) dello Statuto - Allegato 2.

³³ Cfr. art. 14, comma 2, lett. (B) dello Statuto - Allegato 2.

³⁴ Cfr. art. 14, comma 2, lett. (B) dello Statuto - Allegato 2.

³⁵ Cfr. art. 14, comma 2, lett. (C) dello Statuto - Allegato 2.

³⁶ Cfr. art. 14, comma 2, lett. (D) dello Statuto - Allegato 2.

³⁷ Cfr. art. 15, comma 1, lett. a) dello Statuto - Allegato 2.

³⁸ Cfr. art. 15, comma 1, lett. b) dello Statuto - Allegato 2.

³⁹ Cfr. art. 15, comma 1, lett. c) dello Statuto - Allegato 2.

⁴⁰ Cfr. art. 15, comma 1, lett. d) dello Statuto - Allegato 2.

⁴¹ Cfr. art. 16 dello Statuto - Allegato 2.

⁴² Cfr. art. 17 dello Statuto - Allegato 2.

⁴³ Cfr. art. 18 dello Statuto - Allegato 2.

⁴⁴ Cfr. art. 19 dello Statuto - Allegato 2.

⁴⁵ Cfr. art. 20 dello Statuto - Allegato 2.

⁴⁶ Cfr. art. 21 dello Statuto - Allegato 2.

⁴⁷ Cfr. art. 22 dello Statuto - Allegato 2.

⁴⁸ Cfr. art. 23, comma 1, dello Statuto - Allegato 2.

⁴⁹ Cfr. art. 23, comma 3, dello Statuto - Allegato 2.

⁵⁰ Cfr. art. 23, comma 3, dello Statuto - Allegato 2.

⁵¹ Cfr. art. 23, comma 3, dello Statuto - Allegato 2.

⁵² Cfr. art. 23, comma 4, dello Statuto - Allegato 2.

⁵³ Cfr. art. 23, comma 3, dello Statuto - Allegato 2.

⁵⁴ Cfr. art. 23, comma 5, dello Statuto - Allegato 2.

⁵⁵ Cfr. art. 24, comma 1, dello Statuto - Allegato 2.

⁵⁶ Cfr. art. 24, comma 2, dello Statuto - Allegato 2.

⁵⁷ Cfr. art. 24, comma 1, dello Statuto - Allegato 2.

⁵⁸ Cfr. art. 25, comma 2, dello Statuto - Allegato 2.

⁵⁹ Cfr. art. 25, comma 3, dello Statuto - Allegato 2.

⁶⁰ Cfr. art. 25, comma 4, dello Statuto - Allegato 2.

⁶¹ Cfr. art. 25, comma 4, dello Statuto - Allegato 2.

⁶² Cfr. art. 25, comma 4, dello Statuto - Allegato 2.

⁶³ Cfr. art. 25, comma 4, dello Statuto - Allegato 2.

⁶⁴ Cfr. art. 25, comma 4, dello Statuto - Allegato 2.

⁶⁵ Cfr. art. 25, comma 4, dello Statuto - Allegato 2.

⁶⁶ Cfr. art. 25, comma 4, dello Statuto - Allegato 2.

- l'assunzione dei mutui;⁶⁷
altri poteri
- sottoporre all'Assemblea i piani industriali relativi allo sviluppo di tutte o parte delle attività previste dall'oggetto sociale e che possono comprendere i piani economici e finanziari delle attività, al fine di conseguire la relativa autorizzazione.⁶⁸

§6.3. IL COLLEGIO DEI SINDACI.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento⁶⁹. Ad esso, inoltre, è affidato il controllo contabile ex [art. 2409 bis e ss. c.c.](#), salvo il caso in cui sia affidato ad una Società di revisione⁷⁰.

Il Collegio è composto da tre (3) Sindaci effettivi e due (2) supplenti, eletti dall'Assemblea, che nomina anche il Presidente dello stesso e ne determina la durata ed il compenso⁷¹. I Sindaci devono possedere e mantenere i requisiti previsti dalla legge per assolvere a tale funzione⁷² e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, salvo l'obbligo di dover continuare a svolgere le proprie funzioni sino a quando non sia costituito il nuovo Collegio⁷³. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa⁷⁴.

Il Collegio, validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci, si riunisce almeno una volta ogni novanta (90) giorni⁷⁵.

§7. IL CONTROLLO ANALOGO DEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO.

F.C.C. è una "società in house" sottoposta al monitoraggio da parte del Comune di Castelfiorentino⁷⁶, il quale esercita sulla stessa i poteri di cui all'[art. 2359 c.c.](#), tipici delle società commerciali, nonché il "controllo analogo" di cui all'art. 2, lettera e) del d.lgs. 19.8.2016 n. 175.⁷⁷

§8. IL CONTRATTO DI LAVORO IN F.C.C.

Il rapporto di lavoro che intercorre tra la Società ed i dipendenti della medesima è disciplinato dal vigente [C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli Enti locali](#) esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all'ingrosso, laboratori farmaceutici.

L'organigramma è il seguente: **(a)** n. 1 Direttore aziendale, posto all'attualità vacante; **(b)** n. 2 farmacisti, con qualifica di Direttore di farmacia, assunti a tempo indeterminato; **(c)** n. 7 farmacisti, assunti a tempo indeterminato, **(d)** n. 1 inserviente/magazziniere a tempo indeterminato.

Tutto il personale può alternativamente, secondo le esigenze della Società, prestare la propria opera lavorativa nei due esercizi farmaceutici ed è reclutato secondo i criteri di imparzialità e trasparenza che saranno illustrati in questo documento.

Per quanto attiene agli obblighi a cui dovrà informarsi il personale nell'espletamento del proprio servizio si specifica che essi sono contenuti nel prosieguo del presente documento e nei suoi allegati e, segnatamente, nell'Allegato 6.

§9. RIFERIMENTI NORMATIVI.

- R.D. 16.3.1942 n. 262 – "Approvazione del testo del Codice civile.", in G.U. n. 79 del 4.4.1942.
- Legge 15.7.1994 n. 444 – "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi.", in G.U. n. 165 del 16.7.1994.
- Legge 23.12.1998 n. 448 – "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.", in G.U. n. 302 del 29.12.1998 – S.O. n. 210.
- D.lgs. 14.3.2013 n. 33 – "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.", in G.U. n. 80 del 5.4.2013.
- D.lgs. 31.3.2023 n. 36 – "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", in G.U. n. 77 del 31.3.2023 – S.O. n. 12.
- D.lgs. 19.8.2016 n. 175 – "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.", in G.U. n. 210 dell'8.9.2016.

§10. APPROFONDIMENTO E BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Il presente paragrafo – come gli altri contenuti nel documento – sono stati inseriti al fine di rendere la lettura del testo più agile ed al contempo di consentire di approfondire alcuni concetti che potrebbero non essere propri del bagaglio culturale dei soggetti a cui lo stesso è destinato.

§10.1. LA GESTIONE IN AUTONOMIA DEI SERVIZI. La gestione dei servizi "in economia" da parte degli enti locali è una modalità (oggi) residuale di espletamento degli stessi che affonda le sue radici nel previgente ordinamento a far tempo dalla c.d. Legge Giolitti, allorché costituiva pressoché la regola generale. Si ricorda, del resto, che non sono passati secoli, ma solo qualche decennio, da quando i Comuni espletavano in proprio il servizio mensa nelle scuole, quello relativo al trasporto scolastico, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la manutenzione stradale o la cura del verde pubblico. Tale modalità, in estrema sintesi, si caratterizza(va) in ragione del fatto che la contabilità degli stessi è (come era) affidata all'Ufficio di ragioneria dell'ente e le entrate e le spese relative sono (come erano) ricomprese nella gestione globale dell'Ente, con ogni conseguente limitazione connessa ai vincoli che regolano il bilancio degli enti locali. Al di là del grado di autonomia tecnica ed organizzativa che può (come poteva) essere riconosciuta nella loro gestione, tali servizi sono (come erano) svolti con personale alle dirette dipendenze dell'Ente e facente parte della sua Pianta organica.

Per un ulteriore approfondimento, in dottrina, fra i tanti, si segnala: (AA.VV., Moduli Enti Locali 2007. Bilanci, gestione, controllo e servizi, 2007, p. 411); (Calamia & Mastrofini, 2004); (Gatti & Rossi, 2010); (Longhi, 2015); (Zilli, 2017); (Lucarelli, 2015); (Saccani, 2007); (Bianciardi, 2013); (Guzzo, 2009); (Bruni & Sorrentino, 2013); (Sciascia, 2013) (Donato, 2020); (Parisio, 2006); (Di Giovanni, 2018); (Carullo, 2017); (Maurini, 2008); (Miragliese Caputi, 2016) e (Rizzo, 2013).

⁶⁷ Cfr. art. 25, comma 4, dello Statuto - Allegato 2.

⁶⁸ Cfr. art. 25, comma 5, dello Statuto - Allegato 2.

⁶⁹ Cfr. art. 26, comma 1, dello Statuto - Allegato 2.

⁷⁰ Cfr. art. 26, comma 2, dello Statuto - Allegato 2.

⁷¹ Cfr. art. 26, comma 3, dello Statuto - Allegato 2.

⁷² Cfr. art. 26, comma 4, dello Statuto - Allegato 2.

⁷³ Cfr. art. 26, comma 5, dello Statuto - Allegato 2.

⁷⁴ Cfr. art. 26, comma 5, dello Statuto - Allegato 2.

⁷⁵ Cfr. art. 26, comma 5, dello Statuto - Allegato 2.

⁷⁶ Cfr. art. 25, comma 6, dello Statuto - Allegato 2.

⁷⁷ Cfr. art. 29, comma 1, dello Statuto - Allegato 2.

§10.2. LE SOCIETÀ "IN HOUSE". L'istituto comunitario dell'"in house" di cui alle [Direttive 2014/23/UE](#), [2014/24/UE](#) e [2014/25/UE](#) fu introdotto al fine di limitare le ipotesi di deroga alle regole della "concorrenza per il mercato" attraverso il ricorso a forme di affidamenti diretti di compiti relativi alla realizzazione di opere pubbliche o alla gestione di servizi pubblici. Esso, odiernamente, è recepito e codificato dal [d.lgs. 18.4.2016 n. 50](#) e dal [d.lgs. 19.8.2016 n. 175](#).

La "società in house" è una società dotata di autonoma personalità giuridica, che presenta connotazioni tali da giustificare la sua equiparazione ad un "ufficio interno" dell'ente pubblico che l'ha costituita, una sorta di sua "longa manus". In ragione che non sussiste tra l'ente e la società un rapporto di alterità sostanziale, ma solo formale. Queste caratteristiche, pertanto, giustificano e legittimano l'affidamento diretto, senza previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica, per affidare un appalto o una concessione alla stessa da parte dell'ente che la ha costituita, giacché, nella sostanza, non si tratta di un effettivo ricorso al mercato (c.d. *outsourcing*), ma di una forma di autoproduzione o, comunque, di erogazione di servizi pubblici direttamente ad opera dell'amministrazione, attraverso strumenti propri (appunto "in house providing").

Per un ulteriore approfondimento: in giurisprudenza, si suggerisce la lettura di [T.A.R. Veneto, Venezia Sez. I, 4.11.2019 n. 1186](#), in dottrina, fra i tanti, si segnala: (Iaione, 2012); (Bigolaro & Castellani, 2012); (Sanna & Pani, L'evoluzione della disciplina delle società in house nella legislazione e nella giurisprudenza, 2014); (Codazzi, 2018); (Guzzo, 2009); (De Nicolis & Cameriero, 2008); (Ibba & Demuro, Le società a partecipazione pubblica. Commentario tematico ai d.lgs. 175/2016 e 100/2017, 2018); (Vietti, 2014); (Ibba, Malaguti, & Mazzoni, Le società «pubbliche», 2011); (Cabiddu, Colombo, & Cavarra, 2015); (Nico, 2013); (Colombo, 2020); (Mameli, 2020); (Meale, 2020) e (Bercelli, 2019).

§10.3. L'ISTITUTO DEL "CONTROLLO ANALOGO". L'art. 5, comma 2, [d.lgs. 18.4.2016 n. 50](#) dispone che "un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata". L'art. 16 [d.lgs. 19.8.2016 n. 175](#), invece, precisa che l'amministrazione affidante può soddisfare i requisiti del controllo analogo anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali con durata superiore ai 5 anni, in deroga all'[art. 2341-bis c.c.](#) (2° comma lett. c); inoltre, "gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile" e, per quanto concerne le società a responsabilità limitata, (gli statuti) possono prevedere l'attribuzione di particolari diritti ex [art. 2468](#), comma 2 lett. b), c.c. all'ente o agli enti pubblici soci.

La previsione normativa, quindi, apre al possibile inserimento di clausole statutarie che impongano agli amministratori di attenersi agli indirizzi gestionali forniti dall'ente affidante, impartiti anche mediante l'autorizzazione preventiva all'assunzione di determinazioni particolarmente rilevanti per la società (*in house*); mentre, il riferimento ai patti parasociali indica il potere dell'ente pubblico di nominare propri rappresentanti in seno agli organi di gestione e di controllo della medesima per l'esercizio diretto della propria influenza in seno all'assemblea.

L'art. 2 del [d.lgs. 19.8.2016 n. 175](#), alla lett. c del 1° comma, inoltre, richiama l'istituto del "controllo analogo" definendolo - analogamente al Codice degli Appalti - come "la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata".

Le [Linee guida n. 7/2017 A.N.A.C.](#) hanno individuato al punto 6.3.2 gli elementi idonei a considerare sussistente il controllo analogo, individuandoli: (a) nel divieto di cessione di quote a privati, ad eccezione delle forme di partecipazione prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e sempre che questi non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata (requisito che lo Statuto di F.C.C. ha recepito all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**); (b) nell'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore del potere di nomina e revoca, quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo (requisito che lo Statuto di F.C.C. ha recepito all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**); (c) nell'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore dei poteri di direttiva e di indirizzo e del potere di veto sulla definizione dell'organigramma dell'organismo partecipato e sulle sue modifiche o di un parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale (requisito che lo Statuto di F.C.C. ha recepito all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**); (d) nel vincolo per gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti (requisito che lo Statuto di F.C.C. ha recepito all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**); (e) nella disciplina precisa e puntuale dell'esercizio del controllo da parte del socio pubblico (requisito che lo Statuto di F.C.C. ha recepito all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**).

Si segnala, tuttavia, che il Consiglio di Stato ha sottolineato che i parametri A.N.A.C. "sono esemplificativi e non fissano un griglia esaustiva" poiché altrimenti si configurerebbe una modifica o una integrazione delle "regole elastiche fissate dalla legge" (Cfr. C.d.S., Comm. Spec. 1.2.2017, parere n. 282).

Per un ulteriore approfondimento, fra i molti, v.: (Pecoraro, Il controllo analogo nelle società in house providing, 2018); (Martella & Sforza, 2009); (Monzani, 2009); (Pecoraro, Sul controllo analogo nelle società in house providing, 2021); (Iaione, 2012); (Michetti, 2011); (Lacchini & Mauro, 2017); (Nico, 2013); (Bigolaro & Castellani, 2012); (Sanna & Pani, L'evoluzione della disciplina delle società in house nella legislazione e nella giurisprudenza, 2014) e (Sanna & Pani, La nuova disciplina delle società partecipate e delle società in house, 2017) (Massa Felsani & Verbano, 2016) (Zirullo, 2016); (Giusti, 2018); (Fimmano & Catricalà, 2016) e (Italia, 2010).

§10.4. IL "PATTO DI STABILITÀ". L'art. 28 della legge n. 448/1998 (Legge Finanziaria per il 1999) definisce il *Patto di Stabilità Interno* come un istituto diretto a disciplinare il concorso delle Regioni e degli Enti locali territoriali alla politica di risanamento dei conti pubblici, considerando, per la prima volta, questi ultimi come soggetti attivi della politica economica nazionale e corresponsabili del raggiungimento degli obiettivi posti a livello europeo di risanamento dei conti pubblici e di raggiungimento dell'equilibrio di bilancio (art. 119 Cost.). Dalla sua adozione il suddetto istituto è stato gradualmente esteso a tutti gli Enti locali a tappe successive, sino al suo generale recepimento a far data dall'anno 2013. Lo stesso, successivamente, è stato superato con la legge 28.12.2015 n.208, che ha introdotto l'obbligo del saldo non negativo tra le entrate e spese finali.

Per un ulteriore approfondimento, in dottrina, fra i tanti, si segnala: (Camiletti, 2015); (Ruffini, 2012); (Bisio & Nicolai, 2009); (AA.VV., Il bilancio negli enti locali, 2008); (Mulazzi, 2013) e (Borghesi, Criso, & Farneti, 2017).

CAPITOLO SECONDO

IL DOCUMENTO UNICO.

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE A FAVORE DI FARMACIE COMUNALI CASTELFIORENTINO S.R.L. (MODELLO ORGANIZZATIVO) ED IN DANNO DELLA SOCIETÀ (LEGGE 6.11.2012 N. 190) E DELLA TRASPARENZA (D.LGS. 14.3.2013 N. 33). IL MODELLO 231.

§1. DISPOSIZIONI GENERALI.

Con il presente Documento unico sulla sicurezza e sulla trasparenza (di seguito "Documento unico"), la Società, in quanto Ente di diritto privato in controllo pubblico, redige ed attua:

- il *Modello di organizzazione, gestione e controllo* di cui all'art. 6 d.lgs. 8.6.2001 n. 231 (di seguito "Modello 231");
- il *Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza* (di seguito "P.T.P.C.T." o "Piano") in applicazione della [legge 6.11.2012 n. 190](#) e di quanto indicato nel Piano nazionale anticorruzione 2019 (di seguito "PNA 2019"), approvato dall'A.N.A.C. con [delibera n. 1064 del 13.11.2019](#) e del Piano nazionale anticorruzione 2022 (di seguito "PNA 2022") approvato dall'A.N.A.C. con [delibera n. 7 del 17.1.2023](#).

Tale documento, elaborato dal *Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza* (di seguito "R.P.C.T.") in collaborazione con l'*Organo di valutazione* (di seguito "O.d.V."), prevede la previa partecipazione attiva ed il coinvolgimento dei dipendenti⁷⁸, al fine di renderli consapevoli del rilievo che hanno le misure di prevenzione e di contribuire a creare un tessuto culturale favorevole e consapevole alla prevenzione della corruzione. Una volta redatto è sottoposto al controllo di idoneità ed efficace attuazione da parte dell'O.d.V. ed è adottato, infine, dall'Amministratore unico e, quindi, pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente della Società.

Al riguardo si ricorda che in virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, [legge 6.11.2012 n. 190](#) e precisato dall'A.N.A.C. nel [PNA 2019](#), sebbene il P.T.P.C.T. abbia durata triennale, ciascun anno, entro il 31 gennaio, la Società si dovrà dotare di un nuovo e completo Piano, valido per il triennio successivo.

Si ricorda, altresì, che il presente Documento unico, contenente il Modello 231 e il P.T.P.C.T., dovrà essere pubblicato non oltre un mese dalla sua adozione sul sito istituzionale della Società nella sezione "[Amministrazione trasparente](#)", ove rimarrà pubblicato unitamente ai documenti pregressi ed a quelli che saranno successivamente adottati, nonché alla sue eventuali modifiche.

§2. OGGETTO E FINALITÀ.

Il presente Documento unico, redatto a seguito di un processo di analisi del contesto interno ed esterno alla Società, teso all'identificazione, all'analisi ed alla ponderazione del rischio corruttivo a cui la stessa è esposta ed alla prevenzione dei reati di cui al [d.lgs. 8.6.2001 n. 231](#), individua le misure organizzativo-funzionali volte a prevenire la corruzione, attiva e passiva, nell'ambito dell'attività amministrativa di interesse pubblico della Società, nonché a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali e prevenire la commissione dei detti reati.

Esso risponde alle seguenti esigenze:

- individuare le specifiche attività della Società nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione attiva e passiva, nonché la commissione dei succitati reati;
- prevedere, per tali attività, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione, nonché contenere il rischio di assunzioni di decisioni non imparziali e la commissione dei reati di cui al [d.lgs. 8.6.2001 n. 231](#);
- prevedere obblighi di comunicazione nei confronti dei soggetti chiamati a vigilare sul funzionamento e sull'attuazione del presente Documento unico;
- monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge, dai regolamenti e da questo stesso Documento unico per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti tra la Società ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, il socio e i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti della Società;
- individuare eventuali specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalle disposizioni di legge.

Si specifica che il Documento unico non esaurisce e non contiene al suo interno tutte le regole di condotta che i dipendenti di F.C.C., i suoi organi ed i suoi consulenti sono ordinariamente chiamati a rispettare durante l'espletamento delle loro funzioni e mansioni: l'elenco delle condotte ivi contenute, infatti, ha un carattere meramente esemplificativo e non esaustivo; e resta inteso che i detti soggetti sono, in ogni caso, tenuti ad osservare le disposizioni contenute nel C.C.N.L., le norme che disciplinano l'esercizio delle varie professioni di cui si avvale la Società, le regole deontologiche dettate dai vari Ordini e Collegi di appartenenza, la normativa di qualsiasi grado, nazionale o locale, nonché i contratti e gli usi.

§3. AMBITO DI APPLICAZIONE.

§3.1. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE.

Il protocollo anticorruzione si applica a tutte le attività della Società mappate come a rischio significativo di corruzione ed individuate nel presente Documento unico. Al riguardo si ricorda che le disposizioni contenute nel presente testo, nelle materie da esso trattate, costituiscono e/o integrano il "Codice etico" di cui alla [legge 6.11.2012 n. 190](#), che i soggetti meglio individuati al paragrafo che segue sono tenuti ad osservare.

§3.2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE.

Destinatari delle misure contenute nel presente Documento unico sono:

- L'Amministratore unico come tale e, fatta salva la delega a terzi, nelle plurime vesti che lo stesso assume e, segnatamente, di:
 - datore di lavoro in materia di prevenzione degli infortuni e della sicurezza;
 - responsabile unico dei procedimenti ad esso riferiti;
 - responsabile delle risorse umane;
 - responsabile della amministrazione e della finanza;
 - responsabile informatico;
 - Il Collegio dei sindaci;
 - l'Organo di valutazione;
 - il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 - il Responsabile degli acquisti, ove nominato, ovvero coloro ai quali è affidato in concreto il compito di procedere all'acquisto di beni e/o servizi in nome e per conto della Società;
 - tutti i dipendenti della Società, indipendentemente dalla durata del contratto di lavoro stipulato, delle funzioni svolte e/o delle qualifiche attribuite;
 - tutti i collaboratori o consulenti, indipendentemente dalla tipologia di contratto stipulato e dall'incarico assunto.
- Tutti i dipendenti della Società con cadenza annuale ed i neoassunti al momento dell'assunzione sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al R.P.C.T., la conoscenza e la presa d'atto del presente Documento unico, che in ogni caso sarà anche oggetto di corsi di formazione tenuti dall'O.d.V..

§4. DEFINIZIONI.

§4.1. PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE. È l'atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, normativamente previsto dall'art. 1, comma 2-bis, [legge 6.11.2012 n. 190](#), con cui l'A.N.A.C.:

(a) fornisce indicazioni per l'adozione dei P.T.P.C.T. alla P.A.,

(b) detta i criteri per l'adozione delle misure integrative di quelle adottate ai sensi del [d.lgs. 8.6.2001 n. 231](#) ed a cui dovranno conformarsi i soggetti individuati dall'art. 2-bis, comma 2, del [d.lgs. 14.3.2013 n. 33](#);

(c) coordina l'attuazione delle strategie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella P.A. (cfr. art. 1, comma 4, della [legge 6.11.2012 n. 190](#));

(d) in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

§4.2. APPROFONDIMENTO – BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE.

L'**Autorità Nazionale Anticorruzione** (A.N.A.C.) è istituita dalla [legge 6.11.2012 n. 190](#) ed è l'autorità amministrativa indipendente italiana deputata alla prevenzione della corruzione nell'ambito della P.A. e delle società da questa partecipate e controllate, anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.

I **Piani Nazionali Anticorruzione**. Dal 2013 al 2022 sono stati adottati due PNA e tre Aggiornamenti agli stessi. Il primo di tali strumenti (di seguito PNA 2013) fu adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con [deliberazione n. 72 dell'11.9.2013](#). Successivamente, a seguito delle modifiche organizzative e delle funzioni dell'A.N.A.C., previste nel [D.L. 24.6.2014 n. 90](#), l'Autorità nel 2015 adottò un [Aggiornamento del PNA 2013](#), mettendo meglio a fuoco il sistema di valutazione e gestione del rischio per la predisposizione dei P.T.P.C.T. e iniziando ad esaminare le cause, i rischi e le misure di prevenzione specifiche nel settore dei contratti pubblici e della sanità. Con il [PNA 2016](#), l'Autorità, invece, per la prima volta elaborò un proprio e nuovo Piano, sviluppando la metodologia di affiancare ad una parte generale, in cui erano affrontate le questioni di impostazione sistematica dei P.T.P.C.T., approfondimenti tematici per le amministrazioni e gli ambiti di materie in cui analizzare, in relazione alle specifiche peculiarità di essi, ai possibili rischi corruttivi ed alle ipotesi di misure organizzative e di contrasto di tale fenomeno. L'obiettivo era quello di superare un'impostazione uniforme per tutte le varie tipologie di enti, valutando fattori e cause di corruzione in contesti differenti, al fine di fungere da supporto alle singole amministrazioni, impegnate in questo nuovo compito, attraverso l'individuazione in via esemplificativa di alcune misure di contrasto specifiche per settore. Identica impostazione la rinveniamo negli Aggiornamenti [PNA 2017](#) e [PNA 2018](#), ove l'Autorità dette conto, nella prima parte di carattere generale, degli elementi di novità previsti dal [d.lgs. 25.5.2016 n. 97](#), valorizzandoli in sede di analisi dei P.T.P.C.T. di numerose amministrazioni, per formulare indicazioni operative nella predisposizione degli stessi, mentre nella parte speciale affrontava questioni proprie di alcune amministrazioni o di specifici settori di attività o materie. Nel [PNA 2019-2021](#), di contro, il Consiglio dell'Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Talché si intendono superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti pregressi.

Il PNA 2022 si colloca in una fase storica complessa, di forti cambiamenti dovuti alle molte riforme connesse agli impegni assunti dall'Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per superare il periodo di crisi derivante dalla pandemia, reso ancor più problematico dagli eventi bellici in corso nell'Europa dell'Est. L'ingente flusso di denaro a disposizione, da una parte, e le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per esigenze di celerità della realizzazione di molti interventi, dall'altra, ad avviso dell'A.N.A.C., richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l'attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi, con ciò senza incidere sullo sforzo volto alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure amministrative. Circa l'organizzazione delle PP.AA, novità nel sistema dell'anticorruzione e della trasparenza sono state previste dal D.L. 9.6.2021 n. 80, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*". Il legislatore ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che deve essere adottato annualmente dalle

amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n.165/2001 (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) e in cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante, insieme ad altri strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione unitario. Si prevede un Piano in forma semplificata per le amministrazioni fino a 50 dipendenti, con modalità da definirsi in un apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione. Le amministrazioni ed enti non destinatari della disciplina sul PIAO – in gran parte enti di diritto privato – continuano, invece, a adottare i Piani triennali della prevenzione della corruzione. In base a quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'art. 6 del citato D.L. n. 80/2021, sono stati emanati il D.P.R. 24.6.2022 n. 81 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" e il D.M. 30.6.2022 n. 132, "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione" che hanno definito la disciplina del PIAO. In tale scenario, e in conformità a quanto previsto dalla legge 6.11.2002 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", l'Autorità ha adottato il PNA 2022 che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa con durata triennale. Il PNA 2022 è suddiviso in due parti. Una parte generale, volta a supportare i R.P.C.T. e le amministrazioni nella pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza alla luce delle modifiche normative sopra ricordate che hanno riguardato anche la prevenzione della corruzione e la trasparenza. Una parte speciale, incentrata sulla disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici a cui si è fatto frequente ricorso per far fronte all'emergenza pandemica e all'urgenza di realizzare interventi infrastrutturali di grande interesse per il Paese. Detta parte, pur delineata nel quadro del vigente Codice dei contratti pubblici, è prevalentemente ancorata ai principi generali di derivazione comunitaria contenuti nelle direttive.

Sul punto si segnalano per un ulteriore approfondimento: (Ponti, et al. 2013); (Bilardo e Prospero 2013); (Oliveri 2013); (Ferraro e Gambacurta 2013); (Casartelli e Papi Rossi, Le misure anticorruzione - legge 6 novembre 2012, n. 190 2013); (F. Scalia 2014); (Merloni e Cantone 2015); (Jazzetti e Bove, LA LEGGE ANTICORRUZIONE VOL. 1-2 2015); (Nasole 2016); (A. Strazzeri 2016); (Marena 2017); (F. Scalia 2017); (Jannone e Maccani 2017); (Pozzoli e Gitto 2018); (Davoli 2019); (Pertici 2019); (Contessa e Ubaldi 2021); (Tortora 2021).

§4.3. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (di seguito P.T.P.C.T.). Trattasi dell'"atto organizzativo fondamentale in cui è definita la strategia di prevenzione all'interno di ciascuna organizzazione" istituito dalla [legge 6.11.2012 n. 190](#). Tale strumento descrive il "processo" finalizzato ad implementare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo ovvero all'individuazione e all'attivazione di azioni, ponderate e coerenti tra loro, capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti scorretti. Esso, quindi, è frutto di un processo di analisi del fenomeno corruttivo e di successiva identificazione, attuazione e monitoraggio di un sistema di prevenzione della corruzione. Come specificato dall'A.N.A.C., il P.T.P.C.T. non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione.

Fra i molti si segnala la lettura di: (Alemanno 2020); (Mondelli 2018); (Jazzetti e Bove, LA LEGGE ANTICORRUZIONE VOL. 1-2 2015); (Gori e Pozzoli 2013); (Bilardo e Prospero 2013).

§4.4. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE EX D.LGS. 8.6.2001 N. 231 (di seguito Modello 231). Trattasi di un modello di gestione, organizzazione e controllo, adottato dalle persone giuridiche, o le associazioni prive di personalità giuridica, idoneo a prevenire la commissione dei reati da parte dei dipendenti nell'interesse e a vantaggio della Società, così come meglio indicati nell'elencazione espletata dal [d.lgs. 8.6.2001 n. 231](#). Il contenuto di tale modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- (a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- (b) predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- (c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- (d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo;
- (e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo. Sulla sua efficace attuazione vigila l'O.d.V.

Fra i molti si segnala la lettura di: (Alberici 2008); (Previtali 2009); (Di Diego e Gentili, Modello organizzativo 231 e sicurezza sul lavoro. 2010); (Supino e Tondi 2012); (De Vivo 2012); (Dubini e Carozzi 2013); (Corbella 2014); (Catellani, Responsabilità da reato delle aziende e sicurezza del lavoro 2016); (Cocchini, Zanconi e Zingari 2014); (Fondaroli e Zoli 2014); (Perini 2015); (Pestilli 2015); (De Nicola, L'organismo di vigilanza 231 nelle società di capitali 2015); (C. A. Strazzeri 2016); (Catellani, Arecco e Davoli, Responsabilità da reato delle aziende. Modelli 231 e ambiente 2016); (Terracina 2017); (Foti, Guida operativa al Modello 231 2018); (Cammarotto, Castiello e Silvietti 2018); (Odorizzi 2018); (Picatti 2019); (Davoli 2019); (Luparia e Vaciago, Compliance 231. Modelli organizzativi e OdV tra prassi applicative ed esperienze di settore 2020); (De Nicola, L'organismo di vigilanza 231 nelle società di capitali 2020); (Sibisà e Spinelli 2020); (Foti, Guida operativa alla costruzione e gestione del Modello 231. Aggiornata con le nuove Linee Guida di Confindustria e integrata con la norma UNI ISO 37001:2016 per l'anticorruzione e la UNI ISO 37301:2021 per la compliance. 2021); (A. C. Strazzeri 2021); (Arena, Orientamenti della giurisprudenza penale sull'Organismo di vigilanza 2021)

§4.5. DOCUMENTO UNICO. Esso costituisce il regolamento organizzativo in materia di prevenzione del rischio corruzione e contiene al suo interno, sia il Modello 231, sia il P.T.P.C.T.. Lo stesso è redatto a seguito di un processo di analisi del contesto interno ed esterno alla Società, teso all'individuazione, all'analisi ed alla ponderazione del rischio corruttivo a cui la stessa è esposta, ed individua le misure organizzativo-funzionali volte a prevenire la corruzione, attiva e passiva, nell'ambito dell'attività amministrativa di interesse pubblico della Società, nonché a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. Il Documento unico è attuato dalla medesima ed è vincolante ed inderogabile anche per tutti coloro che operano con o per conto della Società. Si ricorda che in virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, [legge 6.11.2012 n. 190](#) e precisato dall'A.N.A.C. nel [PNA 2019-2021](#), nonché nel successivo PNA 2022, sebbene nella parte inerente al P.T.P.C.T. abbia durata triennale, ciascun anno, entro il 31 gennaio, la Società si dovrà dotare di un nuovo e completo Piano, valido per il triennio successivo. Il medesimo è pubblicato non oltre un mese dalla sua adozione sul sito istituzionale della Società nella sezione "[Amministrazione trasparente](#)", ove rimarrà pubblicato unitamente ai documenti pregressi ed a quelli che saranno successivamente adottati, nonché alla sue eventuali modifiche. Le misure in esso previste costituiscono e/o integrano il "Codice di comportamento" di cui alla [legge 6.11.2012 n. 190](#) e sono tese a prevenire comportamenti non conformi alle indicazioni in esso contenute, la cui violazione costituisce illecito sanzionabile: nel caso dei dipendenti, con contestazione e procedimento previsto dal vigente CCNL; nel caso di tutti gli altri soggetti con le modalità previste in questo stesso documento nella sezione deputata alle sanzioni.

§4.6. CORRUZIONE. Essa – così come specificato nel [PNA 2019](#), il quale richiama per darne una definizione, sia la Convenzione ONU, sia le altre Convenzioni predisposte da organizzazioni internazionali, (es. OCSE e Consiglio d'Europa) firmate e ratificate dall'Italia – "consiste in comportamenti

soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli". Tale definizione, che è tipica del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, delimita il fenomeno corruttivo in senso proprio, che, nel nostro ordinamento penale, non coincide unicamente con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, [art. 317 c.p.](#); corruzione impropria, [art. 318 c.p.](#); corruzione propria, [art. 319 c.p.](#); corruzione in atti giudiziari, [art. 319-ter c.p.](#); induzione indebita a dare e promettere utilità, [art. 319-quater c.p.](#)), ma comprende anche i reati relativi ad atti che la legge definisce come "condotte di natura corruttiva", ossia tutte quelle condotte che l'A.N.A.C. nella propria [delibera n. 215 del 26.3.2019](#) ha indicato richiamando l'art. 7 della [legge 27.5.2015 n. 69](#), che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli artt. [319-bis c.p.](#), [321 c.p.](#), [322 c.p.](#), [322-bis c.p.](#), [346-bis c.p.](#), [353 c.p.](#), [353-bis c.p.](#). Ai fini del presente Documento unico, tuttavia, nell'ottica di porre in essere più pregnanti strategie di contrasto al fenomeno corruttivo ed in linea con quanto previsto dalla [legge 6.11.2012 n. 190](#), nel testo novellato, ove il legislatore ha innalzato il livello di qualità dell'azione amministrativa e, quindi, conseguentemente quello di contrasto dei fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione, con il termine "corruzione", in aggiunta alla definizione testé data, ci si riferirà, al fine di prevenire il connesso rischio, anche all'adozione di qualsiasi decisione non imparziale da parte del funzionario pubblico e/o a quelle pratiche che solitamente vengono definite con la locuzione "cattiva amministrazione".

§4.7. RISCHIO CORRUZIONE (di seguito "RC"). Esso indica la probabilità di accadimento di un fenomeno corruttivo in relazione alle seguenti circostanze: (1) discrezionalità del processo a rischio corruzione; (2) impatto dei controlli effettuati per la mitigazione del rischio. Tali predette circostanze impatteranno in modo diverso a seconda dei seguenti criteri di valutazione: (a) esercizio concreto di attività a rischio; (b) la rilevanza esterna dell'evento corruttivo; (c) l'impatto organizzativo ed economico sull'immagine; (d) la complessità del processo e impatto organizzativo coinvolto.

§4.8. MAPPATURA DEL RISCHIO CORRUZIONE (di seguito "MAP"). Tale locuzione indica l'opera di identificazione delle attività sensibili per i rischi di corruzione, che tiene conto delle "Aree di rischio comuni e obbligatorie" e dell'"Elenco semplificazione rischi", un tempo richiamate negli allegati 2 e 3 del [PNA 2013](#) e che viene sottoposta a verifica di aggiornamento annuale e/o ogniqualvolta siano note modifiche dell'organizzazione aziendale o denunce di reati contro la pubblica amministrazione. Nel caso di specie, in ragione della modesta struttura della Società, così come consigliato anche nell'Allegato 1 al [PNA 2019](#) si individuano le attività concretamente svolte in luogo delle aree di rischio e della semplificazione dei rischi.

§4.9. O.D.V. (ex [d.lgs. 8.6.2001 n. 231](#) in questo documento "O.d.V."). Si tratta dell'Organismo, dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo, a cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231, nonché di curarne l'aggiornamento. Tale organo può avere composizione collegiale o monocratica, e tale ultima è stata la forma scelta da F.C.C.

A ciascun componente dell'O.d.V. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- *onorabilità*, nel senso che esso non deve risultare interdetto, inabilitato, fallito o condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- *autonomia e indipendenza*, intesa come assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, con la Società ed il possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo, oltre a non svolgere alcun compito operativo all'interno della Società;
- *professionalità*, concepita come possesso di adeguate competenze specialistiche, dotazione di strumenti e tecniche specialistiche per poter svolgere l'attività, anche avvalendosi della consulenza di soggetti esterni;
- *continuità d'azione*, da intendersi come durata del proprio mandato indipendente da quella degli altri organi sociali e possibilità di esperire con periodicità i controlli.

Lo stesso è nominato dall'Amministratore unico, per un periodo di tre esercizi, o altro termine più breve stabilito nell'atto di nomina. L'O.d.V. decade dalla carica se dichiarato incapace, interdetto, inabilitato, o fallito, o se riporta una condanna ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Fatte salve tali ipotesi di decadenza automatica, lo stesso può essere revocato dall'organo amministrativo per sopravvenuta carenza dei requisiti appena indica e per giusta causa. Nel caso in cui, invece, sia esso a voler rinunciare all'incarico, deve darne motivata comunicazione all'Amministratore unico.

All'O.d.V. affidato il compito di vigilare:

- sulla effettività del Modello 231, affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'Azienda corrispondano a quanto in esso predisposto;
- sull'efficacia del citato modello, verificando che sia predisposto, sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal [d.lgs. 8.6.2001 n. 231](#) e dalle successive leggi che ne estendano il campo di applicazione;
- sulla opportunità di aggiornare il modello, al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali e alle modifiche della struttura aziendale.

Tali funzioni, in dettaglio, si esplicano attraverso l'assolvimento al compito di:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato, al fine di adeguarla agli eventuali mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;
- effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello 231, in particolare assicurandosi che le procedure e i controlli previsti siano attuati e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Al riguardo, tuttavia, si ribadisce e precisa che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del Direttore aziendale, ove nominato, dell'Amministratore unico e, per quanto di loro competenza, dei Direttori di farmacia, e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale. Da qui l'importanza di un processo formativo del personale;
- verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello 231 in ordine alla prevenzione dei reati;
- effettuare verifiche periodiche in ordine ad operazioni o atti specifici, comunicando i relativi risultati agli organi societari;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni utili a tenere aggiornato il Modello ed a garantire di intraprendere azioni correttive;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello.

L'O.d.V. deve avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale con possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili e le sue funzioni non sono in alcuna misura delegabili.

Esso riferisce direttamente all'organo amministrativo ed al Collegio sindacale in merito all'attuazione del Modello 231 e alla rilevazione di eventuali criticità; presenta annualmente all'organo amministrativo e al Collegio sindacale il piano di attività per l'anno successivo.

L'O.d.V. presenta, inoltre, con cadenza semestrale all'organo amministrativo e al Collegio sindacale il rapporto consuntivo sull'attività svolta nel semestre trascorso, motivando gli scostamenti dal piano di attività preventiva. Tale relazione deve indicare:

- l'attività svolta, indicando in particolare i monitoraggi effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche condotte e l'esito delle stesse, l'eventuale

aggiornamento della valutazione delle Attività a rischio di reato;

- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse, sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Gli incontri con gli organi sociali in cui esso riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dal medesimo e dagli organismi di volta in volta coinvolti. Laddove l'O.d.V. riferisca in un'occasione per cui sia prevista la verbalizzazione nel libro dei verbali della Società, ovvero in quello del collegio sindacale, l'O.d.V. non sarà tenuto a redigere verbale nel proprio libro delle riunioni, ma sarà archiviata a cura dello stesso una copia del verbale dell'organo sociale di riferimento. Il Collegio sindacale, l'organo amministrativo ed i soci della Società hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'O.d.V., il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei già menzionati organi per motivi urgenti.

Lo stesso deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti all'interno della Società per i diversi profili specifici. Esso svolge le sue attribuzioni attraverso il controllo sul risultato del monitoraggio delle attività sensibili, proponendo adeguamenti alle procedure comportamentali per il controllo del rischio reato nelle attività sensibili.

L'O.d.V. deve essere informato da parte dei Sindaci, dell'Amministratore unico, dei responsabili delle principali funzioni aziendali, dei dipendenti, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della società ai sensi del [d.lgs. 8.6.2001 n. 231](#).

Tutte le segnalazioni all'O.d.V. devono avvenire per iscritto anche via e-mail e non possono essere anonime, fermo restando il dovere dell'organismo di mantenere la riservatezza sull'identità dell'autore della segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente, oppure in mala fede.

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'O.d.V.:

- su base periodica, le informazioni, i dati, e le notizie identificate nel presente Documento unico e/o richieste da tale organismo alle singole strutture della Società; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'organismo medesimo (c.d. "flussi informativi");
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello 231, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'O.d.V. (c.d. "segnalazioni");
- con immediatezza ed in via d'urgenza, le informazioni riguardanti gli infortuni gravi sul lavoro, le attività di ispezione da parte di organi di polizia giudiziaria e di altri enti ispettivi, il verificarsi di gravi violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello 231, i procedimenti disciplinari avviati per le violazioni del Modello 231 o dei protocolli aziendali dallo stesso richiamati, l'applicazione di eventuali sanzioni, nonché gli eventuali provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Devono, inoltre, essere segnalate all'O.d.V. le informazioni riguardanti:

- (con tempestività) i rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, da cui possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme ed alle procedure del Modello;
- (periodicamente) le notizie inerenti all'effettiva attuazione del Modello 231 a tutti i livelli aziendali, anche per il tramite di report appositamente predisposti dall'O.d.V.;
- (periodicamente) l'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello 231, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.

Tali segnalazioni sono riferite direttamente all'O.d.V. senza intermediazioni.

Ogni informazione, segnalazione, o report previsti trasmessi a quest'ultimo sono dallo stesso conservati in un apposito database informatico e/o cartaceo per un periodo di almeno dieci anni, fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme.

Tali dati, se ne ricorrono i presupposti, sono posti a disposizione di soggetti esterni all'O.d.V. previa autorizzazione dello stesso.

L'O.d.V. è tenuto a conservare ed aggiornare i seguenti Libri:

1. il *Libro relazioni e verbali delle riunioni*, in cui devono essere raccolte le relazioni e i verbali delle riunioni dell'O.d.V., ovvero le copie dei verbali degli altri organi sociali nei casi previsti dal Modello;
2. il *Libro registro segnalazioni e istruttorie*, in cui devono essere raccolte le segnalazioni relative alle violazioni del Modello.

Tale registro deve contenere le seguenti informazioni: numero progressivo; data di ricezione della segnalazione; soggetto segnalante (se indicato); soggetto segnalato; oggetto della segnalazione; data di evasione della segnalazione; istruttoria conseguente alla segnalazione; disposizioni in merito agli accertamenti di verifica; eventuali e conseguenti proposte correttive e/o disciplinari.

Per quanto il compito di deliberare in merito all'aggiornamento del Modello 231 e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: violazioni delle prescrizioni del Modello; modificazioni dell'assetto interno dell'Azienda e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; modifiche normative; risultanze dei controlli, sia di competenza dell'Amministratore unico; l'O.d.V. conserva precisi compiti e poteri in merito alla cura, allo sviluppo ed alla promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, All'Amministratore unico.

Nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo, l'A.N.A.C. può chiedere informazioni tanto all'O.d.V. quanto al R.P.C.T. in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza.


Per un approfondimento ulteriore si segnala: (De Nicola, L'organismo di vigilanza 231 nelle società di capitali 2015); (Taliento 2019)

§4.10. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (di seguito "R.P.C.T."). Tale funzione, istituita dalla [legge 6.11.2012 n. 190](#) ed attribuita a una persona fisica individuata dagli organi di governo, svolge l'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando completezza, chiarezza e cura il costante aggiornamento delle informazioni pubblicate. Al soggetto nominato spetta, inoltre, il compito di redigere il P.T.P.C.T., la Relazione annuale sul rischio corruzione, nonché quello di segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione all'organo di indirizzo politico, ove esistente, all'O.d.V., all'A.N.A.C. e, nei casi più gravi, al soggetto preposto a promuovere il procedimento disciplinare.

Il R.P.C.T. svolge in particolare le seguenti attività:

- predisporre e sottoporre il P.T.P.C.T. all'Amministratore unico, ai fini della sua adozione entro il 31 gennaio di ogni anno;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti operanti in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità (incluso il monitoraggio sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione), nonché proporre la modifica dello stesso (in caso di significative violazioni delle prescrizioni, o di mutamenti nell'Organizzazione o nell'attività dell'amministrazione);

- verifica, di concerto con l'Amministratore unico, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione;
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione;
- segnala all'organo di indirizzo, all'O.d.V. o all'A.N.A.C. le disfunzioni nell'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- riceve e prende in carico le segnalazioni, attuando gli atti necessari ad una prima "attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute" (whistleblowing).



§5. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A MAGGIOR RISCHIO DI CORRUZIONE E MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE.

In applicazione di quanto previsto dall'Allegato 1 del [PNA 2019](#) e dal [PNA 2022 \(aggiornato al 2024\)](#) i quali articolano il "processo di gestione del rischio corruzione" nelle seguenti fasi:

- **ANALISI DEL CONTESTO**, a sua volta suddivisa in
 - Analisi del contesto esterno
 - Analisi del contesto interno
 -
- **VALUTAZIONE DEL RISCHIO**, a sua volta suddivisa in
 - Identificazione del rischio
 - Analisi del rischio
 - Ponderazione del rischio
 - Trattamento del rischio, a sua volta suddivisa in
 - Identificazione delle misure
 - Programmazione delle misure

La Società a seguito della Mappatura dei processi e dell'Analisi delle attività a rischio di reato (cfr. Allegato 6) individua le seguenti aree di rischio ivi meglio indicate ed a fronte delle quali:

1) predisporre il sistema generale di controlli (cfr. Allegato 7);

2) al fine di prevenire i fenomeni corruttivi, impone ai soggetti operanti in tali aree impone i comportamenti meglio descritti nel prosieguo.

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

CAPITOLO PRIMO

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

§1. INTRODUZIONE

Il 19 giugno 2001 fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il [d.lgs. 8.6.2001 n. 231](#) che, in parziale attuazione della legge (di delega) [29.9.2000 n. 300](#), introdusse nel nostro ordinamento l'istituto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica in dipendenza della commissione di alcuni titoli di reato commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da parte di soggetti in posizione apicale, ovvero da parte di soggetti in posizione subordinata all'interno dell'ente, dettandone, sia la disciplina sostanziale, sia quella processuale.

Approfondimento – bibliografia essenziale.

Si ricorda che la legge di delega, che dettava linee guida per l'emanazione del futuro decreto legislativo, conteneva la ratifica di una serie di atti internazionali elaborati in base all'art. K3 del Trattato sull'Unione europea, fra i quali si memorizzano: la *Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee*, siglata a Bruxelles il 26.7.1995; il primo *Protocollo della Convenzione* indicata, siglato a Dublino il 27.1995; il *Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione*, con annessa dichiarazione, siglato a Bruxelles il 29.11.1996; la *Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea*, siglata a Bruxelles il 26.5.1997; la *Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali*, con annesso, siglata a Parigi il 17.12.1997.

Per un ulteriore approfondimento sul punto si invita alla lettura, fra i tanti, di: (Mirabella Roberti 2001); (Piergallini 2001); (De Maglie 2001); (Alberici 2008); (Previtali 2009); (Di Diego e Gentili, Modello organizzativo 231 e sicurezza sul lavoro. 2010); (Supino e Tondi 2012); (De Vivo 2012); (Dubini e Carozzi 2013); (Corbella 2014); (Catellani, Responsabilità da reato delle aziende e sicurezza del lavoro 2016); (Cocchini, Zanconi e Zingari 2014); (Fondaroli e Zoli 2014); (Perini 2015); (Pestilli 2015); (De Nicola, L'organismo di vigilanza 231 nelle società di capitali 2015); (C. A. Strazzeri 2016); (Catellani, Arecco e Davoli, Responsabilità da reato delle aziende. Modelli 231 e ambiente 2016); (Terracina 2017); (Foti, Guida operativa al Modello 231 2018); (Cammarotto, Castiello e Silvietti 2018); (Odorizzi 2018); (Picatti 2019); (Davoli 2019); (Luparia e Vaciago, Compliance 231. Modelli organizzativi e OdV tra prassi applicative ed esperienze di settore 2020); (De Nicola, L'organismo di vigilanza 231 nelle società di capitali 2020); (Sibisà e Spinelli 2020); (Foti, Guida operativa alla costruzione e gestione del Modello 231. Aggiornata con le nuove Linee Guida di Confindustria e integrata con la norma UNI ISO 37001:2016 per l'anticorruzione e la UNI ISO 37301:2021 per la compliance. 2021); (A. C. Strazzeri 2021); (Arena, Orientamenti della giurisprudenza penale sull'Organismo di vigilanza 2021)

Questi i tratti salienti dell'allora "nuova" forma di responsabilità:

- i soggetti passivi della norma, cioè quelli che sono suscettibili di affermazione di responsabilità e, quindi, di sanzione, sono le persone giuridiche e le società, le associazioni o gli enti privi di personalità giuridica, ad eccezione di quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale⁷⁹ (tra cui evidentemente lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici oltre che tutti gli enti svolgenti funzioni di rilievo costituzionale)⁸⁰;
- il presupposto essenziale per l'affermazione di responsabilità è costituito dalla commissione di un reato da parte di una persona fisica collegata da un rapporto funzionale con l'ente (cfr. art. 11 lett. e) della [legge 29.9.2000 n. 300](#) ed [art. 5 del d.lgs. 8.6.2001 n. 231](#)), sia esso di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa (purché quest'ultima dotata di autonomia finanziaria e funzionale), ovvero di esercizio, anche di fatto, di poteri di gestione e controllo dell'ente, sia che si tratti di un soggetto che si ponga in posizione subordinata;
- il reato commesso deve porsi in una connessione teleologica con gli interessi dell'ente, poiché la sua consumazione deve essere stata effettuata o nell'interesse o a vantaggio dello stesso⁸¹ (art. 11 lett. e) della [legge 29.9.2000 n. 300](#) e art. 5 del [d.lgs. 8.6.2001 n. 231](#));
- resta, pertanto, esclusa l'affermazione della responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui tale nesso non sia ravvisabile (commissione di reati nell'interesse e/o a vantaggio personale)⁸²;
- nel caso in cui l'autore del reato teologicamente orientato a favore o vantaggio dell'ente sia uno dei soggetti in posizione apicale (rapporto di rappresentanza, amministrazione o direzione anche di fatto), la responsabilità dell'ente è diretta; ossia la stessa sussiste salvo l'assolvimento dell'onere della prova di aver adottato e efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire eventi della specie di quello verificatosi⁸³, la cui elusione sia stata occasione della commissione del reato, nonché di aver incaricato della vigilanza un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo che non abbia omesso o svolto insufficientemente i propri compiti⁸⁴;

⁷⁹ Cfr. Cass. Pen., Sez. 2, 9.7.2010 n. 28699

⁸⁰ Cfr. (Mirabella Roberti 2001).

⁸¹ Si ricorda, al riguardo, che le SS.UU. della Suprema Corte di cassazione hanno specificato che: "In tema di responsabilità da reato degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001 all'"interesse o al vantaggio", devono essere riferiti alla condotta e non all'evento". In senso conforme, v.: Cass. Pen., Sez. 4, 23.5.2018 n. 38363; Cass. Pen., Sez. 4, 17.12.2015 n. 2455 e Cass. Pen., Sez. 4, 20.4.2016 n. 24697.

⁸² Fra le tante, v. Cass. Pen., 9.7.2009 n. 26083. Si veda anche: Relazione al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

⁸³ Cfr.: Cass. Pen., Sez. 4, 6.12.2018 n. 54640.

⁸⁴ Cfr.: Cass. Pen., Sez. 5, 18.12.2013 n. 4677 "La elusione fraudolenta del modello organizzativo, ex art. 6, comma primo, lett. c) del D.lgs. n. 231 del 2001, che esonera l'ente dalla responsabilità per l'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso da soggetti in posizione apicale, richiede necessariamente una condotta ingannevole e subdola, di aggiramento e non di semplice "frontale" violazione delle prescrizioni adottate. (Fattispecie relativa al reato di agiotaggio, in cui la Corte ha annullato con rinvio escludendo che la condotta con la quale il presidente e l'amministratore delegato di una società, sostituendo i dati elaborati dai competenti organi interni e diffondendo un comunicato contenente notizie false e idonee a provocare una alterazione del valore delle azioni della stessa società, possa costituire una elusione fraudolenta del modello organizzativo)". Sul punto v. anche: Cass. Pen., SS.UU., 24.4.2014 n. 38343; Cass. Pen., Sez. 4, 24.9.2019 n. 43656; Cass. Pen., Sez. 4, 22.1.2020 n. 13575

- ove, invece, il responsabile del reato si trovi in posizione di subordinazione, la responsabilità dell'ente viene affermata solo se la commissione del medesimo sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza; ossia siamo in presenza di un'ordinaria forma di responsabilità per colpa;
- il procedimento di accertamento della responsabilità ricalca i principi e gli schemi processualpenalistici, trovando diretta applicazione i principi generali che governano la materia penale, quali: il principio di legalità (artt. 25, comma 2, Cost., 1 c.p. e art. 2 [d.lgs. 8.6.2001 n. 231](#)); quelli riguardanti l'efficacia delle leggi penali nel tempo (successione di leggi nel tempo artt. 2 c.p. e 3 [d.lgs. 8.6.2001 n. 231](#)) e nello spazio (artt. 7, 8, 9 e 10 c.p. e art. 4 [d.lgs. 8.6.2001 n. 231](#), che richiama i casi e le condizioni previsti dai precedenti solo per "gli enti aventi nel territorio la sede principale" e sempre che "nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto"⁸⁵);
- la cognizione relativa alla responsabilità in esame è devoluta al giudice penale (artt. 35 e 36 [d.lgs. d.lgs. 8.6.2001 n. 231](#)) e - nel procedimento di accertamento - vengono applicati principi mutuati direttamente dal vigente codice di procedura penale, le cui disposizioni divengono direttamente applicabili "in quanto compatibili" (art. 34 [d.lgs. 8.6.2001 n. 231](#));
- le sanzioni previste all'esito dell'accertamento di responsabilità sono distinte, in primo luogo, tra pecuniarie e interdittive. Ad esse si aggiungono, inoltre, la confisca e la pubblicazione della sentenza, inserite in modo autonomo.

§2. LA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ PREVISTA DAL D.L.GS. N. 231/2001.

La Suprema Corte è ferma nell'affermare che la responsabilità introdotta dal succitato decreto legislativo:

- è di natura amministrativa e non penale⁸⁶;
- ha natura autonoma rispetto a quella (penale) della persona fisica che ponga in essere il reato presupposto⁸⁷;
- non ha carattere oggettivo, giacché al fine del suo accertamento è necessario il riscontro di una colpa da organizzazione che non ha evitato la perpetrazione dell'illecito penale⁸⁸.

Conseguentemente, va ricordato che talune cause di esclusione del reato e/o di sua estinzione (quale l'indulto, ad esempio) non hanno riflessi sulla responsabilità amministrativa dell'ente.

§3. I CRITERI DI IMPUTAZIONE SOGGETTIVA.

Ai sensi del [d.lgs. 8.6.2001 n. 231](#) le società e gli enti possono essere chiamati a rispondere dei reati commessi in loro interesse o a suo vantaggio da:

- a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione delle società, o dell'ente, o di una sua subunità organizzativa, ovvero da coloro che esercitano anche di fatto la sua gestione o il controllo (c.d. "soggetti apicali");
- b) persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati nella lettera aa) che precede.

§4. L'INDIVIDUAZIONE DEI C.D. "SOGGETTI APICALI".

L'art. 5, comma 1, lettera a), del citato decreto indica due criteri per individuare i c.d. "soggetti apicali": l'uno formale, richiamato con la locuzione "rivestire funzioni"; ed uno sostanziale, introdotto con la locuzione "anche di fatto".

Da ciò discende che sono riconducibili a questa categoria i soggetti che:

- sono formalmente incaricati delle funzioni di "amministratore";
- sono formalmente investite per Statuto, per legge e/o per delega, della "rappresentanza" della società o dell'ente;
- sono formalmente incaricati dell'amministrazione (nel senso di gestione amministrativa o finanziaria) della società o dell'ente;
- sono deputati a dirigere la società o una sua subunità.

Nel caso di specie, ai sensi dello Statuto, tali soggetti sono identificabili:

1. nell'Amministratore unico;
2. nel Direttore aziendale;
3. nei due Direttori delle farmacie.

§5. L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI AI C.D. "SOGGETTI APICALI".

Tali soggetti sono individuati come coloro che in senso all'organizzazione aziendale sono incaricati di:

1. eseguire gli ordini e/o le attività lui demandate nell'ambito di una "job description" e/o un processo;
2. agiscono sotto la direzione dei vertici;
3. sono assoggettati al sistema di controllo della società.

Nel caso di specie tali soggetti sono identificabili con:

- i dipendenti (farmacisti e magazzinieri);
- i collaboratori esterni le cui funzioni sono assoggettate a tali criteri.

⁸⁵ Sul punto, v. Cass. Pen., Sez. 6, 11.2.2020 n. 11626, la cui massima ufficiale (rv. 278963-04) recita: "In tema di responsabilità da reato degli enti, la persona giuridica risponde dell'illecito amministrativo derivante da un reato-presupposto per il quale sussista la giurisdizione nazionale, commesso dai propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, a prescindere dalla nazionalità dell'ente e dal luogo ove esso abbia la sede legale, nonché dall'esistenza o meno, nello Stato di appartenenza, di norme che disciplinino analoga materia, anche con riguardo alla predisposizione ed all'efficace attuazione di modelli organizzativi e di gestione atti ad impedire la commissione di reati fonte di responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231".

⁸⁶ Fra le tante: Cass. Pen., Sez. 3, 10.7.2019 n. 1420; Cass. Pen., sez. 1, 6.6.2018 n. 39874; Cass. Pen., Sez. 1, 30.3.2017 n. 21724; Cass. Pen., Sez. 4, 25.6.2013 n. 42503; Cass. Pen., Sez. 2, 13.6.2007 n. 35337; Cass. Pen., Sez. 6, 3.3.2004 n. 18941.

⁸⁷ Cass. Pen., Sez. 3, 10.7.2019 n. 1420

⁸⁸ Al riguardo, fra le tante, v. Cass. Pen., Sez. 3, 7.6.2011 n. 28731e Cass. Pen., Sez. 6, 18.2.2010, nonché Cass. Pen., Sez. 4, 24.9.2019 n. 43656. In dottrina, v. (Paone 2020).

§6. I CRITERI DI IMPUTAZIONE OGGETTIVA (L'INTERESSE ED IL VANTAGGIO DELL'ENTE).

È ormai pacifico il ritenere che i criteri dell'"interesse" e "vantaggio" della società, che devono connaturare il reato presupposto affinché sussista la responsabilità amministrativa dell'ente, sono considerati concetti autonomi⁸⁹: al primo, infatti, si attribuisce valenza essenzialmente soggettiva, da accertare ponendosi nella prospettiva "ex ante" in cui si trovava l'autore del reato al momento della sua commissione; al secondo, invece, si assegna una dimensione oggettiva, da verificare "ex post", in chiave di derivazione causale dal reato della cui rimproverabilità si discute⁹⁰.

L'assenza di tale intento, o meglio il riconoscere che l'autore del reato ha "agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi", giusta art. 5, comma 2, del decreto 231, esclude la responsabilità dell'ente. Parimenti, ai sensi del successivo art. 12, comma 1, lett. a), dello stesso testo normativo, la sanzione pecuniaria comminata all'ente è diminuita (per quanto sussista la responsabilità di quest'ultimo) nel caso in cui l'autore del reato abbia "commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne [abbia] ricavato vantaggio o né [abbia] ricavato un vantaggio minimo"⁹¹.

§7. DEI DELITTI TENTATI.

In seno al diritto penale con la locuzione "delitto tentato", contrapposta a quella di "delitto consumato", si indica un delitto che non è arrivato alla sua consumazione perché non si è verificato l'evento voluto dal reo o perché, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, l'azione non è arrivata a compimento.

Il reato nella forma tentata costituisce titolo autonomo del reato rispetto al reato compiuto e la sua configurabilità si fonda sulla combinazione tra la fattispecie di reato-base (ad esempio il furto) e il disposto del succitato [art. 56 c.p.](#)

I criteri di configurabilità del tentativo previsti dal nostro codice penale sono due:

- (a) l'idoneità degli atti a commettere un delitto;
- (b) l'univocità degli atti diretti a commettere un delitto. Esso, in ogni caso, presuppone i requisiti di idoneità e non equivocità degli atti, oltre al non compimento del fatto o al non verificarsi dell'azione.

La desistenza volontaria si ha quando l'agente interrompe l'azione o l'omissione (tenendo in questo caso la condotta doverosa) prima che il processo causale sia iniziato, mentre il recesso volontario presuppone che il processo causale sia iniziato, e presuppone una vera e propria "contro condotta".

Tale concetto assume particolare rilevanza, giacché l'art. 26 del [d.lgs. 8.6.2001 n. 231](#) stabilisce che:

- (i) le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto;
- (ii) l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Approfondimento – Bibliografia essenziale.

Sul punto, fra i tanti, si segnala: (Seminara 2012); (Triolo, Il delitto tentato 2017); (Petrocelli 1966); (Cozzi 2014); (Arciulli 2007); (Lo Monte 2013); (Giuliani-Balestrino 2002); (Cavallo 1934) e (Brichetti 1963).

§8. DELLE IPOTESI DI REATO NON CONTEMPLATE.

Considerato che il presente modello non costituisce un trattato di diritto penale, ma uno strumento atto a prevenire la commissione di reati compiuti nell'interesse o a vantaggio della Società, sin d'ora si segnala che non saranno analizzate le ipotesi di reato di cui agli artt. 24-bis1; 25-quater, 25-quater1; 25-quinquies; 25-sexies; 25-duodecies; 25-terdecies; 25-quaterdecies e 25-sexdecies del [d.lgs. 8.6.2001 n. 231](#), giacché afferenti a condotte del tutto estranee all'ambito operativo in cui opera la società, così come emerge dall'Allegato 6

§9. LE MODALITÀ DI REDAZIONE E SVILUPPO DEL DOCUMENTO UNICO NELLA PARTE RIGUARDANTE IL MODELLO 231.

§9.1. I PRINCIPI GENERALI.

Anche al fine di formare e rendere edotti i vari soggetti che prestano la loro attività lavorativa a favore di F.C.C., di seguito saranno prese in considerazione le singole fattispecie di reato di cui al [d.lgs. 8.6.2001 n. 231](#), il cui rischio di commissione è emerso a seguito dell'analisi riportata nell'Allegato 6.

Per ciascuno di essi è stato fornito l'inquadramento normativo, riportandone il testo ed una sommaria spiegazione, e a seguito sono stati illustrati i principi generali da rispettare al fine di prevenirne la commissione, i divieti e le procedure di controllo adottate dalla Società.

I controlli sono stati indicati in calce alla trattazione dei suddetti reati, in quanto specificamente ideati per la loro prevenzione, ed in maniera generale per ogni singolo processo nell'Allegato 7.

L'utilizzo dei collegamenti ipertestuali agevola la lettura e consente anche di addivenire alle pagine web indicate in maniera semplice.

Quanto alla normativa riportata nel Documento Unico si consiglia di verificarne, di volta in volta, la vigenza mediante la consultazione di <https://www.normattiva.it/ricerca/avanzata> a cui solitamente rinviano i vari link inseriti nel testo.

§9.2. LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.

Atteso che l'art. 6 del [d.lgs. 8.6.2001 n. 231](#) dispone che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia, la Società, nella predisposizione del

⁸⁹ In senso contrario, pressoché minoritario, v. (Selvaggi 2006, 112).

⁹⁰ In tal senso, ai fini del nostro ragionamento, è interessante, "ex multis", Cass. Pen., Sez. 4, 23.5.2018 n. 38363, in *Dir. e pratica lav.*, 2018, 2470, ove, oltre a sottolineare l'autonomia dei concetti di interesse e vantaggio, si afferma che il primo ricorre quando l'autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento; mentre il secondo (ed è questo il punto d'interesse), ricorre quando l'autore abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso. Parimenti foriera di spunti interessanti è Cass. Pen., Sez. 4, 24.9.2019 n. 43656, in *Guida dir.*, 2020, 2, 70, che, sempre con riguardo alla responsabilità derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, ha precisato che "sussiste l'interesse dell'ente nel caso in cui l'omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento di produttività o anche solo una riduzione dei tempi di lavorazione".

⁹¹ Cfr. (Riverditi, Interesse" dell'ente e colpa incoinciente: un rapporto davvero impossibile? (commento alla normativa) 2021).

presente documento, ha tenuto conto, salvaguardando ovviamente l'attenzione prevalente alle proprie specificità organizzative ed operative, delle Linee Guida predisposte da Confcommercio e da Confindustria, le quali sono state ritenute idonee dal Ministero della Giustizia ai fini della prevenzione degli illeciti, delle Linee Guida proposte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili, dal Consiglio Nazionale Forense e da altre Associazioni di categoria.

§9.3. I DESTINATARI.

Le regole contenute nel presente Documento Unico si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima o sono legati alla società da rapporti di collaborazione, consulenza o altro.

I soggetti ai quali il Documento Unico si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

§9.4. IL PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.

La Società, al fine di dare efficace attuazione al presente Documento Unico, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione, comunicandone i contenuti ed i principi non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi della tessa in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di formazione e comunicazione è posta sotto la supervisione dell'O.d.V., cui è assegnato il compito di promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Documento Unico, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi ivi contenuti e di promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del [d.lgs. 8.6.2001 n. 231](#) e sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali.

L'adozione del presente Documento Unico, così come le successive modifiche, sono comunicate a tutte le risorse presenti in azienda entro trenta giorni dalla sua approvazione, attraverso o la consegna cartacea o l'invio di una e-mail con riferimento al link del sito da cui scaricarlo.

CAPITOLO SECONDO

CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI AI SENSI DEGLI ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 8.6.2001 N. 231

§1. FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DALL'ART. 24 DEL D.LGS. 8.6.2001 N. 231.

La disposizione in commento, rubricata "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture", prevede la responsabilità della Società nel caso in cui siano commessi – **nell'interesse o a vantaggio della stessa** – i reati contemplati dagli artt. 316-bis (Malversazione ai danni dello Stato), 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 356, 640, comma 2, n. 1 (Truffa aggravata a danno dello Stato), 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), il reato di cui all'art. 2 della [legge 23.12.1986 n. 898](#) e 640-ter c.p. (Frode informatica).

Il tratto comune di tutti i reati appena elencati può essere ravvisato, genericamente e salvo le specificazioni che saranno fatte nel prosieguo, nella tutela del patrimonio della P.A. (artt. 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter c.p.) o alla corretta destinazione delle erogazioni da essa espletate (artt. 356, 316 bis e 316 ter c.p.).

Il "soggetto passivo" delle fattispecie penalmente rilevanti "de quibus" è la P.A., intesa, sia come Stato, in tutte le sue articolazioni centrali o periferiche, sia (anche) come Unione Europea; per logica inferenza, quindi, tali reati potranno essere commessi in tutti quei processi aziendali in cui a vario titolo la Società ha rapporti con la P.A.

Il comma 2 prevede l'applicazione di una c.d. "aggravante speciale" nel caso in cui la Società abbia tratto un profitto di rilevante entità dalla commissione dei suddetti reati o sia derivato alla P.A. un danno di particolare gravità; mentre l'ultimo comma (il terzo) prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del [d.lgs. 8.6.2001 n. 231](#).

Approfondimento – bibliografia essenziale.

Per agevolare la lettura si riporta il testo dell'art. 24 del [d.lgs. 8.6.2001 n. 231](#) vigente al 19.1.2022, con invito del lettore a verificare se non siano state apportate modifiche e/o integrazioni sul sito <https://www.normattiva.it>:

^[comma 1] *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.* ^[comma 2] *Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.* ^[comma 2-bis] *Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.* ^[comma 3] *Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*"

Sul punto, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Alpa, Caruso e Felice 2019); (Arena e Graziano, La responsabilità penale delle persone giuridiche 2002); (Cammarotto, Castiello e Silvietti 2018); (Canzio, Cerqua e Lupana 2014); (Caputi, D'Alessandro e Gasperis 2021); (Catellani, Responsabilità da reato delle aziende e sicurezza del lavoro 2016); (Cingari, Mazzacuva e Ruta, I reati Tributari 2017); (Cocchini, Zanconi e Zingari 2014); (Corbella 2014); (Davoli 2019); (De Maglie 2001); (De Vero 2008); (A. Di Amato 2011); (Di Diego e Gentili, Modello organizzativo 231 e sicurezza sul lavoro. 2013); (Dubini e Carozzi 2013); (Fondaroli e Zoli 2014); (Giunta e Marzaduri 2010); (Lancellotti e Lancellotti 2011); (Lasco, Loria e Morgante 2017); (Lattanzi, Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001, n.231 2010); (Luparia, Sistema penale e criminalità informatica. Profili sostanziali e processuali nella Legge attuativa della Convenzione di Budapest sul cybercrime (L. 18 marzo 2008, n. 48) 2009); (Luparia e Vaciago, Compliance 231. Modelli organizzativi e OdV tra prassi applicative ed esperienze di settore 2020); (Mirabella Roberti 2001); (Odorizzi 2018); (Perini 2015); (Pestilli 2015); (Pollifroni 2017); (Previtali 2009); (Riva 2020); (Sibisà e Spinelli 2020); (A. C. Strazzeri 2021); (A. Strazzeri 2016); (Supino e Tondi 2012); (Taliato 2019) e (Terracina 2017).

§2. LA MALVERSAZIONE AI DANNI DELLO STATO. ART. 316-BIS C.P.

La norma è tesa a punire la condotta di chi destina ad altri e diversi scopi i contributi, i finanziamenti o le sovvenzioni, erogate dalla P.A. (Stato in ogni sua articolazione o C.E.) e finalizzate al raggiungimento di determinate iniziative di interesse pubblico (realizzazione di opere o di attività di interesse pubblico). Attraverso tali erogazioni, infatti, la P.A. persegue la cura dell'interesse pubblico demandate (si pensi, ad esempio, alla realizzazione di immobili E.R.P.), utilizzando il privato beneficiario (la ditta che costruisce tali immobili) come suo (indiretto) collaboratore; talché qualora quest'ultimo metta in atto una delle condotte incriminate (cioè destini i soldi ricevuti per scopi diversi rispetto alla edificazione dei detti immobili), la conseguenza è l'impedire, in tutto o in parte, la realizzazione di quel precipuo fine pubblico che si voleva e doveva raggiungere.

Per espressa previsione della disposizione in commento, il "soggetto attivo" del reato di malversazione deve essere estraneo alla P.A. che ha concesso l'erogazione finalizzata al raggiungimento di un dato scopo ed il "soggetto passivo" l'amministrazione concedente. Quindi, nel caso che ci occupa, esso potrà essere commesso solo in quei processi aziendali in cui la Società gestisce denaro pubblico (contributi, finanziamenti o sovvenzioni) destinato alla realizzazione di determinati scopi prefissati dall'ente erogante e sarà integrata la condotta punita dall'art. 24 in commento solo quando il reato di malversazione sia commesso nell'interesse o a vantaggio di F.C.C.

Approfondimento – bibliografia essenziale.

L'art. 316.bis c.p. recita: "*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni*".

Il "bene giuridico" tutelato dalla fattispecie è l'interesse dell'ordinamento a che gli strumenti di sostegno alle attività economiche di pubblico interesse vengano impiegati secondo i fini previsti.

Si tratta di un "reato proprio" e, in quanto tale, può essere commesso soltanto da chi abbia ricevuto un finanziamento pubblico diretto alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse (cfr. Cfr. Cass. Pen., Sez. 6, 17.9.1998 n. 9881, ove si precisa che il presupposto consiste nell'avere l'agente, estraneo alla pubblica amministrazione, ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico un contributo, una sovvenzione o un finanziamento destinato

ad una determinata finalità pubblica). La condotta consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta dalla già menzionata finalità, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Il "Soggetto passivo del reato" è la P.A., la Comunità europea, gli altri enti pubblici ed ai sensi del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 (c.d. "Nuovo Codice degli appalti" che, come noto, ha abrogato il d.lgs. 12.4.2006 n. 163, c.d. "Codice degli appalti") anche gli organismi di diritto pubblico. In tal senso, per tutte, v. Cass. Pen., Sez. 6, 28.9.2018 n. 42924, la quale afferma che nel reato di malversazione a danno dello Stato, persona offesa è esclusivamente il soggetto pubblico, in quanto il reato previsto dall'art.316-bis c.p. è posto a tutela della corretta gestione e utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica, sicché il privato danneggiato dal reato non è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione. In senso conforme, v. Cass. Pen., Sez. 6, 16.4.2013 n. 17343, la quale precisa che ai fini della sussistenza del delitto di malversazione ai danni dello Stato, l'ente pubblico erogatore dei fondi distratti dalla loro destinazione si identifica con l'organismo pubblico di cui all'art. 3, comma 26, d.lgs. 12 aprile 2006 n.163, per cui è tale qualsiasi organismo, dotato di personalità giuridica, istituito, anche in forma societaria, per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia sottoposta al controllo di questi ultimi ovvero il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designata dai medesimi soggetti suindicati.

Presupposto del delitto è l'aver ottenuto, concretamente, un finanziamento, non essendo sufficiente una mera disposizione di pagamento o la destinazione di scopo del finanziamento (e dunque la specifica finalità di pubblico interesse della somma erogata). Il tutto come precisa Cass. Pen., Sez. 6, 10.12.2003 n. 47311, la quale specifica che integra il reato di malversazione previsto dall'art. 316 bis c.p., la condotta di chi, ottenuta la concessione di un contributo previsto dal Regolamento CEE per la ristrutturazione a fini agrituristici di fabbricati rurali, dia ai fondi erogati una diversa destinazione, dovendo ritenersi che l'interesse pubblico dell'opera o dell'attività da realizzare, cui si riferisce la norma incriminatrice, sia diretta conseguenza della provenienza pubblica del finanziamento agevolato. Nella specie, infatti, la Corte ha rigettato il ricorso con cui si sosteneva che la ristrutturazione di fabbricati rurali per finalità agrituristiche non rientrasse nella nozione di opera di pubblico interesse. In tal senso v. anche Cass. Pen., Sez. 6, 17.9.1998 n. 9881.

La dottrina è concorde nel definire la malversazione come un "reato istantaneo" ad "effetti permanenti", mentre è divisa sul qualificarlo come "reato omissivo" o "commissivo": secondo alcuni, infatti, ha natura omissiva, giacché la condotta si sostanzia nella mancata destinazione del finanziamento ai fini per cui è stato erogato; mentre altri, invece, sostengono la tesi di delitto commissivo, ravvisando la condotta nella "mala gestio", ossia nel destinare ad altre finalità le somme ottenute. La giurisprudenza aderisce alla prima tesi ("reato omissivo"), ravvisando il momento consumativo del delitto nello scadere del termine ultimo per realizzazione delle opere di pubblico interesse.

Atteso che il bene giuridico tutelato dalla norma si sostanzia in un interesse pubblico specifico (e non generale), il reato è configurabile anche nel caso in cui il privato destini le somme per fini di interesse pubblico differenti da quelli previsti all'atto di erogazione.

L'elemento soggettivo è costituito dal "dolo generico", da identificarsi nella coscienza e nella volontà di sottrarre le risorse allo scopo prefissato. Il tutto come afferma, fra le tante, Cass. Pen., Sez. 6, 24.7.2001 n. 29541, secondo cui l'elemento soggettivo del reato di malversazione a danno dello Stato è costituito dal dolo generico, ossia, dalla volontà cosciente di sottrarre le risorse (contributo, sovvenzione o finanziamento destinato a determinare finalità di interesse pubblico) allo scopo prefissato; ne consegue che sono irrilevanti le finalità di qualsiasi natura che l'agente abbia inteso perseguire.

La malversazione si differenzia dalla "truffa aggravata ai danni dello Stato" (art. 640 bis c.p.), sia in ragione dei beni giuridici tutelati (patrimonio della P.A. nella truffa aggravata, buon andamento della P.A. nella malversazione), sia della condotta: la truffa aggravata, infatti, punisce quella "a monte" dell'erogazione, che viene conseguita attraverso artifici o raggiri; mentre la malversazione punisce la condotta "a valle", ovvero la distrazione delle risorse già concesse. Pertanto, i due delitti possono anche concorrere tra loro (art. 71 e ss. c.p.), non ravvisandosi rapporto di specialità (art. 15 c.p.). Si pensi, ad esempio, al caso in cui taluno ottenga fraudolentemente le risorse, per poi destinarle a fini diversi dalle attività di pubblico interesse. In tal senso v. Cass. Pen., SS.UU., 28.4.2017 n. 20664, con cui veniva risolto un annoso conflitto in senso alle Sezioni delle Suprema Corte aderendo alla tesi prospettata, da ultimo, in Cass. Pen., Sez. 2, 16.6.2015 n. 29512. Si ricorda che tale tesi era minoritaria in dottrina e, segnatamente, sostenuta da (Antolisei 2008, 327).

Per un approfondimento si segnala: (Aprile, Lattanzi e Lupo 2010, 58); (Lattanzi, Codice penale, annotato con la giurisprudenza 2008, 832); (A. Ponti 2002, 42); (R. Marandola 2020); (Santise e Zunica Giappichelli, 614); (Macriò 2013, 429); (Pagliaro, Il diritto penale fra norma e società. Scritti 1956-2008 2009, 365); (A. Di Amato 2011, 1323); (Messina e Spinnato 2012, 380); (Giordano 2014, 17); (De Paolis 2014) (Alibrandi 2019, 859).

§3. LA FRODE IN PUBBLICHE FORNITURE. ART. 356 C.P.

Il reato di frode in pubbliche forniture è finalizzato a tutelare il buon andamento della P.A. punendo la condotta del privato che nel corso dell'esecuzione di un contratto pubblico che lo lega alla prima viene meno ai propri impegni contrattuali attraverso un comportamento fraudolento, ad esempio consegnando cose diverse da quelle pattuite (di minor valore, deteriorate, scadute e/o comunque non idonee allo scopo).

Il comma due di tale norma prevede un'"aggravante speciale", ossia, in buona sostanza, un aumento della pena nel caso in cui la fornitura abbia ad oggetto particolari beni (medicinali, sostanze alimentari, equipaggiamenti o armamenti militari, opere destinate alla comunicazione).

Anche questo reato potrà essere commesso solo in quei processi aziendali in cui la Società assume la qualità di fornitrice della P.A. e sarà integrata la condotta punita dall'art. 24 in commento solo quando il reato di che trattasi sia commesso nell'interesse o a vantaggio di F.C.C.

Approfondimento – Bibliografia essenziale

L'art. 356 c.p. recita: "[comma 1] Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila. [comma 2] La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente."

Il "bene giuridico" tutelato dalla norma è il buon andamento della P.A. e, segnatamente, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti.

Si tratta di un "reato proprio", atteso che può essere commesso unicamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità e, quindi, dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante.

Si deve specificare che con il termine "contratto di fornitura" non ci riferisce ad uno specifico tipo di contratto (quello di "fornitura di servizi" appunto), ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. cose o servizi ritenute necessarie. In tal senso si segnala: Cass. Pen., Sez. 6, 11.2.2011 n. 5317, ove si precisa che ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un "quid pluris" che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la consegna di "aliud pro alio" nelle forniture a numerosi Comuni di apparecchi per la rilevazione automatica dell'infrazione al rosso semaforico, osservando che il mancato controllo della scheda preposta alla trasmissione del segnale alle telecamere di ripresa non fu dovuto a frode o ad errore, ma alla motivata convinzione dell'autorità amministrativa che l'accertamento tecnico sugli apparecchi in questione dovesse riguardare il solo dispositivo, con esclusione dei relativi accessori.

L'elemento differenziale rispetto alla fattispecie di cui all'art. art. 355 c.p. ("Inadempimento di contratti di pubbliche forniture") è da ravvisarsi nella "frode", che contraddistingue il successivo inadempimento; essa, infatti, stante il tenore letterale della norma, può essere realizzata solo nella fase esecutiva del contratto. Significativa, in tal senso, appare la lettura di Cass. Pen., Sez. 6, 11.11.1999 n. 12947, la quale afferma che il reato di frode in pubbliche forniture, per quanto riguarda la fornitura di opere, può consumarsi anche anticipatamente alla consegna dell'opera, quando la pubblica amministrazione abbia contestato alla parte, nel corso della esecuzione dell'opera, i vizi o le inadempienze contrattuali accertate. Fattispecie in cui, nel corso della esecuzione dell'opera,

era emerso che la stessa era stata realizzata con materiali aventi caratteristiche diverse e inferiori a quelle prescritte dal capitolato di appalto.

Il reato "de quo" è caratterizzato dal "dolo generico", consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non è, quindi, necessario attuare specifici raggiri, né il verificarsi della circostanza che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la "malafede" nell'esecuzione del contratto. Depone in tal senso, infatti, il considerare che il delitto di che trattasi può concorrere con la "truffa aggravata ai danni dello Stato" (art. 640 c.p.), nel caso in cui la condotta dell'agente, oltre alla malafede, sia caratterizzata anche dall'utilizzo di artifici o raggiri. Al riguardo si legga Cass. Pen., Sez. 6, 18.9.2014 n. 38346, ove si specifica che il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, propri del reato di truffa, né un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il profitto dell'agente, essendo sufficiente la dolosa in esecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, con la conseguenza che ove ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa è configurabile il concorso tra i due delitti.

§4. L'INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO. ART. 316-TER C.P.

La norma "de qua" è stata inserita dal legislatore al fine di estendere la punibilità nei confronti di quelle condotte che difettano degli estremi della truffa aggravata ai danni dello Stato di cui all'art. 640 bis c.p., trovando applicazione nel caso in cui vi siano unicamente situazioni qualificate dal mero silenzio antidoveroso o dall'induzione in errore dell'autore della disposizione patrimoniale.

Lo stesso, infatti, differisce da quello di "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" (art. 640-bis cod. pen.) per la mancanza, nel primo reato, dell'elemento dell'induzione in errore attraverso la messa in atto di artifici e raggiri, come ha precisato la Suprema Corte, che ha ravvisato il reato di cui all'art. 316-ter c.p. anziché quello di truffa, nel caso in cui si era contestata solamente la mancata comunicazione all'I.N.P.S. del trasferimento all'estero, fatto implicante la perdita del diritto all'assegno sociale (cfr. Cass. Pen., Sez. 2, 13.10.2017 n. 47064).

Tale ipotesi di reato, pertanto, potrà essere commessa solo in quei processi aziendali in cui taluno, nell'interesse o a vantaggio della Società, viene meno ad un obbligo di comunicazione qualificata che la stessa aveva assunto nei confronti della P.A.

Approfondimento – bibliografia essenziale

L'art. 316-ter recita: "[Comma 1] Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. [Comma 2] Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecento quarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

Come emerge dalla mera lettura della fattispecie incriminatrice, il reato si configura solo in ipotesi assolutamente marginali, in cui, tra l'altro, non vi è un accertamento effettivo dei presupposti da parte dell'ente erogatore, il quale, dunque, si rappresenta solamente l'esistenza della formale dichiarazione del richiedente.

Il "bene giuridico" tutelato è (ancora una volta) il buon andamento della P.A. sotto il particolare profilo della corretta allocazione delle risorse finanziarie pubbliche. La condotta si sostanzia, sia in comportamenti commissivi (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere), sia in comportamenti omissivi (omissione di informazioni), con la precisazione che le informazioni omesse devono essere dovute e, quindi, trovare fondamento in una richiesta espressa dell'ente erogatore. Al riguardo si suggerisce la lettura di Cass. Pen., Sez. 2, 17.4.2019 n. 16817, la quale afferma che integra il delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen., e non quello di truffa aggravata, la condotta dell'insegnante che, senza attuare comportamenti fraudolenti in aggiunta al silenzio serbato in ordine alla cessazione del rapporto con la pubblica amministrazione, continui a ricevere indebitamente lo stipendio mensile. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che il comportamento dell'imputata era da considerarsi meramente omissivo e che sarebbe stato onere dell'istituto scolastico comunicare al Ministero dell'istruzione la cessazione del rapporto o qualsiasi altra variazione contrattuale).

Per un approfondimento ulteriore v.: (Cerqua 2006); (A. Di Amato 2011, 1052); (M. Romano 2013, 79); (Tramontano, Lineamenti di diritto penale. 2006, 195).

§5. LA TRUFFA. ART. 640 C.P.

La "truffa" è qualificabile come il reato che si compie attraverso l'induzione di un soggetto in errore, mediante l'utilizzo di artifici o raggiri, col fine specifico di ricavare un ingiusto profitto, procurando un danno altrui.

Tale reato, sistematicamente collocato all'interno del Titolo XIII del Codice penale, rubricato "Delitti contro il patrimonio" (e non contro la fede pubblica), è il primo reato del Capo II di tale Titolo, intitolato "Dei delitti contro il patrimonio mediante frode", e si distingue:

- dal furto (art. 624 c.p.), poiché nella truffa non si verifica l'impossessamento contro la volontà del proprietario, ma il procurarsi un profitto attraverso il consenso di quest'ultimo viziato dall'inganno;
- dal furto aggravato per l'uso del mezzo fraudolento (art. 625 n. 2 c.p.), perché in quest'ultimo delitto il raggio costituisce il mezzo con cui è agevolata la sottrazione;
- dall'appropriazione indebita (art. 646 c.p.), giacché nella truffa è presente un inganno per ottenere la consegna della "res", diversamente nel reato di appropriazione indebita l'agente si appropria illegittimamente della cosa altrui di cui ha già il possesso senza alcun inganno del proprietario;
- dal reato di falso (art. 476 e ss. c.p.), perché, nonostante in entrambi esista un'alterazione del vero, nella truffa non è presente alcuna falsificazione documentale.

La truffa per incusso timore (art. 640, comma 2, n.2, c.p.), inoltre, si differenzia dall'estorsione (art. 629 c.p.) poiché, in quest'ultimo reato, il pericolo che si rappresenta è reale e non immaginato come nel primo.

Un ulteriore argomento di discriminazione rispetto ai reati appena evidenziati è costituito dal rapporto tra "soggetto attivo" e "soggetto passivo": nel furto, nella rapina e nell'appropriazione indebita, la condotta proviene integralmente dall'autore del reato, attraverso l'autonoma realizzazione dell'offesa alla vittima; diversamente, nella truffa, così come nell'estorsione, si instaura un rapporto d'interazione tra il reo e la persona offesa. Quest'ultima, infatti, nel reato di che trattasi, diversamente da quelli prima citati, non si limita passivamente a subire l'offesa, ma anzi collabora col reo attraverso il compimento di atti di disposizione patrimoniale in danno di sé stessa.

Per quanto qui interessa, rileva esclusivamente la fattispecie descritta dal n. 1 del comma 2, il quale recita: "se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'unione europea", ossia quando il reato di truffa vede quale soggetto passivo la P.A. (genericamente intesa).

Talché, nel caso di specie, rileva unicamente allorché taluno tiene una condotta, a vantaggio o nell'interesse della Società, attraverso la quale, attuando artifici o raggiri, induce in errore la P.A. al fine di trarre un ingiusto profitto a danno di quest'ultima.

Approfondimento – bibliografia essenziale.

L'art. 640 c.p. recita: "[comma 1] *Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.* [comma 2] *La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire tremila a quindicimila: 1) se il fatto è commesso a danno dello stato o di un altro ente pubblico o dell'unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).* [comma 3] *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.*"

Si tratta di un reato caratterizzato dal "*dolo specifico*", in cui è necessaria la presenza di due soggetti: un agente in mala fede, che, attraverso la propria condotta caratterizzata da artifici e raggiri, induce in errore il soggetto passivo del reato. Al riguardo, tuttavia, sembra opportuno precisare che la giurisprudenza prevalente afferma il principio di diritto secondo il quale può non sussistere una necessaria identità fra la il soggetto indotto in errore e la persona offesa (e cioè titolare del bene patrimoniale leso), ben potendo la condotta criminosa essere indirizzata anche nei confronti di un soggetto diverso dal titolare del bene, sempre che vi sia un rapporto eziologico tra l'induzione materiale in errore e l'ingiusto profitto mediante altrui danno.

La condotta può consistere, sia in azioni, sia in omissioni, sia in atti materiali, sia in atti psicologici, purché siano diretti ad indurre la vittima in errore mediante artifici o raggiri. Per quanto detto, quindi, nel caso in cui la condotta si differenziasse da tale forma non sussisterebbe il reato di truffa.

Ai fini della realizzazione della fattispecie "*de qua*", la condotta del reo dovrà indurre in errore, non bastando che la stessa sia meramente idonea a farlo in astratto. L'errore del soggetto passivo, dunque, dovrà essere la diretta conseguenza degli artifici e raggiri.

L'idoneità di tali artifici e raggiri viene stabilita "*ex post*" in relazione alla situazione di fatto realizzata, e perciò, attraverso le qualità e le condizioni della vittima o anche ai suoi rapporti col soggetto attivo.

Come detto, in tale reato, il ruolo della vittima è integrante della fattispecie: attraverso la sua condotta, infatti, lo stesso crea quella cooperazione artificiosa che provocherà, poi, la lesione dei suoi stessi interessi patrimoniali.

L'oggetto materiale è la persona del "soggetto passivo", nell'aspetto psicologico, sul quale agisce la condotta criminosa. Quest'ultima manipola le facoltà conoscitive, sentimentali e volitive, creando una falsa rappresentazione o emozione che induce in errore, o comunque ad un atto di volontà viziato.

L'evento nel reato di truffa può suddividersi in due momenti: il primo, in via immediata, è l'alterazione della sfera psicologica del soggetto passivo, interdipendente dalla condotta criminosa, per la quale la vittima si rappresenta qualcosa con una deviazione dal vero; il secondo, in via mediata, è l'atto di volontà del soggetto passivo, dipendente da motivi viziati, che si manifesta attraverso il consenso, attraverso il quale il colpevole consegue l'illecito profitto con danno altrui.

La manifestazione di volontà, viziata dall'errore, è preceduta dall'induzione, che dovrà essere antecedente al conseguimento del profitto. In ragione di ciò, se il consenso della vittima non è preceduto dall'induzione in errore, che lo vizia, dando causa anche al profitto del reo, è da escludere la sussistenza del delitto di truffa.

Il momento consumativo del delitto di che trattasi, pertanto, si verifica con l'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, ossia quando alla condotta tipica dell'autore abbia fatto seguito la "*deminutio patrimonii*" del soggetto passivo (il danno altrui). Significativa, in tal senso, è la lettura di Cass. Pen., Sez. 2, 19.4.2019 n. 17322, ove si afferma che la truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore fa seguito la "*deminutio patrimonii*" del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente individuato il "*locus commissi delicti*" nei luoghi in cui, ai fini dell'immatricolazione di autovetture importate dall'estero e rivendute a clienti nazionali, venivano assolti oneri fiscali a titolo di Iva in misura inferiore al dovuto, con correlativo danno per l'Erario e profitto economico per l'agente, a nulla rilevando il luogo della successiva commercializzazione dei veicoli).

Conseguentemente la truffa è qualificata come un reato a carattere istantaneo con effetti permanenti.

È possibile la configurazione del tentativo (art. 56 c.p.) che si verifica nel caso in cui siano attuati artifici e raggiri, idonei e non equivoci, ai quali, tuttavia, non fa seguito l'ingiusto profitto, per una causa non dipendente dalla volontà dell'agente.

La giurisprudenza ritiene che l'elemento soggettivo del delitto di truffa sia "*costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato (quali l'inganno, il profitto, il danno), anche se preveduti dall'agente come conseguenze possibili, anziché certe della propria condotta, e tuttavia accettati nel loro verificarsi, con conseguente assunzione del relativo rischio*" (Cfr. Cass. Pen., Sez. 2, 13.6.2018 n. 26936). Il dolo, invece, è escluso nel caso in cui il soggetto attivo agisca per imprudenza o non sapendo di attuare un inganno, o non avendo alcuna intenzione di indurre in errore o, ancora, non abbia alcun fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, ovvero quando il profitto che si intende conseguire sia ritenuto giusto, perché fondato su una pretesa lecita.

Il Codice penale considera le seguenti circostanze aggravanti speciali del reato di truffa:

- se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico;

- se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

- se il fatto è commesso approfittando di circostanze di tempo, di luogo, e personali tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (art 61 n. 5 c.p.).

La dottrina riconosce anche la sussistenza di una particolare ipotesi di truffa qualificata con la locuzione "*con dematerializzazione del danno*", che si verifica allorché il danno è caratterizzato da una "*diminuzione della strumentalità del patrimonio, cioè della sua capacità di soddisfare bisogni materiali o spirituali del titolare*" (AA.VV., Diritto penale. Parte speciale. Volume II. Tutela penale del patrimonio. 2013, 27).

Fatta salva tale ipotesi, solitamente, le forme di danno sono solitamente così classificate:

1) "*danno emergente*" e "*lucro cessante*";

2) incremento delle passività;

3) diminuzione della funzione strumentale del patrimonio;

4) turbativa del godimento della cosa.

In forza del principio di offensività, il danno andrà verificato concretamente, di volta in volta, per ogni fatto-reato, talché non sussisterà alcun delitto contro il patrimonio qualora manchi il danno patrimoniale o comunque non venga dimostrata la diminuzione effettiva della strumentalità patrimoniale (es. il mancato godimento della cosa). "*Sed contra*", la giurisprudenza prevalente, per quanto non esente da critiche, muovendo dalla succitata dottrina ha ideato alcune fattispecie di truffa che si concretizzano nella "*dematerializzazione*" o "*depatrimonializzazione*" del danno, quali la "*truffa contrattuale*" e la "*truffa per l'assunzione ai danni dello Stato*".

Si ricorda che la truffa contrattuale consiste nel conseguire una stipulazione di un contratto che il "*deceptus*", se non raggirato, non avrebbe stipulato, o che avrebbe comunque stipulato ma a condizioni differenti. Essa sussiste indipendentemente dal fatto che il "*deceptus*" abbia pagato il giusto corrispettivo della controprestazione effettivamente fornitagli, l'illecito si realizzerà per il sol fatto che si sia stipulato un contratto che, senza gli artifici e raggiri attuati dall'agente, non sarebbe stato stipulato (quantomeno non a quelle condizioni), anche in assenza di una sproporzione tra le prestazioni dei contraenti.

Il momento consumativo della truffa contrattuale è identificato "*nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato*" (Cfr. Cass. Pen., SS.UU., 21.6.2000 n. 18).

La truffa per assunzione ai danni dello Stato, invece, si configura allorché gli artifici o raggiri, mediante la produzione e presentazione di documenti falsificati, siano finalizzati all'assunzione da parte dello Stato nel pubblico impiego. In tale ipotesi la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cfr. Cass. Pen., SS.UU., 16.12.1998 n. 1) ha individuato il momento consumativo nel momento in cui si verifica l'assunzione del soggetto attivo, mentre

ravvisa il profitto ingiusto nell'acquisizione di un ruolo retribuito e coperto di previdenza sociale da parte del reo, ed il danno altrui, infine, nelle spese che la P.A. aveva sostenuto per l'assunzione e per l'impegno di spesa nel bilancio preventivo.

Per un ulteriore approfondimento, tra i molti, si segnala: (A. Di Amato 2011, 313); (Fanelli 2009); (Lattanzi e Lupo, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 2010, 506); (Pagliaro, Principi di diritto penale. Parte speciale Volume 1 2008); (Tramontano, Codice penale studium. 2021); (Triolo, I reati contro il patrimonio 2017); (Viganò e Pierangelini 2015).

§6. LA TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE. ART. 640-BIS C.P.

Trattasi di circostanza aggravante del reato di "truffa" e non di un'autonoma figura di reato. Tale affermazione risulta evidente dal considerare che la descrizione della fattispecie non contempla altri e diversi elementi rispetto a quelli tipici del reato base (la truffa), ma introduce solamente un oggetto materiale specifico, prevedendo che la condotta truffaldina riguardi i contributi, i finanziamenti, i mutui agevolati ovvero le erogazioni dello stesso tipo⁹².

Si rinvia, pertanto, a quanto detto al paragrafo inerente alla truffa semplice, per gli elementi costitutivi del reato, precisando, tuttavia, che nella presente fattispecie il danno patrimoniale patito non si identifica con il "lucro cessante", ma con il solo "danno emergente" sorto al momento della elargizione indebita.

Approfondimento bibliografia essenziale.

L'art. 640-bis c.p. recita: "[Comma 1] La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello stato, di altri enti pubblici o delle comunità europee."

Per un approfondimento si segnala, fra i tanti, la lettura di: (Cerqua 2006, 102); (A. Di Amato 2011, 1059); (Fava 2009, 352); (Lattanzi, Codice penale, annotato con la giurisprudenza 2008, 834); (Lattanzi e Lupo, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 2010, 543); (Pulitano 2013, 117).

§7. LA FRODE INFORMATICA. ART. 640-TER C.P.

La norma in esame richiama il disposto dell'art. 640 c.p., da cui si differenzia per l'elemento causale: nella "frode informatica", infatti, non si richiede l'induzione in errore della vittima, in quanto l'attività fraudolenta investe il sistema informatico della stessa.

La condotta, quindi, consiste nell'alterazione, comunque realizzata, di un sistema informatico e dell'intervento, senza averne diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni, programmi di esso. Si segnala la lettura di Cass. Pen., Sez. 2, 23.2.2011 n. 6958, ove si afferma che il reato di frode informatica aggravata, commesso in danno di un ente pubblico, si consuma nel momento in cui il soggetto agente (nella specie: il pubblico dipendente infedele) interviene, senza averne titolo, sui dati del sistema informatico, alterandone, quindi, il funzionamento.

Il reato di che trattasi si pone in rapporto di specialità rispetto alla truffa, talché si deve escludere il concorso fra le due ipotesi di reato. Infatti, nel caso in cui, oltre all'alterazione del sistema informatico, vi sia anche l'induzione in errore del proprietario dello stesso, prevale il reato base (la truffa). Conseguentemente, nel caso di specie, il reato di che trattasi rileva unicamente allorché taluno, agendo a vantaggio o nell'interesse della Società, alteri un sistema informatico altrui al fine di trarre un ingiusto profitto provocando a questi un danno.

Approfondimento bibliografia essenziale.

L'art. 640-ter c.p. recita: "[Comma 1] Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a lire due milioni. [Comma 2] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. [Comma 3] La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. [Comma 4] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7."

Per un approfondimento si segnala, fra i tanti, la lettura di: (Amore, Stanca e Staro 2006); (Amato Mangiameli e Saraceni 2015); (Buffa 2018); (Brunetta 2017); (Contraffatto 2017); (Fanelli 2009); (Sarzana di S. Ippolito 2010).

§8. LA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 23.12.1986 N. 898

La disposizione testualmente recita: "Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del Codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

È palese, pertanto, come tale fattispecie non possa essere commessa, a vantaggio o nell'interesse della Società, talché non si presenta degna di commento alcuno.

§9. FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DALL'ART. 25 DEL D.LGS. 8.6.2001 N. 231.

La disposizione in commento prevede la responsabilità della Società, sanzionata in diversa misura, nel caso in cui siano commessi – **nell'interesse o a vantaggio della stessa** – i reati contemplati dagli artt. 314 (Peculato), 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui); 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio delle funzioni), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri del proprio ufficio), 319-bis. (Circostanze aggravanti), 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), 319-quater (Induzione a promettere un'utilità), 321 (Pene per il corruttore), 322 (Istigazione alla corruzione), 323

⁹² Cfr. Cass. Pen, Sez. 2, 30.1.2015 n. 4416, ove si afferma che il delitto di truffa aggravata ex art. 640 bis cod. pen. non è configurabile qualora le somme, costituenti il profitto del reato, vengano destinate all'ente pubblico di cui il soggetto agente faccia parte, in quanto uno degli elementi costitutivi del reato è il procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e nella nozione di "altri" non può essere considerato lo stesso ente per il quale la persona fisica agisca ed operi. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di una somma di denaro nei confronti di un Comune, quale profitto del reato di truffa perpetrata dal Sindaco e dai Consiglieri ai danni della Regione).

(Abuso d'ufficio) e 346-bis (Traffico di influenze illecite) del Codice penale.

Il tratto comune di tutti i reati appena elencati può essere ravvisato, genericamente e salvo le specificazioni che saranno fatte nel prosieguo, nella repressione del fenomeno corruttivo.

Il "soggetto passivo" delle fattispecie penalmente rilevanti "de quibus" è la P.A., intesa, sia come Stato, in tutte le sue articolazioni centrali o periferiche, sia (anche) come Unione Europea; per logica inferenza, quindi, tali reati potranno essere commessi in tutti quei processi aziendali in cui a vario titolo la Società ha rapporti con la P.A.

Il comma 5, infine, prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 8.6.2001 n. 231, mentre il successivo comma 5-bis dispone che, nel caso in cui prima della sentenza di primo grado si adottino determinate condotte riparatrici, si applichino quelle di cui al successivo art. 13, comma 2.

Approfondimento – bibliografia essenziale.

Per agevolare la lettura si riporta il testo dell'art. 25 del d.lgs. 8.6.2001 n. 231 vigente al 19.1.2022, con invito del lettore a verificare se non siano state apportate modifiche e/o integrazioni sul sito <https://www.normattiva.it>:

^[comma 1] *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del Codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del Codice penale.* ^[comma 2] *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.* ^[comma 3] *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.* ^[comma 4] *Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.* ^[comma 5] *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).* ^[comma 5-bis] *Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2."*

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Alpa, Caruso e Felice 2019); (Arena e Graziano, La responsabilità penale delle persone giuridiche 2002); (Cammarotto, Castiello e Silvietti 2018); (Canzio, Cerqua e Lupana 2014); (Caputi, D'Alessandro e Gasperis 2021); (Catellani, Responsabilità da reato delle aziende e sicurezza del lavoro 2016); (Cingari, Mazzacava e Ruta, I reati Tributari 2017); (Cocchini, Zanconi e Zingari 2014); (Corbella 2014); (Davoli 2019); (De Maglie 2001); (De Vero 2008); (A. Di Amato 2011); (Di Diego e Gentili, Modello organizzativo 231 e sicurezza sul lavoro. 2013); (Dubini e Carozzi 2013); (Fondaroli e Zoli 2014); (Giunta e Marzaduri 2010); (Lancellotti e Lancellotti 2011); (Lasco, Loria e Morgante 2017); (Lattanzi, Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001, n.231 2010); (Luparia, Sistema penale e criminalità informatica. Profili sostanziali e processuali nella Legge attuativa della Convenzione di Budapest sul cybercrime (L. 18 marzo 2008, n. 48) 2009); (Luparia e Vaciago, Compliance 231. Modelli organizzativi e OdV tra prassi applicative ed esperienze di settore 2020); (Mirabella Roberti 2001); (Odorizzi 2018); (Perini 2015); (Pestilli 2015); (Pollifroni 2017); (Previtali 2009); (Riva 2020); (Sibisà e Spinelli 2020); (A. C. Strazzeri 2021); (A. Strazzeri 2016); (Supino e Tondi 2012); (Talieno 2019) e (Terracina 2017).

§10. IL PECULATO, ART. 314 C.P.

Il peculato, in buona sostanza, rappresenta il reato di "appropriazione indebita" commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio e consiste nell'imprimere ad una cosa di proprietà della P.A. una destinazione diversa da quella ad essa prevista. Commette il reato di peculato, quindi, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, ad esempio, utilizza un'apparecchiatura telefonica per colloqui personali, ovvero che utilizza la macchina di servizio o dei fogli di carta per usi propri e non attinenti ai doveri dell'ufficio. Si parla di "peculato d'uso" allorché la distrazione è momentanea e la cosa subito dopo è restituita (nell'esempio che precede l'utilizzo della vettura per usi personali).

Trattasi di un reato c.d. "plurioffensivo", in quanto la stessa condotta lede, sia il buon andamento della P.A., sia il suo patrimonio. È, inoltre, un "reato proprio", giacché può essere commesso unicamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Nel caso di specie il reato di che trattasi rileva unicamente allorché taluno, agendo a vantaggio o nell'interesse della Società, nel caso in cui rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio distolga dei beni di proprietà della P.A. dalla destinazione a cui i medesimi sono finalizzati.

Approfondimento – bibliografia essenziale.

L'art. 314 c.p. recita: ^[comma 1] *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.* ^[comma 2] *Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita."*

Detto reato, come già illustrato, si sostanzia nell'appropriazione indebita commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Trattasi di un reato plurioffensivo, giacché ad essere leso dalla condotta non è il solo regolare e buon andamento della P.A., ma anche (e soprattutto) gli interessi patrimoniali di quest'ultima e dei privati, realizzandosi una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede la cosa e da cui deriva un'estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto. Significativa in tal senso appare la lettura di Cass. Pen., Sez. 6, 16.9.2019 n. 38260, ove si chiarisce che integra il delitto di peculato per distrazione la condotta del dirigente di una società "in house" di un Comune che utilizzi fondi dell'ente per provvedere al pagamento della sanzione amministrativa in materia antinfortunistica elevata al proprio dipendente, in assenza di un atto formale dell'organo amministrativo ricognitivo dell'esistenza di un obbligo giuridico o, comunque, di un interesse, concreto ed effettivo, a provvedere in tal senso. In motivazione, la Corte ha precisato che sussiste l'interesse dell'ente a provvedere al pagamento della sanzione con effetto estintivo, ai sensi dell'art.24 d.lgs. 19 dicembre 1994, n.758, a condizione che la condotta illecita sia tale da comportare una responsabilità risarcitoria dell'ente ai sensi dell'art. 2049 c.c.

Il peculato è chiaramente un reato proprio, in quanto può essere commesso unicamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio.

In seguito a vari contrasti giurisprudenziali, sembra ormai pacifica la parificazione tra la condotta di distrazione (ovvero imprimere alla cosa una destinazione

differente da quella prevista) e quella di appropriazione, atteso che quest'ultimo elemento ingloba anche la distrazione e che il fatto di destinare impropriamente una cosa ad un utilizzo diverso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari.

Presupposto della condotta è il possesso o la disponibilità della cosa, dovendosi precisare che con tale ultimo termine si rende configurabile il peculato anche nei casi di possesso mediato, in cui l'agente dispone di essa per mezzo della detenzione di altri, in modo che comunque l'agente possa tornare a detenere in qualsiasi momento. Altro presupposto è l'esistenza di una relazione funzionale tra la cosa e l'agente, con la precisazione che, qualora la cosa sia a disposizione dell'ufficio e non direttamente ed esclusivamente del soggetto agente, ricorrerà l'aggravante dell'abuso d'ufficio.

L'appropriazione è identificabile in quel comportamento *"uti dominus"*, destinato a materializzarsi in atti incompatibili con il titolo per cui si possiede il bene, in modo da realizzare una vera e propria *"interservio possessionis"*, e quindi interrompere illecitamente la relazione funzionale tra la cosa e il suo legittimo proprietario. Ultimo requisito è l'alterità della cosa (denaro o altra cosa mobile che essa sia).

Al secondo comma è prevista la punibilità del c.d. *"peculato d'uso"*, che si verifica allorché il colpevole agisce esclusivamente al fine di usare momentaneamente la cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è immediatamente restituita. Al riguardo si precisa che tale fattispecie viene qualificata quale figura autonoma di reato e non come semplice circostanza attenuante. Per la commissione dello stesso è necessario il dolo specifico, ovvero la volontà di fare uso momentaneo della cosa. Per configurare il peculato d'uso è comunque necessario un certo grado di offensività della condotta e quindi una concreta lesione della funzionalità dell'ufficio, pregiudicando in modo apprezzabile i beni giuridici protetti.

Su quest'ultimo punto, si invita alla lettura di Cass. Pen, Sez. 6, 29.5.2019 n. 23824, ove si specifica che in tema di peculato, la minima entità del danno patrimoniale arrecato alla pubblica amministrazione non esclude la configurabilità del reato, poiché l'atto appropriativo integra di per sé la condotta tipica, mentre, nel caso di peculato d'uso, la destinazione solo momentanea del bene a finalità diverse da quelle pubblicistiche richiede anche l' idoneità della condotta a determinare una apprezzabile lesione patrimoniale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato di peculato a fronte dell'appropriazione da parte del pubblico agente di un quantitativo minimo di carburante).

Per un maggior approfondimento si segnala: (Guidi 2007); (Negri, Piscitello e Riva 2006); (Petrone 1970); (Nunziata 1992); (Flick 1971); (Coccobelli 1997); (Palazzo, Il concetto di "distrazione" nel delitto di peculato 1972); (Fortuna 2010, 50); (Arena, La responsabilità da reato degli enti a seguito del recepimento della Direttiva P.I.F. 2020); (Triolo, I reati contro la pubblica amministrazione 2017); (Riverditi, Manuale di diritto penale 2017, 376); (R. Marandola 2020).

§11. IL PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI, ART. 316 C.P.

Il reato di che trattasi è integrato dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, profittando dell'errore altrui e nell'esercizio delle proprie funzioni, riceve e ritiene nell'interesse proprio o di un terzo somme di denaro o altre utilità indebitamente consegnatagli. Si pensi al caso in cui l'Ufficiale di Stato civile, al momento di rilasciare un certificato di morte, riceva e trattenga la somma di € 1.000,00, che taluno gli corrisponde, spontaneamente, nell'erroneo convincimento che tale sia la modalità di assolvere ai costi di sepoltura presso il cimitero comunale di un proprio congiunto. Nel riferito esempio, infatti, il soggetto indebitamente accipiente riveste la qualifica di pubblico ufficiale (svolgendo un potere certatorio), riceve la somma nell'esercizio delle proprie funzioni (rilascio di un certificato), approfittando dell'errore altrui (è, difatti, il terzo che consegna spontaneamente la somma nel falso convincimento di adempiere ad un'obbligazione).

Il secondo comma, invece, prevede una c.d. circostanza *"aggravante speciale"*, integrata dal commettere il reato in danno dell'Unione Europea e quando il profitto è maggiore di € 100.000,00

La presente ipotesi di reato può verificarsi allorché un soggetto che ricopre la qualifica di pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio riceva e ritenga, nell'interesse o vantaggio della Società, una somma di denaro o altre utilità indebitamente consegnategli da un terzo, profittando del suo errore.

Approfondimento – bibliografia essenziale.

L'art. 316 c.p. recita: "[Comma 1] Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. [Comma 2] La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000."

Nonostante contenga nella rubrica un espresso riferimento al "peculato", in dottrina si è osservato come, invero, si tratti di un uso improprio del termine, dato che nella presente fattispecie non è richiesto, ai fini della configurabilità del delitto, il possesso della cosa altrui. Da ciò consegue, per logica inferenza, che la fattispecie in commento si distingue radicalmente da quella di cui all'art. 314 c.p., che, come visto, postula il possesso o la detenzione della cosa o del denaro altrui come presupposto del reato.

Parimenti, la dottrina esclude che il reato di che trattasi costituisca una forma particolare di concussione (art. 317 c.p.), difettando in quest'ultima il requisito dell'induzione in errore nei confronti del soggetto passivo del reato.

Esso, pertanto, rappresenta un reato proprio, giacché può essere commesso unicamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Il fatto tipico previsto dalla norma ai fini della sussistenza del reato è la ricezione (accettazione non dovuta) e la ritenzione (trattenimento di ciò che è stato per errore consegnato) da parte del soggetto attivo, nell'interesse proprio o di un terzo. Nel caso in cui la somma sia accettata e trattenuta a favore della P.A. non sussiste il reato.

Si ricorda, infatti, che la Suprema Corte (cfr. Cass. Pen., Sez. 6, 30.3.1999 n. 4074) afferma che la qualità di persona offesa dal reato compete esclusivamente al titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e non coincide con quella di danneggiato. Nei reati contro la pubblica amministrazione «persona offesa» è soltanto quest'ultima, mentre «danneggiati» possono essere i soggetti che solo di riflesso e in via eventuale subiscono un pregiudizio dalla azione delittuosa. Pertanto, in caso di peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), il cassiere della Banca d'Italia che, in occasione di un pagamento, corrisponda, per errore, al soggetto attivo del reato somme eccedenti quelle dovute, appartenenti all'amministrazione finanziaria, non può considerarsi persona offesa dal reato, ma solo «danneggiato» dal reato (se l'Istituto di emissione gli chieda la rifusione di dette somme), con l'ulteriore conseguenza che il reato di peculato non può considerarsi aggravato ai sensi dell'art. 61, nn. 7 e 10 c.p., per non essere detto cassiere «persona offesa» e per non essere stato consumato il reato «contro» costui, ma contro l'amministrazione finanziaria dello Stato.

Ulteriore ed essenziale presupposto del delitto è che il terzo sia erroneamente convinto di dover consegnare denaro o altre utilità nelle mani pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, che le accetta o le ritiene sfruttando l'errore. L'errore del soggetto passivo deve, quindi, preesistere alla condotta del funzionario, essere spontaneo (non determinato da quest'ultimo), ricadendosi altrimenti nella fattispecie di concussione.

Da quanto precede discende, per logica inferenza, che l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, ossia la consapevolezza dell'altrui errore e la volontà di ricevere o ritenere la cosa.

Per un maggior approfondimento si segnala: (Guidi 2007); (Negri, Piscitello e Riva 2006); (Petrone 1970); (Nunziata 1992); (Flick 1971); (Coccobelli 1997); (Palazzo, Il concetto di "distrazione" nel delitto di peculato 1972); (Fortuna 2010, 50); (Arena, La responsabilità da reato degli enti a seguito del recepimento della Direttiva P.I.F. 2020); (Triolo, I reati contro la pubblica amministrazione 2017); (Riverditi, Manuale di diritto penale 2017, 376); (R. Marandola 2020).

§12. LA CONCUSSIONE, ART. 317 C.P.

Integra il reato di concussione la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che costringe un privato a dare o promettere, a lui o ad un terzo, una somma di denaro o altre utilità, al fine di compiere o non compiere un atto del proprio ufficio, sia esso conforme o contrario ai propri doveri. Nell'esempio espletato all'art. 316 c.p. che precede, si verificherebbe il reato di concussione nel caso in cui l'Ufficiale di Stato civile pretendesse la corresponsione indebita di una somma di denaro per rilasciare il certificato di morte.

La "ratio" che sorregge la previsione della fattispecie di reato in commento è da ravvisarsi, da un lato, nel discredito che tali comportamenti gettano sulla categoria dei pubblici funzionari e, quindi, della stessa Pubblica Amministrazione, dall'altro, nella tutela del patrimonio del privato.

La detta ipotesi di reato può verificarsi allorché un soggetto che ricopre la qualifica di pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio, nell'interesse o vantaggio della Società, richiede una somma di denaro o altre utilità per compiere o non compiere un atto del proprio ufficio o ad esso contrario.

Approfondimento – bibliografia essenziale.

L'art. 317 c.p. recita: "[Comma 1] Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

La concussione può, sostanzialmente, descriversi come un'estorsione qualificata dalla natura del colpevole, che deve essere necessariamente un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.

Il delitto che, per quanto detto, si configura come un reato proprio, odieramente, non prevede una condotta induttiva (che costituisce un'autonoma fattispecie di reato), ma unicamente costrittiva.

Trattasi, inoltre, di un reato plurioffensivo, atteso che il bene giuridico tutelato è ravvisabile, sia l'interesse al decoro, al prestigio, alla correttezza imposti al pubblico funzionario, sia l'integrità patrimoniale del privato soggetto passivo della concussione.

L'abuso, che può manifestarsi, sia nell'esercizio di attività vincolata, come mancato compimento dell'atto dovuto, sia nell'esercizio di attività discrezionale, anche se in quest'ultimo caso sarà più arduo dimostrare la devianza dall'interesse pubblico dell'attività, è realizzabile, sia attraverso il c.d. "abuso delle qualità", che si verifica allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio fa valere la propria posizione, strumentalizzandola al fine di ottenere denaro o altre utilità, sia nella forma del c.d. "abuso di potere", che ha luogo nel caso in cui tali soggetti utilizzino in maniera distorta le attribuzioni del loro ufficio al fine di ottenere denaro o altre utilità. L'effetto concussivo può essere conseguente sia alla violenza, sia alla minaccia, come alla prospettazione di un male ingiusto e notevole.

Ai fini della sussistenza del reato non si richiede, necessariamente, che l'attività compiuta dall'agente sia illegittima o illecita, atteso che la costrizione può essere realizzata anche attraverso la mera prospettazione di un atto dovuto, qualora ciò sia fatto per ottenere un'utilità indebita dalla sua omissione, travalicando quindi la ratio della doverosità del singolo atto. Si pensi al caso in cui l'agente che svolge funzioni di polizia stradale prospetta la comminazione di una sanzione al sol fine di conseguire denaro dal privato per omettere tale atto doveroso del suo ufficio.

Il timore reverenziale nei confronti del soggetto attivo non è più ritenuto elemento costitutivo del reato; conseguentemente il delitto può realizzarsi anche nel caso in cui il soggetto passivo non sia a conoscenza della qualifica rivestita dal primo.

Si tratta di un reato a consumazione frazionata, talché lo stesso è effettivamente perfetto e consumato al momento della promessa; le successive dazioni di denaro, di contro, spostano in avanti la consumazione del reato, con vari effetti, quali il decorso posticipato del termine di prescrizione del reato o il possibile ingresso di concorrenti nel reato ex art. 110 c.p.

Per un ulteriore approfondimento, tra i molti si segnala: (Pomanti 2004); (Santoro 1997); (Palombi 1998); (Contento 1970); (Arena, La responsabilità da reato degli enti a seguito del recepimento della Direttiva P.I.F. 2020); (Triolo, I reati contro la pubblica amministrazione 2017); (Riverditi, Manuale di diritto penale 2017, 376); (R. Marandola 2020); (Macriò 2013); (Morone 2016).

§13. LA CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE, ART. 318 C.P.

Le ipotesi di corruttive sono contemplate agli artt. 318 - 322 c.p. ed il loro tratto caratteristico comune è da ravvisare nel c.d. "pactum sceleris" tra il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) ed il privato, avente ad oggetto il compimento da parte del primo di un atto del proprio ufficio o l'esercizio delle funzioni attribuitegli, ovvero di compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio, oppure il mancato compimento di un atto d'ufficio, avverso la corresponsione di una somma di denaro o altre utilità.

Nel caso contemplato dall'art. 318 c.p., la condotta penalmente rilevante è costituita, segnatamente, da un lato, dal pubblico funzionario che riceve denaro o altre utilità, o ne accetta la promessa, per espletare l'esercizio delle proprie funzioni o dei poteri (c.d. "corruzione impropria"); dall'altra, quella speculare del privato, che promette denaro o altre utilità per tali finalità. Si pensi, in continuità con l'esempio fatto descrivendo il reato di cui all'art. 316 c.p., al caso in cui l'Ufficiale di Stato civile accetti la somma di € 100,00 per rilasciare un certificato di morte (atto che era tenuto a formare e consegnare in ragione del proprio ufficio). La differenza sostanziale rispetto alla fattispecie appena trattata (art. 316 c.p.) consta nel fatto che la somma di denaro non viene consegnata nell'erroneo presupposto che essa sia dovuta e trattenuta dal pubblico ufficiale, profittando dell'errore altrui, bensì essa è il "compenso" pattuito per l'esercizio delle proprie funzioni.

La "ratio" che sorregge la previsione della fattispecie di reato in commento è da ravvisarsi nel discredito che tale reato getta sulla categoria dei pubblici funzionari e, quindi, della stessa Pubblica Amministrazione.

La detta ipotesi di reato può verificarsi allorché un soggetto che ricopre la qualifica di pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio riceva, nell'interesse o vantaggio della Società, una somma di denaro o altre utilità per compiere un atto del proprio ufficio.

Approfondimento – bibliografia essenziale.

L'art. 318 c.p. recita: "[Comma 1] Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni".

Emerge dalla lettura di tale norma come la condotta penalmente rilevante sia costituita, da un lato, dal pubblico funzionario che riceve denaro o altre utilità, o ne accetta la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei poteri (c.d. "corruzione impropria"); dall'altra, quella speculare del privato che promette denaro o altre utilità. Trattasi, cioè di un reato plurisoggettivo in cui gli elementi costitutivi sono da ravvisarsi nell'incontro delle volontà delle parti, poste su un piano di sostanziale parità. E tale è l'elemento che connatura e differenzia il reato di corruzione da quello di concussione (art. 317 c.p.), in cui le parti non sono poste in tale situazione di equiordinazione, atteso che il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) agisce in una posizione di supremazia rispetto al privato.

Si ricorda, inoltre, che la norma "de qua" ha unificato in un unico reato le antecedenti duplici ipotesi di reato, qualificate come "corruzione antecedente" e "sussequente", avendo a riferimento il momento in cui la retribuzione avesse avuto luogo e, segnatamente, se avesse preceduto l'esercizio della funzione,

oppure fosse stato ad essa successivo.

Si precisa, inoltre, che il tentativo di corruzione e l'istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) si differenziano fra loro per il fatto che quest'ultima fattispecie punisce la volontà di una sola delle parti (pubblico funzionario o privato) tesa a corrompere, mentre la tentata corruzione implica la concorde volontà delle parti di accordarsi, accordo che, poi, non si perfeziona per cause indipendenti dalla volontà dei contraenti.

Si evidenzia, infine, che il reato in esame rappresenta un'ipotesi di reato a consumazione frazionata, per cui il reato è effettivamente consumato già al momento della promessa, mentre le successive dazioni di denaro, non costituendo fatti penalmente irrilevanti, spostano in avanti la consumazione del reato, con vari effetti, quali il decorso posticipato del termine di prescrizione del reato o il possibile sub-ingresso di concorrenti nel reato ex art. 110 c.p.

Si segnala, fra le molte, Cass. Pen, Sez. 6, 19.7.2019 n. 32401, ove si afferma che integra il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, previsto dall'art.318 c.p., lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata. Fattispecie in cui risultava la dazione di denaro in favore di un appartenente alla Guardia di Finanza da parte di soggetti interessati ad avere informazioni circa gli accertamenti fiscali svolti a carico delle proprie società, ma non anche l'effettivo compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio. Ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria, non è determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto. Fattispecie ravvisata nel ritenere viziata la motivazione della sentenza che aveva ricondotto al reato di corruzione la condotta dell'imputato il quale, nella qualità di parlamentare della Repubblica e di leader di partito in sede locale, dietro la promessa di un compenso in denaro, aveva fornito informazioni privilegiate relative a tre gare di appalto, in relazione alle quali non svolgeva alcun ruolo, e si era impegnato ad esercitare pressioni al fine di assicurarne l'aggiudicazione alle società riconducibili al proprio dante causa (cfr. Cass. Pen, Sez. 6, 6.6.2016 n. 23355).

Per un ulteriore approfondimento: (Amissano Tesi 2012); (Arena, La responsabilità da reato degli enti a seguito del recepimento della Direttiva P.I.F. 2020); (Arnone e Iliopoulos 2005); (AA.VV., Una nuova legge contro la corruzione 2019); (Balbi 2003); (Bartoli e Papa, Il volto attuale della corruzione e le strategie di contrasto. Tra diritto vivente e prospettive di riforma 2019); (Bartolini 2015); (F. Bellagamba, La corruzione in atti giudiziari. Inquadramento dogmatico, struttura e interrelazioni sistematiche 2016); (F. Bellagamba, La corruzione in atti giudiziari nella teoria generale del reato 2017); (Borrelli 2014); (Borsari 2020); (Catenacci 2017); (Clerici 2018); (Coccia 2015); (Costantino 2018); (D'Alberti 2016); (Davigo e Mannozi 2007); (D'Avirro, I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione. Commento alla legge 6 novembre 2012, n.190. 2013); (Della Porta e Vannucci 2021); (De Simone, Comacchia e Canestrari 2015); (Di Iesu 2016); (Fiorella e Massi 2016); (Fiorino e Galli 2013); (Gallucci, Masullo e Aprile 2021); (Garofali 2017); (Gasparre 2015); (Gianniti 1969); (Gelmini 2018); (La Rosa 2018); (Lattanzi e Lupo, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 2010); (Macrì 2013); (R. Marandola 2020); (Marandola e Flora 2019); (Maresca e Nacciarone 2013); (Mastropasqua, I delitti di corruzione e indebita percezione di erogazioni pubbliche. La confisca prevista dell'art. 322 ter codice penale 2012); (Mastropasqua, I delitti contro la pubblica amministrazione. 2013); (Mongillo 2012); (Morone 2016); (Pagliaro, Principi di diritto penale. Parte speciale Volume 1 2008); (Pierini 2017); (Pipitò 2017); (Rampioni 2008); (Palazzo, Corruzione pubblica, repressione penale e prevenzione amministrativa 2011); (Rinoldi, Potestà e Parisi 2018); (Riverditi, Manuale di diritto penale 2017, 376); (M. Romano 2013); (Savona e Mezzanotte 1998); (Serafini 1986); (V. Scalia 2020); (Spena 2003); (Triolo, I reati contro la pubblica amministrazione 2017).

§14. LA CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO, ART. 319 C.P.

La fattispecie in esame si differenzia dalla "corruzione impropria" (art. 318 c.p.), già esaminata ed a cui si rinvia, unicamente per la condotta punita: nel caso di specie, infatti, la "controprestazione" che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si impegnano a compiere avverso l'indebito "corrispettivo" è un atto contrario ai doveri del proprio ufficio e, quindi, contrastante col generico dovere di fedeltà, segretezza, obbedienza, imparzialità, onestà e vigilanza a cui sono chiamati. Di contro, non è penalmente rilevante il mero atto contrario al dovere di correttezza.

Si precisa, infine, che l'infedeltà sanzionata dalla norma non si ritiene necessariamente in un provvedimento formale, essendo sufficiente un qualsivoglia comportamento materiale contrario ai doveri del proprio ufficio.

La detta ipotesi di reato può verificarsi allorché un soggetto che ricopre la qualifica di pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio riceva, nell'interesse o vantaggio della Società, una somma di denaro o altre utilità per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio.

Approfondimento – e bibliografia essenziale.

L'art. 319 c.p. recita: "[Comma 1] Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni."

Per un ulteriore approfondimento: (Amissano Tesi 2012); (Arena, La responsabilità da reato degli enti a seguito del recepimento della Direttiva P.I.F. 2020); (Arnone e Iliopoulos 2005); (AA.VV., Una nuova legge contro la corruzione 2019); (Balbi 2003); (Bartoli e Papa, Il volto attuale della corruzione e le strategie di contrasto. Tra diritto vivente e prospettive di riforma 2019); (Bartolini 2015); (F. Bellagamba, La corruzione in atti giudiziari. Inquadramento dogmatico, struttura e interrelazioni sistematiche 2016); (F. Bellagamba, La corruzione in atti giudiziari nella teoria generale del reato 2017); (Borrelli 2014); (Borsari 2020); (Catenacci 2017); (Clerici 2018); (Coccia 2015); (Costantino 2018); (D'Alberti 2016); (Davigo e Mannozi 2007); (D'Avirro, I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione. Commento alla legge 6 novembre 2012, n.190. 2013); (Della Porta e Vannucci 2021); (De Simone, Comacchia e Canestrari 2015); (Di Iesu 2016); (Fiorella e Massi 2016); (Fiorino e Galli 2013); (Gallucci, Masullo e Aprile 2021); (Garofali 2017); (Gasparre 2015); (Gianniti 1969); (Gelmini 2018); (La Rosa 2018); (Lattanzi e Lupo, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 2010); (Macrì 2013); (R. Marandola 2020); (Marandola e Flora 2019); (Maresca e Nacciarone 2013); (Mastropasqua, I delitti di corruzione e indebita percezione di erogazioni pubbliche. La confisca prevista dell'art. 322 ter codice penale 2012); (Mastropasqua, I delitti contro la pubblica amministrazione. 2013); (Mongillo 2012); (Morone 2016); (Pagliaro, Principi di diritto penale. Parte speciale Volume 1 2008); (Pierini 2017); (Pipitò 2017); (Rampioni 2008); (Palazzo, Corruzione pubblica, repressione penale e prevenzione amministrativa 2011); (Rinoldi, Potestà e Parisi 2018); (Riverditi, Manuale di diritto penale 2017, 376); (M. Romano 2013); (Savona e Mezzanotte 1998); (Serafini 1986); (V. Scalia 2020); (Spena 2003); (Triolo, I reati contro la pubblica amministrazione 2017).

§15. LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL REATO DI CORRUZIONE, ART. 319-BIS C.P.

La norma in commento non contiene un'autonoma fattispecie di reato, ma talune circostanze aggravanti del reato base di cui all'art. 319 c.p.

Approfondimento – bibliografia essenziale.

L'art. 319-bis c.p. recita: "[Comma 1] La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi".

Per un ulteriore approfondimento: (Amissano Tesi 2012); (Arena, La responsabilità da reato degli enti a seguito del recepimento della Direttiva P.I.F. 2020); (Arnone e Iliopoulos 2005); (AA.VV., Una nuova legge contro la corruzione 2019); (Balbi 2003); (Bartoli e Papa, Il volto attuale della corruzione e le strategie di

contrasto. Tra diritto vivente e prospettive di riforma 2019); (Bartolini 2015); (F. Bellagamba, La corruzione in atti giudiziari. Inquadramento dogmatico, struttura e interrelazioni sistematiche 2016); (F. Bellagamba, La corruzione in atti giudiziari nella teoria generale del reato 2017); (Borrelli 2014); (Borsari 2020); (Catenacci 2017); (Clerici 2018); (Coccia 2015); (Costantino 2018); (D'Alberti 2016); (Davigo e Mannozi 2007); (D'Avirro, I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione, Commento alla legge 6 novembre 2012, n.190. 2013); (Della Porta e Vannucci 2021); (De Simone, Comacchia e Canestrari 2015); (Di Iesu 2016); (Fiorella e Massi 2016); (Fiorino e Galli 2013); (Gallucci, Masullo e Aprile 2021); (Garofali 2017); (Gasparre 2015); (Gianniti 1969); (Gelmini 2018); (La Rosa 2018); (Lattanzi e Lupo, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 2010); (Macrì 2013); (R. Marandola 2020); (Marandola e Flora 2019); (Maresca e Nacciarone 2013); (Mastropasqua, I delitti di corruzione e indebita percezione di erogazioni pubbliche. La confisca prevista dell'art. 322 ter codice penale 2012); (Mastropasqua, I delitti contro la pubblica amministrazione. 2013); (Mongillo 2012); (Morone 2016); (Pagliaro, Principi di diritto penale. Parte speciale Volume 1 2008); (Pierini 2017); (Pipitò 2017); (Rampioni 2008); (Palazzo, Corruzione pubblica, repressione penale e prevenzione amministrativa 2011); (Rinoldi, Potestà e Parisi 2018); (Riverditi, Manuale di diritto penale 2017, 376); (M. Romano 2013); (Savona e Mezzanotte 1998); (Serafini 1986); (V. Scalia 2020); (Spena 2003); (Triolo, I reati contro la pubblica amministrazione 2017).

§16. LA CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI, ART. 319-TER C.P.

L'ipotesi di reato in esame, secondo la giurisprudenza, configura un'autonoma figura di delitto e non una mera circostanza aggravante speciale dei reati di corruzione appena esaminati (art. 318 c.p. ed art. 319 c.p.) a cui, in ogni caso si rinvia per quanto non presentemente specificato. Con la stessa, infatti, il legislatore intende tutelare il bene giuridico costituito dall'imparzialità dei giudici e dal corretto svolgimento delle funzioni giudiziarie, conseguentemente, la condotta sanzionata è l'evento corruttivo finalizzato al favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo. Trattasi di un reato di pericolo, talché non è necessario l'effettivo conseguimento del risultato, essendovi una anticipazione della tutela penale e quindi a prescindere da un evento. Per contro, il secondo comma punisce ancor più gravemente il colpevole qualora, come esito della corruzione in atti giudiziari, derivi una condanna alla pena della reclusione.

Approfondimento – bibliografia essenziale.

L'art. 319-ter c.p. recita: "[Comma 1] *Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.* [Comma 2] *Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.*"

Per un ulteriore approfondimento: (Amissano Tesi 2012); (Arena, La responsabilità da reato degli enti a seguito del recepimento della Direttiva P.I.F. 2020); (Arnone e Iliopoulos 2005); (AA.VV., Una nuova legge contro la corruzione 2019); (Balbi 2003); (Bartoli e Papa, Il volto attuale della corruzione e le strategie di contrasto. Tra diritto vivente e prospettive di riforma 2019); (Bartolini 2015); (F. Bellagamba, La corruzione in atti giudiziari. Inquadramento dogmatico, struttura e interrelazioni sistematiche 2016); (F. Bellagamba, La corruzione in atti giudiziari nella teoria generale del reato 2017); (Borrelli 2014); (Borsari 2020); (Catenacci 2017); (Clerici 2018); (Coccia 2015); (Costantino 2018); (D'Alberti 2016); (Davigo e Mannozi 2007); (D'Avirro, I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione, Commento alla legge 6 novembre 2012, n.190. 2013); (Della Porta e Vannucci 2021); (De Simone, Comacchia e Canestrari 2015); (Di Iesu 2016); (Fiorella e Massi 2016); (Fiorino e Galli 2013); (Gallucci, Masullo e Aprile 2021); (Garofali 2017); (Gasparre 2015); (Gianniti 1969); (Gelmini 2018); (La Rosa 2018); (Lattanzi e Lupo, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 2010); (Macrì 2013); (R. Marandola 2020); (Marandola e Flora 2019); (Maresca e Nacciarone 2013); (Mastropasqua, I delitti di corruzione e indebita percezione di erogazioni pubbliche. La confisca prevista dell'art. 322 ter codice penale 2012); (Mastropasqua, I delitti contro la pubblica amministrazione. 2013); (Mongillo 2012); (Morone 2016); (Pagliaro, Principi di diritto penale. Parte speciale Volume 1 2008); (Pierini 2017); (Pipitò 2017); (Rampioni 2008); (Palazzo, Corruzione pubblica, repressione penale e prevenzione amministrativa 2011); (Rinoldi, Potestà e Parisi 2018); (Riverditi, Manuale di diritto penale 2017, 376); (M. Romano 2013); (Savona e Mezzanotte 1998); (Serafini 1986); (V. Scalia 2020); (Spena 2003); (Triolo, I reati contro la pubblica amministrazione 2017).

§17. L'INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, ART. 319-QUATER C.P.

Originariamente questa fattispecie era contenuta nel reato di concussione (art. 317 c.p.), mentre odiernamente costituisce un'autonoma figura di reato, che si differenzia dal primo giacché prevede la punizione anche del soggetto indotto, per quanto con una pena più mite.

Non discostandosi, tuttavia, in maniera sostanziale dalla richiamata disposizione, ad essa si rinvia.

Approfondimento – bibliografia essenziale.

L'art. 319-quater c.p. recita: "[Comma 1] *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.* [Comma 2] *Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000*".

Per un ulteriore approfondimento: (Amissano Tesi 2012); (Arena, La responsabilità da reato degli enti a seguito del recepimento della Direttiva P.I.F. 2020); (Arnone e Iliopoulos 2005); (AA.VV., Una nuova legge contro la corruzione 2019); (Balbi 2003); (Bartoli e Papa, Il volto attuale della corruzione e le strategie di contrasto. Tra diritto vivente e prospettive di riforma 2019); (Bartolini 2015); (F. Bellagamba, La corruzione in atti giudiziari. Inquadramento dogmatico, struttura e interrelazioni sistematiche 2016); (F. Bellagamba, La corruzione in atti giudiziari nella teoria generale del reato 2017); (Borrelli 2014); (Borsari 2020); (Catenacci 2017); (Clerici 2018); (Coccia 2015); (Costantino 2018); (D'Alberti 2016); (Davigo e Mannozi 2007); (D'Avirro, I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione, Commento alla legge 6 novembre 2012, n.190. 2013); (Della Porta e Vannucci 2021); (De Simone, Comacchia e Canestrari 2015); (Di Iesu 2016); (Fiorella e Massi 2016); (Fiorino e Galli 2013); (Gallucci, Masullo e Aprile 2021); (Garofali 2017); (Gasparre 2015); (Gianniti 1969); (Gelmini 2018); (La Rosa 2018); (Lattanzi e Lupo, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 2010); (Macrì 2013); (R. Marandola 2020); (Marandola e Flora 2019); (Maresca e Nacciarone 2013); (Mastropasqua, I delitti di corruzione e indebita percezione di erogazioni pubbliche. La confisca prevista dell'art. 322 ter codice penale 2012); (Mastropasqua, I delitti contro la pubblica amministrazione. 2013); (Mongillo 2012); (Morone 2016); (Pagliaro, Principi di diritto penale. Parte speciale Volume 1 2008); (Pierini 2017); (Pipitò 2017); (Rampioni 2008); (Palazzo, Corruzione pubblica, repressione penale e prevenzione amministrativa 2011); (Rinoldi, Potestà e Parisi 2018); (Riverditi, Manuale di diritto penale 2017, 376); (M. Romano 2013); (Savona e Mezzanotte 1998); (Serafini 1986); (V. Scalia 2020); (Spena 2003); (Triolo, I reati contro la pubblica amministrazione 2017).

§18. LE PENE PER IL CORRUTTORE, ART. 321 C.P.

La norma in commento, invero, non costituisce un' autonoma figura di reato, limitandosi ad estendere le pene previste a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio nel caso di commissione dei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter e nell'art. 320 c.p. al privato che dà o promette denaro o altre utilità al primo.

La norma, pertanto, può vedere l'affermazione della responsabilità penale della Società nel caso in cui, nell'interesse o vantaggio della stessa, taluno prometta o dia utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio oggetto, perché quest'ultimo compia un atto del proprio ufficio o l'esercizio delle funzioni attribuitegli, ovvero compia un atto contrario ai doveri del suo ufficio, oppure non compia un atto d'ufficio.

Approfondimento – bibliografia essenziale

L'art. 321 c.p. recita: "[Comma 1] *Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.*"

Per un ulteriore approfondimento: (Amissano Tesi 2012); (Arena, La responsabilità da reato degli enti a seguito del recepimento della Direttiva P.I.F. 2020); (Arnone e Iliopoulos 2005); (AA.VV., Una nuova legge contro la corruzione 2019); (Balbi 2003); (Bartoli e Papa, Il volto attuale della corruzione e le strategie di contrasto. Tra diritto vivente e prospettive di riforma 2019); (Bartolini 2015); (F. Bellagamba, La corruzione in atti giudiziari. Inquadramento dogmatico, struttura e interrelazioni sistematiche 2016); (F. Bellagamba, La corruzione in atti giudiziari nella teoria generale del reato 2017); (Borrelli 2014); (Borsari 2020); (Catenacci 2017); (Clerici 2018); (Coccia 2015); (Costantino 2018); (D'Alberti 2016); (Davigo e Mannozi 2007); (D'Avirro, I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione, Commento alla legge 6 novembre 2012, n.190. 2013); (Della Porta e Vannucci 2021); (De Simone, Comacchia e Canestrari 2015); (Di Iesu 2016); (Fiorella e Massi 2016); (Fiorino e Galli 2013); (Gallucci, Masullo e Aprile 2021); (Garofali 2017); (Gasparre 2015); (Gianniti 1969); (Gelmini 2018); (La Rosa 2018); (Lattanzi e Lupo, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 2010); (Macrì 2013); (R. Marandola 2020); (Marandola e Flora 2019); (Maresca e Nacciarone 2013); (Mastropasqua, I delitti di corruzione e indebita percezione di erogazioni pubbliche. La confisca prevista dall'art. 322 ter codice penale 2012); (Mastropasqua, I delitti contro la pubblica amministrazione. 2013); (Mongillo 2012); (Morone 2016); (Pagliaro, Principi di diritto penale. Parte speciale Volume 1 2008); (Pierini 2017); (Pipitò 2017); (Rampioni 2008); (Palazzo, Corruzione pubblica, repressione penale e prevenzione amministrativa 2011); (Rinoldi, Potestà e Parisi 2018); (Riverditi, Manuale di diritto penale 2017, 376); (M. Romano 2013); (Savona e Mezzanotte 1998); (Serafini 1986); (V. Scalia 2020); (Spena 2003); (Triolo, I reati contro la pubblica amministrazione 2017).

§19. ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE, ART. 322 C.P.

La presente disposizione contempla quattro distinte ipotesi di reato di istigazione alla corruzione:

- quella posta in essere dal privato al fine di stimolare l'esercizio delle funzioni da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (c.d. "istigazione alla corruzione passiva impropria");
- quella posta in essere sempre da parte del privato al fine di stimolare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ad omettere o ritardare il compimento di atti propri del suo ufficio, ovvero a compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio (c.d. "istigazione alla corruzione passiva propria");
- quella attuata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio al fine di compiere atti propri del suo ufficio (c.d. "istigazione alla corruzione attiva impropria");
- quella attuata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio al fine di ad omettere o ritardare il compimento di atti del suo ufficio, ovvero a compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio (c.d. "istigazione alla corruzione attiva propria").

Tutte le fattispecie sopra richiamate, pur potendo apparire come ipotesi di delitto tentato (art. 56 c.p.) configurano ipotesi di reato consumato. Da tale anticipazione della tutela penale alla commissione di fattispecie non ancora contraddistinte da un evento discende, per logica inferenza: da un lato, che non è configurabile il tentativo di tale fattispecie di delitto; dall'altro, la necessità che, per configurarsi il reato, la l'offerta deve essere seria e, quindi, la sua potenzialità corruttiva, in relazione alla controprestazione richiesta, alle condizioni dell'offerente e del soggetto pubblico, nonché alle circostanze di tempo e di luogo in cui l'offerta si colloca, sia dotata di una concreta gravità.

Per le ipotesi di corruzione impropria è richiesto il dolo generico, mentre per quelle di corruzione propria è richiesto il dolo specifico.

Approfondimento – bibliografia essenziale

L'art. 323 c.p. recita: "[Comma 1] *Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.* [Comma 1-bis] *Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.* [Comma 2] *La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318.* [Comma 3] *La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.*"

Per un ulteriore approfondimento: (Amissano Tesi 2012); (Arena, La responsabilità da reato degli enti a seguito del recepimento della Direttiva P.I.F. 2020); (Arnone e Iliopoulos 2005); (AA.VV., Una nuova legge contro la corruzione 2019); (Balbi 2003); (Bartoli e Papa, Il volto attuale della corruzione e le strategie di contrasto. Tra diritto vivente e prospettive di riforma 2019); (Bartolini 2015); (F. Bellagamba, La corruzione in atti giudiziari. Inquadramento dogmatico, struttura e interrelazioni sistematiche 2016); (F. Bellagamba, La corruzione in atti giudiziari nella teoria generale del reato 2017); (Borrelli 2014); (Borsari 2020); (Catenacci 2017); (Clerici 2018); (Coccia 2015); (Costantino 2018); (D'Alberti 2016); (Davigo e Mannozi 2007); (D'Avirro, I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione, Commento alla legge 6 novembre 2012, n.190. 2013); (Della Porta e Vannucci 2021); (De Simone, Comacchia e Canestrari 2015); (Di Iesu 2016); (Fiorella e Massi 2016); (Fiorino e Galli 2013); (Gallucci, Masullo e Aprile 2021); (Garofali 2017); (Gasparre 2015); (Gianniti 1969); (Gelmini 2018); (La Rosa 2018); (Lattanzi e Lupo, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 2010); (Macrì 2013); (R. Marandola 2020); (Marandola e Flora 2019); (Maresca e Nacciarone 2013); (Mastropasqua, I delitti di corruzione e indebita percezione di erogazioni pubbliche. La confisca prevista dall'art. 322 ter codice penale 2012); (Mastropasqua, I delitti contro la pubblica amministrazione. 2013); (Mongillo 2012); (Morone 2016); (Pagliaro, Principi di diritto penale. Parte speciale Volume 1 2008); (Pierini 2017); (Pipitò 2017); (Rampioni 2008); (Palazzo, Corruzione pubblica, repressione penale e prevenzione amministrativa 2011); (Rinoldi, Potestà e Parisi 2018); (Riverditi, Manuale di diritto penale 2017, 376); (M. Romano 2013); (Savona e Mezzanotte 1998); (Serafini 1986); (V. Scalia 2020); (Spena 2003); (Triolo, I reati contro la pubblica amministrazione 2017).

§20. L'ABUSO DI UFFICIO, ART. 323 C.P.

L'*abuso d'ufficio* è il delitto che commette il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio il quale, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti dalla legge, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

A mero titolo esemplificativo si può evidenziare che commette il reato "*de quo*": (1) l'amministratore comunale che abbia respinto la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di una piazza per la propaganda elettorale formulata dal rappresentante della lista avversaria, autorizzando poi la propria lista a tale uso per le medesime finalità; (2) il medico di struttura pubblica che, in violazione del dovere di astensione espressamente previsto dal D.M. 31.3.1994, indirizzi un paziente verso un laboratorio non accreditato, di cui il medico sia socio, per l'effettuazione di un esame che avrebbe potuto essere eseguito presso altra struttura pubblica o accreditata della stessa città; (3) il consigliere comunale che non si sia astenuto dal partecipare alla delibera, sul Piano regolatore generale, avente ad oggetto anche aree di sua proprietà o di un prossimo congiunto; (4) il membro di una commissione di concorso per l'assunzione di personale della P.A. che, in violazione del dovere di segretezza, rilevi il contenuto delle tracce d'esame ad un proprio parente, in danno di tutti gli altri candidati.

Approfondimento – bibliografia essenziale.

L'art. 323 c.p. recita: "[Comma 1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. [Comma 2] Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".

L'*abuso d'ufficio* è un reato plurioffensivo, atteso che il bene giuridico è duplice: da un lato, il buon andamento della P.A.; dall'altro, il patrimonio del terzo danneggiato dall'*abuso*. È un reato proprio, in quanto può essere commesso solo dai pubblici ufficiali o dagli incaricati di pubblico servizio. L'ampia formula utilizzata dalla norma incriminatrice, inoltre, consente di ritenere che l'oggetto del reato non siano solo i tipici provvedimenti amministrativi, bensì qualunque specie di atto o attività attuata dallo stesso.

Si tratta di un reato di evento, che si realizza al momento dell'effettiva produzione dell'indebito vantaggio patrimoniale o della causazione del danno ingiusto. Il primo dei quali, l'indebito vantaggio, può essere costituito soltanto da un arricchimento patrimoniale, nel senso che la fattispecie non è integrata dall'acquisto di una qualsiasi altra utilità, come previsto negli altri reati contemplato dallo stesso Capo. Esso si configura come una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale del soggetto attivo, indipendentemente da un effettivo incremento economico. Il danno per il terzo, invece, può consistere in una qualsiasi aggressione ingiusta nei confronti della sfera personale o patrimoniale del soggetto passivo.

Il legislatore, al fine di restringere il campo delle possibili violazioni, ma soprattutto al fine di non violare il principio di determinatezza della norma penale, ha individuato le seguenti condotte:

- violazione di norme di legge o di regolamento;

- violazione dell'obbligo di astensione, qualora vi sia un obbligo giuridico di astenersi in presenza di una situazione di conflitto di interessi.

Il reato, che non sussiste nel caso di attività discrezionale, richiede il dolo generico, connotato dalla intenzionalità; talché si rende impossibile la configurabilità del delitto nei casi di mero dolo eventuale. Il reato di *abuso d'ufficio* è stato recentemente ridimensionato nella sua portata applicativa dal D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) mediante il quale l'area del penalmente rilevante non viene più ricondotta, come in passato, alla violazione di "norme di legge o di regolamento", ma viene delimitata alla inosservanza di "specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge", così escludendo che la fattispecie possa trovare applicazione nel caso di violazione di norme di rango secondario come i regolamenti, ma anche nell'ipotesi di norme di rango primario qualora non derivino violazioni di specifiche regole di condotte imposte al funzionario dalla legge medesima.

Il fondamento della modifica è da rinvenire, in primo luogo, nella necessità di far fronte alla possibile inerzia dei pubblici funzionari fermati dall'assumere decisioni di interesse pubblico per paura o incorrere in violazioni di legge; l'obiettivo, infatti, è stato quello di eliminare dal penalmente rilevante l'eccesso di potere, sulla scia già introdotta dalla legge n. 234 del 1997.

Per effetto di detta modifica normativa, il delitto di *abuso di ufficio* attualmente è configurabile quando il soggetto agente abbia violato: (1) specifiche regole di condotta (non regole di carattere generale); (2) regole dettate da norma di legge o atti aventi forza di legge (ad esclusione degli atti di normazione secondaria come i regolamenti); (3) regole che non lascino spazio alla discrezionalità del soggetto.

Per un ulteriore approfondimento: (AA.VV., Diritto penale. Parte speciale. Volume II. Tutela penale del patrimonio. 2013); (Antolisei 2008); (De Simone, Comacchia e Canestrari 2015); (Manna, *Abuso d'ufficio e conflitto di interessi nel sistema penale* 2004); (Castaldo e Naddeo 2021); (D'Avirro, *L'abuso d'ufficio* 2009); (Merlo 2019); (Leoni 1998) e (Bartolomeo 2021).

§21. IL TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE, ART. 346-BIS C.P.

Commette il delitto di traffico di influenze illecite chi, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio o corruzione in atti giudiziari, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Approfondimento – bibliografia essenziale.

L'art. 346-bis c.p. recita: "[Comma 1] Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. [Comma 2] La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. [Comma 3] La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. [Comma 4] Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. [Comma 5] Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita."

La norma, introdotta con legge 6.11.2012 n. 190, punisce le condotte di intermediazione attuate da soggetti terzi e finalizzate al raggiungimento dell'accordo

tra il corrotto ed il corruttore. Al riguardo, si segnala Cass. Pen., Sez. 6, 23.11.2017 n. 53332, ove si ricorda che il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) si distingue da quello di millantato credito (art. 346 c.p.), essenzialmente per il fatto che nel primo, a differenza che nel secondo, le relazioni tra il mediatore ed il pubblico agente debbono essere effettivamente esistenti e tali da rendere oggettivamente possibile la illecita attività di mediazione; del che dev'essere consapevole, per rispondere del reato, anche colui che dà o promette al mediatore denaro o altro vantaggio patrimoniale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che fosse configurabile il reato di cui all'art. 346-bis c.p. e non quello di cui all'art. 346 c.p. in un caso in cui un ufficiale di polizia giudiziaria, avendo ricevuto una denuncia di reato da parte di un privato, aveva chiesto e ottenuto da quest'ultimo la corresponsione di una somma di danaro con la quale, a suo dire, avrebbe dovuto comprare il favore del Sostituto Procuratore della Repubblica che aveva in carico il procedimento, onde far sì che lo stesso venisse portato avanti con sollecitudine).

Il bene giuridico tutelato è il prestigio della pubblica amministrazione.

Le due fattispecie disciplinate dal comma 1 si differenziano in ragione del soggetto destinatario del denaro o del vantaggio patrimoniale, l'intermediario, nel primo caso, che riceve la somma o l'utilità come prezzo della propria mediazione), il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nella seconda ipotesi. In tal senso v. Cass. Pen., Sez. 6, 11.7.2013 n. 29789, ove si afferma che il delitto di traffico di influenze, di cui all'art. 346 bis c.p., (norma introdotta dall'art. 1, comma 75, della l. n. 190 del 2012) si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico.

Ad ogni modo, in entrambi i casi, è necessario che l'intermediazione sia svolta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, alludendo ad un'attività già compiuta o da compiersi.

A differenza del delitto di millantato credito (art. 346 c.p.), presupposto della condotta è che l'intermediario voglia effettivamente utilizzare il denaro o il vantaggio patrimoniale per remunerare il pubblico ufficiale. (cfr. Cass. Pen., Sez. 6, 12.3.2013 n. 11808, la quale riferisce che delitto di traffico di influenze di cui all'art. 346-bis c.p., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, della l. n. 190 del 2012, è una fattispecie che punisce un comportamento propedeutico alla commissione di una eventuale corruzione e non è, quindi, ipotizzabile quando sia già stato accertato un rapporto, partitativo o alterato, fra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato).

Data la forte anticipazione di tutela, la disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, visto che si consuma già nel momento della dazione o dell'accettazione della promessa della remunerazione per corrompere il pubblico funzionario, ed è richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di ottenere la remunerazione o la promessa di denaro o altre utilità in cambio dell'attività di intermediazione svolta o da svolgere, non rilevando l'effettiva condotta illecita del pubblico ufficiale corrotto.

Per un ulteriore approfondimento: (Benussi 2013); (Fiandaca e Musco 2013); (Merenda 2013) e (Semeraro 2000).

§22. L'ANALISI SPECIFICA DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DI CUI AGLI ARTT. 24 E 25 DEL d.lgs. 8.6.2001 n. 231.

Di seguito, con particolare riferimento alla Società, si riportano i processi⁹³ in cui si potrebbero verificare i reati sopra illustrati.

REATO	PROCESSI IN CUI PUÒ VERIFICARSI
<i>Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)</i>	<i>Finanziario e contabile - ciclo passivo Bilancio. Formazione del personale</i>
<i>Frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.)</i>	<i>Servizio di consegna dei prodotti e altri servizi a carico del servizio sanitario. Approvvigionamento prodotti. Acquisizione servizi e affidamento incarichi professionali Finanziario e contabile - ciclo attivo. Finanziario e contabile - ciclo passivo Bilancio. Formazione del personale</i>
<i>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)</i>	<i>Servizio di consegna dei prodotti e altri servizi a carico del servizio sanitario. Finanziario e contabile - ciclo attivo. Finanziario e contabile - ciclo passivo Bilancio. Formazione del personale</i>
<i>Truffa (art. 640 c.p.)</i>	<i>Servizio di consegna dei prodotti e altri servizi a carico del servizio sanitario. Approvvigionamento prodotti. Acquisizione servizi e affidamento incarichi professionali Finanziario e contabile - ciclo attivo. Finanziario e contabile - ciclo passivo Bilancio. Formazione del personale</i>
<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</i>	<i>Servizio di consegna dei prodotti e altri servizi a carico del servizio sanitario. Finanziario e contabile - ciclo attivo. Finanziario e contabile - ciclo passivo Bilancio. Formazione del personale</i>
<i>Frode informatica (640-ter c.p.)</i>	<i>Servizio di consegna dei prodotti e altri servizi a carico del servizio sanitario. Finanziario e contabile - ciclo attivo. Finanziario e contabile - ciclo passivo Bilancio. Formazione del personale</i>
<i>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</i>	<i>Servizio di consegna dei prodotti e altri servizi a carico del servizio sanitario. Servizio di consegna di prodotti non a carico, neppure parzialmente, del servizio sanitario. Informazione. Approvvigionamento prodotti. Assunzione del personale. Formazione del personale</i>
<i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</i>	<i>Servizio di consegna dei prodotti e altri servizi a carico del servizio sanitario. Servizio di consegna di prodotti non a carico, neppure parzialmente, del servizio sanitario. Informazione. Approvvigionamento prodotti.</i>

⁹³ Per una disamina più approfondita dei singoli processi cfr. Allegato 6

	<i>Acquisizione servizi e affidamento incarichi professionali Assunzione del personale. Formazione del personale</i>
<i>Peculato (art. 314 c.p.)</i>	
<i>Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</i>	<i>Servizio di consegna dei prodotti e altri servizi a carico del servizio sanitario. Servizio di consegna di prodotti non a carico, neppure parzialmente, del servizio sanitario. Informazione. Approvvigionamento prodotti. Acquisizione servizi e affidamento incarichi professionali Assunzione del personale. Formazione del personale</i>
<i>Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)</i>	
<i>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</i>	
<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri del proprio ufficio (art. 319 c.p.)</i>	<i>Servizio di consegna dei prodotti e altri servizi a carico del servizio sanitario. Servizio di consegna di prodotti non a carico, neppure parzialmente, del servizio sanitario. Informazione. Approvvigionamento prodotti. Acquisizione servizi e affidamento incarichi professionali Assunzione del personale. Formazione del personale</i>
<i>Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)</i>	
<i>Concussione (art. 317 c.p.)</i>	<i>Approvvigionamento prodotti. Acquisizione servizi e affidamento incarichi professionali Assunzione del personale.</i>
<i>Induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater)</i>	<i>Assunzione del personale.</i>

§23. I PRINCIPI GENERALI DA RISPETTARE ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ PER PREVENIRE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DI CUI AGLI ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 8.6.2001 N. 231.

Si riportano di seguito i principi a cui devono attenersi i soggetti meglio individuati al §3 "Ambito soggettivo di applicazione" del Capitolo 2 della Parte Generale al fine di evitare di compiere comportamenti riconducibili e punibili ai sensi degli artt. 24 e 25 d.lgs. 8.6.2001 n. 231.

- Improntare i rapporti con la P.A. e con i privati alla piena osservanza delle leggi, dei regolamenti, nel rispetto del carattere pubblico della funzione. È fatto obbligo agli amministratori, ai dipendenti, ai collaboratori, ai fornitori ai consulenti della Società, di assumere comportamenti leali corretti, trasparenti e coerenti con le disposizioni, anche contrattuali, che regolano i rapporti di quest'ultima con la P.A. e con i privati.
- Redigere ogni documento attinente alla gestione di operazioni che rientrino fra le attività sensibili inerenti ai reati contro la P.A., in modo accurato e conforme alla normativa vigente.
- Tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.
- Garantire l'accuratezza nella gestione e comunicazione dei dati trattati nello svolgimento delle proprie mansioni di competenza, affinché avvengano comunicazioni e corrette rappresentazioni degli stessi in ambito interno e verso la P.A.
- Chiunque riceva richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura (ad esempio sconti, favori, crediti o abbuoni etc.) da parte della P.A., ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa, o da parte di privati e fornitori, deve immediatamente sospendere ogni rapporto e informare per iscritto O.d.V. o l'Amministratore Unico.
- Qualunque rapporto intrattenuto con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'ambito di attività appartenenti alle aree sensibili identificate per i reati contro la P.A. deve essere sempre documentato e tracciabile. L'O.d.V. potrà sempre liberamente accedere a tutti gli archivi che contengono i documenti inerenti ai rapporti della Società con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
- Chiunque, intrattenendo rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, dovesse riscontrare una qualunque criticità o conflitto di interessi deve informare del detto riscontro tempestivamente sia l'O.d.V., con nota scritta, sia l'Amministratore Unico.
- Comunicare all'Amministratore unico o all'O.d.V. eventuali situazioni che possano creare rischi o vulnerabilità alla Società.
- Attenersi pedissequamente al Codice Etico quale documento di riferimento morale su cui si basa la *mission* aziendale.
- Segnalare per iscritto all'O.d.V. o all'Amministratore Unico ogni circostanza che faccia supporre la sussistenza, ovvero induca il dubbio che si possa versare in una delle fattispecie di reato appena elencate, anche se solo tentata.

§24. I DIVIETI.

Si riportano di seguito i divieti cui, i dipendenti, consulenti e fornitori devono attenersi al fine di rispettare tutte le procedure previste ex art. 24 e 25 del d.lgs. 8.6.2001 n. 231.

- Sono tassativamente vietati pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi, o fatti direttamente, o per il tramite di una persona fisica o giuridica, per indurre, facilitare o remunerare il compimento di un atto di ufficio o contrario ai doveri di ufficio della P.A., anche se relativi ad un contenzioso giudiziale o stragiudiziale, posti in essere nell'interesse della Società od a suo vantaggio. Sono altresì tassativamente vietate le medesime condotte attuate da amministratori, dipendenti o collaboratori della Società, per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, o arrecare un vantaggio diretto o indiretto alla Società.
- È vietato attuare o causare comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente fattispecie di reato di cui agli artt. 24 e 25.
- È vietato destinare somme di denaro ricevute da organismi pubblici locali, nazionali o comunitari per scopi diversi da quelli cui erano destinati.
- È vietato effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi

o finanziamenti agevolati.

- È vietato accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione etc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera, o ai loro familiari, rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possa comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società.
- È vietato ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità o accettarne la promessa, da chiunque sia, o intenda entrare in rapporto con la Società o voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da chi nella Società ne ha il potere, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto.
- È vietato predisporre e comunicare dati indicanti una descrizione non veritiera della realtà, in riferimento alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, o comunque omettere, alterare o riportare in modo non corretto tali dati.

§25. LE NORME GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA NEI RAPPORTI CON LA P.A.

Si riportano di seguito le regole di attuazione pratica trasversale agli uffici interessati in relazione alla prevenzione dei reati di cui all'art. 24 e 25 d.lgs. 8.6.2001 n. 231.

- Ai dipendenti, Organi societari, Consulenti della Società che, nello svolgimento delle funzioni o dei compiti ad essi facenti capo, intrattengono materialmente rapporti giuridicamente rilevanti con la P.A. deve essere formalmente conferito potere in tal senso, con apposita delega per i dipendenti e gli organi societari, ovvero con clausola ad hoc nel relativo contratto per gli altri soggetti indicati. Ove necessario, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta.
- Ciascun rapporto con la P.A. deve essere gestito in modo unitario: ciascuna operazione o la pluralità di operazioni con la stessa (in caso di operazioni caratterizzate dalla loro ripetitività) devono essere ricondotte sotto la responsabilità e nell'ambito delle deleghe conferite.

Ai soggetti meglio individuati al paragrafo "Ambito soggettivo di applicazione"⁹⁴, che nello svolgimento delle funzioni o dei compiti ad essi facenti capo, intrattengono rapporti diretti con pubblici ufficiali nel corso di loro attività ispettive presso la società, deve essere formalmente conferito potere in tal senso alla Società. Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta.

§26. I CONTROLLI.

Si riportano di seguito i controlli approntabili in relazione alle sopra esposte procedure.

§26.1 PREMESSA.

La procedura è atta a formalizzare i controlli inerenti alla prevenzione dei rischi connessi ai reati in materia contro la Pubblica Amministrazione. In tale ambito sembra essere di particolare rilievo la gestione documentale inerente alla partecipazione alle gare o alle richieste di finanziamenti, per cui è centrale il controllo sulle operazioni di composizione documentale e sugli eventi successivi ad eventuali ammissioni e/o aggiudicazioni.

§26.2. I CONTROLLI INTERNI.

Di particolare rilievo è il controllo e la supervisione che l'Amministratore unico, legale rappresentante, deve effettuare sulla composizione documentale che gli viene posta alla firma. Occorre, prevalentemente, sottolineare come i controlli debbano essere modulati rispetto ai ruoli ricoperti nella procedura. Ciò consente non solo una reciprocità di controllo, ma anche di stabilire esattamente le varie responsabilità sulla base della verifica della procedura come recepita ed attuata. Nella contabilità generale dovranno essere evidenziate in un apposito conto le spese per omaggi e regali, e da parte della Società dovranno essere poste all'attenzione dell'O.d.V. tutte le spese di importo significativo, fatta eccezione per la liberalità a favore del personale dipendente.

§26.3. I CONTROLLI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale può intervenire al fine di richiedere specifiche in merito alle opportunità di partecipazione a gare/bandi/finanziamenti come in relazione alla destinazione dei fondi, in caso di esiti positivi. Il Collegio potrà inoltre visionare la documentazione riguardante la partecipazione ai bandi di gara con la P.A.

§27. I COMPORAMENTI, I DIVIETI ED I CONTROLLI SPECIFICI.

In aggiunta e ad implementazione dei comportamenti generali da seguire, dei divieti generali e dei controlli di cui ai paragrafi che precedono, si indicano anche i seguenti comportamenti, divieti e controlli specifici, atti a prevenire la commissione dei reati contemplati nel presente capitolo. Il tutto, specificando che essi costituiscono una mera integrazione di quanto testé specificato, quindi criteri aggiuntivi e NON alternativi.

REATO	COMPORAMENTI SPECIFICI	DIVIETI SPECIFICI	CONTROLLI SPECIFICI
<i>Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)</i>	<i>Destinare i fondi erogati ai fini per i quali sono stati concessi. Segnalare per iscritto al Collegio Sindacale ed all'O.d.V. l'eventuale concessione di detti finanziamenti e lo scopo per i quali sono stati concessi. Relazionare al Collegio Sindacale ed all'O.d.V., in maniera chiara e trasparente, con periodicità, in ordine alle modalità di impiego effettivo dei contributi, allegando la documentazione da cui ricavare la loro effettiva destinazione. Mettere a disposizione del Collegio dei Sindaci e dell'O.d.V. tutta la documentazione relativa agli stessi.</i>	<i>Destinare i fondi erogati a scopi, diversi da quelli per i quali sono stati concessi. Non rendicontare in maniera chiara ed esaustiva in ordine alla loro effettiva destinazione. Occultare la documentazione inerente agli stessi.</i>	<i>Verifica da parte del Collegio Sindacale in ordine all'effettiva destinazione dei contributi concessi alla Società rispetto ai fini pre-determinati. Analisi dei report inviati alla P.A. che ha concesso il finanziamento. Verifica dei movimenti bancari inerenti al finanziamento.</i>
<i> Frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.)</i>	<i>Segnalare per iscritto al Collegio Sindacale ed all'O.d.V. l'eventuale stipula di tali contratti con la P.A.</i>	<i>Evitare di acquistare beni e/o servizi diversi da quelli indicati nel contratto stipulato con la P.A.</i>	<i>Verifica da parte dei dipendenti preposti agli acquisti della qualità dei beni e servizi forniti alla P.A., anche a campione e</i>

⁹⁴ Cfr. Parte generale, capitolo 4.

	<p>Rispettare fedelmente i patti contrattuali, verificando e/o facendo verificare l'effettiva corrispondenza dei beni forniti rispetto alle specifiche di quelli promessi, se del caso anche da soggetti terzi.</p> <p>Verificare la corrispondenza di quanto acquistato alle specifiche promesse.</p> <p>Relazionare al Collegio Sindacale ed all'O.d.V., in maniera chiara e trasparente, con periodicità in ordine alle modalità di esecuzione dei detti contratti.</p> <p>Redigere o far redigere dal personale report costanti sulle modalità di somministrazione e/o fornitura.</p> <p>Intrattenere corrispondenza con la P.A. che riceve la fornitura, per relazionarla in ordine alle modalità di esecuzione del contratto e documentare il gradimento.</p> <p>Mettere a disposizione del Collegio dei Sindaci e dell'O.d.V. tutta la documentazione relativa agli stessi.</p>	<p>Non rendicontare in maniera chiara ed esaustiva in all'esecuzione del contratto.</p> <p>Occultare la documentazione inerente agli stessi.</p>	<p>segnalazione, per iscritto, di eventuali difformità all'O.d.V..</p> <p>Analisi dei report inviati e ricevuti dalla P.A.</p>
<p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)</p>	<p>Redigere ogni documento e/o dichiarazione in maniera chiara e veritiera.</p> <p>Non omettere alcuna comunicazione alla P.A. in ordine a quanto da essa richiesto.</p> <p>Segnalare per iscritto al Collegio Sindacale ed all'O.d.V. l'eventuale concessione di detti finanziamenti e fornire ad essi la documentazione inviata dalla ed alla P.A.</p> <p>Mettere a disposizione del Collegio dei Sindaci e dell'O.d.V. tutta la documentazione relativa.</p>	<p>Redigere dichiarazioni false o attestanti cose non vere.</p> <p>Omettere di comunicare alla P.A. ed agli organi di controllo interno.</p>	<p>Verifica, ciascuno per quanto di sua competenza, da parte dell'O.d.V. e del Collegio Sindacale della corretta redazione della documentazione inviata alla P.A. e della veridicità di quanto in esse attestato e/o dichiarato.</p> <p>Analisi dei report inviati alla e dalla P.A. che ha concesso il finanziamento.</p> <p>Verifica dei movimenti bancari inerenti al finanziamento.</p>
<p>Truffa (art. 640 c.p.)</p>	<p>Attuare condotte corrette ed informate alla buona fede, comunicando in maniera chiara, veritiera e trasparente le informazioni possedute, modulando la comunicazione scritta e/o verbale alle capacità cognitive degli interlocutori.</p> <p>Uniformarsi al codice etico ed a quello deontologico.</p> <p>Fornire, ove possibile, la documentazione attestante quanto riferito, ovvero porla a disposizione degli eventuali interlocutori.</p> <p>Informare il Direttore, l'Amministratore unico, l'O.d.V. o il Collegio Sindacale, ciascuno per la propria sfera di competenza, in ordine ad eventuali pratiche scorrette rilevate.</p> <p>Predisporre questionari di gradimento anonimi da distribuire ai clienti ed ai soggetti che contrattano con la Società.</p>	<p>Indurre in errore le persone con cui si viene a contrattare.</p> <p>Fornire informazioni false e/o tendenziose.</p> <p>Occultare la documentazione.</p>	<p>Verificare i questionari redatti.</p> <p>Segnalare all'O.d.V. ed al Collegio sindacale eventuali scostamenti di bilancio che possano far ritenere la commissione di pratiche scorrette.</p>
<p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</p>	<p>Redigere ogni documento e/o dichiarazione in maniera chiara e veritiera.</p> <p>Non omettere alcuna comunicazione alla P.A. in ordine a quanto da essa richiesto.</p> <p>Segnalare per iscritto al Collegio Sindacale ed all'O.d.V. l'eventuale concessione di detti finanziamenti e fornire ad essi la documentazione inviata alla P.A..</p>	<p>Redigere dichiarazioni false o attestanti cose non vere.</p> <p>Omettere di comunicare alla P.A. ed agli organi di controllo interno.</p>	<p>Verifica, ciascuno per quanto di sua competenza, da parte dell'O.d.V. e del Collegio Sindacale della corretta redazione della documentazione alla P.A. e della veridicità di quanto in esse attestato e/o dichiarato</p>
<p>Frude informatica (640-ter c.p.)</p>	<p>Attenersi alle regole e procedure che saranno descritte nel capitolo che segue in ordine al corretto utilizzo di pc ed altre strutture informatiche.</p> <p>Effettuare controlli ed investigazioni sui candidati in fase di assunzione, richiedendo certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario, effettuare formazione in funzione antifrode, sviluppare valutazioni della performance e programmi di compensazione che premiano la fedeltà e il comportamento corretto dei dipendenti e dei dirigenti.</p> <p>Predisporre sistemi autorizzativi di controllo e segregazione di responsabilità al fine di sviluppare un ambiente me-no soggetto ad attività fraudolente.</p> <p>Instaurare sistemi di controllo sulle transazioni con parti terze all'azienda, come a esempio fornitori, limitando la possibilità di effettuare i pagamenti a pochi soggetti, tracciando il loro operato.</p> <p>Instaurare sistemi di tracciamento degli accessi del personale ai pc ed ai programmi di gestione.</p>	<p>Divulgare password o credenziali di accesso alla rete e/o ai sistemi.</p> <p>Non attenersi alle disposizioni impartite circa l'utilizzo dei sistemi informatici.</p> <p>Attuare condotte che possono favorire la vulnerabilità del sistema.</p>	<p>Operare periodiche verifiche sul sistema informatico.</p> <p>Tracciare gli accessi.</p> <p>Comunicare all'Amministratore unico o alla O.d.V. eventuali anomalie o violazioni del sistema.</p>
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</p>	<p>Mantenere comportamenti leali con la P.A.;</p> <p>Improntare i comportamenti con la P.A. a schemi conformi ai principi di legalità e trasparenza.</p> <p>Favorire, per quanto possibile</p>	<p>Pagare o compensare, in qualsiasi modo, i pubblici ufficiali e/o gli incaricati di pubblici servizi per ottenere atti conformi o contrari al proprio ufficio.</p> <p>Acquistare doni da destinare a pubblici</p>	<p>Verifica di cassa e delle poste di bilancio.</p> <p>Verificare le spese di rappresentanza.</p>

	<p><i>l'interlocuzione in forma scritta;</i> <i>Comunicare all'O.d.V. ed al Collegio dei Sindaci, in forma scritta, le eventuali spese di rappresentanza.</i> <i>Annotare su apposito registro quanto speso per rappresentanza e/o regali di qualsiasi natura.</i></p>	<p><i>ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio.</i> <i>Effettuare pagamenti in contanti e comunque non tracciati.</i></p>	
<p><i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</i></p>	<p><i>Mantenere comportamenti leali con la P.A.;</i> <i>Improntare i comportamenti con la P.A. a schemi conformi ai principi di legalità e trasparenza.</i> <i>Favorire, per quanto possibile l'interlocuzione in forma scritta;</i> <i>Comunicare all'O.d.V. ed al Collegio dei Sindaci, in forma scritta, le eventuali spese di rappresentanza.</i> <i>Annotare su apposito registro quanto speso per rappresentanza e/o regali di qualsiasi natura.</i></p>	<p><i>Pagare o compensare, in qualsiasi modo, i pubblici ufficiali e/o gli incaricati di pubblici servizi per ottenere atti conformi o contrari al proprio ufficio.</i> <i>Acquistare doni da destinare a pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio.</i> <i>Effettuare pagamenti in contanti e comunque non tracciati.</i></p>	<p><i>Verifica di cassa e delle poste di bilancio.</i> <i>Verificare le spese di rappresentanza.</i></p>
<p><i>Peculato (art. 314 c.p.)</i></p>	<p><i>Attenersi al codice etico ed alle disposizioni impartite.</i> <i>Segnalare all'Amministratore unico o all'O.d.V. ogni situazione sospetta</i></p>	<p><i>Fare uso improprio degli strumenti e delle apparecchiature fornite</i></p>	
<p><i>Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</i></p>	<p><i>Mantenere comportamenti leali con la P.A.;</i> <i>Improntare i comportamenti con la P.A. a schemi conformi ai principi di legalità e trasparenza.</i> <i>Favorire, per quanto possibile l'interlocuzione in forma scritta;</i></p>	<p><i>Pagare o compensare, in qualsiasi modo, i pubblici ufficiali e/o gli incaricati di pubblici servizi per ottenere atti conformi o contrari al proprio ufficio.</i> <i>Acquistare doni da destinare a pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio.</i> <i>Effettuare pagamenti in contanti e comunque non tracciati.</i></p>	<p><i>Verifica di cassa e delle poste di bilancio.</i> <i>Verificare le spese di rappresentanza.</i></p>
<p><i>Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)</i></p>	<p><i>Attenersi al Codice etico ed alle disposizioni impartite.</i> <i>Segnalare all'Amministratore unico o all'O.d.V. ogni situazione sospetta</i></p>	<p><i>Fare uso improprio degli strumenti e delle apparecchiature fornite</i></p>	
<p><i>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</i></p>	<p><i>Attenersi al codice etico ed alle disposizioni impartite.</i> <i>Segnalare all'Amministratore unico o all'O.d.V. ogni situazione sospetta.</i> <i>Improntare i comportamenti con la P.A. a schemi conformi ai principi di legalità e trasparenza.</i></p>		
<p><i>Corruzione per un atto contrario ai doveri del proprio ufficio (art. 319 c.p.)</i></p>	<p><i>Mantenere comportamenti leali con la P.A.;</i> <i>Improntare i comportamenti con la P.A. a schemi conformi ai principi di legalità e trasparenza.</i> <i>Favorire, per quanto possibile l'interlocuzione in forma scritta;</i> <i>Comunicare all'O.d.V. ed al Collegio dei Sindaci, in forma scritta, le eventuali spese di rappresentanza.</i> <i>Annotare su apposito registro quanto speso per rappresentanza e/o regali di qualsiasi natura.</i></p>	<p><i>Pagare o compensare, in qualsiasi modo, i pubblici ufficiali e/o gli incaricati di pubblici servizi per ottenere atti conformi o contrari al proprio ufficio.</i> <i>Acquistare doni da destinare a pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio.</i> <i>Effettuare pagamenti in contanti e comunque non tracciati.</i></p>	<p><i>Verifica di cassa e delle poste di bilancio.</i> <i>Verificare le spese di rappresentanza.</i></p>
<p><i>Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)</i></p>	<p><i>Mantenere comportamenti leali con la P.A.;</i> <i>Improntare i comportamenti con la P.A. a schemi conformi ai principi di legalità e trasparenza.</i> <i>Favorire, per quanto possibile l'interlocuzione in forma scritta;</i> <i>Comunicare all'O.d.V. ed al Collegio dei Sindaci, in forma scritta, le eventuali spese di rappresentanza.</i> <i>Annotare su apposito registro quanto speso per rappresentanza e/o regali di qualsiasi natura.</i></p>	<p><i>Pagare o compensare, in qualsiasi modo, i pubblici ufficiali e/o gli incaricati di pubblici servizi per ottenere atti conformi o contrari al proprio ufficio.</i> <i>Acquistare doni da destinare a pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio.</i> <i>Effettuare pagamenti in contanti e comunque non tracciati.</i></p>	<p><i>Verifica di cassa e delle poste di bilancio.</i> <i>Verificare le spese di rappresentanza.</i></p>
<p><i>Concussione (art. 317 c.p.)</i></p>	<p><i>Rifutare regali e/o dazioni di denaro o altre utilità.</i> <i>Segnalare all'Amministratore unico o all'O.d.V. ogni comportamento sospetto.</i> <i>Improntare i propri rapporti con terzi e fornitori al principio di correttezza, legalità e trasparenza</i></p>	<p><i>Accettare regali e/o denaro e/o altre utilità</i></p>	
<p><i>Induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater)</i></p>	<p><i>Rifutare promesse di regali e/o dazioni di denaro o altre utilità.</i> <i>Segnalare all'Amministratore unico o all'O.d.V. ogni comportamento sospetto</i> <i>Improntare i propri rapporti con terzi e fornitori al principio di correttezza, legalità e trasparenza</i></p>	<p><i>Accettare promesse di regali e/o denaro e/o altre utilità</i></p>	

CAPITOLO TERZO

CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI AI SENSI DEGLI ARTT. 25-BIS E 25-BIS 1 DEL D.LGS. 8.6.2001 N. 231

§1. FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DALL'ART. 25-BIS DEL D.LGS. 8.6.2001 N. 231.

La disposizione in commento prevede la responsabilità della Società, sanzionata in diversa misura, nel caso in cui siano commessi – **nell'interesse o a vantaggio della stessa** – i reati contemplati dagli artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473 e 474 del Codice penale, prevedendo, in caso di condanna, l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del [d.lgs. 8.6.2001 n. 231](#).

Tutti i reati appena elencati appartengono al Titolo VII del Libro secondo del Codice penale, rubricato “*Dei delitti contro la fede pubblica*” e, quindi, sono volti a reprimere quelle condotte che minano la fiducia che la società ripone in taluni oggetti, segni e forme esteriori, a cui l'ordinamento giuridico attribuisce un importante valore (monete, emblemi, documenti), atteso che sulla loro genuinità o veridicità deve potersi fare affidamento, affinché venga garantita la certezza, la speditezza e la sicurezza del traffico economico e/o giuridico.

La dottrina più recente qualifica tali reati come di natura plurioffensiva, giacché attraverso essi l'ordinamento non si limita a tutelare l'interesse alla certezza dei rapporti giuridici (in generale), ma, altresì, del singolo bene specifico alla cui tutela il documento falsificato utilizzato era preordinato. La dottrina più risalente, invece, identifica il bene tutelato nella sola tutela della certezza dei rapporti giuridici.

Trattasi di reati di pericolo atteso che essi si consumano già nel momento in cui la pubblica fede viene messa in pericolo dalla falsificazione stessa, conseguentemente, in ragione del principio di offensività, affinché (tutti) i reati di falso siano sussistenti si impone che non si versi nelle ipotesi di: (1) *falso grossolano*, cioè quello attuato in maniera marchiana ed immediatamente percepibile “*ictu oculi*”; (2) “*falso innocuo*”, che si realizza, invece, allorché la contraffazione o l'alterazione, pur essendo astrattamente idonee ad ingannare, non lo sono in concreto, in base ad un accertamento dei possibili effetti del falso nella situazione concreta; (3) “*falso inutile*”, che costituisce un'ipotesi di reato impossibile per inesistenza dell'oggetto, come quando la contraffazione produca una moneta non avente corso legale.

Approfondimento – bibliografia essenziale.

Per agevolare la lettura si riporta il testo dell'art. 25 del [d.lgs. 8.6.2001 n. 231](#) vigente al 19.1.2022, con invito del lettore a verificare se non siano state apportate modifiche e/o integrazioni sul sito <https://www.normattiva.it>:

^[comma 1] *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote. f-bis per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.* ^[comma 2] *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del Codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.*

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Alpa, Caruso e Felice 2019); (Arena e Graziano, La responsabilità penale delle persone giuridiche 2002); (Cammarotto, Castiello e Silvietti 2018); (Canzio, Cerqua e Lupana 2014); (Caputi, D'Alessandro e Gasperis 2021); (Catellani, Responsabilità da reato delle aziende e sicurezza del lavoro 2016); (Cingari, Mazzacuva e Ruta, I reati Tributari 2017); (Cocchini, Zanconi e Zingari 2014); (Corbella 2014); (Davoli 2019); (De Maglie 2001); (De Vero 2008); (A. Di Amato 2011); (Di Diego e Gentili, Modello organizzativo 231 e sicurezza sul lavoro. 2013); (Dubini e Carozzi 2013); (Fondaroli e Zoli 2014); (Giunta e Marzaduri 2010); (Lancellotti e Lancellotti 2011); (Lasco, Loria e Morgante 2017); (Lattanzi, Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001, n.231 2010); (Luparia, Sistema penale e criminalità informatica. Profili sostanziali e processuali nella Legge attuativa della Convenzione di Budapest sul cybercrime (L. 18 marzo 2008, n. 48) 2009); (Luparia e Vaciago, Compliance 231. Modelli organizzativi e OdV tra prassi applicative ed esperienze di settore 2020); (Mirabella Roberti 2001); (Odorizzi 2018); (Perini 2015); (Pestilli 2015); (Pollifroni 2017); (Previtali 2009); (Riva 2020); (Sibisà e Spinelli 2020); (A. C. Strazzeri 2021); (A. Strazzeri 2016); (Supino e Tondi 2012); (Taliotto 2019) e (Terracina 2017).

§2. LA FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA ED INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE, ART. 453 C.P.

Preliminarmente, si impone rilevare che la norma in commento non definisce in alcun modo la contraffazione. Trattasi di una lacuna legislativa che è stata colmata in via ermeneutica dalla giurisprudenza, la quale individua la contraffazione in un “*facere*” che conferisce parvenza di genuinità ad un oggetto che non è moneta avente corso legale.

Il reato è caratterizzato dal dolo generico e consistente nella condotta volontaria di falsificare, spendere o introdurre nello Stato (previo concreto) monete false. Il bene giuridico tutelato è la pubblica fede, messa in pericolo da condotte che possano pregiudicare il sentimento di fiducia generalizzata nei confronti dell'autenticità dei mezzi di scambio di cui si serve l'economia contemporanea. L'elemento del “*concerto*” è essenziale, in quanto in sua assenza non si applica la norma in esame, bensì gli articoli 455 e 457. Esso si identifica nell'incontro di volontà dirette ad un fine comune, che può realizzarsi anche tramite un intermediario, che però deve essere estraneo alle condotte di contraffazione e falsificazione. Trattasi di reato di pericolo e non di danno, nonostante la falsificazione possa arrecare anche danni economici ai privati, dato che il reato si consuma già nel momento in cui la pubblica fede viene messa in pericolo dalla falsificazione stessa.

Approfondimento – bibliografia essenziale

L'art. 453 c.p. recita: “^[comma 1] È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire cinquemila a trentamila: 1° chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2° chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3° chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario,

introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4° chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. ^[Comma 2] *La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.* ^[Comma 3] *La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.*"

Per un approfondimento si segnala: (Ambrosetti 2014); (Cadoppi e Bonadio 2010); (Casaccia 2000); (Franci 1916); (Lattanzi e Lupo, Codice penale: I delitti contro la fede pubblica, i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume : Libro II, Art. 453-555 2000); (Lombardi 1935); (Manna, I delitti contro la fede pubblica e l'economia pubblica 2010); (Trabacchi 2011).

§3. L'ALTERAZIONE DI MONETE, ART. 454 C.P.

Anche nella presente fattispecie siamo alla presenza di un reato di pericolo e non di danno, poiché si consuma già nel momento in cui la pubblica fede viene messa in pericolo dalla falsificazione stessa. L'alterazione di cui alla presente norma si differenzia dalla contraffazione di cui al n.2 dell'art. 453 che precede, in quanto, per la sua configurabilità, è richiesta una condotta che attribuisca alle monete l'apparenza di un valore superiore o inferiore, presupponendo, tuttavia, la genuinità delle stesse, mentre la contraffazione si identifica con la creazione di una cosa simile ad un'altra, il che avviene solitamente per imitazione.

Il bene giuridico che il legislatore ha inteso tutelare con la norma in commento è la pubblica fede, messa in pericolo da condotte che possano pregiudicare il sentimento di fiducia generalizzata nei confronti dell'autenticità dei mezzi di scambio di cui si serve l'economia contemporanea e, segnatamente, la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, quindi la regolarità della circolazione monetaria. Un orientamento minoritario, di contro, sostiene che la disposizione in esame sia diretta a tutelare il monopolio statale che la produzione e la circolazione della moneta.

Approfondimento – bibliografia essenziale

L'art. 454 c.p. recita: "^[Comma 1] *Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3° e 4° del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila*".

Per un approfondimento si segnala: (Ambrosetti 2014); (Cadoppi e Bonadio 2010); (Casaccia 2000); (Franci 1916); (Lattanzi e Lupo, Codice penale: I delitti contro la fede pubblica, i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume : Libro II, Art. 453-555 2000); (Lombardi 1935); (Manna, I delitti contro la fede pubblica e l'economia pubblica 2010); (Trabacchi 2011).

§4. LA SPENDITA E L'INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE, ART. 455 C.P.

La norma prende in considerazione la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato monete false o contraffatte, la cui opera di contraffazione o alterazione si sia consumata all'estero. Si differenzia dal n. 3 dell'art. 453 c.p., giacché quest'ultima punisce chi introduce monete false di concerto con l'autore della contraffazione o l'alterazione o con un suo intermediario, mentre la norma in esame, alternativamente, richiede che tale introduzione nel territorio statale sia commessa al fine precipuo di mettere in circolazione le monete contraffatte, e non solo di introdurle.

Approfondimento – bibliografia essenziale

L'art. 455 c.p. recita: "^[Comma 1] *Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà*".

Per un approfondimento si segnala: (Ambrosetti 2014); (Cadoppi e Bonadio 2010); (Casaccia 2000); (Franci 1916); (Lattanzi e Lupo, Codice penale: I delitti contro la fede pubblica, i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume : Libro II, Art. 453-555 2000); (Lombardi 1935); (Manna, I delitti contro la fede pubblica e l'economia pubblica 2010); (Trabacchi 2011).

§5. LA SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE, ART. 457 C.P.

Nella norma in commento la lesione della pubblica fede avviene mediante la mera spendita di moneta falsificata, o comunque nella messa in circolazione di esse, allorché il colpevole la abbia ricevuta in buona fede. Ovviamente, al fine della sussistenza del reato è necessario che il soggetto attivo sia consapevole della falsità della moneta che detiene o che spende. L'eventuale dubbio sulla consapevolezza dell'imputato deve essere risolto in suo favore.

Trattasi di un reato caratterizzato dal dolo generico, consistente nella consapevolezza di utilizzare una moneta falsa, e che si differenzia dalla spendita di moneta falsa (art. 455 c.p.), giacché quest'ultima disposizione presuppone la consapevolezza, sin dal momento della ricezione, della falsità delle monete; mentre la norma in commento prevede che tale consapevolezza avvenga dopo la ricezione, di modo che il soggetto spenda la moneta falsa per riversare su altri il danno patrimoniale arrecatogli.

Approfondimento – bibliografia essenziale

L'art. 457 c.p. recita: "^[Comma 1] *Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila*".

Per un approfondimento si segnala: (Ambrosetti 2014); (Cadoppi e Bonadio 2010); (Casaccia 2000); (Franci 1916); (Lattanzi e Lupo, Codice penale: I delitti contro la fede pubblica, i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume : Libro II, Art. 453-555 2000); (Lombardi 1935); (Manna, I delitti contro la fede pubblica e l'economia pubblica 2010); (Trabacchi 2011).

§6. LA FALSIFICAZIONE DEI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI, ART. 459 C.P.

Premesso quanto già diffusamente illustrato in tema di falso, si impone osservare che la norma in esame compie una parificazione, quanto alla punibilità, delle condotte disciplinate dagli artt. 453, 455 e 457 c.p. in materia di moneta a quelle che abbiano ad oggetto valori di bollo (ad es. francobolli o marche da bollo).

Il rinvio alle disposizioni elencate nel primo comma non attiene soltanto alla pena comminata, ma riguarda l'individuazione delle relative fattispecie. Di conseguenza, ad esempio, in caso di detenzione di valori di bollo contraffatti, occorre accertare che la detenzione sia avvenuta al fine della messa in circolazione ex art. 455 c.p. e via dicendo.

Approfondimento – bibliografia essenziale

L'art. 459 c.p. recita: "[Comma 1] *Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.* [Comma 2] *Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.*".

Per un approfondimento si segnala: (Ambrosetti 2014); (Cadoppi e Bonadio 2010); (Casaccia 2000); (Franci 1916); (Lattanzi e Lupo, Codice penale: I delitti contro la fede pubblica, i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume : Libro II, Artt. 453-555 2000); (Lombardi 1935); (Manna, I delitti contro la fede pubblica e l'economia pubblica 2010); (Trabacchi 2011).

§7. LA CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO, ART. 460 C.P.

La norma in oggetto punisce la condotta di chi contraffà carta filigranata, ovvero quella che si utilizza per la fabbricazione di carte di pubblico credito (parificate agli effetti della legge penale alla moneta ex art. 458 c.p.) o di valori di bollo, ovvero acquisti, detenga o alieni la carta filigranata in questione. Trattasi ovviamente di un reato di pericolo, come evidenzia la netta anticipazione della tutela penale, che, infatti, arretra la soglia di rilevanza al mero maneggio di carta filigranata, senza che poi sussegua un effettivo utilizzo di essa.

Approfondimento – bibliografia essenziale

L'art. 460 c.p. recita: "[Comma 1] *Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire tremila a diecimila.*".

Per un approfondimento si segnala: (Ambrosetti 2014); (Cadoppi e Bonadio 2010); (Casaccia 2000); (Franci 1916); (Lattanzi e Lupo, Codice penale: I delitti contro la fede pubblica, i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume : Libro II, Artt. 453-555 2000); (Lombardi 1935); (Manna, I delitti contro la fede pubblica e l'economia pubblica 2010); (Trabacchi 2011).

§8. LA FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA, ART. 461 C.P.

Trattasi anche in questo caso di un reato di pericolo, considerato che punisce la mera fabbricazione, l'acquisto o la detenzione di ogni mezzo oggettivamente idoneo a compiere, anche in parte, il processo esecutivo della contraffazione delle monete. Ai fini della punibilità non rileva l'uso concreto di tali beni, talché non rileva se l'uso non è immediato, o i materiali non sono del tutto idonei, ma suscettivi di successivo perfezionamento, purché sia evidente la loro esclusiva destinazione alla falsificazione delle monete.

In ragione di quanto precede, pertanto, appare evidente che è sempre punibile la fabbricazione o la detenzione di simili strumenti, anche se non pienamente idonei allo scopo, purché lo possano divenire con accorte modifiche o integrazioni, in quanto viene attuata la situazione di pericolo che la norma intende evitare. Si noti, infine, che, nonostante la norma punisca condotte prodromiche alla contraffazione, qualora vi sia soluzione di continuità con le altre disposizioni, il reato "de qua" acquista carattere autonomo e determina un concorso di reati, e non una mera progressione criminosa, con la conseguenza che la fattispecie in esame viene assorbita da quella più grave.

Approfondimento – bibliografia essenziale

L'art. 461 c.p. recita: "[Comma 1] *Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila.* [Comma 2] *La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.*".

Per un approfondimento si segnala: (Ambrosetti 2014); (Cadoppi e Bonadio 2010); (Casaccia 2000); (Franci 1916); (Lattanzi e Lupo, Codice penale: I delitti contro la fede pubblica, i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume : Libro II, Artt. 453-555 2000); (Lombardi 1935); (Manna, I delitti contro la fede pubblica e l'economia pubblica 2010); (Trabacchi 2011).

§9. LA CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI, ART. 473 C.P.

La norma tutela una versione commerciale della fede pubblica, la cui violazione porta con sé una potenziale lesione della fiducia dei consumatori riposta in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che, come il marchio, contraddistinguono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno nella loro circolazione. Conseguentemente, la disposizione ha quindi una portata pubblicistica, al di là quindi dell'affidamento del singolo.

La "contraffazione" consiste nella riproduzione abusiva di un marchio o di altri segni distintivi, in modo idoneo a confondere i consumatori circa la

provenienza del prodotto. Non è necessaria una perfetta identità tra il marchio originale ed il marchio contraffatto, essendo per contro sufficiente che la falsificazione investa gli elementi essenziali del marchio, in maniera comunque idonea a trarre in inganno, non essendo invece punibili il falso grossolano, innocuo o inutile. L' "alterazione", invece, va intesa come modifica del significato rappresentativo del marchio o del contrassegno.

L'uso del marchio contraffatto o alterato, invece, è preso in considerazione dalla norma come distinta ipotesi criminosa, soltanto nel caso in cui l'utilizzatore non sia concorso nella condotta di contraffazione⁹⁵.

Si ricorda, infine, che la giurisprudenza ha confermato che, in applicazione del divieto di analogia in "malam partem", per la configurabilità del reato è necessario che il marchio, il brevetto, il modello industriale o il disegno siano stati oggetto di registrazione presso l'ufficio competente. Talché è stata rilevata integrata la fattispecie di cui all'articolo in commento nel caso di un bene recante un marchio, registrato in Italia, contraffatto, a nulla rilevando che nel paese ove tale bene sarebbe stato esportato il detto marchio non sia stato registrato⁹⁶.

Il reato di che trattasi è connaturato dal c.d. dolo generico, consistente nella volontà della falsificazione, unitamente alla consapevolezza dell'avvenuta registrazione del marchio, del brevetto, del disegno o del modello industriale.

Approfondimento – bibliografia essenziale

L'art. 473 c.p. recita: "[Comma 1] Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. [Comma 2] Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. [Comma 3] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

Si segnala che ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., un marchio si intende contraffatto quando la confusione con un segno distintivo similare emerga non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo cioè all'insieme degli elementi salienti – grafici, fonetici o visivi – tenendo, altresì, presente che, ove si tratti di un marchio "forte", sono illegittime anche le variazioni, sia pure rilevanti ed originali, che lasciano sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante (cfr. Cass. Pen., Sez. 2, 2.10.2019 n. 40324).

Si evidenzia che il delitto di ricettazione è configurabile anche nell'ipotesi di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti nella consapevolezza dell'avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il falso segno è impresso - e che con questo viene a costituire un'unica entità - è provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall'art. 473 c.p. (Cass. Pen., Sez. 2, 7.11.2012 n. 42934).

Per un approfondimento v.: (Auteri 2012); (Cingari, La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi 2008); (Vanzetti e Di Cataldo 2009).

§10. L'INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI, ART. 474 C.P.

La norma in oggetto tutela una versione commerciale della fede pubblica, la cui violazione porta con sé una potenziale lesione della fiducia dei consumatori riposta in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che, come il marchio, contraddistinguono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno nella loro circolazione, punendo coloro che, al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato di cui all'articolo 473, introducono nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, è necessaria la consapevolezza della contraffazione e la volontà di trarre un profitto tramite l'introduzione nel territorio dello Stato o la messa in vendita, mentre la mera detenzione per la vendita rappresenta una figura autonoma di reato, punita dal legislatore in maniera più lieve.

Approfondimento – bibliografia essenziale

L'art. 474 c.p. recita: "[Comma 1] Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. [Comma 2] Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. [Comma 3] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

Integra il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, di cui all'art. 474 cod. pen., e non il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'art. 517 cod. pen., la condotta di acquisto per la rivendita al pubblico di beni con marchi o segni distintivi falsificati se vi è sostanziale identità del "logo" riprodotto rispetto a quello originale, in quanto il primo delitto si riferisce a prodotti recanti marchi - e, quindi, segni distintivi delle ditte produttrici - contraffatti, mentre il secondo, posto a tutela dell'ordine economico, punisce la messa in circolazione di prodotti dell'ingegno od opere industriali recanti marchi o segni distintivi atti ad ingannare il compratore su origine, provenienza o qualità della merce (cfr. Sez. 2, 31.5.2017 n. 27376).

Si segnala che non è sufficiente ad escludere la configurabilità del reato la presenza sui prodotti commercializzati di una dicitura indicativa del carattere non originale degli stessi e del marchio di cui l'agente è titolare, in quanto occorre verificare se, in concreto, la dicitura e il marchio aggiuntivo siano idonei ad escludere il rischio di confusione sulla natura non originale dei prodotti, assumendo, a tal fine, rilievo determinante verificare la posizione sul prodotto di tali elementi rispetto a quella del marchio altrui - nella prospettiva di un'immediata e contestuale leggibilità di entrambe le indicazioni, che garantisca ai terzi la possibilità di apprezzare il carattere non autentico del marchio - così come rileva la collocazione di quest'ultimo sul prodotto (cfr. Cass. Pen., Sez. 2, 20.5.2019 n. 22040).

Ai fini della sussistenza del delitto previsto dall'art. 474 cod. pen., allorché si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, non è richiesta la prova della sua registrazione, gravando in tal caso l'onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce (cfr. Cass. Pen., Sez. 2, 21.7.2017 n. 36139).

Per un approfondimento v.: (Auteri 2012); (Cingari, La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi 2008); (Vanzetti e Di Cataldo 2009).

⁹⁵ L'uso di marchi e segni distintivi punito dall'art. 473 cod. pen., essendo inteso a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e se ne distingue, mentre l'uso punito, più severamente, dall'art. 474 cod. pen. è direttamente connesso all'immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato e presuppone che sia stato già apposto il contrassegno su una determinata merce. (Cfr. Cass. Pen., Sez. 5, 14.6.2019 n. 26398)

⁹⁶ Cfr. Cass. Pen., Sez. 5, 21.6.2019 n. 27743.

§11. FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DALL'ART. 25-BIS 1 DEL D.LGS. 8.6.2001 N. 231.

La norma in commento recita: *“In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2”.* Si procederà, quindi all'esame, delle succitate fattispecie di reato al fine di evidenziare complessivamente le misure da adottare per impedire la commissione delle medesime nell'interesse e/o a vantaggio della Società da parte dei soggetti meglio individuati nella Parte generale, al Capitolo 2, §3.

§12. LA TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO, ART. 513 C.P.

La norma di che trattasi punisce la condotta di chi, con violenza sulle cose, ovvero attraverso l'impiego di mezzi fraudolenti, turba o impedisce l'esercizio di un'industria o del commercio. Si tratta di una fattispecie avente natura sussidiaria, in quanto, per espressa previsione di legge, risulta applicabile soltanto qualora il fatto non costituisca un'ipotesi più grave di reato

Il legislatore ha delineato due possibili condotte tipiche: (1) attuare atti di violenza su una cosa, che ne risulti danneggiata, trasformata oppure di cui venga mutata la destinazione. In ogni caso la violenza punita ai sensi dell'art. 513 c.p. è soltanto quella rivolta a cose, non, invece, quella posta in essere ai danni di persone (2) utilizzare mezzi fraudolenti. Si considerano, però, escluse da tale concetto, sia le condotte che, pur essendo illecite, non costituiscono artifici o raggiri ingannevoli, sia quelle che, pur concretizzandosi in un mezzo ingannevole, siano volte ad ottenere il rispetto della legge, inteso, ad es., come rispetto dell'orario di lavoro. Qualora il soggetto agente realizzi entrambi i comportamenti tipizzati dalla norma, il delitto si considera unico se c'è contesto d'azione.

In relazione ad entrambe le possibili condotte criminose, la legge richiede la sussistenza del dolo specifico. L'agente deve, cioè, realizzarle volontariamente e con il fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, aventi, in ogni caso, carattere privato, non pubblico. In particolare, si verifica un "impedimento" quando si ostacola l'esplicazione dell'attività industriale o commerciale; si ha, invece, un "turbamento" quando si provoca un disordine nello svolgimento di dette attività.

Anche l'oggetto materiale del reato è diverso nelle due possibili condotte delittuose. Nella prima ipotesi esso consiste nella cosa che risulti danneggiata o trasformata, o della quale sia stata mutata la destinazione, a causa della violenza usata su di essa. Quanto, invece, alla seconda ipotesi, l'oggetto del reato è rappresentato dalla persona o dalle persone a cui risulti rivolto il mezzo fraudolento.

Il reato risulta, pertanto, consumato nel momento stesso in cui venga realizzata la violenza sulla cosa, oppure sia stato utilizzato un mezzo fraudolento, senza che sia necessaria la verifica dell'evento. Non è, pertanto, configurabile il tentativo, in quanto la fattispecie in esame si considera già perfezionata non appena vengano realizzati atti di violenza o mezzi fraudolenti, i quali fanno sorgere, di per sé, il pericolo di impedimento o di turbamento per l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Approfondimento – bibliografia essenziale

L'art. 513 c.p. recita: *“[Comma 1] Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. [Comma 2] Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000. [Comma 3] delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.*

Per un approfondimento v.: (Mereu 2011, 233); (Musacchio e Di Tullio d'Elisiis 2019, 95); (Triolo e Matta, Diritto penale. Parte speciale. 2021, 373); (Pezzi 2002).

§13. L'ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA, ART. 513-BIS C.P.

Tale disposizione è stata introdotta per fare fronte a quei comportamenti, tipici delle associazioni mafiose, diretti a scoraggiare la concorrenza, ledendo quindi il normale svolgimento dell'attività industriale o commerciale dei privati.

L'ipotesi delittuosa in esame va inquadrata nella categoria dei reati di pericolo, in quanto si perfeziona nel momento in cui vengono attuati atti di violenza o minaccia diretti ad impedire o a rendere più gravoso il libero esercizio dell'attività economica altrui, la cui commissione è considerata dal legislatore come atto di concorrenza sleale. Trattasi di reato proprio, poiché può essere commesso soltanto da colui che esercita un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, essendo al riguardo sufficiente anche lo svolgimento di fatto dell'attività.

Si tratta di un reato a forma libera, giacché qualsiasi condotta violenta od intimidatoria, idonea ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell'esercizio della propria attività commerciale, integra il reato di concorrenza illecita.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico, ossia la coscienza e volontà di commettere violenza o minaccia, con l'intento ulteriore di eliminare o scoraggiare l'altrui libertà di concorrenza.

Data la diversità dei beni giuridici tutelati, il delitto in esame può benissimo concorrere con quello di cui all'articolo 416 bis (associazione di stampo mafioso), mentre, per contro, assorbe i delitti di violenza o minaccia, data la sua natura di reato complesso.

Approfondimento – bibliografia essenziale

L'art. 513 - bis c.p. recita: *“[Comma 1] Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni [Comma 2] La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.*

Per un approfondimento v.: (Mereu 2011, 233); (Musacchio e Di Tullio d'Elisiis 2019, 95); (Triolo e Matta, Diritto penale. Parte speciale. 2021, 373); (Pezzi 2002).

§14. LE FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI, ART. 514 C.P.

La norma in esame punisce chi provochi un danno all'industria nazionale mettendo, volontariamente, in vendita o in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, pur sapendo che gli stessi risultano essere contrassegnati da marchi, nomi o segni distintivi contraffatti o alterati. Trattasi, invero, di rarissima applicazione, dato che si richiede un danno all'industria nazionale, difficilmente arrecabile dalla mera condotta di chi metta in vendita prodotti con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti, già punita dagli articoli 473 e seguenti.

La condotta tipica consiste, dunque, nel porre in vendita o in circolazione, sui mercati nazionali o internazionali, prodotti industriali di qualsiasi tipologia, recanti marchi, nomi o segni distintivi contraffatti o alterati. Qualora i marchi, nomi o segni distintivi non fossero contraffatti o alterati, ma soltanto mendaci, il fatto rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 517 c.p., il quale punisce proprio la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, ossia segni idonei ad indurre in errore il compratore in merito all'origine, la provenienza o la qualità del bene. L'oggetto materiale del reato in esame è costituito sia dai prodotti industriali messi in vendita o in circolazione, sia dalle persone che vengano tratte in inganno dalla condotta criminosa.

Per quanto riguarda l'evento, esso consiste nel danno cagionato dall'agente agli interessi economici dell'industria nazionale, sia direttamente che indirettamente, anche qualora ad essere danneggiata sia una sola tipologia di industria, purché non si tratti di una singola azienda. Il delitto si deve, pertanto, considerare consumato nel momento stesso in cui si produca un danno all'industria nazionale. Non si può, però, parlare di tentativo nel caso in cui l'evento non si avveri, in quanto una tale evenienza farebbe comunque rientrare la condotta dell'agente nell'art. 474 c.p. oppure nell'art. 517 c.p., a seconda che il nome, marchio o segno distintivo risulti registrato o meno.

È sufficiente la sussistenza del dolo generico, quale coscienza e volontà di mettere in vendita o, comunque, in circolazione, prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni contraffatti o alterati, i quali siano idonei a danneggiare l'industria nazionale.

Approfondimento – bibliografia essenziale

L'art. 514 c.p. recita: “[Comma 1] *Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.* [Comma 2] *Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.*”

Per un approfondimento v.: (Mereu 2011, 233); (Musacchio e Di Tullio d'Elisio 2019, 95); (Triolo e Matta, Diritto penale. Parte speciale. 2021, 373); (Pezzini 2002).

§15. LA FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO, ART. 515 C.P.

La norma in esame punisce chi, nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna, volontariamente, all'acquirente una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita, per origine, provenienza, qualità o quantità. Trattasi, tuttavia, di una fattispecie avente natura sussidiaria, poiché, per espressa previsione di legge, può trovare applicazione soltanto ove il fatto non integri un delitto più grave.

La struttura odierna della norma presenta numerose affinità con l'art. 423 del Code Penale francese del 1810. In Francia, la figura della “*tromperie*” nasceva, infatti, per punire forme di inganno non qualificate, cioè non punibili come fattispecie di truffa, relative alla difformità della merce rispetto a quanto dichiarato, al fine di tutelare la lealtà commerciale, piuttosto che per evitare forme di lesione del patrimonio, bene giuridico di cui è innervata l'ipotesi di truffa.

L'oggetto materiale del reato è costituito dal prodotto che risulti essere diverso da quanto dichiarato, per origine, provenienza, qualità o quantità, e che venga, fraudolentemente, consegnato al compratore, in adempimento ad un'obbligazione assunta.

Con “*origine*” del prodotto si intende fare riferimento alla zona geografica di produzione, alle materie prime utilizzate (se provenienti da una zona particolare), nonché, ai metodi di lavorazione seguiti (se tipici di una zona); si pensi, ad es., alla consegna di un vino pugliese per vino piemontese. Con il termine “*provenienza*”, se si vuole crearne uno spazio applicativo autonomo rispetto al termine precedente, ci si riferisce, invece, al fatto che la fonte è rinvenibile in un determinato produttore o intermediario.

Pare, comunque, che non qualsiasi difformità concernente l'origine o la provenienza del prodotto integrerebbe il reato, ma solamente quella rilevante per la determinazione del consumatore all'acquisto, restringendo, fondamentalmente, l'ambito di applicabilità ai soli prodotti tipici, anche se, a dire il vero, la norma non contempla distinzioni del genere.

La diversità qualitativa concerne, invece, i casi in cui, pur non essendoci una difformità di specie, sussista, tuttavia, una differenza rispetto a qualifiche non essenziali del prodotto, riguardanti la sua utilizzabilità, pregio o grado di conservazione. Uno dei casi più significativi di violazione dell'art. 515 c.p. concerne, infatti, la vendita di prodotti scongelati come se fossero freschi. Tra le varie tecniche di conservazione degli alimenti si suole distinguere, infatti, tra “*refrigerazione*”, “*congelazione*” e “*surgelazione*”, a seconda della temperatura a cui debba essere mantenuto il prodotto in attesa di essere commercializzato. Il consumatore ha, ovviamente, diritto di essere informato circa il reale stato fisico ed organolettico dell'alimento acquistato, e, correttamente, è stato ripetutamente affermato che è vietata la somministrazione, in un ristorante, di pietanze per la cui preparazione siano stati adoperati ingredienti scongelati senza che sul menù fosse riportata un'indicazione in tal senso. Va, quindi, esclusa un'interpretazione difforme, esistendo una legittima aspettativa da parte del consumatore a che nella preparazione del prodotto finito vengano usate materie prime fresche, a meno che non venga diversamente specificato.

La difformità quantitativa va, invece, riferita ad una divergenza di numero, peso, misura e dimensioni del prodotto rispetto a quanto pattuito o dichiarato. Tra le varie ipotesi in cui si può configurare una frode quantitativa, rientrano i casi di vendita al lordo della tara degli involucri che contengono i prodotti venduti, come pure astrattamente ascrivibile come tentativo, è apparso, in passato, il tenere all'interno di un esercizio commerciale una bilancia con il dispositivo della tara disattivato.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque realizzi la condotta tipica, anche senza rivestire alcuna particolare qualifica commerciale, quindi anche i commessi, i dipendenti, i rappresentanti e i familiari dell'imprenditore, anche qualora l'acquirente non abbia avuto modo di identificare con certezza l'autore materiale del reato. Secondo il tenore letterale della norma, infatti, il soggetto deve comunque aver agito “*nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico*”. L'evento tipico è costituito dal passaggio della cosa mobile o mobilitata nella sfera dell'acquirente che, quindi, ne può disporre. Il delitto si consuma, pertanto, con la consegna della cosa, vale a dire con la ricezione della stessa da parte dell'acquirente, la quale può dirsi avvenuta anche in caso di consegna indiretta a persona interposta, essendo richiesto il mero ingresso della cosa

nella sfera giuridica del consumatore. Per quanto riguarda invece la configurabilità del tentativo, essa è stata a lungo negata da dottrina e giurisprudenza maggioritarie. Ai fini della configurazione del reato in esame è sufficiente la sussistenza, in capo all'agente, del dolo generico, quale coscienza e volontà di consegnare all'acquirente una cosa mobile al posto di un'altra, oppure diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella dichiarata o pattuita.

Interessanti sono, però, gli spunti che derivano dall'analisi dell'elemento soggettivo in capo all'*accipiens*, soprattutto per quanto riguarda il caso di accettazione consapevole di cosa diversa da quella originariamente pattuita. Ad una prima tesi, che ammetteva, comunque, la configurabilità del delitto, se ne sono aggiunte altre che, invece, propugnavano l'insussistenza del reato, basandosi sulla supposta natura scriminante del consenso in caso di consapevole accettazione. L'adesione a tale ipotesi si basava, come al solito, sulla descrizione del bene giuridico tutelato come diritto disponibile o meno. La risposta più interessante dal punto di vista giuridico è, però, quella fornita da chi, invece di invocare l'art. 50 c.p., ha osservato che la consegna di cosa diversa al consumatore consapevole può determinare una novazione dell'accordo, una nuova proposta. Difatti l'*accipiens*, cosciente della diversità, dimostra con un comportamento non equivoco di volere quella cosa, e la sua accettazione esclude, perciò, che la consegna abbia per oggetto una cosa, nel genere o nella specie, diversa da quella che avrebbe dovuto essergli consegnata o diversa, in qualche modo, da quella dichiarata o pattuita. Si profila, così, l'estinzione del rapporto sostitutivo, cessando di esistere il punto di riferimento rispetto a cui definire come diversa la cosa consegnata, la quale risulta, anzi, essere quella concordemente voluta dalle parti.

Il secondo comma dell'art. 515 c.p. prevede l'applicazione di una circostanza aggravante speciale nel caso in cui l'oggetto materiale del reato sia costituito da oggetti preziosi.

L'applicazione nel caso di specie si palesa residuale stante l'attività svolta da FCC e la normativa inerente alla vendita dei farmaci.

Approfondimento – bibliografia essenziale

L'art. 515 c.p. recita: "[Comma 1] *Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.* [Comma 2] *Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.*".

Per un approfondimento v.: (Mereu 2011, 233); (Musacchio e Di Tullio d'Elisiis 2019, 95); (Triolo e Matta, Diritto penale. Parte speciale. 2021, 373).

§16. LA VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE, ART. 516 C.P.

La norma in esame punisce chi ponga volontariamente in vendita o, comunque, metta in commercio, come genuini, prodotti che, pur non essendo dannosi per la salute, non siano, in realtà, genuini.

Tale figura di reato, già presente nel codice Zanardelli all'art. 322, allora, rientrava tra i reati contro l'incolumità pubblica. La collocazione odierna si spiega in virtù del fatto che, per aversi il reato in esame, le sostanze alimentari devono, sì, essere spacciate per genuine pur non essendolo, ma, per contro, non è necessario che le stesse siano anche nocive per la salute pubblica. La presenza di tale ulteriore circostanza integra, infatti, la fattispecie di commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, di cui all'art. 442 c.p. Sembra, dunque, agevole affermare che la norma in esame abbia carattere residuale rispetto a quelle poste a presidio della pubblica incolumità, in quanto qui l'interesse tutelato è precipuamente la buona fede negli scambi commerciali.

Parimenti, come nel reato di cui all'art. 515 c.p., è da escludere che si tutelino interessi meramente patrimoniali, come nell'ipotesi di truffa, e da quest'ultima, quindi, se ne discosta. La condotta tipica consiste nel porre in vendita o nel mettere altrimenti in commercio, indicandola, anche solo implicitamente, come genuina, una sostanza alimentare, che in realtà, pur non essendo pericolosa per la salute, genuina non è. Ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, non è, peraltro, sufficiente la mera preparazione o detenzione di sostanze non genuine, non costituendo, queste, delle condotte necessariamente prodromiche alla loro messa in vendita o in commercio. La nozione di "*non genuinità*" non si identifica, d'altronde, con quella di pericolosità per la salute pubblica, né con quella di alterato status naturale del prodotto, atteso che non ogni trattamento degli elementi naturali ne compromette la genuinità, e, anzi, molti alimenti sono il risultato della manipolazione di materie prime con sostanze di diversa natura. "*Non genuina*"⁹⁷ è, infatti, la sostanza alimentare che sia stata contraffatta o alterata, con artificio, nella sua essenza o negli elementi di cui sia composta, come avviene, ad es., nel caso del burro margarinato. Una sostanza alimentare non è, invece, pericolosa per la salute quando non risulta nociva, o per la sua stessa natura, o per mancanza di alterazione.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, vale a dire la coscienza della non genuinità della sostanza, unita alla volontà di presentarla come genuina. Il reato si consuma nel luogo e nel momento della messa in vendita.

Approfondimento – bibliografia essenziale

L'art. 516 c.p. recita: "[Comma 1] *Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.*".

Per un approfondimento v.: (Mereu 2011, 233); (Musacchio e Di Tullio d'Elisiis 2019, 95); (Triolo e Matta, Diritto penale. Parte speciale. 2021, 373).

§17. LA VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI, ART. 517 C.P.

La norma in esame è diretta a tutelare l'interesse del consumatore ed il rispetto della legislazione consumeristica, anche se la giurisprudenza maggioritaria la definisce ancora come ipotesi di reato a soggetto passivo indefinito, il cui oggetto giuridico non consiste nella tutela del marchio, ma

⁹⁷ La genuinità, peraltro, può essere distinta in due categorie: naturale e formale. La nozione di genuinità naturale è circoscritta alle sostanze che non abbiano subito alterazioni né modificazioni da parte dell'uomo, comprendendo, altresì, i casi in cui la manipolazione non si sia avuta per mezzo di elementi chimici, ma, piuttosto, tramite componenti naturali della sostanza stessa, utilizzati in maniera abnorme. Parallelamente a quella naturale, vi è la genuinità formale, la quale rappresenta il parametro secondo cui si afferma la corrispondenza della sostanza alimentare con le varie prescrizioni legislative in merito. In tal caso, il reato potrà, ad esempio, essere commesso nel caso di prodotti contenenti sostanze diverse da quella indicate ex lege per la loro composizione, oppure che contengono sostanze di per sé genuine, ma che risultano essere presenti in misura superiore o inferiore a quella consentita, tenendo comunque a mente che non è richiesta una messa in pericolo dell'incolumità pubblica ai fini dell'integrazione della fattispecie. Nella normalità dei casi, il criterio della genuinità formale viene, perlopiù, applicato in presenza di sostanze artificiali, come, d'altronde, ha specificato tempo addietro la Corte di cassazione, secondo cui: "*deve ritenersi non genuina la sostanza prodotta industrialmente, con procedimenti fisici o chimici, senza l'impiego di taluni degli elementi necessari per identificarla e contraddistinguerla. In altri termini, come i prodotti agrari hanno una loro naturale composizione tipica che la legge protegge, vietando in certi casi che siano privati dei loro elementi nutritivi, così alcuni prodotti preparati artificialmente assumono una loro tipicità in virtù del precetto legislativo che determina i loro requisiti essenziali*".

dell'ordine economico.

La condotta punibile è integrata dalla vendita o dalla messa in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il consumatore. Per quanto riguarda la messa in circolazione, essa comprende un significato più ampio di messa in vendita, intendendosi anche la cessione a titolo gratuito. Per quanto riguarda invece l'induzione in errore, la giurisprudenza prevalente ritiene che per l'integrazione del reato sia necessario che l'induzione sia prodotta da nomi, marchi o segni distintivi e, pertanto, è necessaria la riproduzione di un segno distintivo che identifichi il produttore del bene, mentre la riproduzione del motivo estetico-creativo che caratterizza il prodotto non comporta violazione del marchio, sia perché non si tratta di marchio, sia perché non ne svolge la medesima funzione identificativa, potendosi semmai ipotizzare la sussistenza di illeciti civili e commerciali.

Si tratta, tuttavia, di una fattispecie avente natura sussidiaria, in quanto, per espressa previsione di legge, può trovare applicazione soltanto qualora il fatto non rientri in un'altra ipotesi di reato, quale, ad es., quella ex art. 514 c.p., ed è un reato proprio, in quanto soggetto attivo può essere soltanto chi, pur non avendo la qualifica di commerciante, eserciti, comunque, un'attività di tipo commerciale.

Ai fini della configurabilità del delitto in esame, è sufficiente la sussistenza del dolo generico, inteso quale coscienza e volontà di porre in vendita o mettere in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, recanti nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, non registrati e idonei a trarre in inganno gli acquirenti.

Approfondimento – bibliografia essenziale

L'art. 517 c.p. recita: "[Comma 1] *Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000*".

Per un approfondimento v.: (Mereu 2011, 233); (Musacchio e Di Tullio d'Elisiis 2019, 95); (Triolo e Matta, Diritto penale. Parte speciale. 2021, 373).

§18. LA FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE, ART. 517-TER C.P.

La norma in commento configura una particolare ipotesi di ricettazione del marchio contraffatto. Difatti tale disposizione trova applicazione solamente al di fuori dei casi di cui agli artt. 473 e 474, nonché al di fuori delle ipotesi di concorso di persone (art. 110) negli stessi.

Ad ulteriore protezione dei marchi e dei segni distintivi, viene qui prevista la punibilità di chi semplicemente fabbrichi o adoperi i beni utilizzando il marchio contraffatto, con la consapevolezza dell'avvenuta registrazione dello stesso. In conformità con la natura sussidiaria del reato anche rispetto all'articolo 474 c.p., è punita anche l'introduzione dei prodotti all'interno dello Stato. Presupposto tipizzato del reato è la registrazione del marchio o del prodotto sia avvenuto in conformità alla normativa interna, europea od internazionale.

Approfondimento – bibliografia essenziale

L'art. 517-ter c.p. recita: "[Comma 1] *Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. [Comma 2] *Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. [Comma 3] *Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. [Comma 4] *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale*".***

Per un approfondimento v.: (Mereu 2011, 233); (Musacchio e Di Tullio d'Elisiis 2019, 95); (Triolo e Matta, Diritto penale. Parte speciale. 2021, 373).

§19. LA CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI, ART. 517-QUATER C.P.

Al fine di garantire alle indicazioni geografiche tipiche o alle denominazioni di origine la medesima tutela penale riconosciuta ai segni e marchi distintivi, la norma in esame punisce la contraffazione di tali prodotti agroalimentari.

Per quanto riguarda la contraffazione, essa consiste nella riproduzione abusiva dell'origine geografica o della denominazione, in modo idoneo a confondere i consumatori circa la provenienza del prodotto. Non è necessaria una perfetta identità tra la denominazione o l'indicazione geografica falsa e quella vera, essendo per contro sufficiente che la falsificazione investa gli elementi essenziali, in maniera comunque idonea a trarre in inganno, non essendo invece punibili il falso grossolano, innocuo o inutile.

Approfondimento – bibliografia essenziale

L'art. 517-ter c.p. recita: "[Comma 1] *Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche (2) o denominazioni di origine (3) di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. [Comma 2] *Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. [Comma 3] *Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. [Comma 4] *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*".***

Per un approfondimento v.: (Mereu 2011, 233); (Musacchio e Di Tullio d'Elisiis 2019, 95); (Triolo e Matta, Diritto penale. Parte speciale. 2021, 373).

§20. L'ANALISI SPECIFICA DI COMMISSIONE DEI REATI DI CUI ALL'ART. 25-BIS E 25 BIS 1 DEL D.LGS. 8.6.2001 N. 231.

Dall'analisi della realtà aziendale (cfr. Allegato 5.) emerge, pacificamente, come le uniche condotte penalmente rilevanti che, astrattamente, potrebbero essere attuate, a vantaggio o nell'interesse di FCC, sono quelle di cui agli artt. 455, 457, 473, 474, 515, 516, 517, 517-ter c.p. e per quanto non rilevato quello di cui all'art. 464 c.p.

REATO	PROCESSI IN CUI PUÒ VERIFICARSI
Art. 455 c.p.	Servizio di consegna dei prodotti e altri servizi a carico del servizio sanitario. Servizio di consegna di prodotti non a carico, neppure parzialmente, del servizio sanitario. Autodiagnostica rapida e misurazione parametri. Processo amministrativo-contabile.
Art. 457 c.p.	Servizio di consegna dei prodotti e altri servizi a carico del servizio sanitario. Servizio di consegna di prodotti non a carico, neppure parzialmente, del servizio sanitario. Autodiagnostica rapida e misurazione parametri. Processo amministrativo-contabile.
Art. 464 c.p.	
Art. 473 c.p.	Servizio di consegna dei prodotti e altri servizi a carico del servizio sanitario. Servizio di consegna di prodotti non a carico, neppure parzialmente, del servizio sanitario.
Art. 474 c.p.	Servizio di consegna dei prodotti e altri servizi a carico del servizio sanitario. Servizio di consegna di prodotti non a carico, neppure parzialmente, del servizio sanitario. Processo amministrativo-contabile.
Art. 515 c.p.	Servizio di consegna dei prodotti e altri servizi a carico del servizio sanitario. Servizio di consegna di prodotti non a carico, neppure parzialmente, del servizio sanitario. Vendita di altri prodotti accessori.
Art. 516 c.p.	Servizio di consegna dei prodotti e altri servizi a carico del servizio sanitario. Servizio di consegna di prodotti non a carico, neppure parzialmente, del servizio sanitario. Vendita di altri prodotti accessori.
Art. 517 c.p.	Servizio di consegna dei prodotti e altri servizi a carico del servizio sanitario. Servizio di consegna di prodotti non a carico, neppure parzialmente, del servizio sanitario. Vendita di altri prodotti accessori.
Art. 517-ter c.p.	Servizio di consegna dei prodotti e altri servizi a carico del servizio sanitario. Servizio di consegna di prodotti non a carico, neppure parzialmente, del servizio sanitario. Vendita di altri prodotti accessori.

Tuttavia, atteso che i principi di comportamento, i divieti ed i controlli che si intendono adottare sono idonei a prevenire la commissione di tutti i reati appena descritti, nel prosieguo ci si riferisce a tutte le fattispecie succitate senza distinzione alcuna.

Tali reati possono essere commessi, essenzialmente, dai dipendenti della Società, i quali maneggiano il denaro, o da quanti detengono i sigilli e gli strumenti di certificazione (Amministratore unico, consulenti).

§21. PRINCIPI, DIVIETI E CONTROLLI, GENERALI E SPECIFICI, DA RISPETTARE ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DEI REATI DI CUI ALL'ART. 25-BIS E 25 BIS 1 DEL D.LGS. 8.6.2001 N. 231.

PRINCIPI DA OSSERVARE	DIVIETI	CONTROLLI
<p>Approvvigionarsi di monete e banconote unicamente presso istituti di credito e/o uffici del servizio postale.</p> <p>Verificare, mediante idonea strumentazione, ogni banconota utilizzata dai clienti per effettuare i pagamenti.</p> <p>Segnalare prontamente alla polizia giudiziaria ed all'O.d.V. eventuali banconote e/o monete false che dovessero essere reperite.</p> <p>Prediligere, per quanto possibile, l'impiego di moneta elettronica per le transazioni.</p> <p>Prediligere il pagamento informatizzato di eventuali valori di bollo.</p> <p>Acquistare tutti i prodotti (farmaci, parafarmaci ed altro) presso rivenditori autorizzati facendo in maniera tale che il pagamento sia tracciato.</p> <p>Informarsi a comportamenti rispettosi del principio di legalità e nel rispetto del codice etico e di quello deontologico, nonché di ogni altra disposizione impartita.</p> <p>Utilizzare i sigilli, gli strumenti di autenticazione o di certificazione in maniera conforme allo scopo per i quali sono stati adottati.</p> <p>Acquistare e far revisionare gli strumenti di</p>	<p>È vietato approvvigionarsi di monete o banconote da soggetti diversi dagli istituti di credito e/o dagli uffici postali.</p> <p>È vietato ai dipendenti cambiare proprie banconote con quelle presenti in farmacia.</p> <p>È vietato ricevere banconote senza aver verificato preventivamente che non siano false.</p> <p>È vietato acquistare farmaci, parafarmaci ed altro presso rivenditori non autorizzati.</p>	<p>Verifica da parte dei Direttori di farmacia della idoneità degli strumenti di misura.</p> <p>Controllo da parte dei Direttori di farmacia del rispetto dei principi generali e dei divieti dettati in questo capitolo.</p> <p>Segnalare all'Amministratore unico e/o all'O.d.V. ogni criticità in maniera trasparente e puntuale.</p>

<p>misura (bilance etc.) presso rivenditori autorizzati e pretendere il rilascio dei certificati di collaudo e taratura. Parimenti le riparazioni di tali strumenti dovranno essere affidate a soggetti qualificati ed essere certificate.</p> <p>Non accettare per i pagamenti monete non aventi corso legale e/o diverse dall'Euro.</p>		
---	--	--

CAPITOLO QUARTO

CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI AI SENSI DEGLI ARTT. 25 - OCTIES DEL D.LGS. 8.6.2001 N. 231

§1. FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DALL'ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. 8.6.2001 N. 231.

La disposizione in commento prevede la responsabilità della Società, sanzionata in diversa misura, nel caso in cui siano commessi – **nell'interesse o a vantaggio della stessa** – i reati contemplati dagli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, prevedendo, in caso di condanna, l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del [d.lgs. 8.6.2001 n. 231](#).

Tutti i reati appena elencati appartengono Capo II, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio mediante frode" del Titolo XIII del Libro secondo del Codice penale, e sono tesi ad impedire che verificatosi un delitto, persone diverse da quelle che lo hanno commesso o sono concorsi in esso, si interessino alle cose prevenienti da tale reato per trarne un vantaggio.

Approfondimento – bibliografia essenziale.

Per agevolare la lettura si riporta il testo dell'art. 25 del [d.lgs. 8.6.2001 n. 231](#) vigente al 19.1.2022, con invito del lettore a verificare se non siano state apportate modifiche e/o integrazioni sul sito <https://www.normattiva.it>:

^[comma 1] *In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.* ^[comma 2] *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.* ^[comma 3] *In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Alpa, Caruso e Felice 2019); (Arena e Graziano, La responsabilità penale delle persone giuridiche 2002); (Cammarotto, Castiello e Silviotti 2018); (Canzio, Cerqua e Lupana 2014); (Caputi, D'Alessandro e Gasperis 2021); (Catellani, Responsabilità da reato delle aziende e sicurezza del lavoro 2016); (Cingari, Mazzacuva e Ruta, I reati Tributari 2017); (Cocchini, Zanconi e Zingari 2014); (Corbella 2014); (Davoli 2019); (De Maglie 2001); (De Vero 2008); (A. Di Amato 2011); (Di Diego e Gentili, Modello organizzativo 231 e sicurezza sul lavoro. 2013); (Dubini e Carozzi 2013); (Fondaroli e Zoli 2014); (Giunta e Marzaduri 2010); (Lancellotti e Lancellotti 2011); (Lasco, Loria e Morgante 2017); (Lattanzi, Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001, n.231 2010); (Luparia, Sistema penale e criminalità informatica. Profili sostanziali e processuali nella Legge attuativa della Convenzione di Budapest sul cybercrime (L. 18 marzo 2008, n. 48) 2009); (Luparia e Vaciago, Compliance 231. Modelli organizzativi e OdV tra prassi applicative ed esperienze di settore 2020); (Mirabella Roberti 2001); (Odorizzi 2018); (Perini 2015); (Pestilli 2015); (Pollifroni 2017); (Previtali 2009); (Riva 2020); (Sibisà e Spinelli 2020); (A. C. Strazzeri 2021); (A. Strazzeri 2016); (Supino e Tondi 2012); (Taliotto 2019) e (Terracina 2017).

§2. LA RICETTAZIONE, ART. 648 C.P.

La ricettazione consiste nell'acquisto, la detenzione o l'occultamento di denaro, beni o altre utilità derivanti da un precedente delitto di qualsivoglia entità e natura da parte di un soggetto estraneo alla commissione di esso. La fattispecie, quindi, non si riduce all'acquisto della refurtiva di un furto, come solitamente i più pensano, ricomprendendo anche l'ipotesi in cui la persona si adoperi in proprio o per conto di altri ad occultare i beni provenienti da un precedente delitto, per esempio nascondendoli in casa propria o di un proprio conoscente.

Nel caso di specie il reato di ricettazione diviene rilevante ai fini del d.lgs. 8.6.2001 n. 231 nel caso in cui, ad esempio, taluno, nell'interesse o vantaggio della società, acquisti farmaci rubati presso un dispensario, ovvero riceve sostanze medicinali prodotte in frode ad un valido brevetto (cfr. Cass. Pen., Sez. 2, 4.2.2011 n.4181).

Approfondimento – bibliografia essenziale.

L'art. 648 c.p. recita: ^[comma 1] *Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.* ^[comma 2] *La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire cinquecentomila, se il fatto è di particolare tenuità.*

^[comma 3] *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

Il bene giuridico tutelato è ravvisabile nell'interesse patrimoniale della persona offesa, e non anche nell'amministrazione della giustizia: la "ratio" della norma, infatti, consiste nel bloccare a valle, tramite la punibilità della ricettazione, il reato presupposto, rendendolo poco appetibile. Si precisa che di essi (denaro e cose) viene accolta una nozione in senso lato, rientrando nel concetto non solo i proventi, ma anche tutto ciò che è servito a commettere il delitto; mentre per profitto si intende qualsiasi utilità che possa incrementare il patrimonio del ricettatore e che abbia la capacità di soddisfare un bisogno umano, potendo esso avere anche natura non patrimoniale. Sul punto v. Cass. Pen., Sez. 2, 16.12.2010 n. 44378.

Trattasi di reato comune, atteso che può essere commesso chiunque, tranne che da chi ha commesso o concorso nel reato presupposto. Ai fini della sua commissione il denaro o le cose oggetto della condotta devono essere di provenienza delittuosa, non rilevando, a tal fine, la natura dolosa o colposa del reato presupposto, che può essere anche meramente tentato. Anche la ricettazione commessa antecedentemente da altro soggetto può divenire il presupposto di una successiva ipotesi ricettazione, purché compiuta da un soggetto che non concorre nella prima.

La norma non prevede che il delitto presupposto sia stato accertato giudizialmente (cfr. Cfr. Cass. Pen., Sez. 1, 10.7.2013 n. 29486), né che vi sia certa consapevolezza degli estremi del delitto, essendo sufficiente ai fini dell'imputazione la plausibile contezza che la cosa provenga da un delitto. Al riguardo, peraltro, si ricorda che: (1) ai sensi del comma 3, la ricettazione è punibile anche qualora l'autore del delitto presupposto non sia punibile o imputabile, o quando manchi una condizione di procedibilità; (2) ai sensi del comma 2, invece, la particolare tenuità della condotta costituisce una circostanza attenuante (cfr. Cfr.: Cass. Pen., Sez. 2, 17.1.2014 n. 1845; Cass. Pen., Sez. 2, 19.9.2017 n. 42866 e Cass. Pen., Sez. 2, 12.5.2017 n. 23419).

Trattasi di un reato: (1) a forma vincolata che si consuma nel momento in cui è realizzata una delle condotte descritte dalla legge, ivi compreso il mero accordo circa l'acquisto dei beni oggetto di reato, che è sanzionato come ricettazione consumata, a prescindere dalla futura consegna degli stessi (cfr. Cass. Pen., Sez. 2, 13.6.2019 n. 26106); (2) e che prevede, quale criterio di imputazione, la sua commissione a titolo di dolo specifico, ravvisabile nella volontà di procurare un profitto a sé o ad altri (eccezione fatta che per l'autore del delitto presupposto, giacché in tal caso non si verserebbe nella ricettazione, ma in un'ipotesi di favoreggiamento reale). La giurisprudenza ritiene che il delitto in esame possa essere anche sorretto dal mero dolo eventuale (cfr. Cfr. Cass.

Pen., SS.UU., 30.3.2010 n. 12433 e Cass. Pen., Sez. 4, 30.7.2013 n. 33131).

Decisivo, infine, è il procedere ad un'attenta analisi diacronica delle condotte (cfr. Cfr.: Cass. Pen., Sez. 2, 19.12.2013 n. 51424) al fine di distinguere la ricettazione dal: (a) concorso nel reato presupposto, che ricorre allorché si riscontra un previo concerto tra l'autore di quest'ultimo ed il futuro acquirente, il quale, infatti, così agendo rafforza il proposito criminoso del primo e, pertanto, concorre con esso nel reato (cfr. Cfr.: Cass. Pen., Sez.2, 23.12.2016 n. 54715); (b) favoreggiamento reale, che di contro si attua al solo fine di assicurare il prodotto del delitto commesso da altri, senza alcun profitto (Cfr.: Cass. Pen., Sez. 2, 6.3.2014 n. 10850).

Per un maggiore approfondimento si invita alla lettura di: (Amiconi 2017); (Carrelli Palombi 2004); (Faiella 2009); (Magri 2007); (Meo 2015).

§3. IL RICICLAGGIO, ART. 648-BIS C.P.

A differenza della ricettazione, che è un reato che lede solo il patrimonio della persona offesa, cioè di colui al quale i beni sono stati sottratti, il riciclaggio è un reato plurioffensivo, giacché oltre al patrimonio della persona offesa lede l'amministrazione della giustizia, come recita la disposizione con l'inciso "in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Nel caso di specie il reato di che trattasi si può verificare nel caso in cui taluno, nell'interesse ed a vantaggio della Società, trasferisce alcune somme di denaro, frutto di un precedente delitto, sul conto bancario o postale di un terzo il quale, a sua volta, si impegna a ritrasferirne una parte sul conto di altro soggetto ancora. Il tutto al fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Approfondimento – bibliografia essenziale.

L'art. 648-bis c.p. recita: "[comma 1] Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000. [comma 2] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. [comma 3] La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. [comma 4] Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Trattasi di un reato comune, a forma libera (cfr. Cass. Pen. Sez. 2, 7.9.2009 n. 34511), plurioffensivo, giacché la condotta ivi descritta lede plurimi beni giuridici quali l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'ordine economico-finanziario ed il patrimonio, per la cui sussistenza non è richiesto che sia accertato giudizialmente il delitto presupposto (cfr. Cass. Pen. Sez. 2, 14.12.2009 n. 47375), ma semplicemente che la cosa o l'utilità oggetto della condotta siano provenienti da un delitto non colposo, anche se rimasto alla mera forma del tentativo (cfr. Cass. Pen. Sez. 2, 4.2.2014 n. 5505). Trattasi di un reato istantaneo ad eventuale consumazione prolungata, nel senso che qualsiasi prelievo o versamento o attività destinata a riciclare sposta in avanti la consumazione del reato.

Le condotte incriminate sono tre: (a) la sostituzione, cioè l'attività diretta alla ripulitura dell'oggetto del delitto presupposto, in modo da elidere un collegamento con l'attività criminosa precedente; (b) il trasferimento, ovvero tutte le condotte consistenti in atti di disposizione del bene in modo da far perdere le tracce della sua provenienza illecita, della titolarità e della sua effettiva destinazione; (c) tutte le altre operazioni che possono compiersi per ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del bene, formulazione intesa a punire eventuali tecniche nuove di riciclaggio..

Per un maggiore approfondimento si invita alla lettura di: (Cappa 2012); (Dell'Osso 2017) (Faiella 2009); (Ferola 2005); (Pacileo 2017); (R. Ranzate 2011); (R. Ranzate 2014).

§4. L'IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, ART. 648-TER C.P.

Trattasi di reato comune, teso a tutelare l'integrità del patrimonio e l'ordine economico-finanziario, che può essere commesso da chiunque, tranne che dal concorrente nel reato presupposto, dal ricettatore e dal riciclatore. Attraverso l'introduzione della presente fattispecie si è voluto rendere punibile l'attività finale della commissione di illeciti di natura patrimoniale, concretantesi nell'investimento produttivo dei proventi illeciti.

Il delitto si consuma nel momento dell'impiego dei proventi illeciti, il quale lo rende un'ipotesi di reato a consumazione prolungata.

Lo si può definire come una sorta di riciclaggio realizzato tramite operazioni non idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, oppure nell'impiego di beni provenienti da delitto colposo.

Approfondimento – bibliografia essenziale.

L'art. 648-ter c.p. recita: "[comma 1] Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000. [comma 2] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. [comma 3] La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. [comma 3] Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Per un maggiore approfondimento si invita alla lettura di: (Bemasconi e Giunta 2011, 158); (Cappa 2012); (Cosciarelli e Monfreda 2007) e (Messina e Spinnato 2012, 724).

§5. L'AUTORICICLAGGIO, ART. 648-TER 1 C.P.

Trattasi di reato proprio, giacché può essere commesso unicamente dall'autore del reato presupposto o dal concorrente nel medesimo, e che è finalizzato ad incriminare la condotta che consiste nell'impiego, nella sostituzione, nel trasferimento in attività economiche di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, in modo da ostacolare l'identificazione.

Risponde, pertanto, del reato colui che, ad esempio, dopo aver rapinato una banca ed aver realizzato un bottino di 20.000 euro può decidere: di dissimulare la illegittima provenienza di tale somma mettendo in atto tutta una serie di sostituzioni e trasferimenti concretamente idonei a far perdere le tracce del bottino della rapina (e fermarsi qui); di impiegare tale somma di denaro ad esempio nella sua attività di ristorazione al termine, comunque, di una serie di operazioni di ripulitura che siano oggettivamente in grado di ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita.

Approfondimento – bibliografia essenziale

L'art. 648-ter c.p. recita: "[comma 1] Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. [comma 2] Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni [comma 3] Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. [comma 4] Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. [comma 5] La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. [comma 6] La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. [comma 7] Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

La norma in esame codifica un reato plurioffensivo, dato che, oltre al patrimonio, vengono tutelati altri beni giuridici come l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'ordine economico-finanziario.

Giusta quanto disposto dal comma 4, non è punibile la condotta di chi meramente utilizza o gode personalmente del bene.

Per un maggiore approfondimento si invita alla lettura di: (Arrotino 2015); (Dell'Osso 2017); (Di Tullio D'Elisiis 2015); (Gambogi, Riciclaggio e autoriciclaggio 2015); (Gazzilli, Lorenzini e Mazzonetto 2021) (Mezzetti, Piva e Mucciarelli 2016); (Pacileo 2017); (Parodi 2016); (Richitelli 2015); (Rossi e Quattrocchio 2016).

§6. ANALISI SPECIFICA DELLE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI CONTEMPLATI DALL'ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. 8.6.2001 N. 231.

REATO	PROCESSI IN CUI PUÒ VERIFICARSI
Ricettazione (art. 648 c.p.)	Ricezione e controllo merce.
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	Processo amministrativo-contabile. Finanziario e contabile - ciclo attivo. Finanziario e contabile - ciclo passivo Bilancio.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	Ricezione e controllo merce. Processo amministrativo-contabile. Finanziario e contabile - ciclo attivo. Finanziario e contabile - ciclo passivo Bilancio.
Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)	Servizio di consegna dei prodotti e altri servizi a carico del servizio sanitario. Servizio di consegna di prodotti non a carico, neppure parzialmente, del servizio sanitario. Autodiagnostica rapida e misurazione parametri. Processo amministrativo-contabile. Finanziario e contabile - ciclo attivo. Finanziario e contabile - ciclo passivo Bilancio.

§7. PRINCIPI, DIVIETI E CONTROLLI GENERALI E SPECIFICI DA RISPETTARE ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ.

PRINCIPI DA OSSERVARE	DIVIETI	CONTROLLI
Approvvigionarsi di farmaci, materiale di consumo e ogni altro bene e/o servizio da soggetti qualificati e conosciuti.	È vietato approvvigionarsi di farmaci, materiale di consumo e ogni altro bene e/o servizio da soggetti non qualificati e sconosciuti.	Verifica da parte del Collegio della contabilità e dei movimenti bancari.
Svolgere, ove possibile, gare ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi.	È vietato acquistare beni e/o servizi che si suppongono di dubbia provenienza.	
Verificare, mediante idonea documentazione (certificato dei carichi pendenti e del casellario) da richiedere ai fornitori,	È vietato utilizzare forme di pagamento non tracciate.	
Segnalare prontamente all'O.d.V. ed all'Amministratore unico eventuali criticità riscontrate (quali la presenza di forti sconti ingiustificati, ed ogni sospetto che potesse sorgere in ordine alla provenienza dei beni).	È vietato procedere ad investimenti senza la preventiva autorizzazione degli organi competenti.	
Utilizzare forme di pagamento tracciabili.		
Mantenere una puntuale registrazione delle scritture contabili.		
Informarsi a comportamenti rispettosi del principio di legalità e nel rispetto del codice etico e di quello deontologico, nonché di ogni altra disposizione impartita.		

Denunciare all'Autorità, oltre che all'Amministratore unico ed all'O.d.V. eventuali reati commessi o che si suppongono commessi e di cui si è avuto contezza e/o operazioni sospette.		
---	--	--

CAPITOLO QUINTO

CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI AI SENSI DEGLI ARTT. 25 - DECIES DEL D.LGS. 8.6.2001 N. 231

§1. FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DALL'ART. 25-DECIES DEL D.LGS. 8.6.2001 N. 231.

La disposizione in commento prevede la responsabilità della Società nel caso in cui sia commesso – **nell'interesse o a vantaggio della stessa** – il reato di cui all'art. 377-bis c.p.

Approfondimento – bibliografia essenziale

Per agevolare la lettura si riporta il testo dell'art. 25 del [d.lgs. 8.6.2001 n. 231](#) vigente al 19.1.2022, con invito del lettore a verificare se non siano state apportare modifiche e/o integrazioni sul sito <https://www.normattiva.it>:

^[comma 1] *In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Alpa, Caruso e Felice 2019); (Arena e Graziano, La responsabilità penale delle persone giuridiche 2002); (Cammarotto, Castiello e Silvietti 2018); (Canzio, Cerqua e Lupana 2014); (Caputi, D'Alessandro e Gasperis 2021); (Catellani, Responsabilità da reato delle aziende e sicurezza del lavoro 2016); (Cingari, Mazzacuva e Ruta, I reati Tributari 2017); (Cocchini, Zanconi e Zingari 2014); (Corbella 2014); (Davoli 2019); (De Maglie 2001); (De Vero 2008); (A. Di Amato 2011); (Di Diego e Gentili, Modello organizzativo 231 e sicurezza sul lavoro. 2013); (Dubini e Carozzi 2013); (Fondaroli e Zoli 2014); (Giunta e Marzaduri 2010); (Lancellotti e Lancellotti 2011); (Lasco, Loria e Morgante 2017); (Lattanzi, Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001, n.231 2010); (Luparia, Sistema penale e criminalità informatica. Profili sostanziali e processuali nella Legge attuativa della Convenzione di Budapest sul cybercrime (L. 18 marzo 2008, n. 48) 2009); (Luparia e Vaciago, Compliance 231. Modelli organizzativi e OdV tra prassi applicative ed esperienze di settore 2020); (Mirabella Roberti 2001); (Odorizzi 2018); (Perini 2015); (Pestilli 2015); (Pollifroni 2017); (Previtali 2009); (Riva 2020); (Sibisà e Spinelli 2020); (A. C. Strazzeri 2021); (A. Strazzeri 2016); (Supino e Tondi 2012); (Talieno 2019) e (Terracina 2017).

§2. L' INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, ART. 377-BIS C.P.

Soggetto passivo del reato è una persona chiamata a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, purché, a differenza del testimone, conservi la facoltà di non rispondere, come ad esempio il correo.

La condotta incriminata è costituita dall'usare violenza, minaccia, dazione o promessa di denaro al fine di indurre taluno a rendere dichiarazioni false o a non rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

Trattasi di reato di evento, talché è configurabile il tentativo, quantomeno con riferimento alla violenza o alla minaccia, mentre per quanto concerne la dazione o la promessa di denaro le uniche ipotesi possibili di tentativo sono quelle dell'offerta di una somma di denaro contenuta in una busta, mai giunta a destinazione giacché intercettata dalla polizia giudiziaria.

Approfondimento – bibliografia essenziale.

L'art. 377-bis c.p. recita: ^[comma 1] *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

Per un maggiore approfondimento si invita alla lettura di: (Alibrandi 2019, 2155); (Bonini, Fomasari e Riondato 2017, 193); (B. Romano 2007, 176).

§3. I PRINCIPI, I DIVIETI E I CONTROLLI GENERALI E SPECIFICI DA RISPETTARE ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ.

È fatto divieto ai dipendenti, all'Amministratore unico, al Collegio dei Sindaci ed all'O.d.V. assumere informazioni in ordine a quanto riferito all'Autorità Giudiziaria, ovvero attuare qualsiasi tipo di comportamento atto a coartare, in qualsiasi modo anche mediante la dazione e/o la promessa di denaro o altre utilità, la volontà di colui che sia chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, purché lo stesso conservi la facoltà di non rispondere.

Eventuali comportamenti contrari al suddetto divieto dovranno essere denunciati, oltre che all'Autorità Giudiziaria, all'Amministratore unico, all'O.d.V. o al Collegio dei Sindaci, se non coinvolti dalle indagini, ovvero all'Assemblea.

CAPITOLO SESTO

CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI AI SENSI DEGLI ARTT. 25 - QUINQUESDECIES DEL D.LGS. 8.6.2001 N. 231

§1. FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DALL'ART. 25- QUINQUESDECIES DEL D.LGS. 8.6.2001 N. 231.

La disposizione in commento prevede la responsabilità della Società nel caso in cui siano commessi – **nell'interesse o a vantaggio della stessa** – i reati contemplati dagli artt. 2 comma 1, 2 comma 2-bis, 3, 4, 5, 8 comma 1, 8 comma 2-bis, 10, 10-quater ed 11 del [d.lgs. 10.3.2000 n. 74](#) (i c.d. "reati tributari").

Trattasi di una previsione relativamente recente, atteso che l'articolo in commento è stato introdotto dal [D.L. 26.10.2019 n. 124](#), convertito in [legge 19.12.2020 n. 157](#).

Approfondimento – bibliografia essenziale.

Per agevolare la lettura si riporta il testo dell'art. 25 del [d.lgs. 8.6.2001 n. 231](#) vigente al 19.1.2022, con invito del lettore a verificare se non siano state apportate modifiche e/o integrazioni sul sito <https://www.normattiva.it>:

^[comma 1] *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.* ^[comma 2] *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.* ^[comma 3] *Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Alpa, Caruso e Felice 2019); (Caputi, D'Alessandro e Gasperis 2021); (Davoli 2019); (Luparia e Vaciago, Compliance 231. Modelli organizzativi e OdV tra prassi applicative ed esperienze di settore 2020); (Riva 2020); (Sibisà e Spinelli 2020); (A. C. Strazzeri 2021) e (Taliento 2019).

§2. ANALISI DELLA FATTISPECIE.

Con il D.L. 26.10.2019 n. 124, convertito con modifiche in legge 19.12.2019 n. 157, è stato introdotto l'art. 25-quinquesdecies, inerente alla responsabilità delle società e/o degli enti nel caso di commissione dei seguenti reati tributari:

- "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. 15.4.2000 n. 74;
- "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" di cui all'art. 2, comma 2-bis, del d.lgs. 15.4.2000 n. 74;
- "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" di cui all'art. 3 del d.lgs. 15.4.2000 n. 74;
- "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" di cui all'art. 8, comma 1, del d.lgs. 15.4.2000 n. 74;
- "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" di cui all'art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. 15.4.2000 n. 74;
- "Occultamento o distruzione di documenti contabili" di cui all'art. 10 del d.lgs. 15.4.2000 n. 74;
- "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte" di cui all'art. 11 del d.lgs. 15.4.2000 n. 74.

Con il d.lgs. 14.7.2020 n. 75, in attuazione di quanto disposto dalla normativa europea ed alla legge di recepimento (legge di delegazione europea 4.10.2019 n. 117), sono stati inseriti nell'articolo in commento anche i seguenti ed ulteriori reati tributari:

- "Dichiarazione infedele" di cui all'art. 4 del d.lgs. 15.4.2000 n. 74;
- "Omessa dichiarazione" di cui all'art. 5 del d.lgs. 15.4.2000 n. 74;
- "Indebita compensazione" di cui all'art. 10-quater del d.lgs. 15.4.2000 n. 74;

Queste ultime "nuove" fattispecie di reato sono state introdotte unitamente alla previsione della limitazione della responsabilità delle società e/o degli enti al solo caso in cui le stesse siano commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA per un importo superiore a dieci milioni di euro. Detto altrimenti, con l'intervento del 2019 si è proceduto ad inserire alcune fattispecie penalmente rilevanti estendendo il novero dei reati di cui al d.lgs. 8.6.2001 n. 231, mentre, con l'intervento del 2020, sono state introdotte altre fattispecie di reato, limitando la punibilità degli enti e delle società all'ipotesi in cui gli stessi siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA e per un importo superiore a 10 milioni di euro.

Approfondimento – bibliografia essenziale

Per un maggiore approfondimento si invita alla lettura di: (Alibrandi 2019, 2155); (Amisano 2020); (Badodi, Dova e Keller 2015); (Basso e Viglione, I nuovi reati tributari 2017); (Basso e Viglione, I reati tributari, profili sostanziali e processuali 2013); (Bellagamba e Cariti 2011); (Bonini, Fornasari e Riondato 2017, 193); (Casartelli, Reati tributari, questioni processuali 2007); (Cingari, Mazzacuva e Ruta, I reati Tributari 2017); (D'Avirro e Giglioli, I reati tributari 2012); (Di Amato e Pisano 2002); (Gambogi, I nuovi reati tributari 2020); (Gambogi, La riforma dei reati tributari, commento al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 2016); (Gennai e Traversi 2011); (Giglioli, D'Avirro e D'Avirro 2017); (Giordano 2014); (Iorio 2020); (Maccani, et al. 2021); (Martini 2010); (Maruccia

§3. ESEMPLIFICAZIONI DEI REATI TRIBUTARI PRESUPPOSTO.

A mero titolo esemplificativo, si possono richiamare le seguenti condotte riconducibili ai già menzionati reati tributari:

1. "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" (art. 2 del d.lgs. 15.4.2000 n. 74), che si può verificare allorché una società emette fatture per prestazioni mai eseguite e, successivamente, in sede di dichiarazione IVA le inserisce tra gli elementi contabili, ottenendo così un risparmio fraudolento;
2. "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" (art. 3 del d.lgs. 15.4.2000 n. 74), che può sussistere nel caso in cui una società si avvalga di documenti falsi per evadere l'imposta sui redditi, ottenendo così un risparmio fraudolento;
3. "Emissione di fatture per operazioni inesistenti" (art. 8 del d.lgs. 15.4.2000 n. 74), che può aver luogo quando una società emette delle fatture per operazioni inesistenti, al fine di consentire ad un terzo di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
4. "Occultamento o distruzione di documenti e sottrazione al pagamento" (art. 10 del d.lgs. 15.4.2000 n. 74), ipotesi che può ricorrere nel caso in cui una società distrugga materialmente le scritture contabili obbligatorie, determinando l'impossibilità di ricostruire il suo volume d'affari, al fine di evadere le imposte ed ottenere un risparmio fraudolento;
5. "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte" (art. 11 del d.lgs. 15.4.2000 n. 74), che si può verificare allorché un amministratore disperde beni della società per sottrarla al pagamento delle imposte, ottenendo un risparmio fraudolento per la stessa;
6. "Dichiarazione infedele" (limitatamente all'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA, per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro) (art. 10-quater del d.lgs. 15.4.2000 n. 74), ipotesi che può ricorrere quando l'ente, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, falsifica la relativa dichiarazione, superando i limiti indicati dal legislatore ed ottenendo un risparmio fraudolento per l'ente stesso;
7. "Omessa dichiarazione" (limitatamente all'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA, per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro), (art. 5 del d.lgs. 15.4.2000 n. 74), ipotesi che può essere integrata nel caso in cui l'ente, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, non presenta la relativa dichiarazione, superando i limiti indicati dal legislatore ed ottenendo un risparmio fraudolento per l'ente stesso.
8. "Indebita compensazione" (limitatamente all'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA, per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro) (art. 10-quater del d.lgs. 15.4.2000 n. 74), ipotesi che può darsi se l'ente, mediante il supporto di documentazione falsa, prospetta una compensazione fondata su un credito inesistente o non spettante, superando i limiti indicati dal legislatore ed ottenendo un vantaggio fraudolento.

REATO	PROCESSI IN CUI PUÒ VERIFICARSI
TUTTE LE IPOTESI DI REATO DESCRITTE	Servizio di consegna dei prodotti e altri servizi a carico del servizio sanitario. Servizio di consegna di prodotti non a carico, neppure parzialmente, del servizio sanitario. Autodiagnostica rapida e misurazione parametri. Processo amministrativo-contabile. Finanziario e contabile - ciclo attivo. Finanziario e contabile - ciclo passivo Bilancio.

§4. ADEMPIMENTI E MISURE A CARICO DELLA SOCIETÀ.

I reati di natura dichiarativa, che si realizzano mediante la presentazione delle dichiarazioni volte a determinare la base imponibile e l'imposta IRES ed IVA, involgono le attività relative alla redazione dei bilanci, alla registrazione contabile delle fatture e degli altri documenti, quindi, hanno come riferimento il ciclo passivo dell'azienda.

Nei reati di natura non dichiarativa, invece, assume rilievo il ciclo attivo dell'azienda, considerato che essi sono inerenti all'emissione di fatture o altri documenti a fronte di operazioni inesistenti a fine di consentire a terzi l'evasione fiscale.

Con riferimento ai reati di occultamento, distruzione di documenti e sottrazione al pagamento di imposte, infine, si l'attenzione deve incentrarsi (anche) sui sistemi di sicurezza, sull'archiviazione cartacea o informatica, in maniera tale da escludere condotte rilevanti, nonché sulla 'gestione' del patrimonio.

In ragione di quanto esposto, occorre porre attenzione a quelle specifiche attività che riguardano, a titolo esemplificativo, la corretta registrazione contabile delle fatture o degli altri documenti, alla correttezza della tenuta della contabilità, al complesso delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi, nonché alla redazione dei bilanci. Particolare attenzione, inoltre, dovrà essere data alle procedure aziendali riguardanti i rapporti con i fornitori, compresa la selezione e l'identificazione degli stessi, nonché a quelle inerenti alla corretta contabilizzazione delle operazioni di acquisto e vendita e di ogni altra spesa.

Un ruolo di particolare rilevanza, infine, dovrà essere assegnato all'attività di controllo svolta dal Collegio Sindacale in ordine alla costante verifica della tenuta dei libri/registri obbligatori ed alla "gestione" del patrimonio, nonché ai controlli, a campione, effettuati dall'O.d.V.; oltre che alle attività di formazione e aggiornamento dei responsabili di settore e degli incaricati nei settori amministrativo-contabili. Infine, le società dovranno prendere in considerazione adeguati "sistemi di sicurezza" per gli archivi, cartacei e/o informatici, tali da escludere condotte di occultamento e/o distruzione.

§5. I PRESIDI DI CONTROLLO.

Tenuto conto di quanto testé illustrato si enucleano le seguenti "misure" e "presidi" di controllo che la Società intende adottare in relazione alle differenti fattispecie di reati tributari sopra richiamati:

- costante attività formativa, di tutto il personale ed i consulenti, su quanto previsto dal Codice etico e dal Modello organizzativo 231 aziendale, finalizzata ad assicurare la diffusione/formazione sulle diverse procedure/protocolli;
- adozione di misure specifiche per la corretta registrazione di ogni operazione economico finanziaria nel rispetto dei principi, criteri, modalità di redazione, tenuta e conservazione della contabilità dettate dalla normativa vigente. In particolare si prescrive l'obbligo di registrare puntualmente

tutte le fatture, attive e passive, nonché quello di tenere in maniera corretta tutte le scritture, su cui vigila il Collegio Sindacale con verifiche periodiche;

- adozione di misure specifiche a presidio del corretto calcolo delle imposte e conseguente presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali previsti, ed assolvimento di ogni onere, su cui vigila il Collegio Sindacale con verifiche periodiche;
- individuazione di modalità operative per gli adempimenti connessi alle imposte sui redditi ed IVA per assicurare, compatibilmente con l'organizzazione aziendale, adeguati presidi di controllo quali tracciabilità delle attività, segregazioni dei ruoli e verifiche incrociate da parte del Collegio Sindacale e dell'O.d.V.;
- adozione di una specifica procedura/protocollo che per la gestione degli acquisti di beni e servizi, anche distinguendo le diverse tipologie (beni, servizi, investimenti, piccolo acquisti ricorrenti di modesto importo, ecc.), con identificazione dei ruoli coinvolti e delle responsabilità e con segregazione delle funzioni coinvolte nel processo, in particolare tra la gestione dell'ordine, la gestione dei pagamenti e la registrazione delle spese;
- definizione e aggiornamento della lista di fornitori attuali e potenziali per ogni tipologia di acquisto o categoria merceologica, definizione dei criteri di selezione dei fornitori ed indicazione dei criteri di valutazione delle offerte ricevute dagli stessi;
- per acquisti al di sopra di una certa soglia, richiedere al fornitore di un'autocertificazione sul casellario giudiziale e sui carichi pendenti e di un'autocertificazione di regolarità retributiva e contributiva;
- controllo preventivo al fine di verificare la corrispondenza tra la denominazione/ragione sociale del fornitore e l'intestazione del conto corrente, e verifica delle richieste dei fornitori relative a pagamenti da effettuarsi su istituti bancari situati in specifici Paesi (a fiscalità privilegiata o comunque diversi da quelli di stabilimento dei fornitori medesimi);
- definizione delle modalità di presentazione delle offerte e formalizzazione degli accordi con il fornitore selezionato;
- procedura di verifica della corrispondenza tra gli importi previsti nell'ordine di acquisto e quelli indicati in fattura, con previsione delle modalità di gestione e relative approvazioni per eventuali modifiche/integrazioni degli ordini di acquisto;
- previsione di attestazione, da parte del soggetto aziendale destinatario della prestazione, della corrispondenza tra quanto richiesto e quanto effettivamente erogato (bene/servizio);
- controllo, attraverso sistemi informatici aziendali, al fine di evitare la duplice registrazione della fattura e dei pagamenti;
- verifica e controllo, prima del pagamento della fattura, del contenuto della fattura, di quello dell'ordine e dell'attestazione sul bene/servizio ricevuto;
- previsione che tutte le forniture di beni e servizi oltre un certo importo siano, di regola, soggette a gara, con obbligo di giustificazione di eventuali motivazioni derogatorie al ricorso alla gara;
- monitoraggio di ogni operazione commerciale, con verifica dell'effettiva esistenza dei soggetti coinvolti e la qualifica dei rappresentanti (titolari, legali rappresentanti, dipendenti) e conservazione di tutta la documentazione di supporto alle operazioni (pagamenti, DDT, ecc.);
- previsione di sanzioni in caso di mancato rispetto dei detti obblighi che possono comportare la risoluzione del rapporto contrattuale, sia esso di natura dipendente e/o di consulenza;
- adozione di una procedura/protocollo che disciplini le attività di gestione delle spese di rappresentanza sostenute, con identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo e con segregazione di funzioni nelle attività relative alle fasi di presentazione, approvazione e controlli sul rispetto delle *policy* e procedure aziendali, il tutto come già specificato nei capitoli che precedono;
- identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con i terzi e con la PA e relative spese di rappresentanza;
- previsione di un'autorizzazione specifica alla trasferta di un dipendente e dell'approvazione della nota spese da parte del supervisore, con fissazione di limiti da rispettare per le diverse tipologie di spesa definiti ed in generale, previsione di specifiche spese rimborsabili con monitoraggio su rimborsi o spese di valore eccessivo/ricorrente;
- adozione di una specifica procedura che disciplini il processo di fatturazione attiva, con identificazione dei ruoli e segregazione delle funzioni coinvolte nel processo;
- monitoraggio e controllo delle situazioni anomale nelle condizioni di pagamento accordate e dell'incasso del credito derivante dalla prestazione effettuata (termini particolarmente lunghi, previsione di modalità di pagamento inusuali, mancanza/omissione/ritardo di azioni di recupero del credito per partite scadute ecc.), su cui vigila il Collegio Sindacale con verifiche periodiche;
- verifica della coerenza tra contratto di prestazione del servizio, fattura e incasso del credito, con evidenziazione nelle attività di controllo interno di eventuali scostamenti delle condizioni pattuite rispetto alle normali condizioni praticate;
- l'attività di controllo svolta dal Collegio Sindacale, in ordine alla costante verifica della tenuta dei libri/registri obbligatori ed alla "gestione" del patrimonio;
- predisposizione e verifica di idonei "sistemi di sicurezza" per gli archivi, cartacei e/o informatici, relativamente ai documenti fiscali e di altri natura di cui è prevista la conservazione;
- prevedere adeguati flussi informativi verso l'O.d.V., tali da consentire allo stesso di svolgere attività di verifica e controllo e di individuare anomalie suscettibili di approfondimento;
- attività di verifica e controllo da parte dell'O.d.V. in ordine alle aree rilenti in tema di reati tributari;
- integrazione/collaborazione tra il Collegio Sindacale e l'O.d.V., con proficuo interscambio informativo tra le due funzioni di vigilanza.

Quanto sopra ricordato costituisce parte integrante del Codice di comportamento ed alla loro osservanza sono tenuti tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, nei processi appena descritti. È, pertanto, fatto obbligo di attenersi e rispettare con scrupolo e diligenza i principi, le condotte ed i divieti succitati pena l'adozione delle relative sanzioni.

CAPITOLO SETTIMO

CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI AI SENSI DEGLI ARTT. 24 – BIS DEL D.LGS. 8.6.2001 N. 231

§1. FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DALL'ART. 24-BIS DEL D.LGS. 8.6.2001 N. 231.

La disposizione in commento prevede la responsabilità della Società nel caso in cui siano commessi – **nell'interesse o a vantaggio della stessa** – i c.d. “*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*” di cui, prima si fornirà l'inquadramento normativo e, successivamente, si illustreranno i principi generali da rispettare, i divieti, le procedure da rispettare ed i controlli.

Approfondimento – bibliografia essenziale

Per agevolare la lettura si riporta il testo dell'art. 24-bis del [d.lgs. 8.6.2001 n. 231](#) vigente al 19.1.2022, con invito del lettore a verificare se non siano state apportate modifiche e/o integrazioni sul sito <https://www.normattiva.it>: “[comma 1] *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.* [Comma 2] *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.* [Comma 3] *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del Codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.* [Comma 4] *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).”*

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Alpa, Caruso e Felice 2019); (Caputi, D'Alessandro e Gasperis 2021); (Davoli 2019); (Luparia e Vaciago, Compliance 231. Modelli organizzativi e OdV tra prassi applicative ed esperienze di settore 2020); (Riva 2020); (Sibisà e Spinelli 2020); (A. C. Strazzeri 2021) e (Taliato 2019).

§2. ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO, ART. 615-TER.

La norma tutela la riservatezza informatica e la indisturbata fruizione del sistema informatico da parte del gestore, punendo due condotte:

- a) l'accesso non autorizzato in un sistema informatico⁹⁸ o telematico protetto;
- b) il mantenimento in esso contro la volontà del gestore.

Per sistema informatico si intende un insieme di apparecchiature destinate a compiere una funzione utile all'uomo attraverso il ricorso a tecnologie informatiche.

Il delitto si consuma con la violazione del sistema informatico, a prescindere da una effettiva acquisizione dei dati, anche se compiuto da un soggetto abilitato ad accedere al sistema, ma vi si introduca per raccogliere dati protetti per fini estranei alle ragioni per cui possiede le chiavi di accesso, utilizzando dunque il sistema per finalità diverse da quelle consentite⁹⁹.

Approfondimento – bibliografia essenziale

L'art. 615-ter recita: “[comma 1] *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.* [Comma 2] *La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.* [Comma 3] *Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.* [Comma 4] *Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.*”

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Alibrandi 2019); (Alberici 2008); (Amato Mangiameli e Saraceni 2015); (Amore, Stanca e Staro 2006); (Brunetta 2017).

§3. DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI, ART. 615-QUATER C.P.

Il bene giuridico oggetto di tutela è la riservatezza informatica e l'indisturbata fruizione del sistema informatico da parte del gestore.

La norma punisce una condotta prodromica alla commissione del delitto di cui all'art. 615-ter c.p., sanzionando infatti la detenzione o la messa a disposizione di apparecchiature in grado di infrangere i presidi posti a tutela del “domicilio informatico altrui”.

Viene ad ogni modo richiesto il dolo specifico costituito dal fine di procurarsi un profitto, di danneggiare o di permettere il danneggiamento o comunque il non funzionamento (anche temporaneo) di un sistema informatico.

Per sistema informatico va inteso un insieme di apparecchiature destinate a compiere una funzione utile all'uomo attraverso il ricorso a tecnologie informatiche.

⁹⁸ Cfr. Cass. Pen, Sez. 6, 14.12.1999 n.3067

⁹⁹ Cfr. Cass. Pen, Sez. 5, 8.1.2019 n. 565-, Cfr. Cass. Pen, SS.UU., 8.9.2017 n. 41210.

Approfondimento – bibliografia essenziale

L'art. 615-quater recita: "[comma 1] *Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni* [comma 2] *La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.*"

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Alibrandi 2019); (Alberici 2008); (Amato Mangiameli e Saraceni 2015); (Amore, Stanca e Staro 2006); (Brunetta 2017).

§4. DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERRUPTO UN SISTEMA INFORMatico O TELEMatico, ART. 615-QUINQUES C.P.

Il bene giuridico oggetto di tutela è la riservatezza informatica e la indisturbata fruizione del sistema informatico da parte del gestore.

La norma punisce una condotta prodromica alla commissione del delitto di cui all'art. 615-ter c.p., sanzionando infatti la detenzione o la messa a disposizione di apparecchiature in grado di infrangere i presidi posti a tutela del "domicilio informatico altrui".

Viene ad ogni modo richiesto il dolo specifico costituito dal fine di danneggiare o di permettere il danneggiamento o comunque il non funzionamento (anche temporaneo) di un sistema informatico.

Approfondimento – bibliografia essenziale

L'art. 615-quinques recita: "[comma 1] *Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.*"

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Alibrandi 2019); (Alberici 2008); (Amato Mangiameli e Saraceni 2015); (Amore, Stanca e Staro 2006); (Brunetta 2017).

§5. INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE, ART. 617-QUATER C.P.

La norma in esame è posta a tutela dell'invulnerabilità delle comunicazioni a distanza tra due o più soggetti. L'oggetto della condotta è rappresentato dall'apprendere in maniera fraudolenta comunicazioni relative ad un sistema informatico o tra sistemi telematici, ovvero interromperle o impedirle. La fraudolenza della condotta qualifica il mezzo usato per prendere cognizione della comunicazione, con la conseguenza che lo strumento utilizzato deve caratterizzarsi per la sua idoneità ad eludere la possibilità di percezione della captazione da parte dei soggetti, tra i quali intercorre la comunicazione.

Il secondo comma prevede la medesima pena nei confronti di chi riveli pubblicamente il contenuto delle comunicazioni captate fraudolentemente da altri. Il comma 4, invece, prevede alcune circostanze aggravanti specifiche, qualora il fatto sia commesso in danno di un sistema informatico dello Stato, oppure sia commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con abuso della qualità di operatore del sistema, o se commesso da chi eserciti, anche abusivamente, la professione di investigatore privato.

Approfondimento – bibliografia essenziale

L'art. 617-quater recita: "[comma 1] *Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.* [comma 2] *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.* [comma 3] *I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.* [comma 4] *Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*"

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Alibrandi 2019); (Alberici 2008); (Amato Mangiameli e Saraceni 2015); (Amore, Stanca e Staro 2006); (Brunetta 2017).

§6. INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE A INTERCETTARE, IMPEDIRE OD INTERRUPTO COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE, ART. 617-QUINQUES C.P.

La norma in esame è posta a tutela della invulnerabilità delle comunicazioni a distanza tra due o più soggetti. Trattasi di disposizione che punisce i fatti prodromici alla commissione del delitto di cui all'articolo precedente (617-quater c.p.), indicando, infatti, come penalmente rilevante l'installazione di apparecchiature atte a captare o impedire comunicazioni relative ad un sistema informatico o tra sistemi telematici.

Il secondo comma prevede non un reato proprio, bensì una circostanza aggravante specifica, qualora il fatto sia commesso in danno di un sistema informatico dello Stato, oppure sia commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con abuso della qualità di operatore del sistema, o se commesso da chi eserciti, anche abusivamente, la professione di investigatore privato.

Approfondimento – bibliografia essenziale

L'art. 617-quinquies recita: “[comma 1] *Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni* [comma 2] *La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.*”.

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Alibrandi 2019); (Alberici 2008); (Amato Mangiameli e Saraceni 2015); (Amore, Stanca e Staro 2006); (Brunetta 2017).

§7. DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI, ART. 635-BIS C.P.

Il bene giuridico tutelato è il patrimonio, in relazione a dati o programmi informatici altrui. La condotta descritta dal legislatore riproduce quella del fatto illecito in materia aquiliana (art. 2043 c.c.), con la differenza riguardante la delimitazione dell'oggetto del danno, che nel delitto in esame deve necessariamente essere un programma informatico o suoi dati e l'elemento soggettivo, limitato al dolo e non anche alla colpa.

Ad essere incriminata è la condotta di chi distrugge, cancella, deteriora o altera dati, informazioni o programmi informatici altrui. Se il fatto è commesso con violenza o minaccia, oppure abusando della propria qualità di operatore informatico, si applica un aggravamento di pena ai sensi del secondo comma.

Approfondimento – bibliografia essenziale

L'art. 635-bis recita: “[comma 1] *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.* [comma 2] *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*”.

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Alibrandi 2019); (Alberici 2008); (Amato Mangiameli e Saraceni 2015); (Amore, Stanca e Staro 2006); (Brunetta 2017).

§8. DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ, ART. 635-TER C.P.

Il bene giuridico tutelato è il patrimonio, in relazione ai dati ed ai programmi informatici statali.

A differenza dell'articolo precedente (635-bis c.p.), la norma in esame punisce anche condotte prodromiche al danneggiamento di dati o programmi informatici in uso ad un organo statale. La disposizione ricalca infatti essenzialmente lo schema del tentativo (art. 56 c.p.).

Se invece il danneggiamento o gli altri eventi di danno si realizzano, la pena è aumentata, e se il fatto è commesso con violenza o minaccia, oppure abusando della propria qualità di operatore informatico, si applica un aggravamento di pena ai sensi del secondo comma.

Approfondimento – bibliografia essenziale

L'art. 635-ter recita: “[comma 1] *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.* [comma 2] *Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.* [comma 3] *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*”.

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Alibrandi 2019); (Alberici 2008); (Amato Mangiameli e Saraceni 2015); (Amore, Stanca e Staro 2006); (Brunetta 2017).

§9. DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI, ART. 635-QUATER C.P.

Il bene giuridico tutelato è il patrimonio, in relazione ai sistemi informatici altrui. La condotta descritta dal legislatore riproduce quella del fatto illecito in materia aquiliana (art. 2043 c.c.), con la differenza riguardante la delimitazione dell'oggetto del danno (che nel delitto in esame deve necessariamente essere un sistema informatico) e l'elemento soggettivo, limitato al dolo e non anche alla colpa. Ad essere incriminata è la condotta di chi, tramite la distruzione, la cancellazione, il deterioramento o alterazione di dati o programmi informatici, o mediante l'introduzione abusiva nel sistema informatico, distrugge, cancella, deteriora o altera sistemi informatici o telematici altrui.

La norma in esame punisce dunque più duramente il colpevole della fattispecie di cui all'art. 635 bis c.p., qualora ne derivi una compromissione irreversibile di un sistema informatico, e non di semplici dati o informazioni.

Se il fatto è commesso con violenza o minaccia, oppure abusando della propria qualità di operatore informatico, si applica un aggravamento di pena ai sensi del secondo comma.

Approfondimento – bibliografia essenziale

L'art. 635-quater recita: “[comma 1] *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.* [comma 2] *Se il fatto è commesso*

con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Alibrandi 2019); (Alberici 2008); (Amato Mangiameli e Saraceni 2015); (Amore, Stanca e Staro 2006); (Brunetta 2017).

§10. DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ, ART. 635-QUINQUIES C.P.

Il bene giuridico tutelato è il patrimonio, in relazione ai sistemi informatici di pubblica utilità. A differenza dell'articolo precedente (635-quater c.p.), la norma in esame punisce anche condotte prodromiche al danneggiamento di un sistema informatico di pubblica utilità. La disposizione ricalca, infatti, essenzialmente lo schema del tentativo (art. 56 c.p.).

Se invece il danneggiamento o gli altri eventi di danno si realizzano, la pena è aumentata, mentre se il fatto è commesso con violenza o minaccia, oppure abusando della propria qualità di operatore informatico, si applica un aggravamento di pena ai sensi del secondo comma.

Approfondimento – bibliografia essenziale

L'art. 635-quinquies recita: “[comma 1] *Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.* [comma 2] *Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.* [comma 3] *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Alibrandi 2019); (Alberici 2008); (Amato Mangiameli e Saraceni 2015); (Amore, Stanca e Staro 2006); (Brunetta 2017).

§11. DOCUMENTI INFORMATICI, ART. 491-BIS C.P.

La disposizione in oggetto prevede che, se ad un documento informatico (pubblico o privato) la legge attribuisce efficacia probatoria, le condotte di falsità di cui agli articoli precedenti trovano applicazione, a seconda che trattasi di documento pubblico o scrittura privata. Quindi, a prescindere da un supporto cartaceo, il legislatore prevede la consumazione dei reati di falsità sin dal momento in cui i documenti predetti vengano inseriti in un registro informatico, o comunque trasmessi telematicamente (ad es. tramite i sistemi relativi al processo telematico).

Approfondimento – bibliografia essenziale

L'art. 491-bis recita: “[comma 1] *Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.”.*

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Alibrandi 2019); (Alberici 2008); (Amato Mangiameli e Saraceni 2015); (Amore, Stanca e Staro 2006); (Brunetta 2017).

§12. FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA, ART. 640-QUINQUIES C.P.

La presente disposizione disciplina un'autonoma figura di truffa (art. 640 c.p.), punendo la condotta del soggetto preposto al servizio di certificazione telematica che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, viola gli obblighi certificativi previsti.

La condotta non descrive in realtà una vera e propria modalità fraudolenta del certificatore, ma il disvalore penale e truffaldino risulta insita nella violazione dolosa degli obblighi di certificazione. A tale soggetto infatti la legge, per l'importanza della funzione, conferisce una particolare forma di fiducia, in vista della certificazione.

Approfondimento – bibliografia essenziale

L'art. 640-quinquies recita: “[comma 1] *Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.*

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Alibrandi 2019); (Alberici 2008); (Amato Mangiameli e Saraceni 2015); (Amore, Stanca e Staro 2006); (Brunetta 2017).

§13. I DELITTI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 11, DEL D.L. 21.1.2019 N. 105.

Approfondimento – bibliografia essenziale

La rubricata disposizione recita: “[comma 1] *Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non*

rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Alibrandi 2019); (Alberici 2008); (Amato Mangiameli e Saraceni 2015); (Amore, Stanca e Staro 2006); (Brunetta 2017).

§14. I PRINCIPI GENERALI DA RISPETTARE ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ.

REATO	Processi in cui può verificarsi
TUTTE LE IPOTESI DI REATO DESCRITTE	Gestione della strumentazione informatica aziendale.

Si riportano di seguito i principi cui, i dipendenti e gli utenti della Società devono attenersi al fine di rispettare tutte le procedure previste ex art.24-bis del d.lgs. 8.6.2011 n. 231.

§14.1. STRUMENTAZIONE AZIENDALE.

§14.1.1. Utilizzo e cura della strumentazione aziendale.

La strumentazione intesa come insieme di Hardware e Software, messa a disposizione dei dipendenti deve essere, dagli stessi, utilizzata e conservata appropriatamente; della stessa deve essere fatto un uso conforme ed esclusivamente circoscritto alle attività professionali cui ciascuno è preposto.

La strumentazione non deve essere utilizzata per scopi personali né tanto meno illeciti.

È fatto divieto installare sulla strumentazione in uso, hardware aggiuntivo fisso o removibile qualora ciò non risulti espressamente richiesto ed autorizzato dalla Società, tramite espressa comunicazione scritta del Responsabile preposto. Pertanto, la Società, tramite il Responsabile preposto o su sua indicazione, si riserva di eliminare qualsiasi elemento hardware la cui installazione non sia stata preventivamente ed espressamente prevista o autorizzata. Per fare richiesta di strumento ad uso aziendale deve essere inviata una richiesta al Responsabile preposto indirizzandola al suo indirizzo mail. Si specifica che al momento di redazione del presente Documento unico è in corso la procedura di nomina e di individuazione dell'indirizzo di posta elettronica che sarà assegnato a tale soggetto.

È a carico dell'utilizzatore la corretta conservazione degli strumenti che utilizza ed è sua responsabilità adoperarsi affinché questi rimangano nella loro piena funzionalità segnalando al Responsabile preposto eventuali malfunzioni.

È cura del dipendente che utilizza gli strumenti prendere i necessari provvedimenti ed usare tutte le cure per impedire uso illecito, danneggiamento e furto da parte di terzi degli strumenti a lui assegnati.

§14.1.2. Protezione della postazione di lavoro.

È cura dell'utilizzatore far sì che la postazione di lavoro venga utilizzata per i soli fini lavorativi e dal solo personale autorizzato. A tal scopo il dipendente deve, tra l'altro, utilizzare i seguenti accorgimenti:

- non lasciare incustodita la postazione, e impedire l'accesso ai computer attivando la richiesta di login in caso di assenza prolungata dalla postazione. Per assenza prolungata si intende un tempo stimabile superiore ai 5 minuti;
- attivare lo screen saver ed impostare il tempo di attesa a cinque minuti;
- oppure, premere la combinazione di tasti Ctrl+Alt+Canc e poi scegliere "Blocca computer";
- oppure, premere la combinazione di tasti idonei allo scopo;
- non effettuare backup di dati aziendali se non necessario alle attività da compiere in funzione in particolare di rischi di perdita dati;
- nel caso in cui venga effettuato il back-up, l'autore del medesimo deve custodire il supporto e procedere alla successiva distruzione nel caso in cui il supporto non serva più, oppure allocazione in luogo sicuro nel perdurare della necessità della copia di back-up.

§14.1.3. Assegnazione delle postazioni di lavoro fisse e mobili.

Per entrambi gli esercizi farmaceutici le postazioni di lavoro sono predisposte dal punto di vista sia hardware che software sulla base dell'utenza di destinazione.

Le postazioni fisse sono utilizzate dagli addetti in base alle necessità.

L'utilizzatore della postazione di lavoro è responsabile del suo corretto mantenimento e conservazione. La cura della postazione e della strumentazione non fissa comprende anche le componenti software installate sulle macchine in uso secondo la dotazione standard per le stesse prevista.

Non è previsto un documento con firma attestante l'assegnazione delle postazioni fisse; tuttavia, rimangono in vigore le regole per la corretta gestione della macchina e gestione del software installato. Le postazioni fisse sono assegnate agli utilizzatori a seconda delle necessità richieste dai vari progetti.

§14.1.4. Assegnazione dei telefoni e degli strumenti di connettività.

Il Responsabile preposto abilita e censisce i sistemi interni e consegna ai dipendenti la strumentazione.

Si ricorda che:

- le reti telefoniche poste a servizio dei due esercizi devono essere utilizzate solo ai fini aziendali;
- la Società effettua un monitoraggio del traffico effettuato per il controllo dei limiti di utilizzo soggetto a controllo spesa;
- l'accesso alla rete internet è consentito ai soli fini aziendali;
- la Società ha il diritto di prendere visione dei tabulati telefonici anche in chiaro secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati, considerandosi il traffico telefonico dato aziendale soggetto a controllo di spesa.

§14.1.5. Riconsegna delle postazioni di lavoro.

Al termine dell'utilizzo delle postazioni di lavoro, sia per sostituzione che per termine utilizzo l'utilizzatore è tenuto alla riconsegna delle medesime al Responsabile preposto o ad un terzo da questi designato. Gli strumenti di lavoro devono essere riconsegnati assieme a tutte le dotazioni associate al momento della loro presa in carico; CD di configurazione, apparati aggiuntivi, e quanto altro allegato.

Il Responsabile preposto provvede a:

- cancellare i dati in esse contenute;
- riportarle alla configurazione iniziale pronte per nuove assegnazioni.

Le stazioni fisse in caso di rottamazione sono soggette alla procedura di distruzione dei dispositivi di memorizzazione mediante procedimento meccanico: rottura del disco fisso.

La non corretta conservazione degli strumenti di lavoro secondo la diligenza media è fonte di responsabilità del dipendente ed è suscettibile di essere sanzionata a livello disciplinare. Gli eventuali danni alla strumentazione derivanti da non corretta conservazione e custodia, da parte dell'utilizzatore, degli strumenti, comportano l'addebito del costo delle riparazioni all'utente che li utilizza. Nel caso la riparazione sia impossibile e lo strumento sia perito per colpa dell'utente a quest'ultimo sarà addebitato l'importo pari al valore residuo del bene.

Lo strumento di lavoro viene riconsegnato dal suo utilizzatore a seguito di:

- termine del rapporto di lavoro;
- rinnovo tecnologico (sostituzione); (c) cambio di destinazione dell'utilizzatore per cambio mansione.

Il computer restituito, se necessario, viene riportato ad una configurazione iniziale.

§14.1.6. Furti, smarrimenti e danneggiamenti.

In caso di furto, smarrimento o danneggiamento deve essere tempestivamente avvertita la Società. In caso di furto l'utilizzatore deve denunciare il fatto all'autorità di Pubblica Sicurezza e fare pervenire una copia della denuncia in azienda.

A seguito dell'avviso di furto/smarrimento la Società provvederà a reintegrare la dotazione al dipendente.

In caso di danneggiamenti il mezzo danneggiato deve essere fatto pervenire alla Società che provvederà alla sua riparazione, anche facendo ricorso alle società con cui la medesima ha sottoscritto i contratti di manutenzione, ed alla assegnazione temporanea di mezzo sostitutivo se il caso lo richiede.

La non corretta conservazione degli strumenti di lavoro secondo la diligenza media provoca l'addebito del costo delle riparazioni all'utente che ha in carico lo strumento, oltre a configurare responsabilità, a livello disciplinare, in capo al dipendente.

§14.2. UTENZE.

§14.2.1. Assegnazione delle utenze.

Al momento dell'assunzione o di altro ingresso nella Società (vedasi stage, periodi di prova, ecc.), si provvederà ad avvisare il Responsabile preposto, il quale procederà alla assegnazione delle credenziali di accesso per operare con i pc presenti nella farmacia e/o in entrambe, a seconda del luogo ove viene prestata l'attività lavorativa.

Tali credenziali sono composte, stante la tipologia delle reti aziendali e dei fini per i quali sono impiegati i pc, da password alfanumeriche. Le credenziali così create sono consegnate dal Responsabile preposto; questi provvede all'attivazione delle utenze richieste, login strumenti aziendali.

§14.2.2. Credenziali di autenticazione.

Al personale della Società vengono fornite le credenziali di autenticazione per l'accesso.

L'utente si connette alla rete dell'esercizio ove presta la propria attività lavorativa tramite le dette credenziali. In nessun caso devono essere annotate password in chiaro sia su supporto cartaceo che informatico. I requisiti minimi di complessità delle password sono:

- redazione con caratteri maiuscoli e/o minuscoli;
- deve essere incluso almeno un carattere speciale, numero, maiuscola;
- numericamente devono essere password di almeno otto caratteri (ad eccezione dei sistemi operativi che non supportano tali requisiti);
- è vietato utilizzare password che facciano riferimento alla persona che le utilizza, evitare pertanto riferimenti a persone o date connesse alla propria vita privata o lavorativa.

Le password devono essere conservate con la massima diligenza e preservandone la segretezza anche durante il momento della digitazione. Qualora l'utente prenda coscienza che taluno può aver visionato la digitazione o essere comunque a conoscenza della password, deve immediatamente cambiarla. Qualora sia richiesto da persona diversa dal Responsabile preposto di riferire in qualunque forma la password, ovvero telefonicamente, via e-mail, localmente l'utente è obbligato a rifiutarsi; contemporaneamente deve dare immediata comunicazione dell'accaduto al Responsabile preposto.

Non devono essere utilizzate nella configurazione delle caselle di posta elettronica le opzioni di "compilazione automatica" o *remember password*, presenti nei browser o in altre applicazioni.

Gli utenti hanno l'obbligo di cambiare la password almeno ogni 30 giorni, salvo diversa disposizione del Responsabile preposto.

È fatto presente agli utenti che, indipendentemente dal loro livello di competenza informatica, devono accedere alla macchina solo con i privilegi minimi necessari per le attività che svolgono, evitando così il login come Administrator quando non strettamente necessario. Il processo di rinnovo della password (per smarrimento, caduta di riservatezza, ecc.) prevede la richiesta al Responsabile preposto.

§14.2.3. Cessazione delle credenziali.

Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il Responsabile IT, ricevuta la comunicazione, provvede, immediatamente ed entro sei mesi, a:

- subito - disabilitare l'uso del profilo utente se esistente;
- entro sei mesi - disattivare le credenziali di accesso a tutti gli strumenti aziendali compreso l'accesso alla rete, sia locale che remota.

La cessazione del rapporto di lavoro comporta la riconsegna di tutti gli strumenti assegnati, compreso il BADGE di identificazione del soggetto.

§14.3. RETE INTERNA ED ACCESSO AD INTERNET.

§14.3.1. Accesso interno alla rete aziendale.

Tutti i pc delle reti in essere presso i due esercizi della Società sono dotati di account sul Dominio di lavoro, creato all'atto della consegna del computer che viene referenziato come appartenente alla rete stessa.

Se si presentasse la necessità che soggetti terzi dovessero richiedere configurazioni particolari per ammettere macchine della Società al loro interno; queste una volta connesse ai Domini di questi clienti si devono adeguare alle regole imposte.

Dato che le situazioni sono transitorie e variabili in quanto durano solo il tempo di permanenza presso il cliente, non viene mantenuto un registro delle macchine soggette a tali trattamenti.

§14.3.2. Accesso remoto alla rete aziendale.

Nel caso in cui sia data la necessità di procedere ad attivare accessi remoti alle reti aziendali, questi avvengono mediante connessione cifrata e sicura su di un apparato destinato a tale scopo.

L'utente deve validarsi mediante l'inserimento delle credenziali di accesso ed essere in possesso di un file di configurazione opportunamente rilasciato dal Responsabile preposto.

Una volta che la connessione è stabilita si ha l'accesso alla rete aziendale con tutti i diritti del caso.

§14.3.3. Utilizzo della rete interna, LAN/WAN.

L'utilizzo della risorsa rete è destinato ad usi lavorativi.

Le reti interne sono allestite, essenzialmente, per permettere collegamenti funzionali fra le varie postazioni fisse ed il pc-server in ordine ai farmaci ed agli altri prodotti commerciabili, acquistati e venduti da ogni singola farmacia. Al momento della consegna delle specialità medicinali e degli altri prodotti oggetto di commercio, un apposito incaricato "prende in carico" i prodotti consegnati attraverso un sistema che, attraverso la lettura dei codici a barre, immagazzina i dati di ogni prodotto acquistato. Parimenti, al momento della vendita, identico sistema annota l'uscita del farmaco o del prodotto. Un apposito gestionale archivia e tratta i detti dati, associando ad ogni codice a barre i dati relativi al prodotto (prezzo, quantità etc.). Le reti ed i dispositivi ad esse collegati non può esser utilizzate per scopi diversi da quelli ai quali le medesime sono destinate, senza espressa autorizzazione del Responsabile preposto. È fatto divieto di far circolare nella rete interna file non espressamente autorizzati, né software non fornito dalla Società, né alcuna altra notizia, informazione o dato non inerente all'attività aziendale.

È fatto divieto di prelevare dai dispositivi presenti nella rete aziendale documenti, file o dati comunque non attinenti allo svolgimento delle attività relativi ai progetti in cui l'addetto opera.

§14.3.4. Utilizzo di Internet.

Tutti gli addetti della Società possono connettersi, dalle postazioni fisse, ad Internet per scopi lavorativi e sono in vigore le seguenti norme che regolano l'utilizzo della risorsa Internet:

- è fatto assoluto divieto di navigare in siti riferibili, o che utilizzino argomenti illegali quali ad esempio: armi, gioco d'azzardo, criminalità, droghe, giochi, *chat*, *hacking*, *instant messaging*, *malware*, pedopornografia, *spam*, *anonymous proxies*, violenza, P2P, ecc.;
- è consentito un uso moderato della rete internet per la navigazione in siti non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate;
- non è consentita l'effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria ivi comprese le operazioni di *remote banking*, acquisti on line e simili, salvo che nei casi espressamente e direttamente autorizzati dal Responsabile preposto;
- non è consentito l'uso di sistemi di comunicazione via *web* (*Skype* e simili) che non siano espressamente autorizzati e/o forniti da Farmacie comunali;
- non è consentito l'uso di web mail se non in maniera occasionale e residuale ed in ogni caso è vietata la reindirizzazione a siti e *link* presenti nei sistemi web mail e la gestione di eventuali allegati ai messaggi;
- sono interdette le partecipazioni, per motivi non professionali, a *mailing list*, *forum*, *community* così come l'utilizzo di chat line, di bacheche elettroniche e le registrazioni in guest book anche utilizzando pseudonimi (*nicknames*) mediante i pc aziendali.

Si rende noto che la Società esercita attività di controllo generale per evitare navigazioni in siti pericolosi per l'integrità dei suoi sistemi e può in qualunque momento e senza preavviso attivare meccanismi di monitoraggio per fini organizzativi e funzionali o di controllo della sicurezza dell'impianto. Gli archivi di log risultanti da questo monitoraggio contengono traccia di ogni operazione di collegamento effettuata dall'interno della Società verso Internet, consentendo così il riconoscimento dei siti visitati.

Altresi, Farmacie comunali hanno attivato filtri e black-list in relazione a parametri valutativi quali, tra gli altri, illegalità dei siti, pericolosità dei contenuti ed elementi di criticità desunti dall'esame dei log generali del traffico internet.

§14.4. CONFIGURAZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO.

§14.4.1. Installazione dei programmi.

Gli strumenti di lavoro vengono assegnati al personale già configurati per l'utilizzo che se ne prevede. Le configurazioni software non possono essere modificate se non dietro espressa autorizzazione del Responsabile preposto.

Si ricorda che:

- sul Personal Computer in uso non devono essere installati dall'utilizzatore applicativi che non siano ufficialmente forniti/autorizzati dalla Società, alla quale compete la definizione il sistema operativo ritenuto idoneo e gli strumenti di produzione individuale;
- è vietato acquisire ed installare, per scopi personali o aziendali, programmi reperiti in rete o da qualunque altra sorgente esterna fatto salvo espressa autorizzazione del Responsabile preposto. Se si ritiene necessario l'utilizzo di particolari software si deve inoltrare apposita istanza al Responsabile preposto;
- qualora, a seguito di controllo sui PC risulti presente software non espressamente autorizzato da Farmacie comunali, potranno essere attuati richiami disciplinari. I programmi in oggetto saranno rimossi.

La Società, peraltro, ricorda all'utilizzatore che costituiscono illecito penale le condotte consistenti nella illecita duplicazione o riproduzione di software ai sensi della legge sul diritto d'autore (legge 22.4.1941 n. 633) come novellata, art. 171 bis. Pertanto, qualsiasi software illecitamente rintracciato sui PC in uso ai dipendenti obbligherà la Società ad assumere tutte le misure di legge idonee, sia adottando adeguati provvedimenti disciplinari sia segnalando alle Autorità competenti i fatti. Le stesse considerazioni valgono anche per file non direttamente eseguibili quali file musicali, file video

ed altri file multimediali per i quali è previsto riconoscimento del diritto di autore.

§14.4.2. **Software di base.**

I computer possono essere provvisti di serie di: ■ sistema operativo Windows XP Professional [solo in ambito chiuso, bloccato ed esclusivamente interno], Windows 7 Professional 32 o 64bit, Windows 8 Professional 32 o 64 bit, Windows 10 Professional 32 o 64 bit, o Linux; ■ software di produttività individuale, Office/Open Office; ■ editor di testi evoluti; ■ software per masterizzazione compressori di dati; ■ software gestionale specifico per la gestione dei farmaci e dei prodotti compravenduti; ■ eventuale software di help desk remoto; ■ utility per lo svolgimento delle attività lavorative.

Tutto il software installato è curato e mantenuto dall'utilizzatore della postazione. È proibita l'installazione di altro software se non dietro esplicita richiesta e conseguente approvazione.

§14.4.3. **Software non di base.**

È vietata l'installazione di software di qualsiasi natura che non sia previsto nella dotazione standard come opzionale se non dietro esplicita richiesta e conseguente approvazione.

Tools software specifici possono essere richiesti dall'utilizzatore o dal suo responsabile a seconda della tipologia di lavoro cui è destinato l'assegnatario.

§14.4.4. **Sicurezza locale - Antivirus.**

Ogni computer è dotato di un programma di rilevazione virus installato al momento della preparazione della postazione; questo software aggiorna l'elenco dei virus rilevabili in modo automatico via internet. Non è obbligatorio il firewall personale anche se può essere attivato quello fornito con il sistema operativo. Il server di posta aziendale è provvisto di un antivirus che analizza le e-mail in ingresso e cancella quelle infette e di un antispyware che elimina le e-mail che non provengono da un server di posta canonico (*grey list*). Il filtro, inoltre, può marcare, le e-mail ritenute spam lasciando all'utente l'onere di una ultima analisi per evitare che un falso positivo sulla posta in arrivo cancelli e-mail di lavoro.

§14.5. **SERVIZI.**

§14.5.1. **Caselle di posta elettronica.**

A ciascuna delle due farmacie è stata assegnata una casella di posta elettronica, e segnatamente:

- alla Farmacia comunale n. 1 è assegnato il seguente indirizzo mail **farma1@comune.castelfiorentino.fi.it**;
 - alla Farmacia comunale n. 2 è assegnato il seguente indirizzo mail **farma2@comune.castelfiorentino.fi.it**;
- di contro, non è prevista l'assegnazione di mail individuali ai singoli dipendenti.

L'Amministratore unico della Società è dotato del seguente indirizzo mail **p.taddei@comune.castelfiorentino.fi.it**.

Per le politiche di accesso alla posta vedi capitolo Sicurezza/Password di accesso. La posta è essere gestita mediante Outlook, dai pc della farmacia, senza possibilità di visione da altri terminali fissi o portatili.

Non vi sono limitazioni sulle dimensioni degli allegati, ma si consiglia che tutti gli allegati che superino i 500K e siano preventivamente compressi mediante strumento apposito.

§14.5.2. **Norme per l'utilizzo delle caselle di posta elettronica.**

Le caselle di posta elettronica sono destinate ad un utilizzo esclusivamente inerente all'attività aziendale.

Non devono essere definiti account di posta non aziendali sugli strumenti di gestione posta quali Outlook, Outlook Express o similari;

Non deve essere usato il reindirizzamento della posta a caselle web mail di nessun tipo.

Conseguentemente, al fine di non ledere il diritto alla riservatezza e segretezza della posta utilizzata per scopi personali, i dipendenti non dovranno utilizzare la casella di posta elettronica per fini che esulano dal contesto aziendale. A seguito di ciò la Società si riserva il diritto che un suo delegato, in caso di assenza per qualsiasi motivo da parte degli utilizzatori (malattia, ferie, allontanamento temporaneo dal posto di lavoro), possa accedere alla posta elettronica. Questo al solo fine di non interrompere né rallentare il processo produttivo aziendale o semplicemente per prendere visione dello storico delle comunicazioni di interesse aziendale.

È fatto divieto divulgare le notizie, i dati e qualsiasi altra informazione appresa in occasione della ricezione o invio di posta elettronica, in quanto coperte dal segreto professionale cui sono tenuti i dipendenti in ottemperanza agli obblighi di fedeltà e correttezza.

§14.6. **MANUTENZIONE STRUMENTI AZIENDALI.**

§14.6.1. **Manutenzione HW e SW degli strumenti aziendali.**

Il Responsabile preposto provvede a:

- mantenere in efficienza le macchine dal punto di vista sia hardware sia software;
- ritirare ed inviare in assistenza le macchine guaste;
- riconsegnare le macchine riparate e riconfigurate al legittimo utilizzatore al rientro dalla riparazione;
- aggiornare lo stato delle richieste di intervento tecnico.

Tutte le attività di manutenzione, SW e HW sono effettuate da apposito personale a seguito di richiesta pervenuta mediante segnalazione. A segnalazione avvenuta, viene effettuata una ricognizione del problema per determina la natura del problema (HW o SW) e decidere l'intervento. Nel caso di intervento HW si valuta la fattibilità e se si ritiene di poter effettuare la riparazione si agisce in autonomia, altrimenti la macchina viene inviata ad un centro di manutenzione convenzionato che provvede alla riparazione o al venditore dell'HW con cui si ha il contratto di assistenza.

Se la segnalazione prevede un intervento software il tecnico provvede ad effettuarlo ed una volta risolta la situazione a notificare al segnalatore la rimozione della condizione di errore.

Per ciò che concerne i Server aziendali è a cura del Responsabile preposto la gestione delle malfunzioni HW e SW sia che vengano segnalate dagli utenti dei servizi offerti dai server sia che vengano rilevate dal Responsabile preposto.

§14.6.2. **Magazzino.**

Per magazzino si intende qualunque attrezzatura HW o SW viene acquistata al momento del bisogno.

§14.7. STRUTTURA DELLA RETE AZIENDALE

§14.7.1. Connettività fisica alla rete.

Tutte le postazioni di lavoro presenti nelle due farmacie devono essere collegate alla rete aziendale ivi presente mediante cavo su rete cablata di tipo UTP cat. 5e atto a garantire una connettività a 100 Mbit minimo e Gigabit.

Non è ad oggi prevista la possibilità di collegamento wireless alla rete aziendale delle due farmacie, qualora si rendesse necessario procedere in tal caso saranno adottate soluzioni tecniche idonee a permettere un accesso al sistema con velocità minima di 54 Mbit, messi in sicurezza con password WPA o successivi.

§14.7.2. Classe di indirizzamento, nomi di dominio.

Ogni farmacia è dotata di un router DHCP che assegna automaticamente tutti i parametri di rete necessari ai computer che si collegano alla LAN.

Le reti a servizio di ogni singola farmacia, invero, presentano uno schema analogo e molto semplice:

- un pc, facente le funzioni di server, contiene il programma gestionale;
- tre pc, interfacciati con il suddetto, sono ubicati sui banconi di vendita delle due farmacie;
- un pc è posto nel magazzino delle farmacie ed utilizzato, prevalentemente, per le operazioni di presa in carico delle specialità medicinali e delle altre merci;
- un altro pc è ubicato nell'ufficio;
- un programma di backup consente l'archiviazione dei dati su un HD di rete;
- tutti i pc sono collegati al pc facente funzione di server attraverso uno switch, e quest'ultimo ad internet attraverso un router.

§14.7.3. Servizi di rete a livello IP: DSN, WINS, DHCP.

La Società non ha server dedicati a specifiche funzioni.

§14.7.4. Accessi dall'esterno.

All'attualità non sono previsti accessi dall'esterno, nel caso in cui si presentasse la necessità di effettuarli, saranno adottate le soluzioni tecniche atte a garantire tale modalità di accesso alla rete nel rispetto delle condizioni di sicurezza, attraverso software appositi e con la predisposizione da parte del Responsabile preposto di credenziali di autenticazione per l'accesso.

§14.7.5. Data base, manutenzione e backup.

La manutenzione dei DB è effettuata dal Responsabile preposto.

Tutti i DB sono soggetti a manutenzione e salvataggio.

I DB vengono salvati quotidianamente e settimanalmente tramite backup completo su HD di rete presenti nelle due farmacie.

I backup dei database sono automatici ed effettuati in momenti in cui le farmacie non sono aperte al pubblico, né sono in servizio di turno. In caso di fallimento di un backup il Responsabile preposto viene avvisato mediante e-mail dell'insuccesso e questo provvede a verificare e rimuovere le motivazioni del fallimento dell'operazione provvedendo inoltre a rieseguire l'operazione non andata a buon fine.

§14.8. SICUREZZA.

§14.8.1. Accesso ai locali.

I locali delle due farmacie sono divisi in due aree: l'una, aperta al pubblico, in cui l'accesso non è soggetto ad autorizzazione, l'altra, riservata al personale a cui può accedere unicamente il personale dotato di chiavi.

§14.8.2. Accesso ai locali IT.

I pc facenti funzioni di server sono collocati nell'area accessibile esclusivamente dal personale della Società.

§14.9. SICUREZZA DEI SERVER.

La sicurezza dei server è garantita da un costante controllo sui sistemi di prevenzione. Sono mantenuti aggiornati i programmi che possono essere oggetto di attacco dagli hacker per penetrazioni. Tutti i sistemi hanno l'aggiornamento automatico del software attivato per le criticità relative alla sicurezza.

I server sono di tipo interno e la sicurezza è data dalla non possibilità di attacchi esterni poiché tali sistemi sono accessibili solo se connessi internamente alla rete.

In ogni caso i due pc facenti funzione di server sono dotati di:

- password conosciute solo dal personale di gestione delle stesse (amministratori di sistema);
- tali password sono di conoscenza solo del Responsabile IT.

14.10. SICUREZZA PERIMETRALE.

Il perimetro della LAN, cioè tutti i punti di contatto della rete pubblica (internet) con le LAN aziendali sono protetti da macchine configurate per lasciar transitare verso l'interno solo traffico lecito, tipicamente traffico http/FTP.

14.11. SICUREZZA DEI DATI E DEL DATABASE.

Tutti i dati contenuti sia nei data base che nelle cartelle personali sono protetti da password di accesso conosciute solo dalle persone autorizzate.

I dati presenti nei DB sono accessibili solo:

- mediante applicativi che li gestiscono;
- password di accesso in possesso degli amministratori di sistema appositamente nominati.

In entrambi i casi i dati sono archiviati su supporti in architettura ridondata (RAID5).

Sono soggetti a backup anche i server stessi che gestiscono i dati, se macchine virtuali.

I server sono soggetti a due tipologie di backup:

- per i server delle macchine virtuali viene effettuato il backup dell'intera macchina (*Full backup*);
- il server fisico è soggetto al backup dei dati che questo gestisce; dati, programmi, immagini, documenti (*backup incrementale*).

In una situazione di crash TOTALE del sistema quindi si può ripristinare il normale funzionamento mediante i seguenti passi:

- ripristino del server al giorno del *backup FULL* del sistema;
- ripristino dei dati contenuti al giorno dell'ultimo backup completo o ricostruibile se incrementale.

I *backup* dei dati invece sono automatici, con cadenza quotidiana e settimanale, con schedulazione possibilmente notturna. L'esito dei backup, insieme al log di sistema dei server, viene recapitato automaticamente al tecnico che li gestisce, anche per e-mail.

14.12. CONNETTIVITÀ AL WEB.

La Società è connessa. In caso di guasto ad un apparato o problemi di linea Responsabile preposto si preoccupa di attivare la procedura di segnalazione guasti verso il fornitore del servizio ed approntare, ove possibile, una configurazione di backup per garantire quantomeno la connettività verso l'esterno per far continuare il lavoro dei colleghi con il minimo disagio possibile.

14.13. SITI WEB.

La società è intestataria del seguente sito web <http://www.farmaciecomunalicastelfiorentino.it>, il quale viene, ad oggi, utilizzato esclusivamente per comunicare l'ubicazione delle farmacie, gli orari di apertura ed i servizi offerti, oltre che pubblicizzare la sezione inerente alla trasparenza. Ogni diverso futuro utilizzo del sito sarà attentamente vagliato ai fini del presente protocollo.

14.14. SEGRETO PROFESSIONALE.

Il dipendente non può divulgare, pubblicare o comunicare in alcun modo a terzi, direttamente o indirettamente, in toto o in parte, le informazioni apprese in occasione dello svolgimento delle mansioni per le quali è stato assunto dalla Società, né potrà usarle, sfruttarle o disporne in proprio o tramite terzi. Nella valutazione delle informazioni, il dipendente si impegna a prendere ogni misura perché le stesse rimangano segrete, essendo inteso che, in caso di divulgazione non autorizzata dalla Società, sarà a carico del sottoscrittore l'onere di provare di avere adottato tali misure.

Il dipendente si impegna a rispettare con esattezza i suddetti obblighi poiché si presume che la violazione degli impegni di segretezza contenuti nel presente accordo siano idonei a causare ingenti danni alla Società.

Gli obblighi del dipendente previsti in questo capo non termineranno all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, se non in riferimento a quelle specifiche parti delle informazioni che il dipendente possa dimostrare che erano già di pubblico Dominio al momento della conclusione del rapporto, o che lo sono diventate in seguito per fatto a lui non imputabile.

14.15. RISERVATEZZA DEI DATI.

Premesso che per «Informazioni Riservate» si intendono tutte le informazioni di qualsivoglia natura riferite o apprese in occasione dello svolgimento di mansioni per le quali il soggetto è stato assunto dalla Società, il dipendente si impegna a considerare le Informazioni Riservate come strettamente private e riservate e a adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza di tali informazioni.

Il dipendente si impegna ad utilizzare le Informazioni Riservate unicamente allo scopo di effettuare lo svolgimento dell'attività cui è preposto e di conseguenza a non usare tali informazioni in alcun modo che arrechi danno alla Società né per alcun altro scopo di qualsiasi natura.

Gli impegni di cui al presente capo non proibiscono di comunicare Informazioni Riservate:

- ad amministratori e dipendenti, avvocati, revisori, banche o altri nostri consulenti ai quali la conoscenza di tali informazioni è necessaria al fine dell'espletamento di attività funzionali all'Azienda;
- a soggetti diversi da quelli specificati al precedente punto, qualora ciò sia stato autorizzato dall'Azienda;
- l'obbligo di riservatezza non opera in caso di Informazioni Riservate (a) che al momento in cui vengono rese note siano di pubblico Dominio (b) che diventino di pubblico Dominio dopo essere state rese note per causa non imputabile al sottoscrittore.

L'impegno di riservatezza di cui al presente capo si protrarrà anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro e sino a quando le informazioni in oggetto non saranno rese di pubblico Dominio.

14.16. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Una volta che sarà nominato il Responsabile preposto, lo stesso sarà incaricato di redigere il db che conterrà l'elenco dei server presenti in azienda. Il file sarà aggiornato ogni qualvolta viene effettuata una variazione di configurazione ad uno dei server. Il db sarà archiviato in un indirizzo che sarà meglio indicato in sede di aggiornamento di questo atto.

14.17. DOTAZIONE STANDARD DELLE POSTAZIONI DI LAVORO

Il Responsabile preposto predisporrà un file che conterrà le configurazioni standard previste per i computer a seconda della destinazione d'uso prevalente.

14.18. MAPPA RETE E SERVIZI

La topografia di rete e le mappe di rete e dei servizi, sarà predisposta dal Responsabile IT, una volta nominato, e contenuta in un file apposito. Questi documenti sono periodicamente aggiornati con le modifiche intervenute nel tempo.

CAPITOLO NONO

CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI AI SENSI DEGLI ARTT. 25 SEPTIES DEL D.LGS. 8.6.2001 N. 231

§1. FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DALL'ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. 8.6.2001 N. 231.

Il processo in cui possono verificarsi i seguenti reati è individuato nell'allegato sei e segnatamente al paragrafo Salute e sicurezza del personale.

Approfondimento – bibliografia essenziale

Per agevolare la lettura si riporta il testo dell'art. 25-septies del [d.lgs. 8.6.2001 n. 231](#) vigente al 19.1.2022, con invito del lettore a verificare se non siano state apportate modifiche e/o integrazioni sul sito <https://www.normattiva.it>: "[comma 1] *In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno* [comma 2] *Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo*".

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Alpa, Caruso e Felice 2019); (Caputi, D'Alessandro e Gasperis 2021); (Davoli 2019); (Luparia e Vaciago, Compliance 231. Modelli organizzativi e OdV tra prassi applicative ed esperienze di settore 2020); (Riva 2020); (Sibisà e Spinelli 2020); (A. C. Strazzeri 2021) e (Taliento 2019).

§2. OMICIDIO COLPOSO, ART. 589 C.P.

Si è di fronte ad un omicidio colposo nel caso in cui si verifichi la morte di una persona come conseguenza non voluta di una condotta negligente, imprudente o inesperta, oppure inosservante di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Esso differisce dall'omicidio doloso, di cui all'art. 575 c.p., poiché in quest'ultimo la volontà si manifesta come intenzione diretta a realizzare l'uccisione che il soggetto agente si è rappresentato anticipatamente. Parimenti, l'omicidio colposo differisce dall'omicidio preterintenzionale, ex art. 584 c.p., perché in quest'ultimo il soggetto agente vuole realizzare le percosse o le lesioni personali, ma non la morte che ad esse sia seguita. Il bene giuridico tutelato è la vita e l'incolumità fisica delle persone. A seguito delle modifiche legislative che hanno disciplinato altrove le condotte colpose del medico e l'omicidio stradale, la disciplina residua prevede l'applicazione di circostanze aggravanti specifiche nel caso in cui il fatto sia commesso con la violazione delle norme antinfortunistiche sul lavoro o nell'esercizio abusivo della professione sanitaria.

Ai sensi dell'ultimo comma, si applica la disciplina del concorso formale di reati qualora dal fatto derivi la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone.

Approfondimento – bibliografia essenziale

La rubricata disposizione recita: "[comma 1] *Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni*. [comma 2] *Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni*. [comma 3] *Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni*. [comma 5] *Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici*".

La condotta tipica consiste nel comportamento del soggetto che contravvenga alle doverose cautele agendo con negligenza, imprudenza o imperizia, oppure violando leggi, regolamenti, ordini o discipline.

In particolare, si ha "negligenza" qualora l'agente compia una certa attività senza prestare la dovuta attenzione. Si parla, invece, di "imprudenza" nel caso in cui il soggetto attivo tenga una condotta contraria ai generali doveri di prudenza ed accortezza. Si può, infine, parlare di "imperizia" qualora un soggetto tenga una condotta che presupponga la conoscenza di determinate regole tecniche le quali, però, non vengano da lui rispettate, per sua incapacità oppure per sua inettitudine tecnica o professionale. Oggetto materiale è la persona fisica la cui morte sia involontariamente cagionata dalla condotta criminosa posta in essere dall'agente. Esso può essere costituito da qualsiasi persona fisica, sia uomo che donna, e quali che siano la sua età e le sue condizioni psicofisiche, purché sia vivente. Non si potrà, dunque, parlare di omicidio qualora la condotta criminosa sia stata rivolta ad un feto, prima della sua nascita, o ad un cadavere, il quale non è già più titolare del bene vita.

Non è, invece, richiesto che il soggetto passivo sia anche vitale. Considerato, infatti, che, in base al principio personalista, sancito dall'art. 2 Cost., l'individuo è il centro dell'organizzazione sociale e politica dello Stato in quanto titolare di diritti fondamentali, non è consentito distinguere tra vita e vitalità, ossia tra la vita di un soggetto sano e quella di un malato incurabile. Per il nostro ordinamento, dunque, la vita umana è oggetto di tutela qualunque sia la sua durata residua, ed integra, pertanto, il reato di omicidio anche un'anticipazione della morte per una minima frazione di tempo. L'omicidio colposo si perfeziona nel momento in cui si verifica l'evento costituito dalla morte della persona offesa, la quale risulti essere causalmente collegata alla condotta tenuta dal soggetto attivo. Trattandosi, però, di un delitto colposo, non è configurabile il tentativo.

Ai fini dell'integrazione del delitto in esame, il soggetto agente, pur non avendo voluto l'evento morte, deve aver tenuto, con coscienza e volontà, la condotta imprudente, negligente o inesperta, oppure contraria a leggi, regolamenti, ordini o discipline, alla quale sia, comunque, causalmente collegabile l'evento non voluto.

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Ramacci 2016); (Pettinati e Volpe 20205); (Triolo, I reati contro l'apersona 2018); (Vittorini Giuliano 2007)

§3. LESIONI COLPOSE, ART. 590 C.P.

Il delitto di lesioni personali colpose punisce chi, tenendo una condotta negligente, imprudente o inesperta, oppure contraria a leggi, regolamenti, ordini o discipline, causi involontariamente, in un'altra persona, una malattia nel corpo o nella mente. Per ogni considerazione in merito al concetto di colpa e la differenza fra essa e l'azione dolosa si rinvia a quanto scritto al paragrafo che precede.

Approfondimento – bibliografia essenziale

La rubricata disposizione recita: "[comma 1] *Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.* [comma 2] *Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.* [comma 3] *Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.* [comma 4] *Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.* [comma 5] *Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.* [comma 6] *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*".

Si ha una lesione grave, qualora dalla condotta criminosa derivi, involontariamente, in capo al soggetto offeso, una malattia che ne metta in pericolo la vita oppure una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di quaranta giorni, o, ancora, se ne derivi l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. Per avere un "pericolo di vita" non basta l'insorgenza di una malattia che per sua natura presenti l'astratta probabilità di comportare un esito letale, essendo necessario, invece, che si tratti di una malattia tale da mettere effettivamente in pericolo di vita, ossia che in un determinato momento del processo patologico si sia verificato un reale pericolo di morte, desumibile dal quadro clinico della persona offesa. È, dunque, necessario che si realizzi una situazione patologica di una gravità tale da rendere probabile ed imminente il decesso del soggetto passivo, sulla base della miglior scienza ed esperienza medica. Con l'espressione "incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni" si intende, invece, fare riferimento all'incapacità, anche soltanto parziale o relativa, per la persona offesa, di svolgere le attività per essa consuete, purché non siano contrarie all'ordinamento giuridico. Tale incapacità non coincide, quindi, con quella lavorativa, poiché, altrimenti, una siffatta qualificazione escluderebbe dall'ambito di applicazione della norma gli anziani, i bambini e i ragazzi. L'incapacità si considera, in ogni caso, conclusa, nel momento in cui la persona offesa torni ad essere in grado di riprendere completamente le sue ordinarie occupazioni. Si ha un "indebolimento permanente di un senso o di un organo" nel caso in cui si verifichi una notevole diminuzione della capacità funzionale del senso o dell'organo, la quale perduri anche successivamente alla cessazione dello stato di malattia causato dalla lesione. L'indebolimento, inoltre, sussiste anche qualora possa essere rimosso attraverso un intervento chirurgico o una protesi, in quanto la permanenza va riferita alla normale funzione dell'organo. In particolare, "senso" è il complesso di elementi e tessuti anatomici che permettono ad un individuo di percepire il mondo esterno; "organo" è, invece, l'insieme delle parti del corpo che servono ad una determinata funzione, come ad esempio, la masticazione o la digestione. Qualora l'organo interessato dalla lesione sia composto da più parti distinte, come, ad esempio, i denti, si può parlare di indebolimento quando venga a mancare un numero di parti tale da far risultare indebolita la sua funzione. Si è, invece, di fronte ad una lesione gravissima qualora, come conseguenza non voluta della condotta colposa del soggetto agente, si verifichi, alternativamente, una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, oppure la perdita di un arto o una mutilazione che renda un arto inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, o, ancora, una permanente e grave difficoltà nel parlare. Si ha una malattia "certamente insanabile" quando il processo patologico in atto diventa cronico, essendo le possibilità di guarigione nulle o, comunque, inferiori a quelle di non guarigione. Essa, peraltro, rappresentando un processo patologico in atto, è diversa dall'indebolimento permanente di un senso o di un organo, in quanto quest'ultimo caso si è di fronte ad un postumo di una malattia clinicamente guarita. La "perdita di un senso" si ha quando la persona offesa perde completamente un senso, come, ad esempio, la vista. Con "perdita di un arto" si intende sia la perdita anatomica totale di un arto, ossia la sua amputazione, sia la sua perdita parziale, per distacco o recisione, che privi la persona offesa dell'uso dell'arto stesso. "Perdita dell'uso di un organo" indica la totale e permanente soppressione della funzione di un organo del corpo della persona offesa. A tal fine, dunque, non è sufficiente la mera perdita di una parte del corpo, essendo necessario che venga meno anche la funzione a cui essa collabora. Con "permanente e grave difficoltà nella favella", il legislatore ha inteso far riferimento all'alterazione della chiarezza e della correttezza nel parlare, rispetto allo stato anteriore alla condotta criminosa. Tale difficoltà si considera permanente nel caso in cui sia destinata a protrarsi per tutta la vita della persona offesa o, comunque, per lungo tempo. La stessa è, poi, grave, qualora il preesistente grado di chiarezza e correttezza della parlata risulti essere compromesso in modo tale da rendere difficile, alla persona offesa, esprimere il proprio pensiero attraverso la parola. Si ha, infine, una "perdita della capacità di procreare" qualora la persona offesa, pur mantenendo la capacità di intrattenere rapporti sessuali, venga privata della capacità di generare, sia che si tratti della perdita di una capacità procreativa già acquisita, sia che ne venga impedita l'acquisizione avendo luogo, la condotta criminosa, ai danni di una persona che si trovi nella fase infantile o preadolescenziale. La condotta tipica consiste nel comportamento del soggetto che contravvenga alle doverose cautele agendo con negligenza, imprudenza o imperizia, oppure violando leggi, regolamenti, ordini o discipline.

In particolare, si ha "negligenza" qualora l'agente compia una certa attività senza prestare la dovuta attenzione. Si parla, invece, di "imprudenza" nel caso in cui il soggetto attivo tenga una condotta contraria ai generali doveri di prudenza ed accortezza. Si può, infine, parlare di "imperizia" qualora un soggetto tenga una condotta che presupponga la conoscenza di determinate regole tecniche le quali, però, non vengano da lui rispettate, per sua incapacità oppure per sua inettitudine tecnica o professionale.

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Ramacci 2016); (Pettinati e Volpe 20205); (Triolo, I reati contro l'apersona 2018); (Vittorini Giuliano 2007)

§4. GLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. 9.4.2008 N. 81).

Ogni lavoratore:

- deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente;

- assicurarsi del buon funzionamento e della corretta manutenzione dei beni ricevuti in uso dalla società (computer, telefoni, autovetture, ecc..) e comunque di tutti i beni utilizzati per ragioni di lavoro (computer, stampanti, fax, fotocopiatrici, chiavette USB ecc..), segnalando immediatamente all'ufficio competente eventuali malfunzionamenti;
- segnalare all'Ufficio competente ogni malfunzionamento o anomalia relativa anche agli impianti ed agli arredi presenti sul posto di lavoro (es, a solo scopo esemplificativo la sedia di lavoro, la lampada da tavolo, ecc.), e, in caso di mancato tempestivo intervento effettuare la medesima segnalazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Si riportano di seguito i divieti che, i lavoratori di Farmacie comunali, devono rispettare al fine di prevenire le fattispecie di reato previste ex Art. 25-septies del d.lgs. 8.6.2001 n. 231.

§5. DIVIETI.

In particolare i lavoratori in azienda non devono:

- lavorare senza i dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) specifici per ogni attività di lavoro (la valutazione dei rischi riportata nel Documento di Valutazione dei Rischi);
- lasciare materiali, es. pacchi, attrezzature, arredi ed altri oggetti ingombranti nei corridoi e nelle vie di circolazione interne;
- arrampicarsi e scendere lungo strutture metalliche (es. scaffalature);
- manomettere o rimuovere i collegamenti a terra delle macchine, attrezzature ed impianti a funzionamento elettrico;
- salire e scendere dalle scale non fissate o trattenute al piede da altro collega;
- usare le attrezzature, le macchine o gli impianti se non autorizzati;
- gettare dall'alto materiale od attrezzi;
- tenere comportamenti pericolosi per sé e per gli altri;
- consumare cibi e bevande alla postazione di lavoro.

CAPITOLO DECIMO

CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI AI SENSI DEGLI ARTT. 25 SEPTIES DEL D.LGS. 8.6.2001 N. 231

§1. FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DALL'ART. 25 UNDECIES DEL D.LGS. 8.6.2001 N. 231.

In questo capitolo sono trattati i c.d. "reati ambientali" di cui agli artt.: 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies, 452-octies, 727-bis e 733-bis c.p.; 137, 256, 257, 258, 259, 260-bis, 279 del d.lgs. 3.4.2006 n. 152; 1, 3-bis della legge 7.2.1992 n. 150; 3 della legge 28.12.1993 n. 549; 8 e 9 della legge 6.11.2007 n. 202.

Approfondimento – bibliografia essenziale

Per agevolare la lettura si riporta il testo dell'art. 25-septies del [d.lgs. 8.6.2001 n. 231](#) vigente al 19.1.2022, con invito del lettore a verificare se non siano state apportate modifiche e/o integrazioni sul sito <https://www.normattiva.it>: ^[comma 1] *In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote ^[comma 1-bis] Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).* ^[comma 2] *In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.* ^[comma 3] *In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.* ^[comma 4] *In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.* ^[comma 5] *In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.* ^[comma 6] *Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.* ^[comma 7] *Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.* ^[comma 8] *Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231".*

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Alpa, Caruso e Felice 2019); (Caputi, D'Alessandro e Gasperis 2021); (Davoli 2019); (Luparia e Vacigiò, Compliance 231. Modelli organizzativi e OdV tra prassi applicative ed esperienze di settore 2020); (Riva 2020); (Sibisà e Spinelli 2020); (A. C. Strazzeri 2021) e (Taliento 2019).

§2. L'INQUINAMENTO AMBIENTALE, ART. 452-BIS C.P.

La norma "de qua" punisce, a titolo di dolo generico, l'inquinamento ambientale, ovvero quelle condotte che, pur senza determinare un evento catastrofico dotato dei requisiti del disastro (ovvero vastità del fenomeno e messa in pericolo di un numero indeterminato di persone), siano comunque altamente lesive per il bene ambiente, inteso sia quale mera lesione dell'equilibrio ambientale, sia nel caso in cui sia coinvolta la vita umana.

Trattasi di reato di evento, a forma libera (omissivo o commissivo) integrato dall'abuso, nella sua accezione di assenza di qualsiasi titolo giustificativo, ovvero della presenza di un titolo scaduto o illegittimo.

Per "compromissione" si intende una modificazione peggiorativa irreversibile, mentre il mero "deterioramento" indica un danno reversibile.

Approfondimento – bibliografia essenziale

La rubricata disposizione recita: ^[comma 1] *È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.* ^[comma 2] *Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta*

o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Di Tullio D'Elisiis, I nuovi reati ambientali e le strategie difensive 2015); (Minaccia 2021); (Sechi e Romito 2020); (Pellisero 2019); (Ruga Riva 2021).

§3. IL DISASTRO AMBIENTALE, ART. 452-QUATER C.P.

Ai fini della configurabilità del reato di disastro ambientale, anche nell'ipotesi di cui all'art. 452-quater, comma primo, n. 3, cod. pen., è necessario che le conseguenze della condotta producano effetti sull'ambiente in genere o su uno dei suoi componenti¹⁰⁰. Trattasi di un reato punito a titolo di dolo generico, che non richiede la messa in pericolo della pubblica incolumità e viceversa. La norma descrive tale reato come: 'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; un'alterazione dell'ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; ovvero l'offesa alla pubblica incolumità per via della diffusività del danno ambientale e della messa in pericolo di un numero indeterminato di persone.

Approfondimento – bibliografia essenziale

La rubricata disposizione recita: "[comma 1] Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. [comma 2] Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Di Tullio D'Elisiis, I nuovi reati ambientali e le strategie difensive 2015); (Minaccia 2021); (Sechi e Romito 2020); (Pellisero 2019); (Ruga Riva 2021).

§4. I DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE, ART. 452-QUINQUES.

La norma, che costituisce un'autonoma figura di reato e non una mera attenuante, determina una forte anticipazione della rilevanza penale, prevenendo e punendo condotte meramente prodromiche alla causazione di un effettivo danno. Rispetto alle fattispecie che precedono muta il titolo dell'incriminazione, per colpa e non per dolo generico, non la condotta.

Approfondimento – bibliografia essenziale

La rubricata disposizione recita: "[comma 1] Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. [comma 2] Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Di Tullio D'Elisiis, I nuovi reati ambientali e le strategie difensive 2015); (Minaccia 2021); (Sechi e Romito 2020); (Pellisero 2019); (Ruga Riva 2021).

§5. IL TRAFFICO E L'ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ.

Tramite la codificazione dei delitti contro l'ambiente il legislatore del 2015 ha inteso risolvere le problematiche nate in conseguenza del vuoto sanzionatorio nei confronti di condotte gravemente lesive per l'ambiente, cui prima si sopperiva mediante la punibilità a titolo di disastro innominato di cui all'art. 434, nonché di adeguare e rendere più severo il trattamento sanzionatorio, dato che le fattispecie contravvenzionali di cui al d.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), non ebbero quasi alcun effetto deterrente.

Stante la condotta non realizzabile dalla società, non si ritiene di esplicitare l'articolo in commento.

Approfondimento – bibliografia essenziale

La rubricata disposizione recita: "[comma 1] Alvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. [comma 2] La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. [comma 3] La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. [comma 3] Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà."

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Di Tullio D'Elisiis, I nuovi reati ambientali e le strategie difensive 2015); (Minaccia 2021); (Sechi e Romito 2020); (Pellisero 2019); (Ruga Riva 2021).

§6. LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.

Attraverso la previsione di questa aggravante speciale il legislatore ha inteso punire più severamente le associazioni a delinquere finalizzate a trarre profitto da illecite attività determinanti un pericolo per l'ambiente, quali a d esempio lo smaltimento abusivo di rifiuti.

¹⁰⁰ Cfr. Cass. Pen. 3.7.2018 n. 299901.

Approfondimento – bibliografia essenziale

La rubricata disposizione recita: "[comma 1] Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. [comma 2] Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate. [comma 3] Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale."

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Di Tullio D'Elisiis, I nuovi reati ambientali e le strategie difensive 2015); (Minaccia 2021); (Sechi e Romito 2020); (Pellisero 2019); (Ruga Riva 2021).

§7. IL REATO DI CUI ALL'ART. 137 DEL D.LGS. N. 152/2006.

Approfondimento – bibliografia essenziale

La rubricata disposizione recita: "[comma 1] Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. [comma 2] Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. [comma 3] Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. [comma 4] Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3. [comma 5] Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. [comma 6] Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti dallo stesso comma. [comma 7] Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. [comma 8] Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale. [comma 9] Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. [comma 10] Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro. [comma 11] Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. (597). [comma 12] Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro. [comma 13] Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. [comma 14] Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente."

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Di Tullio D'Elisiis, I nuovi reati ambientali e le strategie difensive 2015); (Minaccia 2021); (Sechi e Romito 2020); (Pellisero 2019); (Ruga Riva 2021).

§8. IL REATO DI CUI ALL'ART. 256 DEL D.LGS. N. 152/2006.

Approfondimento – bibliografia essenziale

La rubricata disposizione recita: "[comma 1] Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. [comma 2] Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. [comma 3] Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. [comma 4] Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. [comma 5] Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). [comma 6] Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di

produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalente. ^[comma 7] Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a mille cinquecentocinquanta euro. ^[comma 8] I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. ^[comma 9] Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236."

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Di Tullio D'Elisio, I nuovi reati ambientali e le strategie difensive 2015); (Minaccia 2021); (Sechi e Romito 2020); (Pellisero 2019); (Ruga Riva 2021).

§9. IL REATO DI CUI ALL'ART. 257 DEL D.LGS. N. 152/2006.

Approfondimento – bibliografia essenziale

La rubricata disposizione recita: ^[comma 1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. ^[comma 2] Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemila duecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. ^[comma 3] Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. ^[comma 4] L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1".

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Di Tullio D'Elisio, I nuovi reati ambientali e le strategie difensive 2015); (Minaccia 2021); (Sechi e Romito 2020); (Pellisero 2019); (Ruga Riva 2021).

§10. IL REATO DI CUI ALL'ART. 258 DEL D.LGS. N. 152/2006.

Approfondimento – bibliografia essenziale

La rubricata disposizione recita: ^[comma 1] I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. ^[comma 2] Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. ^[comma 3] Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da mille quaranta euro a seimila duecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemila settanta euro a dodicimila quattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. ^[comma 4] Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millesecento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. ^[comma 5] Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a mille cinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi. ^[comma 6] I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. ^[comma 7] I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. ^[comma 8] In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro. ^[comma 9] Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. ^[comma 10] Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. ^[comma 11] Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al

comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato. ^[comma 12] Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. ^[comma 13] Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo."

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Di Tullio D'Elisiis, I nuovi reati ambientali e le strategie difensive 2015); (Minaccia 2021); (Sechi e Romito 2020); (Pellisero 2019); (Ruga Riva 2021).

§11. IL REATO DI CUI ALL'ART. 259 DEL D.LGS. N. 152/2006.

Approfondimento – bibliografia essenziale

La rubricata disposizione recita: "^[comma 1] Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da mille cinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. ^[comma 2] Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto".

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Di Tullio D'Elisiis, I nuovi reati ambientali e le strategie difensive 2015); (Minaccia 2021); (Sechi e Romito 2020); (Pellisero 2019); (Ruga Riva 2021).

§12. IL REATO DI CUI ALL'ART. 260-BIS DEL D.LGS. N. 152/2006.

Approfondimento – bibliografia essenziale

La rubricata disposizione recita: "^[comma 1] I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila cinquecento euro a novanta tremila euro. ^[comma 2] I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila cinquecento euro a novanta tremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma. ^[comma 3] Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille quaranta euro a seimila duecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro mille cinquecentocinquanta. ^[comma 4] Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila cinquecento ad euro novanta tremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemila settanta euro a dodicimila quattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremila cento. ^[comma 5] di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimila cinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila cinquecento ad euro novanta tremila. ^[comma 6] Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. ^[comma 7] Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del Codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. ^[comma 8] Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del Codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. ^[comma 9] Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquacentocinquanta. ^[comma 9-bis] Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. ^[comma 9-ter] on risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie."

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Di Tullio D'Elisiis, I nuovi reati ambientali e le strategie difensive 2015); (Minaccia 2021); (Sechi e Romito 2020); (Pellisero 2019); (Ruga Riva 2021).

§13. IL REATO DI CUI ALL'ART. 279 DEL D.LGS. N. 152/2006.

Approfondimento – bibliografia essenziale

La rubricata disposizione recita: “[comma 1] Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis, o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. [comma 2] Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. [comma 2-bis] Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. [comma 3] Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non presenta, nei termini previsti, la domanda o la relazione di cui all'articolo 271, comma 7-bis, chi non effettua, nei termini, una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d), e chi non presenta, nei termini, la domanda prevista all'articolo 273-bis, comma 6. [comma 4] Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. [comma 5] Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. [comma 6] Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a mille trentadue euro. [comma 7] Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.”

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Di Tullio D'Elisii, I nuovi reati ambientali e le strategie difensive 2015); (Minaccia 2021); (Sechi e Romito 2020); (Pellisero 2019); (Ruga Riva 2021).

§14. IL REATO DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 549/1993.

Approfondimento – bibliografia essenziale

La rubricata disposizione recita: “[comma 1] La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. [comma 2] A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedono l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. [comma 3] Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [comma 4] L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. [comma 5] Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. [comma 6] Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.”

Per un ulteriore approfondimento, fra i tantissimi, si segnala la lettura di: (Di Tullio D'Elisii, I nuovi reati ambientali e le strategie difensive 2015); (Minaccia 2021); (Sechi e Romito 2020); (Pellisero 2019); (Ruga Riva 2021).

§15. LE ALTRE IPOTESI DI REATO NON CONTEMPLATE DA QUESTO MODELLO.

Le fattispecie di cui agli artt. 727-bis e 733-bis c.p. non sono contemplate, poiché manifestamente non rientranti fra le ipotesi di reato che potrebbe essere commesse nell'interesse o vantaggio della società.

Identica considerazione soccorre con riferimento ai reati di cui alla legge 7 febbraio 1992 n. 150, rubricata “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica” ed alla d.lgs. 6.11.2007 n. 202, rubricato “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.”

§16. I PROCESSI IN CUI POSSONO ESSERE COMMESSE LE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DALL'ART. 25 UNDECIES DEL D.LGS. 8.6.2001.

REATO	Processi in cui può verificarsi
TUTTE LE IPOTESI DI REATO DESCRITTE	Autodiagnostica rapida e misurazione parametri. Gestione rifiuti speciali pericolosi.

§17. I PRINCIPI GENERALI DA RISPETTARE PER EVITARE LA COMMISSIONE DEI C.D. "REATI AMBIENTALI"

- Improntare le attività di raccolta, gestione, smaltimento e trasporto dei rifiuti alla piena osservanza delle leggi, regolamenti. È fatto obbligo agli Amministratori, ai dipendenti, ai collaboratori, ai fornitori ai consulenti di Farmacie comunali di assumere comportamenti leali corretti, trasparenti e coerenti con le disposizioni, interne ed anche contrattuali, che regolano i rapporti con e della Società.
- Redigere ogni documento attinente alla gestione di operazioni che rientrino nelle aree sensibili inerenti ai reati ambientali, in modo corretto, veritiero, accurato e conforme alla normativa vigente, attenendosi scrupolosamente alle modalità di smaltimento dei medicinali scaduti.
- Garantire l'accuratezza nella gestione e comunicazione dei dati trattati nello svolgimento delle proprie mansioni di competenza, affinché avvengano comunicazioni e corrette rappresentazioni degli stessi in ambito interno e verso la Pubblica Amministrazione.
- Qualunque decisione e operazione potenzialmente a rischio di commissione di illeciti ambientali deve essere sempre documentato e tracciabile. L'O.d.V. potrà sempre liberamente accedere a tutti gli archivi che contengono i documenti inerenti alle determinazioni della Società in merito alla raccolta, gestione, trattamento e smaltimento rifiuti.
- Chiunque abbia, a qualsiasi motivo e titolo, notizia o anche semplice sospetto o dubbio che siano state attuate condotte illecite o comunque non in linea con il Codice Etico deve informare del detto riscontro tempestivamente sia l'O.d.V. con nota scritta che il proprio superiore gerarchico con informativa, che giunga fino all'Amministratore unico.
- Comunicare ai vertici aziendali eventuali situazioni che possano creare rischi o vulnerabilità all'azienda.
- Attenersi pedissequamente al Codice Etico quale documento di riferimento morale su cui si basa la mission aziendale.

§18. I DIVIETI GENERALI E SPECIFICHI E LE PROCEDURE FINALIZZATE A PREVENIRE LA COMMISSIONE DEI C.D. "REATI AMBIENTALI".

- Sono tassativamente vietati l'abbandono e il deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo.
- È vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere in acque superficiali o sotterranee.
- È vietato il superamento dei limiti quantitativi e/o temporali per il deposito temporaneo dei rifiuti presso il luogo di produzione.
- È vietato effettuare deposito temporaneo di rifiuti in luogo diverso da quello di produzione.
- È vietato effettuare deposito temporaneo di rifiuti alla rinfusa e non per categorie omogenee.
- È vietato superare i limiti quantitativi e/o temporali per lo stoccaggio dei rifiuti previsti dall'autorizzazione alla messa in riserva o deposito preliminare.
- È vietato il conferimento dei rifiuti a soggetti non autorizzati o che li gestiscono illecitamente (senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni stabilite in autorizzazione).
- È vietato qualificare in modo errato le materie prime secondarie o sottoprodotti di rifiuti.
- È vietata l'immissione sul suolo o nel suolo di acque meteoriche contaminate dal dilavamento di superfici aziendali scoperte.
- È vietata qualsiasi condotta che, in caso di eventi accidentali "inquinanti" (sversamenti, ribaltamenti dei mezzi di trasporto, incidenti stradali, incendi etc.) o che comunque comportino il rischio di abbandono di rifiuti sul suolo e nel suolo, non sia finalizzata alla neutralizzazione degli effetti inquinanti ed alla riduzione in pristino dei luoghi coinvolti.
- È vietato l'avvio di attività e/o l'esercizio in mancanza di tutti i dispositivi di autorizzazione richiesti dalla normativa.
- È vietato il trasporto di rifiuti con veicoli non regolarmente iscritti ed autorizzati alla funzione necessaria.
- È vietata qualsiasi attività non regolarmente autorizzata ed iscritta al sistema di tracciamento del trasporto dei rifiuti (SISTR), quando quest'ultima sia richiesta.

§19. LE NORME GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI AL PERSONALE OPERANTE ALL'ESTERNO NEL SETTORE DELLA RACCOLTA, TRASPORTO SMALTIMENTO E DEPOSITO DI RIFIUTI.

Ai dipendenti, Organi Societari, Consulenti di Farmacie comunali che, nello svolgimento delle funzioni o dei compiti ad essi facenti capo, svolgono, direttamente od indirettamente, attività inerenti alla raccolta, la gestione, il deposito dei rifiuti, di qualsiasi genere, si applicano le stesse prescrizioni organizzative richieste all'interno della Società, per quanto competenti.

§20. LE PROCEDURE CUI I DIPENDENTI, CONSULENTI E FORNITORI DI F.C.C. DEVONO ATTENERSI AL FINE DI RISPETTARE TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI DI CUI AL D.LGS. 8.6.2001 N. 231.

Parte essenziale del sistema di Farmacie comunali, è il riscontro puntuale e preciso dello stato delle iscrizioni, autorizzazioni e verifiche periodiche emesse da vari organismi ed Enti (Città Metropolitana, Albo Gestori Rifiuti, Albo Trasportatori, ASL, ecc.), che consentano la gestione di impianti, veicoli e servizi, in piena legalità.

Al fine di verificare regolarmente lo stato di tali iscrizioni ed autorizzazioni è in corso la predisposizione di un nuovo strumento informatico ("scadenziario") alimentato da tutte le funzioni responsabili del processo "richiesta autorizzazioni" – ciascuna per la parte di propria competenza – per monitorare lo stato di avanzamento del procedimento interno per il rinnovo/riciesta delle autorizzazioni e/o licenze e le relative scadenze. Responsabile del controllo delle stesse sarà il Rappresentante della Direzione del Sistema Qualità.

Chiunque venga a conoscenza di condizioni operative difformi dalle su esposte indicazioni, e dovrà anche informare l'Organismo di Vigilanza nei modi e con i canali informativi che lo stesso avrà predisposto.

§21. LA RENDICONTAZIONE DELLO STATO OPERATIVO AZIENDALE.

Il Direttore, ovvero in sua assenza ciascuno dei Direttori di farmacia, rendiconta almeno annualmente al all'Amministratore unico, sullo stato dell'operatività aziendale in merito alla rispondenza normativa per quanto attengono i reati ambientali di cui al d.lgs. 8.6.2001 n. 231.

Lo stesso, provvede alla medesima comunicazione, con la stessa periodicità, verso l'O.d.V..

LE DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

CAPITOLO PRIMO

§1. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE. PARTE PRIMA: L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE, LE MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DI EVENTUALI ILLECITI. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO.

Si fa riferimento a quanto predisposto dal Socio unico nei propri Regolamenti, deliberazioni, determinazioni Piani e Modelli, e segnatamente nel modello adottato per la prevenzione dei relativi illeciti da intendersi integralmente adottati e vigenti anche per la Società.

§2. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE. PARTE SECONDA: L'ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO.

Parimenti, anche per tale settore, si fa riferimento a quanto predisposto dal Socio unico nei propri Regolamenti, deliberazioni, determinazioni Piani e Modelli in materia, da intendersi integralmente adottati e vigenti anche per la Società.

§3. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE. PARTE TERZA: LA GESTIONE DEL PERSONALE.

§3.1. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla scorta del risultato del Bilancio relativo all'anno precedente, il Responsabile preposto, sentito il Direttore o l'Amministratore Unico, ovvero direttamente quest'ultimo redige l'elenco del personale da inserire prioritariamente nel programma annuale di formazione e ne dà comunicazione ai diretti interessati.

La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un'attività obbligatoria.

In relazione alle attività come sopra individuate, si stabiliscono i seguenti meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione:

- partecipazione a specifici e settoriali corsi di formazione;
- effettuazione di riunioni interne (fra i direttori delle farmacie ed il Responsabile dell'Anticorruzione), finalizzate ad esaminare le principali problematiche delle procedure in corso e le novità normative.

La formazione in particolare ha come contenuto:

- i reati contro la pubblica amministrazione e le principali regole del codice appalti;
- le norme anticorruzione stabilite dal PNA vigente, la valutazione del rischio corruzione interna e misure preventive anticorruzione;
- le procedure aziendali sensibili allegate al protocollo anticorruzione;
- le procedure le norme sulla trasparenza;
- il ruolo dell'O.d.V., del Responsabile preposto;
- il sistema disciplinare aziendale.

In ogni caso a tutti i dipendenti è consegnata copia del protocollo anticorruzione contenuto nel Documento Unico (anche in formato digitale).

Le attività finalizzate all'anticorruzione derivanti dal presente documento sono garantite mediante predisposizione di un budget annuale a disposizione dal soggetto Responsabile della corruzione e delle trasparenze per la gestione delle attività ordinarie e straordinarie.

La formazione obbligatoria anticorruzione è assicurata mediante predisposizione di un *budget* sufficiente a garantire l'erogazione del servizio e degli aggiornamenti.

§3.2. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI PRIMO LIVELLO EROGATA DA PROFESSIONISTA ESTERNO.

La procedura di gestione delle risorse umane regola anche le modalità di effettuazione della formazione generale e specifica in materia di anticorruzione obbligatoria:

- per quanto concerne le riunioni interne fra i direttori di farmacia ed il Responsabile preposto almeno ogni tre anni;
- per quanto concerne la formazione esterna almeno ogni tre anni;
- il personale addetto alla formazione deve essere scelto tra professionisti esperti della materia e già dotati di esperienza di formazione.

§3.3. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI SECONDO LIVELLO EROGATA INTERNAMENTE.

La procedura di gestione individua altresì le modalità di erogazione della formazione a cascata sulla normativa e piano anticorruzione anche al personale di livello inferiore a quello sopra identificato attraverso l'effettuazione di corsi di aggiornamento biennali tenuti da almeno uno dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma precedente.

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne viene a conoscenza – al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale.

§4. LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.

L'Amministratore, i direttori di farmacia, e ogni altra funzione avente autonomia decisionale discrezionale nella applicazione della normativa sugli affidamenti, ha l'obbligo di informare l'O.d.V. e il Responsabile preposto dell'esistenza di un potenziale conflitto di interesse tra l'attività espletata dal suo ufficio, per il quale egli esercita un potere discrezionale, e la presenza di interessi personali anche potenziali.

Sono considerate in conflitto di interesse le attività Aziendali che hanno come destinatario esterno all'azienda stessa parenti e affini entro il secondo grado anche del coniuge, il convivente, o comunque chiunque sia frequentato abitualmente oppure chiunque sia in inimicizia grave anche col coniuge, oppure con cui sussistano rapporti di debito o credito anche col coniuge, oppure sia il curatore, il procuratore, il rappresentante, il tutore di queste persone. Altresi quando la persona è amministratore o legale rappresentante o procuratore della società che partecipa alla procedura di affidamento.

È compito del Direttore o dell'Amministratore unico valutare la presenza effettiva del conflitto di interesse in relazione a quanto dichiarato dall'interessato, che dovrà valutare l'eventuale sostituzione o affiancamento del dipendente con altro collega o motivare le ragioni per cui lo stesso è autorizzato ad operare anche in presenza del conflitto di interesse.

La presenza di conflitto di interesse è tempestivamente notificata all'O.d.V. e al Responsabile preposto.

CAPITOLO SECONDO

§1. IL CODICE ETICO AZIENDALE.

Il codice etico aziendale in materia anticorruzione contiene le seguenti norme.

L'Amministratore, i Direttori di farmacia nonché i lavoratori dipendenti ed i collaboratori esterni, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- (a) stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale e dei principi del presente codice, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- (b) instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- (c) instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Conseguentemente, è vietato:

- (a) attuare comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato verso la pubblica amministrazione;
- (b) attuare comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- (c) attuare qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Società rispetto a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, è fatto divieto di:

- (a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- (b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dai principi generali del presente codice (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la società;
- (c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della pubblica amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- (d) effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partner stessi;
- (e) riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- (f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire contributi o finanziamenti agevolati;
- (g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- (h) ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia e comunque non oltre i 150 euro complessivi annui.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- (a) i rapporti nei confronti della P.A. per le aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- (b) gli accordi di associazione con i *partner* devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura;
- (c) gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito;
- (d) nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
- (e) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità.

Obbligo di comunicazione conflitti di interessi. Il Direttore e tutti coloro che quali hanno deleghe aziendali per agire discrezionalmente sono obbligati ad inviare ad O.d.V. e al Responsabile dell'anticorruzione ed al superiore gerarchico una informativa sulla presenza di eventuali conflitti di interesse tra l'attività del loro ufficio e soggetti esterni.

Tutti i dipendenti hanno l'obbligo di partecipare alle iniziative anticorruzione previste dal protocollo aziendale in materia.

§2. I FLUSSI INFORMATIVI OBBLIGATORI E LA VIGILANZA.

Il protocollo anticorruzione è sottoposto a monitoraggio secondo le seguenti modalità:

- Monitoraggio effettuato dai responsabili di Settore o Area, rimesso ai Direttori di farmacia, che hanno l'obbligo di accertare l'adempimento alle norme anticorruzione e in caso di segnalazioni di non conformità hanno il compito di avvisare immediatamente O.d.V. o il Responsabile preposto;
- Monitoraggio O.d.V. e accertamenti a campione. È compito dell'O.d.V. effettuare il controllo sulle non conformità segnalate in materia di anticorruzione di concerto con il Responsabile preposto, anche effettuando accertamenti a campione.

Il resoconto dell'attività di monitoraggio è tempestivamente trasmesso all'Amministratore unico in caso di urgenza e necessità, altrimenti inserito nella relazione annuale sull'andamento dell'O.d.V..

§3. L'AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO.

Il protocollo anticorruzione è aggiornato dall'Amministratore unico su proposta dell'O.d.V. e del Responsabile preposto, in occasione di:

- a) innovazioni normative;
- b) violazioni del protocollo o rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre società);
- c) modifiche della struttura organizzativa di Farmacie comunali ovvero da mutamenti nella strategia d'impresa derivanti da nuovi campi di attività intrapresi;
- d) nuove linee guida in materia di PNA vigente.

La procedura di aggiornamento prevede che ogni anno il Protocollo sia in ogni caso revisionato integralmente con nuova valutazione del rischio verifica della adeguatezza delle misure di prevenzione adottate. La revisione dovrà necessariamente coinvolgere tutti i direttori di farmacia.

CAPITOLO TERZO

§1. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO.

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate dal presente protocollo, richiamate nei codici comportamentali, nelle procedure sensibili, nel codice etico aziendale, nei bandi di gara e nei capitolati speciali di appalto, devono essere rispettate da tutto il personale e dalla dirigenza e la loro violazione costituisce illecito disciplinare.

Per gli affidamenti di FCC, viene inserito come allegato ai documenti di gara, un Protocollo di legalità/Patto di integrità unito al presente protocollo con applicazione delle sanzioni ivi previste.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

- la gravità della violazione;
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato parasubordinato, ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.

L'introduzione di un sistema di sanzioni proporzionate alla gravità della violazione e con finalità deterrenti rende efficiente l'azione di vigilanza dell'O.d.V. e garantisce l'effettiva osservanza del Protocollo Anticorruzione.

§1.1. CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO E RILEVANZA PENALE DELLA CONDOTTA

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dalla conclusione dell'eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato. Pertanto, l'applicazione delle sanzioni potrà avere luogo anche se il destinatario abbia attuato esclusivamente una violazione dei principi sanciti dal Modello 231 o dal Codice Etico, come sopra ricordato.

In caso di rilevanza penale della violazione di cui si abbia notizia i direttori di farmacia ha l'obbligo di segnalare il fatto all'O.d.V. e al Responsabile preposto che, nel caso in cui vi possa essere un'ipotesi di reato dovranno, comunque, trasmettere gli atti all'AG per ogni opportuno approfondimento.

§1.2. PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEI DIPENDENTI.

Costituisce illecito disciplinare violare le regole del protocollo anticorruzione e le procedure connesse, il codice etico, il Modello 231.

Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del lavoratore, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari, applicati nei due anni antecedenti il comportamento illecito, a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità del suo comportamento (valutabile in relazione al livello di rischio cui la Società risulta esposta) e, da ultimo, alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Documento unico e al grado di interesse privato correlabile con le condotte contestate.

Le sanzioni applicabili sono quelle previste nel CCNL di riferimento.

§1.3. PROCEDURE DI CONTESTAZIONE.

I dipendenti sono obbligati ad informare l'O.d.V. e il Responsabile preposto via mail all'indirizzo istituzionale quando vengono a conoscenza di fatti o circostanze che riguardano il loro ufficio e che sono o sembrano contrari alle regole anticorruzione, o comunque quando richiedano alla Società l'avvio di un procedimento disciplinare.

L'O.d.V. e il Responsabile preposto esaminano la contestazione, valutano la gravità della violazione delle regole anticorruzione e trasmettono all'Amministratore unico una nota sintetica di valutazione del fatto.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi del personale dipendente nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 20.5.1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili a detti lavoratori, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL applicato.

Restano ferme e si intendono qui richiamate, tutte le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 20.5.1970 n. 300 in relazione sia all'affissione in bacheca aziendale dei codici disciplinari, ed in particolare all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni.

§1.4. IL RICHIAMO VERBALE.

Si applica in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Documento unico ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Protocollo, correlandosi detto comportamento ad una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

§1.5. L'AMMONIZIONE SCRITTA.

Si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Protocollo ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Documento unico in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque, non grave, correlandosi detto comportamento ad una inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

§1.6. LA MULTA.

Fino ad un massimo di quattro ore. Si applica in caso di recidiva di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento che hanno dato origine alla sanzione dell'ammonizione scritta, ovvero in caso di violazione delle procedure previste dal presente Documento unico ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate, nell'ambito delle Attività sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Documento unico in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque, non grave, correlandosi detto comportamento ad una inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

§1.7. LA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DAL TRATTAMENTO ECONOMICO.

Fino ad un massimo di dieci giorni si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Documento unico ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate, nell'ambito delle Attività sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Documento unico in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti sanzionati con la sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di dieci giorni rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V. in ordine alla commissione o alla presunta commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello 231, dei protocolli o delle procedure di attuazione delle stesse. La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata (reiterata) partecipazione, senza giustificato motivo ai corsi di formazione relativi al d.lgs. 8.6.2001 n. 231, al Modello 231 e/o alle relative procedure e protocolli in esso richiamati, in ordine a tematiche relative.

§1.8. IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO.

Si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle Attività sensibili, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Documento unico, anche se sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal decreto.

§1.9. IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA.

Si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle Attività sensibili, di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente Documento unico, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano, a mero titolo di esempio, i seguenti comportamenti intenzionali: la redazione di documentazione incompleta o non veritiera; l'omessa redazione della documentazione prevista dal Documento unico o dalle procedure per l'attuazione dello stesso; la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto dal Documento unico in qualsiasi modo effettuata, inclusa la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli od alle decisioni.

§1.10. PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI.

A seguito di segnalazione di comportamenti in violazione del Documento unico, del Codice Etico e delle procedure aziendali poste in essere dagli Amministratori, l'O.d.V. e il Responsabile preposto, possono avviare una procedura d'accertamento. Nel caso in cui venga accertata una violazione, l'O.d.V. e il Responsabile preposto valuteranno l'opportunità di informare l'organo di governo ed il Collegio Sindacale.

La/e violazione/i commessa/e da parte degli Amministratori può costituire giusta causa per proporre al Socio da parte dell'amministratore unico, in forza delle disposizioni dell'art. 2464 c.c., o da parte del Collegio Sindacale, in forza delle disposizioni dell'art. 2406, comma 2, c.c. rispettivamente la revoca del mandato con effetto immediato.

In sede di Assemblea, in base alle risultanze delle indagini svolte dall'O.d.V. o dal Responsabile preposto, a seconda dei casi, una volta esaminata la segnalazione della violazione, l'Assemblea formulerà la contestazione nei confronti del prevenuto, informando l'O.d.V. o il Responsabile preposto cui verrà delegata la materiale contestazione dell'addebito, a seconda dei casi, al fine dello svolgimento del diritto di difesa con concessione di congruo termine per far pervenire, eventualmente, scritti difensivi.

L'Assemblea, in successiva seduta, tenuto conto delle eventuali dichiarazioni difensive fornite dal Prevenuto deciderà in merito alla irrogazione e alla tipologia della sanzione secondo il principio di proporzionalità, fra quelle qui di seguito elencate:

(a) il provvedimento del richiamo formale scritto con intimazione a conformarsi alle disposizioni del Protocollo potrà essere irrogato in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Documento unico o nelle procedure aziendali, in caso di adozione, nell'ambito delle Attività sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato a tutte le suddette prescrizioni, correlandosi detto comportamento ad una lieve inosservanza delle suddette norme e/o procedure;

(b) il provvedimento della revoca del mandato con effetto immediato nei casi più gravi di violazioni integranti un notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne contenute nel presente Documento unico o nelle procedure aziendali, anche se solo potenzialmente suscettibili di configurare un reato e/o un illecito amministrativo e/o una condotta consapevolmente in contrasto con le suddette prescrizioni. In questo caso la Società avrà diritto secondo le disposizioni del Codice civile, ai danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita posta in essere.

La comunicazione della decisione dell'Assemblea in merito alla sanzione verrà comunicata all'interessato da parte del Responsabile preposto o dell'O.d.V. a seconda dei casi.

Senza limitare la generalità di quanto precede, si precisa che il suddetto provvedimento troverà specifica applicazione anche nei casi di significativo ritardo nell'adozione di misure nella redazione della documentazione prevista dal Protocollo o dalle procedure aziendali.

IL PIANO TRIENNALE SULLA TRASPARENZA. ANNI 2024-2025 E 2026

CAPITOLO PRIMO

§1. LA TRASPARENZA.

La trasparenza realizza una misura indispensabile alla prevenzione della corruzione, in quanto consente il controllo, da parte dei cittadini e degli utenti, di tutto ciò che concerne l'organizzazione della Società e lo svolgimento delle attività istituzionali.

La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull'azione societaria e sul rispetto del principio di legalità.

§1.1. **PREMESSA.**

Il presente P.T.P.C.T. è adottato ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

Per contribuire a combattere il fenomeno della corruzione, la Legge sopra richiamata prevede che ogni P.A. adotti un proprio Piano di prevenzione della corruzione, che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici e dei servizi al rischio di corruzione, indichi gli interventi organizzativi volti a prevenirne il rischio, e predisponga procedure dirette a selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare nei settori più esposti al rischio corruzione.

Il presente documento tiene conto delle "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", approvate con Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n.1134 dell'8 novembre 2017 e delle indicazioni fornite dall'A.N.A.C. con Delibera n.1064 del 13/11/2019 "Piano Nazionale Anticorruzione 2019", nelle quali viene specificato che anche le società in controllo pubblico sono tenute ad applicare la disciplina di prevenzione della corruzione e, per quanto concerne la trasparenza, a pubblicare dati e informazioni riguardanti sia l'organizzazione sia l'attività di pubblico interesse, nonché di quanto previsto nel PNA 2022 adottato con delibera A.N.A.C. n. 7 del 17.1.2023.

Il P.T.P.C.T. ed il Modello 231 sono stati accorpatisi – per quanto, formalmente divisi e distinti all'interno del Documento Unico - giacché funzionalmente collegati: le misure contenute nel Piano hanno carattere integrativo rispetto ai protocolli del Modello 231, per la prevenzione delle fattispecie di reato indicate nel d.lgs. 8.6.2001 n. 231 compiute nell'interesse o vantaggio della società e viceversa.

§1.2. **IL CONTESTO ESTERNO.**

L'analisi del contesto esterno ha l'obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale la Società opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l'attività.

In merito all'analisi del contesto esterno si fa riferimento a quanto in proposito indicato nel P.T.P.C.T. del Comune di Castelfiorentino, quale socio unico e soggetto controllore.

§1.3. **IL CONTESTO INTERNO.**

La Società è dotata:

- del Modello 231
- del Codice etico aziendale
- della Mappatura dei processi e analisi delle attività a rischio di reato;

e provvede alla formazione dei dipendenti; l'O.d.V. verifica le procedure in uso presso la Società, provvedendo a verbalizzare quanto verificato. Si ritiene pertanto sufficiente integrare l'attività già in essere.

La Società gestisce il solo servizio farmaceutico, sul mercato e in regime di libera concorrenza, attraverso i due punti vendita ed è strutturata in maniera abbastanza semplice. Tuttavia, si è dotata di un sistema di procedure interne, tali da garantire la tracciabilità di tutti i movimenti di merci e denaro, in entrata e in uscita; gli acquisti sono gestiti in maniera centralizzata, allo scopo di semplificare il processo e di controllare sconti e imputazione dei costi corretti.

§1.4. **I SOGGETTI COINVOLTI.**

L'attuale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della società è stato nominato con Deliberazione dell'Amministratore Unico del 27.12.2019.

Questo si coordina e lavora in sinergia con l'O.d.V. monocratico esterno della Società.

Affinché il R.P.C.T. possa effettivamente esercitare i suoi poteri di programmazione, impulso e coordinamento, è fondamentale il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano all'adozione e all'attuazione delle misure di prevenzione.

I soggetti che concorrono all'attuazione delle azioni di prevenzione della corruzione sono i seguenti:

- L'Amministratore unico.
- Il R.P.C.T.
- L'O.d.V..

Tutti i dipendenti della società:

- a) partecipano al processo di gestione del rischio;
- b) osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.;
- c) segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile;
- d) segnalano casi di personale conflitto di interessi;

I collaboratori a qualsiasi titolo della società:

a) segnalano le situazioni di illecito.

§1.5. GLI OBIETTIVI STRATEGICI.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T) deve contenere, in rapporto al contesto di riferimento, gli obiettivi strategici per prevenire la corruzione e promuovere maggiori livelli di trasparenza all'interno dell'Amministrazione.

Tali obiettivi strategici sono stati individuati nel rispetto delle seguenti finalità:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il presente P.T.P.C.T., in quanto sistema complessivo di gestione della prevenzione della corruzione, ha come obiettivi generali strategici per il triennio 2024-2026:

- migliorare la trasparenza e la pubblicazione di dati e informazioni da parte della società garantendo la piena applicazione degli obblighi di pubblicità come previsto dalla Delibera A.N.A.C. n. 1134/2017 e n. 7/2023;
- consolidare il sistema di monitoraggio permanente sull'attuazione degli obblighi previsti dal Piano, mediante elaborazione, e relativo controllo annuale, di una check list di tutti gli obblighi previsti.

In particolare, nell'anno 2024:

- con riferimento all'area di rischio "Approvvigionamento prodotti", si valuterà se adottare un Regolamento sugli acquisti, fino ad oggi non ritenuto necessario;
- con riferimento all'area di rischio "Acquisizione servizi e affidamento incarichi professionali" si valuterà se adottare un Regolamento, che indichi la procedura da seguire per il conferimento degli incarichi professionali nel rispetto dei già indicati principi di economicità, efficienza, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità. Regolamento che, fino ad oggi, stanti le dimensioni della Società, non è stato ritenuto necessario.
- con riferimento all'area di rischio "Amministrazione del personale", F.C.C. intende promuovere azioni tese a far richiedere da parte del personale la preventiva autorizzazione per svolgere incarichi al di fuori dell'orario di lavoro e monitorando l'effettivo rispetto della procedura.

§1.6. L'ANALISI DEL RISCHIO.

In una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, la Società ha effettuato un'adeguata mappatura del rischio (cfr. Allegato 6 a. cui si rinvia).

§1.7. IL PANTOUFLAGE.

L'art. 1, comma 42, lett. l) della legge 6.11.2012 n. 190, ha contemplato l'ipotesi relativa alla cd. "incompatibilità successiva" (*pantouflage*), introducendo all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, il comma 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Nella delibera n. 1064 del 13.11.2019, l'A.N.A.C. ha chiarito che "per quanto riguarda il *pantouflage* [...] negli enti di diritto privato in controllo pubblico [...] sono certamente sottoposti al divieto gli amministratori e i direttori generali in quanto muniti di poteri gestionali" mentre "non sembra consentita una estensione del divieto ai dipendenti".

La Società si impegna ad inserire in tutti gli atti di affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi professionali la seguente formula: "Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 161/2001, il contraente - accettando il presente incarico - attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex amministratore della Società committente, che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Società nei propri confronti e si obbliga a non attribuirne durante l'esecuzione dello stesso".

§1.8. LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER.

La disciplina di tale misura di prevenzione della corruzione tiene conto di quanto previsto dall'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 1 della legge n. 179/2017 concernente "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

La tutela del dipendente che segnala illeciti consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni.

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano oggettivi comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse della Società.

La segnalazione si configura essenzialmente come uno strumento preventivo dal momento che la sua funzione primaria è quella di portare all'attenzione dell'organismo preposto i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza.

È necessario evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. Nei confronti del dipendente che segnala condotte illecite ai fini del presente Piano vengono poste tre diverse misure di tutela:

- la tutela dell'anonimato: l'identità dei dipendenti che segnalano episodi di illegittimità non viene resa nota, fatti salvi i casi e le modalità previste dal comma 1 dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001;
- il divieto di discriminazione: i dipendenti che segnalano episodi di illegittimità sono tutelati dalla Società rispetto ad ogni forma di mobbing. In particolare, ai sensi del citato comma 1 dell'art. 54-bis il dipendente "non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'A.N.A.C. dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state attuate. L'A.N.A.C. informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza".

Gli spostamenti ad altre attività di tali dipendenti deve essere adeguatamente motivata e si deve dare dimostrazione che essa non è connessa, neppure in forma indiretta, alle denunce presentate. Si precisa che la denuncia è sottratta al diritto di accesso.

Per assicurare tempestività di intervento ed evitare la divulgazione incontrollata di segnalazioni potenzialmente lesive per l'immagine della Società,

la procedura di segnalazione degli illeciti verrà gestita dal R.P.C.T. A tutela dei dipendenti della Società denunciati viene garantito che alla casella ha accesso esclusivamente il R.P.C.T. La segnalazione può essere indirizzata al R.P.C.T. ovvero all'A.N.A.C.

Le modalità per le segnalazioni effettuate al R.P.C.T. saranno rese note sul sito nella sezione "Amministrazione trasparente".

Nel caso in cui sia ricevuta da qualsiasi altro dipendente della Società, la segnalazione deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al R.P.C.T. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il R.P.C.T., il dipendente potrà inviare la propria segnalazione direttamente alle autorità competenti o all'A.N.A.C.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al R.P.C.T. che provvede, nel rispetto dei principi d'imparzialità e riservatezza, a compiere ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e, quindi, ricomprendono quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. Non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato. In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche.

Il Responsabile avvia, senza ritardo, le istruttorie relative alle segnalazioni ricevute, provvedendo alla definizione delle stesse entro il termine di 30 giorni dalla loro ricezione.

Qualora, all'esito della verifica, si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: responsabile dell'ufficio cui è ascrivibile il fatto, soggetto depositario della potestà disciplinare sui dipendenti della Società, Amministratore Unico, Autorità giudiziaria, A.N.A.C. per profili di rispettiva competenza.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito:

- deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al R.P.C.T.; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al superiore sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il superiore valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,
- all'Amministratore Unico per l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione, e per l'eventuale valutazione di sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della Società;
- può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce che a sua volta deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;
- può introdurre giudizio di annullamento dell'eventuale provvedimento illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;
- può richiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

Per tutto quanto non previsto dalla presente procedura si rinvia alla disciplina, in quanto compatibile, prevista dall'A.N.A.C., con Determinazione n. 6/15 "linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. Whistleblower).

Il R.P.C.T. rende noto il numero delle segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14 della legge 6.11.2012 n. 190, garantendo l'anonimato. La Società si riserva di aggiornare la presente procedura al fine di migliorare le potenzialità di tale misura in un'ottica di maggior tutela del soggetto segnalante.

Nell'anno 2021 non sono pervenute segnalazioni di comportamenti illeciti.

§19. IL CONFLITTO DI INTERESSI.

In caso di conflitto di interessi, è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Per l'identificazione del conflitto di interessi, occorre fare riferimento ad una accezione ampia, attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire della Società e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta nell'esercizio del potere decisionale.

Pertanto, alle situazioni palesi di conflitto di interesse, quali quella di seguito indicate, si aggiungono quelle di potenziale conflitto che, seppure non tipizzate, potrebbero essere idonee a interferire con lo svolgimento di doveri pubblici e inquinare l'imparzialità amministrativa.

Le situazioni palesi di conflitto di interesse sono conseguenti a:

- legami di parentela o affinità sino al secondo grado;
- legami stabili di amicizia e/o di frequentazione abituale;
- legami professionali, societari, associativi;
- causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- legami di diversa natura di quelli sopra indicati capaci di incidere negativamente sull'imparzialità del soggetto coinvolto nel procedimento decisionale.

A tali ipotesi si aggiunge quanto previsto dall'art. 14 del Dpr. n. 62/2013, per cui "il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile".

I soggetti che ritengono di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, hanno il dovere di segnalarlo.

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata:

- al Direttore di farmacia se proveniente da un dipendente;
- all'Amministratore Unico se proveniente da direttore di farmacia;
- al R.P.C.T. se proveniente dall'Amministratore Unico.

Il soggetto destinatario della segnalazione, esaminate le circostanze, verifica in concreto se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Al soggetto segnalante deve essere data risposta scritta in ordine alla situazione di conflitto sottoposta.

Per quanto riguarda in particolare i componenti delle commissioni esaminatrice delle selezioni pubbliche, viene fatta firmare nella prima seduta

della commissione una apposita dichiarazione in ordine all'assenza di incompatibilità del ruolo rivestito con i concorrenti ammessi alla selezione di cui trattasi, degli altri componenti della commissione esaminatrice e del segretario verbalizzante.

§1.10. LA PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI AI DIPENDENTI.

Ad integrazione di quanto previsto dal precedente punto 1.9 in materia di conflitto di interesse, i dipendenti che intendano svolgere incarichi extra-istituzionali, che non siano ricompresi nei compiti e nei doveri d'ufficio o che non siano ricollegati direttamente dalla legge o da altre fonti normative alla specifica categoria istituzionalmente coperta dal dipendente, devono fare apposita richiesta all'Amministratore Unico secondo il modulo di seguito indicato (cfr. Allegato 4).

L'Organo amministrativo, accertata l'assenza di conflitto di interessi nell'attività che il dipendente andrà a svolgere, rilascia il nulla osta allo svolgimento dell'incarico, al massimo entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.

Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte della Società devono essere precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato, della quale in ragione del contenuto dell'incarico deve essere asserita l'insussistenza di cause o titoli al suo conferimento. Il titolare dell'incarico deve redigere apposita dichiarazione con cadenza annuale di insussistenza di causa di incompatibilità al mantenimento dell'incarico conferito. Tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale, nell'apposita sezione Società trasparente.

La vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di vertice è demandata al R.P.C.T. (verifica interna) e all'A.N.A.C. (vigilanza esterna). L'attività di verifica del R.P.C.T. sulle dichiarazioni concernenti la insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità è svolta secondo quanto previsto dalle *"Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.A.C. in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili"* (Delibera A.N.A.C. n. 833 del 3 agosto 2016).

§1.11. LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI.

La Società si impegna alla formazione dei dipendenti in ordine alle attività a rischio di corruzione.

La partecipazione alle azioni formative è obbligatoria.

A causa dell'epidemia da Covid-19, che ha impegnato tutti i dipendenti nelle attività connesse all'attuazione delle misure governative emanate ai fini del contenimento del contagio, la formazione verrà svolta nell'anno 2022, mediante l'utilizzo di appositi webinar o altre soluzioni idonee ad evitare il rischio di contagio.

CAPITOLO SECONDO

§1. IL D.LGS. N. 33/2013 E SS.MM. ED II. LA DISCIPLINA DELLE IPOTESI DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI CONFERITI DALLE SOVIETÀ PUBBLICHE.

La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, ai sensi dell'art.1, commi 15-33, della legge 6.11.2012 n. 190.

La Società si impegna a recepire ogni variazione normativa che ponga a suo carico ulteriori e diversi obblighi di pubblicazione.

Le informazioni pubblicate sul sito devono essere accessibili, complete, integre e comprensibili.

I dati devono essere pubblicati in modo da consentire una facile lettura.

§2. L'ACCESSO AL SITO ISTITUZIONALE.

Chiunque ha diritto di accedere direttamente ed immediatamente al sito istituzionale della società. La società si impegna a promuovere il sito istituzionale ed a pubblicizzarne, con le forme ritenute più idonee, le modalità di accesso.

Non possono essere disposti filtri ed altre soluzioni tecniche, atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione dedicata alla pubblicazione delle informazioni, dei dati e dei documenti.

I documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, costituiscono dati di tipo aperto ai sensi dell'art. 68, comma 3, del d.lgs. 7.3.2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e sono liberamente riutilizzabili senza ulteriori restrizioni, oltre l'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

§3. L'ACCESSO CIVICO.

Chiunque ha diritto di richiedere documenti, informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, nonostante questa sia stata prevista dalla normativa vigente come obbligatoria.

La richiesta di accesso civico (cfr. Allegato 4) non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza, ai sensi del comma 1, art. 5 del d.lgs. 14.3.2013 n. 33, che si pronuncia sulla stessa.

La Società, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al d.lgs. 2.7.2010, n. 104, così come modificato dal d.lgs. 14.3.2013 n.33.

Per gli atti ed i documenti, per i quali non è prevista l'obbligatorietà della pubblicazione, l'accesso si esercita secondo le modalità ed i limiti previsti dalla legge 7.8.1990 n. 241 ("accesso ordinario").

§4. L'OGGETTO DELLA PUBBLICAZIONE.

§4.1. LA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI APPALTI PUBBLICI.

La società, in qualità di stazione appaltante, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di appalti o concessioni di lavori, forniture e servizi, è in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito web istituzionale, in formato digitale standard aperto e secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6.11.2012 n. 190, quanto segue:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'oggetto dell'eventuale delibera a contrarre;
- l'importo di aggiudicazione; l'aggiudicatario;
- l'eventuale base d'asta;
- la procedura e la modalità di selezione per la scelta del contraente;
- il numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate; le eventuali modifiche contrattuali;
- le decisioni di ritiro e il recesso dei contratti.

I bilanci, i conti consuntivi ed i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini sono pubblicati nel sito Web istituzionale ai sensi del comma 15, dell'art. 1 della legge 6.11.2012 n. 190.

§4.2. LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO.

Rispetto all'organizzazione di FCC, oltre alle informazioni di base, sul sito devono essere pubblicate anche alcune informazioni che riguardano i componenti degli organi di indirizzo politico. In particolare, devono essere pubblicati:

- l'atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico;
- il curriculum;
- i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica;
- gli altri incarichi presso enti pubblici e privati o con oneri a carico di Enti pubblici, e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- le dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale propria, del coniuge, dei parenti sino al secondo grado con il loro consenso.

Tali dati sono pubblicati entro tre mesi dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate sino alla cessazione dell'incarico.

Decorso il termine di pubblicazione, le informazioni ed i dati concernenti la situazione patrimoniale saranno rimosse.

§5. TITOLARITÀ, DECORRENZA E DURATA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE.

I documenti, contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale e mantenuti aggiornati.

I dati, le informazioni ed i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla legge.

Scaduti i termini di pubblicazioni i dati saranno rimossi.

ALLEGATO 1

IL SERVIZIO FARMACEUTICO.

§1. RIFERIMENTI NORMATIVI.

- R.D. 15.10.1925 n. 2578 – “Approvazione del testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie.”, in G.U. n. 52 del 4.3.1926.
- R.D. 19.10.1930 n. 1398 – “Approvazione del testo definitivo del Codice penale.”, in G.U. n. 251 del 26.10.1930.
- R.D. 27.7.1934 n. 1265 – “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.”, in G.U. n. 186 del 9.8.1934 – S.O. n. 186.
- Legge 8.3.1968 n. 221 – “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali.”, in G.U. n. 80 del 27.3.2009.
- Legge 2.4.1968 n. 475 – “Norme concernenti il servizio farmaceutico.”, in G.U. n. 107 del 27.4.1968.
- Legge 5.3.1973 n. 40 – “Norme interpretative dell’articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali.”, in G.U. n. 78 del 26.3.1973.
- Legge 8.6.1990 n. 142 – “Ordinamento delle autonomie locali”, in G.U. n. 135 del 12.6.1990 – S.O. n. 42.
- Legge 8.11.1991 n. 362 – “Norme di riordino del settore farmaceutico.”, in G.U. n. 269 del 16.11.1991.
- Legge 23.12.1992 n. 498 – “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”, in G.U. n. 304 del 29.12.1992.
- D.lgs. 28.8.2000 n. 274 – “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.”, in G.U. n. 234 del 6.10.2000 – S.O. n. 166.
- D.L. 18.9.2001 n. 347 – “Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.”, in G.U. n. 218 del 19.9.2001.
- Legge 16.11.2001 n. 405 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.”, in G.U. n. 268 del 17.11.2001.
- D.L. 4.7.2006 n. 223 – “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.”, in G.U. n. 153 del 4.7.2006.
- Legge 4.8.2006 n. 248 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.”, in G.U. n. 186 dell’11.8.2006 – S.O. n. 183.
- D.L. 24.1.2012 n. 1 – “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.”, in G.U. n. 19 del 24.1.2012 – S.O. n. 18.
- Legge 24.3.2012 n. 27 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.”, in G.U. n. 71 del 24.3.2012 – S.O. n. 53.
- Legge 4.8.2017 n. 124 – “Legge annuale per il mercato e la concorrenza.”, in G.U. n. 189 del 14.8.2017.
- Legge 11.1.2018 n. 3 – “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.”, in G.U. n. 25 del 31.1.2018.

§2. LA CLASSIFICAZIONE DELLE FARMACIE.

L’art. 1 della legge 8.3.1968 n. 221 classifica le farmacie territoriali in due categorie:

- a)** le “farmacie urbane”, allorché l’esercizio è ubicato nel capoluogo di un Comune o in un centro abitato con popolazione superiore a cinquemila (5.000) abitanti;
- b)** le “farmacie rurali”, nel caso in cui l’esercizio è ubicato nel capoluogo di un Comune o in un centro abitato con popolazione non superiore a cinquemila (5.000) abitanti.

Quest’ultima tipologia di farmacie, a sua volta, si suddivide in due ulteriori categorie:

- b.1)** le “farmacie sussidiate”, se l’attività è collocata nel capoluogo di un Comune o in un centro abitato con popolazione non superiore a tremila (3.000) abitanti. Esse godono di un sussidio annuo stabilito dalla suddetta legge e dalle singole leggi regionali, oltre che di condizioni agevolate per quanto riguarda gli sconti da riconoscere al SSN e non sono soggette alla tassa di esercizio. La succitata legge, inoltre, prevede che i locali adibiti a tali esercizi possano essere forniti dai Comuni;
- b.2)** le “farmacie rurali ordinarie”, se l’attività è ubicata nel capoluogo di un Comune o in un centro abitato con popolazione superiore a tremila (3.000) abitanti e non superiore a cinquemila (5.000) abitanti. Esse, al pari delle “piccole farmacie urbane” e di quelle “rurali sussidiate”, godono di condizioni favorevoli in materia di scontistica per le forniture al S.S.N., qualora abbiano un fatturato annuo al netto dell’IVA inferiore a 258.228 euro.

Approfondimento

Il Consiglio di Stato ha affermato che “per stabilire la popolazione rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 2 della legge 221/1968 e poter qualificare la farmacia come “rurale sussidiata”, occorre appurare la consistenza della sola popolazione residente nel “luogo” abitato in cui è situato l’esercizio farmaceutico, senza che possa prendersi in considerazione la rimanente parte della popolazione collocata nelle altre zone abitate del Comune o della frazione, pur se formalmente ricomprese nella pianta organica della sede farmaceutica, come si arguisce dalla lettera della legge e rivelandosi del tutto aleatorio ogni altro criterio anche per la estrema difficoltà di accertamento e definizione del c.d. bacino di utenza” (cfr.: Cons. Stato, Sez. III, 21.12.2011 n. 6779; Cons. Stato, Sez. III, 7.5.2012 n. 2629; Cons. Stato, Sez. III, 19.9.2012 n. 4793, nonché le precedenti della Sezione V n. 876/2006 e 5479/2008).

Si ricorda, infatti, che il legislatore, con l’art. 1 della legge 5.3.1973 n. 40, ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 2 della legge 8.3.1968 n. 221, disponendo che “Ai fini della determinazione dell’indennità di residenza di cui all’art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, si tiene conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica”.

§3. LE FARMACIE SUCCURSALI

L'art. 116 del T.U.L.S. (R.D. 27.7.1934 n. 1265) definisce "farmacie succursali" quelle che restano aperte per un limitato periodo di tempo durante il corso di ogni anno, preventivamente stabilito dal decreto di autorizzazione alla loro istituzione. Esse sono ubicate in zone in cui si verificano rilevanti fluttuazioni stagionali della popolazione (come nei luoghi di vacanza).

A norma del successivo art. 120 le stesse sono gestite da un farmacista direttore e sono assoggettate alla disciplina dettata per le farmacie ordinarie.

La valutazione in ordine alla necessità di aprire una farmacia succursale è di competenza delle A.U.S.L. e la gestione di esse viene affidata al vincitore di un concorso pubblico al quale possono partecipare solo i farmacisti titolari delle farmacie presenti nel Comune (ove esistano più farmacie) o della Provincia, qualora nel Comune interessato esista una sola farmacia.

In quest'ultimo caso la possibilità di aprire una farmacia succursale può anche essere assegnata direttamente dall'A.U.S.L. al titolare dell'unica farmacia esistente nel Comune. A parità di altre condizioni la farmacia succursale viene assegnata al titolare della farmacia più vicina alla sede di apertura di tale presidio.

§4. I DISPENSARI.

L'art. 1 della legge 8.3.1968 n. 221, anche nel testo novellato, prevede che i "dispensari" possono essere istituiti nei Comuni, frazioni o centri abitati, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ove non sia stata aperta la farmacia privata o pubblica prevista nella pianta organica.

La decisione in ordine alla loro istituzione è di competenza regionale, al pari della disciplina che ne stabilisce le modalità di gestione, che è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona, con preferenza per il titolare di quella più vicina, ovvero, in caso di rinuncia, dal Comune.

Tali presidi sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati; non godono di autonomia gestionale, pertanto l'approvvigionamento di preparazioni stupefacenti e la loro gestione in carico e scarico è effettuato da parte della farmacia che li gestisce.

§5. I DISPENSARI STAGIONALI.

La possibilità di istituire dei "dispensari stagionali" nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, è stata prevista dalla legge 8.3.1968 n. 221, la quale detta i criteri per la loro apertura in ragione della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica.

§6. LE FARMACIE OSPEDALIERE.

Le "farmacie ospedaliere" (che possono essere suddivise in "farmacie ospedaliere interne" e "farmacie ospedaliere esterne") dispensano farmaci a favore di pazienti assistiti in regime di "day hospital" o farmaci utilizzabili esclusivamente in ambito ospedaliero (i c.d. "farmaci di classe H") o farmaci soggetti al c.d. "doppio canale di distribuzione ospedale-territorio" (medicinali inclusi nel PHT). L'art. 8 del D.L. 18.9.2001 n. 347, convertito in legge 16.11.2001 n. 405, stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano "hanno la facoltà di assicurare l'erogazione diretta da parte delle Aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale. Possono disporre, inoltre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale".

§7. LE C.D. "PARAFARMACIE".

I medicinali per uso umano non soggetti a prescrizione medica e quelli per uso veterinario, anche soggetti a prescrizione veterinaria, possono essere venduti negli esercizi di cui al D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito in legge 4.8.2006 n. 248.

§8. IL NUMERO DI FARMACIE TERRITORIALI.

L'organizzazione del servizio farmaceutico è parametrata territorialmente al bacino di utenza di ogni singolo Comune italiano, prevedendo che in ognuno di essi sia autorizzata l'istituzione di una farmacia ogni 3.300 abitanti (cfr. D.L. 24.1.2012 n.1, convertito in legge 24.3.2012 n. 27).

È fatta salva la possibilità di aprire un'ulteriore farmacia qualora la popolazione eccedente sia superiore al 50% del suddetto parametro. Oltre alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio demografico ed entro il limite del 5% delle sedi complessive, è facoltà delle Regioni, previo parere dell'A.U.S.L. competente per territorio, di istituire una farmacia:

- a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;
- b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri (misurata da soglia a soglia per la via pedonale più breve).

Si ricorda, inoltre che l'art. 1, comma 161, della legge 4.8.2017 n. 124 ha previsto che, fatta salva la procedura concorsuale "straordinaria", nei Comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i Comuni della medesima Regione ai quali, all'esito della revisione biennale della pianta organica, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche.

§9. L'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DI UNA FARMACIA

Il provvedimento definito di autorizzazione all'apertura di una farmacia è rilasciato dall'autorità competente per territorio. L'apertura di una farmacia

in assenza della prescritta autorizzazione è punita con l'arresto fino a un mese e con un'ammenda (cfr. art. 3 della legge 8.11.1991 n. 362 e artt. 4 e 52 del d.lgs. 28.8.2000 n. 274).

Giusta art. 11, comma 2, del D.L. 24.1.2012 n.1, convertito in legge 24.3.2012 n. 27, la competenza in materia di localizzazione delle sedi farmaceutiche è passata ai Comuni.

§10. IL DECENTRAMENTO DELLE FARMACIE

Il succitato decreto-legge del 2012 ha previsto il c.d. "*decentramento delle farmacie*", che consente, su domanda del titolare di una farmacia, il trasferimento della stessa in una diversa zona di nuovo insediamento abitativo dello stesso Comune o di una medesima area metropolitana, al fine di garantire l'assistenza farmaceutica conseguente allo spostamento della popolazione, ciò, ovviamente, a patto che rimanga immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione.

§11. LE DIVERSE FORME DI GESTIONE DELLE FARMACIE.

Con riferimento alla titolarità, le farmacie si possono distinguere in private e in pubbliche. È riconosciuto ad ogni cittadino, anche se assistito in regime mutualistico, il diritto di libera scelta della farmacia.

§12. LE FARMACIE PRIVATE.

Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata (cfr. art. 1, comma 157, della legge 4.8.2017 n. 124).

Oltre alle società costituite tra persone fisiche, la succitata legge del 2017 ha introdotto la possibilità che anche le società di capitali possano divenire titolari di farmacie, purché la direzione e la gestione della farmacia sia affidata ad un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2.4.1968 n. 475. La partecipazione a tali società è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica e con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; ovvero con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.

Lo statuto delle società e ogni sua successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, devono essere comunicati, entro sessanta giorni dalla loro adozione, alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, nonché all'Assessore alla sanità della competente Regione, all'Ordine Provinciale dei Farmacisti e all'A.U.S.L. competente per territorio; pena la sospensione del farmacista dall'Albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti.

Ogni società titolare di farmacia può controllare, direttamente o indirettamente non più del venti per cento (20%) delle farmacie esistenti nel territorio della medesima Regione.

§13. LE FARMACIE PUBBLICHE.

Le farmacie pubbliche, istituite dal R.D. 15.10.1925 n. 2578, sono quelle il cui titolare è il Sindaco del Comune ove sono ubicate. La legge 2.4.1968 n. 475 ha introdotto il diritto di prelazione da parte dei Comuni, prevedendo che qualora si renda vacante la titolarità delle farmacie già esistenti o di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica, il Comune possa assumerne la titolarità sino alla concorrenza della metà di tali sedi.

Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso le farmacie il cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figli, il coniuge farmacista, purché iscritti all'Albo, ovvero quelle la cui assegnazione sia oggetto di apposito concorso straordinario. Per contro, fino all'anno 2022, tutte le farmacie istituite nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, ecc., devono essere offerte in prelazione ai Comuni in cui gli stessi hanno sede, essendo tali presidi farmaceutici considerati come sedi urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in cui sono istituiti.

I Comuni non possono cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione. In caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del Comune, la sede farmaceutica è dichiarata vacante.

§14. LE FORME DI GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI.

Le farmacie di cui sono titolari i Comuni, ai sensi della legge 8.6.1990 n. 142, possono essere gestite in una delle seguenti modalità:

- a) in economia;
- b) a mezzo di azienda speciale;
- c) a mezzo di consorzi tra Comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
- d) a mezzo di società di capitali costituite tra il Comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il Comune abbia la titolarità;
- e) a mezzo di società di capitali, anche senza prevalenza di partecipazione pubblica (cfr. art. 12 legge 23.12.1992, n. 498).

§15. IL TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DI FARMACIE IN GESTIONE COMUNALE.

I Comuni possono cedere la titolarità delle farmacie gestite in economia o mediante azienda speciale, con modalità e nelle forme previste dal legislatore anche a tutela del personale dipendente. In caso di trasferimento della titolarità della farmacia comunale, i dipendenti hanno diritto di prelazione. La facoltà del Comune di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione è sospesa per tre anni qualora il Comune abbia trasferito la titolarità della farmacia.

I Comuni non possono però cedere la titolarità o la gestione delle farmacie previste dall'art. 11 del D.L. 24.1.2012 n.1, convertito in legge 24.3.2012

n. 27, collocate nelle stazioni, aeroporti, centri commerciali ecc.

In caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del Comune, la sede farmaceutica è dichiarata vacante.

§16. GLI ORARI DELLE FARMACIE.

Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il S.S.N. sono stabiliti dalle autorità competenti e costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia.

È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'Autorità sanitaria competente e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti, oltre ad informare la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio (art.1, comma 165, legge 4.8.2017 n. 124).

§17. L'ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE.

L'art. 348 c.p., nella nuova formulazione introdotta dalla legge 11.1.2018 n. 3, ha inasprito le sanzioni per chi esercita una professione per la quale è richiesta una speciale autorizzazione dello Stato, essendo ora prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa da Euro diecimila/00 (€ 10.000,00) ad Euro cinquantamila/00 (€ 50.000,00).

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza al competente Ordine, Albo o Registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno (1) a tre (3) anni dalla professione o dall'attività regolarmente esercitata.

La pena prevista per il professionista che ha determinato altri a commettere il reato, ovvero che ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo, è la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni e la multa da euro quindicimila/00 (€ 15.000,00) ad euro settantacinquemila/00 (€ 75.000,00)

ALLEGATO 2

LO STATUTO DI F.C.C.

TITOLO I – DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA.

Articolo 1 – Denominazione.

È confermata la costituzione della società a responsabilità limitata denominata: "FARMACIE COMUNALI CASTELFIORENTINO - S.R.L." (in sigla anche "F.C.C. S.r.l.") ai sensi degli articoli 2462 e seguenti del Codice civile. Il funzionamento è regolato dalle disposizioni del d.lgs. 19.8.2016 n. 175 e da quelle richiamate all'art. 1, comma 4, di tale compendio normativo.

La Società ha per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento della propria finalità istituzionale, secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del d.lgs. 19.8.2016 n. 175. Il servizio farmaceutico e le connesse attività previste nel successivo art. 3 dello Statuto (Oggetto sociale), si collocano sul mercato in funzione di temperamento e calmierizzazione di possibili differenti condizioni, onde garantire la loro erogazione in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza. Pertanto, il servizio svolto si colloca fra quelli di interesse generale di cui alla lettera i) dell'art. 2 del d.lgs. 19.8.2016 n. 175.

La sussistenza di tali condizioni, che ne giustificano la presenza, dovrà essere verificata annualmente, così come prevede l'art. 20 del d.lgs. 19.8.2016 n. 175 da parte dell'Amministrazione Comunale, unico socio, con le modalità previste dall'art. 20 del citato d.lgs. 19.8.2016 n. 175.

La Società è a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 113, comma 5 lettera c) del Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs. 18.8.2000 n. 267); pertanto, è esclusa ogni partecipazione di capitale privato, se non imposta eccezionalmente da norme di legge ed alla condizione che tale partecipazione non comporti potere di veto o l'esercizio di influenza determinante.

Criterio fondamentale e vincolo cui la Società impronta la propria attività, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 19.8.2016 n. 175, è quello di un'efficiente gestione, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Articolo 2 – Sede della Società.

F.C.C. S.r.l. ha sede nel Comune di Castelfiorentino, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Con decisione dell'organo amministrativo potranno essere istituiti uffici secondari, depositi ed unità locali in genere, nonché trasferita la sede legale nell'ambito dello stesso Comune.

Articolo 3 – Oggetto sociale.

La Società ha per oggetto principale la gestione di farmacie e, quindi, la vendita e la distribuzione di: (a) specialità medicinali, prodotti galenici officinali e magistrali, omeopatici e di medicina naturale, presidi medico chirurgici, apparecchi medicali ed elettromedicali, prodotti parafarmaceutici; (b) specialità medicinali veterinarie; (c) prodotti alimentari per la prima infanzia e per gli anziani, prodotti apistici e

di erboristeria, complementi e integratori alimentari, prodotti dietetici speciali; (d) articoli per la puericultura, per la cura e lo sviluppo fisico e mentale dei bambini; (e) articoli e presidi sanitari, strumenti per la cura e l'assistenza di persone afflitte da malformazioni in genere; (f) prodotti cosmetici; (h) prodotti affini e complementari ai generi sopra indicati, di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge.

F.C.C. potrà, altresì, nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente: (i) svolgere attività di informazione ed educazione finalizzate al corretto uso del farmaco, nonché per l'aggiornamento professionale; (j) promuovere e collaborare a programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale; (k) eseguire prestazioni di servizi socio sanitari ad essa affidati nonché servizi di prenotazione ospedaliera e diagnostica; (l) curare l'esercizio di officine e laboratori farmaceutici per la produzione e distribuzione di prodotti officinali, omeopatici, fitofarmaci di preparati galenici e di altri prodotti chimici, di erboristeria e di cosmesi, nei limiti di cui all'art.144 del R.D. 27 luglio 1934 n. 102; (m) effettuare test di auto diagnosi e prestare servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza, secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico.

La Società potrà, altresì, compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi societari, quali operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, e il rilascio di garanzie reali e no, anche per obbligazioni di terzi, purché sussista un proprio effettivo interesse. Tutte le attività devono svolgersi nei limiti delle norme che ne disciplinano l'esercizio, in particolare nel rispetto della normativa in tema di attività professionali protette e di quella di natura creditizia e finanziaria.

Le attività comprese nel presente articolo hanno come destinatari soggetti terzi in misura totalitaria, secondo l'affidamento disposto dal Comune di Castelfiorentino unico proprietario e la Società non potrà operare nell'interesse di altri soggetti o Enti non partecipanti, né costituire nuove società o partecipazioni in altre società, secondo quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 e dai numeri 5, 6 e 7 dell'art. 4 del d.lgs. 19.8.2016 n. 175.

In ogni caso, i ricavi di eventuali compiti che non sono compresi nell'attività tipica e/o non rivolti al pubblico non potranno superare il 20% (venti per cento) dell'intero fatturato. La violazione costituisce grave irregolarità ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 15 del d.lgs. 19.8.2016 n. 175.

F.C.C. S.r.l. è tenuta a rendere partecipi delle modalità di gestione dei propri servizi, i propri utenti e tutti cittadini, secondo le forme individuate come più opportune nel rispetto della disciplina sulla trasparenza (d.lgs. 14.3.2013 n. 33) complementare a quella dell'anticorruzione (legge 6.11.2012 n. 190) e con gli adempimenti ivi previsti.

Articolo 4 – Durata.

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

TITOLO II – CAPITALE SOCIALE E RELATIVE VICENDE.

Articolo 5 – Capitale sociale.

Il capitale sociale è di euro 20.000,00 (ventimila/00), formato da quote di partecipazione ai sensi di legge, anche non proporzionale ai conferimenti, ma nel rispetto delle modalità previste dalla legge.

Le quote di partecipazione dovranno appartenere solo ad enti pubblici.

Potranno inserire anche soci privati da scegliersi con procedimento di evidenza pubblica, nel duplice presupposto che la partecipazione sia imposta da disposizioni legislative nazionali e che all'atto del loro ingresso, nella misura percentuale di almeno il 30% (trenta per cento), corrisponda la rinuncia espressa al potere di veto ed all'esercitare un'influenza dominante ex art. 2359 c.c., come previsto dall'art. 16 del d.lgs. 19.8.2016 n. 175.

In caso di modificazione della componente societaria, con ingressi di altri enti pubblici o privati, saranno attribuiti al Comune di Castelfiorentino o agli enti pubblici i seguenti diritti particolari ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., relativamente all'obbligo che l'Amministratore unico, ovvero la maggioranza dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e il Presidente, e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale sia designata dal Comune (art 16 comma 2 lett. c)

Tale clausola potrà formare oggetto di modifica solo con il consenso di tutti i soci.

Articolo 6 – Aumento del capitale sociale.

La delibera di aumento del capitale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinandone le modalità, in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro. Peraltro, tale aumento dovrà avvenire con le modalità prescritte dall'art. 7, commi 1 e 2, del d.lgs. 19.8.2016 n. 175 e l'eventuale conferimento di beni immobili dovrà avvenire motivando la loro funzionalità per l'esercizio dell'attività funzionale all'oggetto sociale.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Articolo 7 – Finanziamenti dei soci.

I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza o con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di legge in materia di raccolta del risparmio.

Articolo 8 – Diritti sociali.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, eccezion fatta per quanto previsto al precedente art. 5 per i particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società.

Articolo 9 – Trasferimenti.

Il trasferimento, anche parziale, delle partecipazioni per atto tra vivi potrà avvenire soltanto con il consenso di tutti i soci. In conformità all'art. 10 del d.lgs. 19.8.2016 n. 175, l'alienazione o la costituzione di vincoli dovrà avvenire secondo le modalità del precedente art. 7, comma 1, del citato d.lgs. 19.8.2016 n. 175 e potrà avvenire in deroga al principio di evidenza pubblica, con negoziazione diretta con singolo acquirente, fatto salvo il diritto di prelazione in caso di pluralità di soci.

Articolo 10 – Crisi aziendale.

È fatto obbligo alla Società di predisporre un programma per la valutazione del rischio di crisi aziendale ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 19.8.2016 n. 175. In ragione della natura, struttura e dimensione della Società, l'integrazione degli strumenti di governo aziendale e rappresentata dalla disciplina applicativa dell'anticorruzione e della trasparenza che assumono, pertanto, rilievo anche ai fini dell'esercitato controllo da parte degli organi competenti (Comune, Amministratore unico, Collegio sindacale).

TITOLO III – DELL'AMMINISTRAZIONE E DEGLI ORGANI SOCIALI.

Articolo 11 – Amministrazione della Società.

La Società è amministrata da un Amministratore unico (d'ora in poi "Amministratore" o "Organo amministrativo"). Pertanto, organi sociali sono l'Assemblea dei soci, l'Amministratore unico ed il Collegio sindacale.

Articolo 12 – Assemblea della Società.

L'Assemblea della Società (d'ora in poi "Assemblea") è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salvo quanto disposto dall'art. 2437 c.c.

Articolo 13 – Convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano, a cura dell'Organo amministrativo, con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora particolari esigenze, relative alla struttura o all'oggetto della Società, lo richiedano, entro 180 (centottanta) giorni dalla suddetta chiusura, per l'approvazione del bilancio. In quest'ultimo caso, l'Organo amministrativo segnala, nella Relazione sulla Gestione, le ragioni della dilazione.

L'Assemblea ordinaria è comunque convocata quando l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'avviso di convocazione sarà comunicato ai soci, al recapito da essi precedentemente comunicato ed annotato nel Libro dei soci, con mezzi (telefax, lettera, telegramma o posta elettronica) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, qualora in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita o comunque non sia in grado di deliberare. La seconda

convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Assemblea può essere convocata per una terza adunanza, secondo la procedura prevista dalle norme applicabili.

Sono tuttavia valide le Assemblee, convocate anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in quest'ultimo caso, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi di controllo non presenti.

L'Organo amministrativo, senza ritardo, dispone la convocazione dell'Assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare.

In caso di impossibilità o inattività dell'Organo amministrativo l'Assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo o da uno qualsiasi dei soci.

Si rimanda a quanto disposto dall'articolo 2367 c.c.

Articolo 14 – Competenza dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. In particolare, l'Assemblea ordinaria può: (a) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; (b) autorizzare gli atti di amministrazione.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria: (A) l'approvazione del bilancio; (B) la nomina e la revoca degli amministratori e fra questi, nel caso in cui sia nominato un Consiglio d'Amministrazione, del Presidente; la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale; (C) la determinazione del compenso dell'Amministratore e dei Sindaci; (D) la deliberazione sulla responsabilità dell'Amministratore e dei Sindaci.

Articolo 15 – Competenza dell'Assemblea straordinaria.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria: (a) le modifiche dello Statuto; (b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori; (c) l'emissione degli strumenti finanziari; (d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 16 – Rinvio dell'Assemblea.

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 17 – Diritto di intervento e voto.

I soci possono intervenire all'Assemblea personalmente, in persona del legale rappresentante, oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Non potrà essere conferita delega ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società né alle società da essa controllate, né organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole assemblee e conservate presso la Società per non meno di cinque anni dal giorno in cui si è tenuta l'Assemblea. Per quanto non espressamente indicato si applica l'art. 2372 del c.c.

L'Assemblea ordinaria può tenersi, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea (d'ora in poi "Presidente"), anche a mezzo del proprio Ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti d'Assemblea totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli interventi potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il voto, nelle Assemblee ordinarie, può essere espresso per lettera, telefax o posta elettronica e deve pervenire almeno ventiquattro ore prima dell'ora di convocazione dell'assemblea stessa.

Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue: (A) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci; (B) l'organo sociale o il Tribunale che convocano l'Assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso, l'indirizzo cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori; (C) il testo del dispositivo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto; (D) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto; (E) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene: (i) al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo; (ii) al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo; (F) il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea; (G) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali; (H) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti. L'Organo amministrativo, con l'invio dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, trasmette il testo della proposta di deliberazione e dispone i metodi di espressione di voto.

Articolo 18 – Funzionamento dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente. Tuttavia, non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Tuttavia, è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti: (a) cambiamento dell'oggetto sociale; (b) la trasformazione; (c) lo scioglimento anticipato; (d) la proroga della Società; (e) la revoca dello stato di liquidazione; (f) il trasferimento della sede sociale all'estero; (g) l'emissione di azioni privilegiate.

Le votazioni avvengono o per alzata di mano o per appello nominale.

Articolo 19 – Presidenza dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dall'Organo amministrativo o in caso di sua indisponibilità da uno dei soci designato dall'Assemblea.

Spetta al Presidente, o a chi ne fa le veci, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, il diritto alla partecipazione ed all'intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo di votare e proclamare il risultato. Degli esiti di tali operazioni deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea può nominare un Segretario scelto anche tra persone che non siano soci, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso unitamente al Presidente. Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Articolo 20 – Recesso del socio. (da valere in caso di pluralità di soci)

Il socio può recedere dalla Società solo nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

L'esercizio del diritto di recedere deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo e le partecipazioni per le quali è esercitato non possono essere cedute fino alla conclusione dell'intera procedura di recesso. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, diviene privo di efficacia, quando la Società revoca la decisione che lo legittima.

Articolo 21 – Rimborso delle quote. (da valere in caso di pluralità di soci)

Il socio recedente ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro 180 giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

Dell'Amministratore unico

Articolo 22 – Competenze.

Competono all'Amministratore unico tutti i poteri che ad esso spettano per legge, compresi quelli che sarebbero spettati ad un ipotetico Consiglio di amministrazione, ovvero quelli che possono essere delegati dall'Assemblea fatta eccezione di quelli ad essa spettanti inderogabilmente.

Articolo 23 – Elezione.

L'Amministratore è eletto dall'Assemblea, ferme restando le deroghe di cui al precedente articolo 14.

Valgono le incompatibilità di cui al d.lgs. 19.8.2016 n. 175 ed alla legge 15.7.1994 n. 444, richiamati dall'art. 11 d.lgs. 19.8.2016 n. 175, nonché quelle di cui al d.lgs. 14.3.2013 n. 33.

Esso viene eletto per la durata di un triennio.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci.

L'Amministratore unico non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio

È fatta salva la possibilità di revoca in ogni momento, salvo risarcimento del danno qualora la stessa avvenga senza giusta causa.

Qualora, per qualunque causa, venga a cessare deve convocarsi subito l'Assemblea per la nomina del nuovo Amministratore. In tal caso l'amministratore resta in carica per la convocazione dell'Assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del successore.

Articolo 24 – Compenso.

All'Amministratore spetta un compenso determinato dall'Assemblea entro i limiti fissati dal d.lgs. 19.8.2016 n. 175, sentito il Collegio sindacale, in ragione della complessità delle mansioni svolte e fatta esclusione in ogni caso dell'indennità di fine servizio, ovvero di carattere premiale.

È fatto salvo l'aggiornamento del compenso secondo quanto potrà essere consentito dall'emanando decreto di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 11 del d.lgs. 19.8.2016 n. 175.

Articolo 25 – Funzionamento.

L'Amministratore è tenuto a redigere il verbale delle decisioni assunte.

Spetta all'Amministratore la rappresentanza sociale e ad esso spetta la firma sociale e la rappresentanza della Società in giudizio.

La gestione della Società spetta esclusivamente all'Amministratore, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale,

ferma restando la necessità di apposita autorizzazione nei casi previsti dal presente articolo.

Sono comunque di esclusiva competenza dell'organo amministrativo e non sono delegabili i poteri relativi a: (a) la predisposizione del Bilancio; (b) l'approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale; (c) le eventuali variazioni dello Statuto da proporre all'Assemblea; (d) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali; (e) le decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa; (f) l'alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti; (g) le prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti; (h) l'assunzione dei mutui.

L'Amministratore unico può sottoporre all'Assemblea Piani Industriali relativi allo sviluppo di tutte o parte delle attività previste dall'oggetto sociale che possono comprendere piani economici e finanziari delle attività al fine di conseguire la relativa autorizzazione, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Il tutto nel rispetto delle norme che regolano l'esercizio del controllo analogo di cui all'art. 29 e del presente Statuto, trattandosi di una società in house. Del Collegio sindacale e dei controlli.

Articolo 26 – Composizione del Collegio sindacale.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il controllo contabile ex articoli 2409 bis e seguenti del Codice civile spetta altresì al Collegio sindacale, salvo il caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria di attribuire il controllo contabile ad un revisore o ad una Società di revisione.

L'Assemblea elegge il Collegio sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il relativo compenso, riferito anche al controllo contabile eventualmente affidato.

I Sindaci eletti devono possedere e mantenere i requisiti di legge.

I Sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

Articolo 27 – Bilancio Sociale.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore unico procede alla compilazione del Bilancio sociale a norma di legge.

Articolo 28 – Utili di esercizio.

Gli utili risultanti dal Bilancio annuale saranno così ripartiti: (a) un ventesimo alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale; (b) il residuo a remunerazione del capitale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 29 – Vigilanza e controllo analogo.

I controlli cui è sottoposta la Società da parte del Comune di Castelfiorentino sono quelli di cui all'art. 2359 c.c., tipici delle società commerciali, nonché il controllo analogo di cui all'art. 2, lettera e) del d.lgs. 19.8.2016 n. 175.

Il Comune, avvalendosi di personale competente, può effettuare, in qualunque momento, visite conoscitive nei locali delle farmacie di cui è titolare, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento dei servizi.

Valgono le definizioni contenute nell'art. 2 comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 175/2016.

Il Comune può effettuare indagini demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio. I risultati delle verifiche e dei controlli e delle eventuali irregolarità riscontrate, sono segnalati all'Organo amministrativo della Società.

Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 3 dello statuto societario, la Società è tenuta a trasmettere al Comune preventivamente alla loro adozione da parte degli organi societari i seguenti atti che dovranno formare oggetto di approvazione espressa da parte della Giunta Comunale: (a) entro il 31 dicembre di ogni anno: Bilancio di previsione per l'esercizio successivo con la indicazione dei programmi della Società, di eventuali iniziative che costituiscono atti di straordinaria amministrazione ai sensi del codice civile; (b) proposte di modificazione del Contratto di servizio, proposte di modifiche allo Statuto che si ritenessero opportune; (c) invio di report economico-finanziari trimestrali in ordine all'andamento del servizio e con modalità da concordare tra l'organismo e la società; (d) entro il 15 marzo di ogni anno la proposta di Bilancio consuntivo con allegata relazione dettagliata circa l'attività svolta dalla Società nell'esercizio precedente.

Inoltre, periodicamente, con cadenza quadrimestrale, l'organo amministrativo riferirà mediante relazione in ordine all'andamento della gestione, per verificare lo stato di attuazione del programma societario, la realizzazione degli eventuali obiettivi, la proficuità della gestione sotto il profilo della sua efficienza, economicità ed efficacia dell'azione, concordandone le iniziative.

Il Comune potrà formulare eventuali osservazioni nonché indirizzi vincolanti per la Società, della cui realizzazione deve riferire periodicamente l'organo di amministrazione.

Inoltre, la Società deve provvedere all'invio di: (A) copia delle determinazioni dell'amministratore unico riportate nell'apposito registro dei verbali; (B) copia delle deliberazioni dell'Assemblea; (C) copia del verbale di verifica trimestrale del collegio sindacale.

La Società deve introdurre al proprio interno adeguati sistemi di controllo di gestione e contabilità analitica con lo scopo di: (I) definire il costo di ciascuna tipologia di servizio erogato e di avviare miglioramenti di efficienza; (II) formulare in modo ottimale i prezzi di vendita dei servizi in modo da verificare il recupero dei costi; (III) garantire l'evidenziazione separata dei costi, ricavi e risultati di attività prestate nei confronti di terzi.

NORME FINALI

Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni di legge.

In caso di contrasto tra le presenti clausole e la disciplina inderogabile le prime dovranno considerarsi automaticamente sostituite.

Articolo 31 – Rinvio.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni di legge.

In caso di contrasto tra le presenti clausole e la disciplina inderogabile le prime dovranno considerarsi automaticamente sostituite.

Articolo 32 – Clausola compromissoria.

Qualunque controversia dovesse sorgere fra i soci ovvero fra i soci e la Società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze.

L'Arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

La modifica e la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dell'Assemblea dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. del 17.1.2003 n. 5.

ALLEGATO 3




Figura 1 - schema di verifica della responsabilità dell'ente




Figura 2 - schema di redazione - verifica - controllo di un Modello




Figura 3 - Schema di analisi risk assessment



Figura 4 - Schema di analisi risk assessment




Figura 4 - Schema di pre-analisi




Figura 5 - Schema di pre-analisi

ALLEGATO 4

§1. DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ADESIONE AL DOCUMENTO UNICO SULLA SICUREZZA

AI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
DI FARMACIE COMUNALI CASTELFIORENTINO S.R.L.
Piazza del Popolo 1
50051 CASTELFIORENTINO (FI)

Oggetto: Dichiarazione di presa visione e adesione al Documento Unico sulla Sicurezza per gli anni 2024, 2025 e 2026.

Il/La sottoscritto/a, nato/a nel Comune di (...) il giorno e residente in (...)
..... n.c., c.f., nella mia dichiarata qualità di dipendente di Farmacie Comunali Castelfiorentino S.r.l.,

DICHIARO

1. di aver preso visione e letto il Documento Unico sulla Sicurezza per gli anni 2025, 2026 e 2027;
2. di averne compreso il contenuto in ogni sua parte e, segnatamente, di quanto esso dispone con particolare riferimento alla mia posizione in senso alla detta Società;
3. di impegnarmi ad uniformare la mia condotta a quanto ivi previsto;
4. di essere consapevole delle eventuali sanzioni che possono conseguire da eventuali trasgressioni a quanto ivi previsto con particolare riferimento alla mia posizione in seno alla detta Società;
5. di impegnarmi a segnalare prontamente in forma scritta al R.P.C.T. e/o all'Amministratore unico e/o all'O.d.V., ciascuno per quanto di loro competenza, ogni condotta e/o circostanza contraria a quanto previsto nel succitato Documento Unico sulla Sicurezza per gli anni 2025, 2026 e 2027 che dovessi rilevare nell'espletamento delle mie mansioni e/o funzioni.

Castelfiorentino (FI),

in fede

.....
(firma per esteso leggibile)

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679)

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Amministratore Unico di Farmacie Comunali Castelfiorentino S.r.l.

2. Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile all'indirizzo sopra indicato o al recapito e-mail: p.taddei@comune.castelfiorentino.fi.it

3. Finalità del trattamento

I dati personali verranno trattati dal Titolare per la protezione dei dati personali nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali per adempiere agli obblighi derivanti dall'obbligo di dare attuazione al D.U. Conseguite le finalità per le quali sono trattati, i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi in base alla disciplina vigente in materia archivistica.

4. Natura del conferimento

In assenza del conferimento dei dati personali qualificati come "obbligatori", non potrà essere fornito riscontro all'interessato.

5. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento.

6. Diritti dell'interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 12 ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, o di opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati.

7. Diritto di proporre reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia effettuato in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire l'autorità giudiziaria (art. 79).

Castelfiorentino (FI),

in fede

.....

§2. RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

AI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
DI FARMACIE COMUNALI CASTELFIORENTINO S.R.L.

Piazza del Popolo 1
50051 CASTELFIORENTINO (FI)

Oggetto: Richiesta di accesso civico ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 14.3.2013 n. 33.

Il/La sottoscritto/a nato/a nel Comune di (...) il giorno e residente in (...)
..... n.c., c.f., e-mail, tel.

CONSIDERATA

l'omessa pubblicazione
ovvero
 la pubblicazione parziale
del seguente documento/informazione/dato
che, in base alla normativa vigente, non risulta pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente":

CHIEDO

in adempimento a quanto previsto dall'art. 5, commi 1, 2, 3 e 6, del d.lgs. 14.3.2013 n. 33 l'accesso civico ai seguenti documenti, dati o informazioni detenuti da codesta Società

documento
 dato
 informazione
 ai sensi e per gli effetti dell'art.5, comma, del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 come modificato del decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, la pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione al/alla medesimo/a dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell'istanza

DICHIARA

di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"¹⁰¹;

di voler ricevere¹⁰² quanto richiesto al proprio indirizzo di posta elettronica, oppure al seguente n. di fax, oppure che gli atti siano inviati al seguente indirizzo mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Castelfiorentino (FI),

in fede

.....
(firma per esteso leggibile)

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679)

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Amministratore Unico di Farmacie Comunali Castelfiorentino S.r.l.

2. Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile all'indirizzo sopra indicato o al recapito e-mail: p.taddei@comune.castelfiorentino.fi.it

3. Finalità del trattamento

I dati personali verranno trattati dal Titolare per la protezione dei dati personali nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali per adempiere agli obblighi derivanti dalla disciplina in materia di accesso civico contenuta nel d.lgs. 14.6.2013, n. 33, in particolare al fine di fornire riscontro all'istanza di accesso, nonché, ricorrendone i presupposti, per tutelare in sede giudiziaria i propri diritti. Conseguite le finalità per le quali sono trattati, i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi in base alla disciplina vigente in materia archivistica.

4. Natura del conferimento

In assenza del conferimento dei dati personali qualificati come "obbligatori", non potrà essere fornito riscontro all'interessato.

5. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento.

6. Diritti dell'interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 12 ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, o di opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati.

7. Diritto di proporre reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia effettuato in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire l'autorità giudiziaria (art. 79).

Castelfiorentino (FI),

in fede

.....

¹⁰¹ Art. 75 D.P.R. n. 445/2000: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera." Art. 76 D.P.R. n. 445/2000: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte".

¹⁰² Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

ALLEGATO 5

GLOSSARIO

Artifici e raggiri. Per artificio si intende qualsivoglia simulazione o dissimulazione della realtà che crei una falsa apparenza volta ad alterare la conoscenza del soggetto passivo del reato, col fine precipuo di indurlo in errore. (Ad esempio, il tacere su qualità o difetti di un bene, fingersi esercente di una professione ecc.). Per raggiri, invece, si intende l'inganno mediante finzioni artificiali che agiscono all'interno della sfera intellettuale e psicologica del soggetto passivo creando erronei motivi che ne determinano volontà e condotta. (Ad esempio, l'invenzione di timori insussistenti o risoluzioni fittizie imminenti ecc.). Per un approfondimento sul punto v.: (Fiandaca e Musco 2013); (Mantovani 2007); (Lattanzi, Codice penale, annotato con la giurisprudenza 2008).

Bene giuridico. Nel diritto penale con tale locuzione si indica il valore o l'interesse tutelato da una fattispecie incriminatrice. Ad esempio, nel delitto di lesioni personali, il bene giuridico tutelato è l'integrità fisica; nell'omicidio, invece, è la vita. Tale concetto, che non trova esplicita definizione nel Codice penale italiano, è frutto di una plurisecolare elaborazione dottrinale e si è soliti affermare che assolve a tre funzioni: ⁽¹⁾ politico-criminale, inerente alla selezione legislativa degli interessi che si intendono proteggere; ⁽²⁾ dommatico-interpretativa, con la quale si vuol significare che le fattispecie di reato devono essere interpretate muovendo dall'interesse tutelato e non oltre esso; ⁽³⁾ classificatoria, la quale tende a distinguere le fattispecie criminose in base all'oggetto di tutela. Si ricorda, inoltre, che, secondo la c.d. "teoria costituzionale", il bene giuridico deve essere preesistente alla norma ed avere rango costituzionale (anche implicitamente), atteso che il ricorso alla pena trova giustificazione solo se diretto a proteggere beni socialmente apprezzabili e dotati di rilevanza costituzionale. Per un approfondimento sul punto v.: (Fiandaca e Musco 2013); (Mantovani 2007); (Lattanzi, Codice penale, annotato con la giurisprudenza 2008).

Circostanze del reato. Per un approfondimento v.: (Zaniolo 2013); (Bartoli e Pifferi, Attualità e storia delle circostanze del reato, un istituto al bivio tra legalità e discrezionalità 2016); (Lattanzi e Lupo, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 2010); (Zingarian 2015).

C. aggravanti. Si intende un elemento di fatto o una situazione che può accompagnare l'azione o l'omissione illecita prevista come reato e che il legislatore ha preso in considerazione quale motivo di aumento della pena.

C. aggravanti speciali. Sono circostanze aggravanti specifiche, o speciali, quelle previste per singole figure di reato. Possono indicarsi quali esempi quelle previste per i delitti contro la vita e la incolumità, ecc. La misura dell'aumento della pena è di norma indicata dalla legge.

C. attenuanti. In diritto si considera un elemento di fatto non essenziale per la configurazione del reato e del quale il giudice può tener conto per diminuire la pena o per irrogare una pena di specie meno grave.

Colpa. L'art. 43 c.p., definisce il reato come "colposo o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline". Pertanto, si parlerà di reato colposo allorché la realizzazione non voluta del fatto tipico è collegata alla violazione di una o più regole cautelari e personalmente rimproverabile al soggetto. Esempio tipico di tale tipo di reato è l'uccisione di una persona per mancata osservanza delle regole sulla circolazione stradale, per imprudenza e/o imperizia alla guida. Ipotesi in cui l'autore del reato sarà chiamato a rispondere del delitto di omicidio colposo. Per un approfondimento sul punto v.: (Fiandaca e Musco 2013); (Mantovani 2007); (Lattanzi, Codice penale, annotato con la

giurisprudenza 2008).

Concorso nel reato. In diritto penale, l'espressione concorso di persone nel reato si riferisce alla ipotesi nella quale la commissione di un reato sia addebitabile a più soggetti. Questa modalità di manifestazione del reato è anche chiamata compartecipazione criminosa. Per un approfondimento sul punto v.: (Fiandaca e Musco 2013); (Mantovani 2007); (Lattanzi, Codice penale, annotato con la giurisprudenza 2008).

Danno emergente. Con tale locuzione, mutuata dal diritto civile, si intende riferirsi a qualsiasi variazione negativa attinente alla sfera patrimoniale di un individuo dovuta alla mancata o inesatta prestazione del suo debitore.

Danno ingiusto. Indica, in diritto, qualunque lesione di interessi tutelati dall'ordinamento giuridico. Non tutti gli interessi sono rilevanti giuridicamente, il risarcimento dei danni è ammesso soltanto per la lesione di interessi altrui che costituiscono un "danno ingiusto"

Delitto. Nel vigente Codice penale italiano, come già nel codice Zanardelli del 1889, i reati sono distinti in "delitti" e "contravvenzioni". Il criterio distintivo è di carattere prettamente formale, essendo basato sulla pena prevista. Stabilisce, infatti, l'art. 39 c.p. che "i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice", mentre l'art. 17 c.p. precisa che pene per i delitti sono l'ergastolo, la reclusione e la multa (alle quali, nel testo originario, si aggiungeva la pena di morte), mentre pene per le contravvenzioni sono l'arresto e l'ammenda. Sono, inoltre, delitti tutti i reati militari (art. 37, 3° comma, del Codice penale militare di pace). Per un approfondimento sul punto v.: (Fiandaca e Musco 2013); (Mantovani 2007); (Lattanzi, Codice penale, annotato con la giurisprudenza 2008).

D. colposo. V. Colpa

D. doloso. V. Colpa

D. preterintenzionale. È definito dall'art. 43, comma 2, c.p. come il delitto che si verifica "quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente". Le fattispecie preterintenzionali conosciute dall'ordinamento italiano e nominativamente indicate come tali sono due: il delitto di omicidio preterintenzionale di cui all'art. 584 c.p. e il delitto di aborto preterintenzionale di cui all'art. 18, comma 2, della legge 22.5.1978 n. 194. La dottrina, tuttavia, ritiene che ulteriori fattispecie delittuose, pur non rubricate come preterintenzionali, possano ricondursi nell'ambito della preterintenzione. Si tratta, in particolare, di taluni delitti rientranti nella categoria di derivazione dogmatica dei "reati aggravati dall'evento". Un tipico esempio di omicidio preterintenzionale si verifica nel caso in cui taluno, volendo far del male una data persona la percuote, ma questa, a causa dei colpi ricevuti, muore.

D. tentato. È disciplinato dall'art. 56 c.p. e si verifica quando l'agente abbia realizzato atti idonei e diretti in modo non equivoco alla realizzazione del delitto programmato ma l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Nel nostro codice è previsto esclusivamente il delitto tentato e non anche la contravvenzione. Esso è costituito dalla combinata lettura della norma dell'art. 56 c.p. e di quella incriminatrice corrispondente al delitto progettato e non verificato. Il delitto tentato si perfeziona e, quindi, è punibile solo nel caso in cui l'evento voluto non si sia verificato. Gli atti si ritengono idonei quando, sulla base di un giudizio concreto "ex ante", possiedono la capacità di realizzare il delitto; mentre si ritengono univoci quando il grado di sviluppo degli stessi

consente di prevedere come concreta la realizzazione del delitto ideato.

Dolo. L'art. 43 c.p. precisa che un delitto è doloso "o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione". Esso costituisce il criterio normale di imputazione soggettiva per i delitti. L'art. 42 c.p., infatti, stabilisce che "nessuno può essere punito per un (...) delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge". Per un approfondimento sul punto v.: (Fiandaca e Musco 2013); (Mantovani 2007); (Lattanzi, Codice penale, annotato con la giurisprudenza 2008).

d. generico. Si verifica allorché l'autore vuole la verifica dell'evento vietato dall'ordinamento, senza che abbia alcuna rilevanza il "motivo" per cui compie il fatto. Da ciò consegue che il dolo è generico quando basta che sia voluto il fatto descritto dalla norma incriminatrice e non occorre indagare sul fine perseguito dal soggetto agente. Ad esempio, Tizio, cosparge di benzina un'unità da diporto e le dà fuoco, prevedendo e volendo l'incendio doloso della medesima; essendo così chiamato a rispondere di incendio doloso (art. 423 c.p.).

d. eventuale. In diritto il dolo eventuale è un tipo di manifestazione del dolo in cui l'agente compie un'azione, che di per sé può essere lecita, prevedendo ed accettando che le conseguenze della sua condotta possano configurare un illecito penale.

d. specifico. Si configura nel caso in cui la legge preveda che un fatto possa essere punito solo se è compiuto per un determinato fine o uno scopo particolare, anche se questo non viene realizzato. Da ciò discende che, oltre alla volontà di compiere l'azione (tipica di ogni forma di r. doloso), assume particolare rilevanza il motivo che ha indotto l'autore del reato a compierlo. Ad esempio, nel reato di furto (art. 624 c.p.) il dolo consiste nel fine di trarre "profitto" dalla cosa sottratta, ma anche se esso non è concretamente conseguito, il reato sussiste ugualmente. Parimenti, il reato di strage non consiste nella mera uccisione di plurime persone, ma si identifica in quella particolare condotta realizzata al fine mettere in pericolo la vita di un numero indeterminato di persone.

Elemento costitutivo. Indica un elemento (oggettivo o soggettivo) senza il quale il r. non si integra. Per un approfondimento sul punto v.: (Fiandaca e Musco 2013); (Mantovani 2007); (Lattanzi, Codice penale, annotato con la giurisprudenza 2008).

Elemento oggettivo. L'elemento oggettivo è costituito da tre componenti: la condotta, l'evento e il rapporto di causalità. Mentre la condotta è definita come un'azione oppure un'omissione tipizzati dalla norma che regola il reato, l'evento è di difficile inquadramento e per questo ci sono numerose tesi dottrinali. L'evento può essere definito come l'effetto naturale della condotta umana. Non è necessario perché la legge prevede reati privi di evento che vengono detti di pura condotta. Il rapporto di causalità sussiste solo se la condotta ha determinato l'evento. Per un approfondimento sul punto v.: (Fiandaca e Musco 2013); (Mantovani 2007); (Lattanzi, Codice penale, annotato con la giurisprudenza 2008).

Elemento soggettivo. Indica in maniera generica il dolo, la colpa o la preterintenzionalità. Per un approfondimento sul punto v.: (Fiandaca e Musco 2013); (Mantovani 2007); (Lattanzi, Codice penale, annotato con la giurisprudenza 2008).

Incaricato di pubblico servizio. Trattasi di un soggetto che soggiace agli obblighi di legge a carico del pubblico ufficiale pur non avendo appieno i poteri di quest'ultimo. Per un approfondimento sul punto v.: (Fiandaca e Musco 2013); (Mantovani 2007); (Lattanzi, Codice penale, annotato con la giurisprudenza 2008).

Lucro cessante. Identifica il mancato guadagno che si sarebbe prodotto se

l'inadempimento non fosse stato attuato.

Malafede. Il comportamento malizioso posto in essere con la consapevolezza di pregiudicare un diritto altrui.

Persona offesa dal reato. È il soggetto titolare del bene giuridico tutelato. Per un approfondimento sul punto v.: (Fiandaca e Musco 2013); (Mantovani 2007); (Lattanzi, Codice penale, annotato con la giurisprudenza 2008).

Pubblico ufficiale. È, per il diritto italiano, colui che esercita una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa. Per un approfondimento sul punto v.: (Fiandaca e Musco 2013); (Mantovani 2007); (Lattanzi, Codice penale, annotato con la giurisprudenza 2008).

Reato. Comportamento cui il legislatore ricollega una sanzione penale, a causa dell'aggressione recata ad un bene giuridico meritevole di tutela. Per un approfondimento sul punto v.: (Fiandaca e Musco 2013); (Mantovani 2007); (Lattanzi, Codice penale, annotato con la giurisprudenza 2008).

r. colposo. v. Colpa

r. commissivo. Si definisce tale il reato in cui l'evento si verifica per un comportamento attivo e volontario del soggetto agente che provoca una lesione a un bene tutelato giuridicamente. Tipico esempio di reato commissivo è il furto, in cui la sottrazione della cosa consegue necessariamente ad un'azione tenuta dal suo autore.

r. comune. È quel reato che può essere commesso da chiunque, cioè non è necessario rivestire una determinata qualifica per commetterlo.

r. consumato. Secondo la dottrina prevalente il reato si intende consumato quando si sono realizzati tutti gli elementi propri della fattispecie di reato (condotta, evento, nesso di causa; elemento oggettivo e soggettivo)

r. contratto. Sono reati il cui disvalore penale è completamente incentrato sulla conclusione in sé di un contratto. Il reato, vale a dire, consiste esattamente nella stipulazione di un dato contratto

r. di danno. È un tipo di reato in cui l'offesa si concretizza in una effettiva lesione del bene giuridico, sotto forma di distruzione, diminuzione, o compressione dello stesso

r. di evento. È sempre necessaria una certa condotta e poi un evento come conseguenza dell'azione (per esempio nell'omicidio occorre non solo l'azione, ma anche l'evento della morte).

r. di pericolo è un tipo di reato in cui l'offesa consiste nella messa in pericolo del bene giuridico e dunque la tutela penale risulta anticipata.

r. a forma vincolata. I reati a forma vincolata sono quei reati per i quali la norma penale descrive un'azione connotata da specifiche modalità. In questo caso il bene protetto dalla norma penale è tutelato penalmente solo contro determinate modalità di azione e non altre. (esempio ad esempio: la truffa per essere tale, richiede artifici o raggiri per essere puniti). Ad essi si contrappongono i **reati a forma libera**, che sono quei reati in cui la fattispecie è descritta facendo riferimento all'evento, potendo essere le più varie le modalità dell'azione (ad es. la norma penale che punisce l'omicidio tutela il bene della vita indipendentemente dalle modalità di aggressione).

r. istantaneo. È quello in cui la condotta si esaurisce in un solo istante; pertanto, il momento consumativo coincide con l'ultimo evento della serie di atti posti in essere al fine di integrare la condotta costitutiva. Tipico esempio di reato istantaneo in cui il momento consumativo coincide con il momento in cui con l'ultimo atto posto in essere dall'autore del reato viene determinata la morte.

r. omissivo. È tale il reato in cui l'evento si verifica in ragione del fatto che il suo autore non ha tenuto la condotta che l'ordinamento gli imponeva di tenere. Tipico esempio di reato omissivo è l'omissione di soccorso (art. 593 c.p.), che si configura con la semplice inerzia di colui che dovrebbe prestare il soccorso.

r. permanente. È un reato di creazione giurisprudenziale che si verifica quando l'offesa commessa dall'agente a un bene giuridico tutelato dall'ordinamento giuridico, si protrae nel tempo per effetto di una sua condotta persistente e volontaria. Tipico esempio di reato permanente è il sequestro di persona.

r. proprio. Il reato è definito "proprio" quando può essere commesso soltanto da colui che rivesta una determinata qualifica o abbia uno status precisato dalla norma, o possieda un requisito necessario per la commissione dell'illecito. Ad esempio, il "peculato" e la "concussione" possono essere commessi solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, poiché la ratio specifica della norma consiste proprio nell'evitare che costoro commettano azioni illecite profittando della loro posizione, mentre la ratio generale intende preservare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione (cfr. (Mantovani 2007)). I reati propri, a loro volta, si distinguono in due categorie: ⁽¹⁾ i "r. p. esclusivi", in cui il fatto costituisce reato solo se commesso dall'"intraneus", mentre è penalmente irrilevante se commesso da chi

non possiede tale qualifica (Si pensi alla falsa testimonianza il cui autore può essere solo il testimone e non anche di asserisce il falso senza rivestire tale qualifica); i "r. p. non esclusivi", in cui il fatto è penalmente illecito indipendentemente dal suo autore, tuttavia, quando a commetterli è un soggetto che riveste una data qualifica, esso acquista un "nomen iuris" e una gravità diversi dall'ipotesi comune.

r. plurioffensivo. È quel reato che lede contemporaneamente una pluralità di beni giuridici

r. plirisoggettivo. Sono reati che si caratterizzano per il fatto che alla realizzazione della fattispecie devono necessariamente concorrere più soggetti

ALLEGATO 6

MAPPATURA DEI PROCESSI ED ANALISI DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO

§1. LA MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO.

§1.1. LA METODOLOGIA E L'ANALISI DEI RISCHI.

La Società ha provveduto alla mappatura dei propri processi ed all'analisi delle attività a rischio reato, tenendo conto della propria realtà aziendale e del contesto interno ed esterno in cui la stessa opera.

L'approccio metodologico è quello suggerito dalle Linee Guida indicate dall'A.N.A.C., che contempla:

- a) l'individuazione degli ambiti di attività aziendale a rischio e dei reati rilevanti (mappatura);
- b) l'analisi dei rischi potenziali, con individuazione delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio;
- c) la descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi attivato, con indicazione degli adeguamenti eventualmente necessari.

§1.2. I PRECEDENTI DELLA SOCIETÀ.

Ad oggi (5 gennaio 2024) non risultano essersi verificati accadimenti pregiudizievoli (reati, incidenti sul lavoro ecc.), in particolare, non è stato instaurato alcun procedimento penale nei confronti dei legali rappresentanti pro tempore della Società medesima, né dei suoi dipendenti o collaboratori.

L'analisi dei previgenti Documenti Unici non ha evidenziato violazioni significative delle regole dettate per la prevenzione dei fenomeni criminosi all'interno dell'impresa.

§1.3. L'APPROCCIO PER PROCESSI.

Per la redazione del Modello si è operata un'analisi del "complesso di azioni e funzioni che insieme tendono al raggiungimento di determinati fini e risultati" (c.d. "approccio per processi"), a seguito della quale sono stati individuati i seguenti processi aziendali:

- 1) di servizio, cioè quelli inerenti ai beni ed ai servizi erogati all'utenza;
- 2) ausiliari, ossia quelli funzionali a consentire lo svolgimento dei primi.

§2. I PROCESSI AZIENDALI.

§2.1. I PROCESSI DI SERVIZIO.

§2.1.1. L'erogazione del servizio di consegna dei prodotti.

Tale processo è comprensivo dei seguenti sottoprocessi:

- 1) la **consegna farmaci e parafarmaci**, sia a carico (totale o parziale) del servizio sanitario che non a carico del servizio sanitario (compresi i prodotti di cosmesi, gli integratori, i prodotti per i bambini ed ogni altro prodotto venduto da FCC);
- 2) la **distribuzione per conto** (DPC), ovvero l'attività di dispensare in farmacia i medicinali che il paziente deve ritirare presso l'ospedale;
- 3) l'**assistenza farmaceutica integrativa**, ovvero erogazione (che avviene secondo le previsioni delle convenzioni stipulate con le aziende del servizio sanitario) di prodotti (es. prodotti dietetici, dispositivi, ecc.) a pazienti affetti da particolari patologie;
- 4) la **consegna agli indigenti**, ovvero erogazione gratuita di farmaci a carico del servizio sanitario;
- 5) la **consegna di ossigeno gassoso**.

§2.1.2. La prenotazione di prestazioni sanitarie.

Trattasi del servizio di prenotazione di visite specialistiche o diagnostiche tramite il collegamento con il Centro Unificato di prenotazione (CUP) e attivazione delle tessere sanitarie, secondo le previsioni delle convenzioni sottoscritte tra gli Enti Locali e le Aziende del servizio sanitario.

§2.1.3. Le preparazioni galeniche.

Trattasi del servizio di preparazione di farmaci, da parte del farmacista, eseguita nei laboratori delle farmacie.

§2.1.4. L'esecuzione di test di autodiagnostica rapida.

Trattasi del servizio di autodiagnostica mediante test del sangue capillare, funzionale a misurare parametri fondamentali (es. glucosio, colesterolo, ecc.) per la prevenzione e l'individuazione di importanti patologie e misurazione parametri (es. misurazione della pressione arteriosa e del peso).

§2.1.5. La raccolta di medicinale scaduti.

Trattasi del servizio di raccolta dei farmaci usati attraverso la messa a disposizione dell'utenza un apposito contenitore in prossimità dei locali delle farmacie, il cui smaltimento è, successivamente, curato dalla società incaricata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

§2.1.6. Le informazioni all'utenza.

Trattasi del servizio di dispensare consigli all'utenza sulle modalità di utilizzo dei farmaci e sulla gestione delle terapie farmacologiche.

§2.2. I PROCESSI AUSILIARI.

§2.2.1. Il servizio amministrativo contabile.

Tale processo è comprensivo dei seguenti sottoprocessi:

- 1) la **chiusura di cassa**, ovvero il riepilogo dell'ammontare complessivo dei corrispettivi raccolti nel giorno e del denaro conservato nel registratore di cassa;
- 2) il **versamento del denaro**, ovvero l'accredito sui conti correnti della Società delle somme incassate.

§2.2.2. L'approvvigionamento dei prodotti.

Tale processo è comprensivo dei seguenti sottoprocessi necessari per l'espletamento del servizio, che può svolgersi con due modalità alternative, ovvero mediante:

- **procedure negoziate** con consultazione dei grossisti già individuati da Confservizi Cispel Toscana, all'esito di procedure ad evidenza pubblica per la fornitura di farmaci e parafarmaci¹⁰³;
- **indizione di altre procedure di gara ad evidenza pubblica** per la fornitura di farmaci e parafarmaci¹⁰⁴;
- **affidamento diretto** di appalti di fornitura farmaci e parafarmaci, ove consentito.

Si specifica che il presente processo comprende anche ulteriori sotto-processi, ossia quello di **ricezione e controllo della merce fornita**, nonché il **controllo delle scadenze dei prodotti** ed il **calcolo del valore delle giacenze**.

§2.3. L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI.

Tale processo consta di due sottoprocessi: l'**acquisto dei servizi** (ad es. quelli di telefonia, ed informatici, ecc.) e l'**affidamento di incarichi professionali** a consulenti esterni, per le attività di formazione, assistenza legale, consulenza finanziaria, ecc.

§2.4. IL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE.

Tale processo è comprensivo dei seguenti sottoprocessi necessari per la gestione corretta e trasparente dei flussi economici e finanziari, nel rispetto della legge. Tale processo comprende plurimi sotto-processi relativi sia al ciclo attivo che al ciclo passivo, ed in particolare:

ciclo attivo

la c.d. **tariffazione delle ricette**, ossia il conteggio di tutte le ricette ricevute nel mese precedente dall'utenza e relative ai farmaci a carico (totale o parziale) del servizio sanitario e trasmesse all'ASL al fine di ottenere il rimborso dei farmaci consegnati all'utenza, al netto delle trattenute e dei ticket percepiti;

la **fatturazione al servizio sanitario degli altri servizi in convenzione**, ovvero sia la consegna DPC, l'assistenza farmaceutica integrativa, la consegna agli indigenti ed il CUP;

la **fatturazione dei prodotti non a carico del servizio sanitario** e dei servizi forniti all'utenza e a suo carico;

quanto al ciclo passivo:

il **pagamento dei dipendenti**;

il **pagamento dei fornitori e dei prestatori di servizi**;

il **versamento di imposte e tasse**;

le **erogazioni liberali**.

§2.5. IL BILANCIO.

Tale processo è comprensivo dei seguenti sottoprocessi:

la **tenuta delle scritture contabili**;

la **valorizzazione delle giacenze**;

il **calcolo degli ammortamenti**;

la **redazione e approvazione del bilancio di esercizio**.

§2.6. LA GESTIONE DEL PERSONALE.

Tale processo è comprensivo dei seguenti sottoprocessi:

l'**assunzione del personale**;

la **formazione del personale**;

§2.7. LA PIANIFICAZIONE.

Processo unitario.

§2.8. LA GESTIONE DEI RIFIUTI.

Processo unitario.

§2.9. LA GESTIONE DELLA STRUMENTAZIONE INFORMATICA AZIENDALE.

Processo unitario

§3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.

In aggiunta a quanto previsto nel Documento Unico si ricorda che i farmacisti dipendenti della Società, in quanto soggetti abilitati all'esercizio di

¹⁰³ Ivi compresi i prodotti di cosmesi, gli integratori, i prodotti per i bambini ed ogni altro prodotto venduto da FCC

¹⁰⁴ Ivi compresi i prodotti di cosmesi, gli integratori, i prodotti per i bambini ed ogni altro prodotto venduto da FCC

una professione regolamentata, sono tenuti al rispetto della normativa dettata dal T.U.L.S. (R.D. 27.7.1934 n. 1265) e del loro Codice Deontologico.

Pertanto, i Direttori di Farmacia devono verificare l'osservanza dei seguenti obblighi di:

- detenzione delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie nella Farmacopea Ufficiale (art. 123, comma 1, lett. a) del T.U.L.S.);
- conservazione di una copia della Farmacopea Ufficiale in vigore, ostensibile al pubblico (art. 123, comma 1, lett. b) del T.U.L.S.);
- conservazione di copia di tutte le ricette e, qualora si tratti di veleni somministrati dietro ordinazione di medico-chirurgo o veterinario, conservazione delle ricette originali, prendendo nota del nome delle persone alle quali sono state consegnate e dandone copia all'acquirente che la richieda (art. 123, comma 1, lett. c) del T.U.L.S.);
- verificare che i medicinali dei quali la farmacia è provvista non siano né guasti né imperfetti (art. 123, comma 3, del T.U.L.S.). Al riguardo si ricorda che, in caso di contravvenzione agli obblighi sopra richiamati può essere ordinata la sospensione dall'esercizio della farmacia e, in caso di recidiva, la decadenza dell'autorizzazione. La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti nella farmacia è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 ad € 3.000, se risulta che, per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve, si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio. I farmaci scaduti, guasti o imperfetti devono essere puntualmente rimossi dagli scaffali della farmacia, sia nello spazio dedicato al pubblico, sia nei locali interni, entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di scadenza. Detti farmaci devono essere collocati in appositi contenitori posizionati in una zona separata dai medicinali in corso di validità. Se i farmaci scaduti sono stupefacenti o sostanze psicotrope, invece, vanno custoditi nell'armadio ad essi dedicato, chiuso a chiave, previo confezionamento sigillato contrassegnato dalla dicitura "In attesa di distruzione - Prodotto non destinato alla vendita". Per le materie prime prive di data di scadenza, il farmacista è responsabile della qualità delle sostanze impiegate;
- detenzione dell'elenco dei prodotti disponibili con ricetta medica, ripetibile o non ripetibile (art. 124 T.U.L.S.);
- acquisizione dell'autorizzazione all'apertura delle farmacie (artt. 111 e 112 T.U.L.S.);
- esposizione orari di apertura e chiusura (art. 119 T.U.L.S.);
- regolare esercizio della farmacia (art. 119 T.U.L.S.);
- controllo che non siano ceduti i medicinali in classe C in assenza di ricetta;
- divieto di detenzione in farmacia di fustelle, anche derivanti dalla consegna di medicinali in assenza di prescrizione medica con l'impegno di regolare successivamente la cessione del farmaco ponendolo a carico del servizio sanitario.

I farmacisti sono tenuti al rispetto di tutte le previsioni vigenti, ed in particolare:

- del decreto del Ministero della Salute 22.6.2005 (in materia di procedure di allestimento in farmacia di preparazioni magistrali e ufficiali);
- del decreto del Ministero della Salute 31.3.2008 (in materia di consegna da parte del farmacista, in caso di urgenza, di medicinali con obbligo di prescrizione medica in assenza di presentazione della ricetta). Detto decreto individua (agli artt. 2, 3 e 4) le condizioni che consentono al farmacista, in caso di estrema necessità e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale che richieda obbligatoriamente la prescrizione e ciò qualora:
 - il medicinale venga richiesto per la necessità di assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da diabete, ipertensione, bronco-pneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica, a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il farmaco, come elencati all'art. 2 del decreto; in tale ipotesi è ammessa anche la consegna di insulina (art. 2);
 - qualora la richiesta riguardi un paziente che necessiti di non interrompere un trattamento, quale ad esempio l'ulteriore assunzione di un antibiotico, a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il farmaco, come elencati all'art. 3 del decreto; in tale ipotesi è ammessa anche la consegna di antibiotici monodose (art. 3);
 - in caso di esibizione da parte del cliente di documentazione di dimissione ospedaliera emessa il giorno di acquisto o nei due giorni immediatamente precedenti dalla quale risulti prescritta o, comunque, raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto, anche iniettabile (art. 4).

In tutti i casi richiamati il farmacista è tenuto a consegnare una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche del farmaco richiesto, fatta salva l'ipotesi di antibiotici iniettabili monodose che possono essere consegnati in una quantità sufficiente ad assicurare la continuità del trattamento fino alla possibilità di contatto del paziente con il medico prescrittore.

Il farmacista è altresì tenuto a ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza ricetta è una procedura eccezionale e che il cliente deve comunque informare il medico curante del ricorso alla procedura. A tal fine il farmacista deve consegnare al cliente una scheda, da inoltrare al medico, contenente la specificazione del medicinale consegnato. È vietata, in ogni caso, la consegna di medicinali inseriti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti, allegata al Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 e successive modificazioni. Il farmacista annota su apposito registro, di cui deve numerare, timbrare e siglare le pagine, la consegna dei farmaci effettuata ai sensi del citato DM 31.3.2008, riportando il nome del farmaco, le iniziali del paziente e la condizione, tra quelle previste dagli articoli 2, 3 e 4, che ha dato luogo alla consegna del farmaco. Nei casi previsti: - dall'art. 2, lettera b), quando il documento rilasciato dall'autorità sanitaria attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco non indichi il farmaco da utilizzare nel trattamento, - dall'art. 2, lettera d): esibizione di una ricetta con validità scaduta da non oltre trenta giorni, - dall'art. 3, lettera b): esibizione, da parte del cliente, di una confezione inutilizzabile, ad esempio un flaconcino danneggiato, il cliente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto. La dichiarazione è conservata dal farmacista ed è allegata al registro.

Il farmacista è tenuto altresì alla tutela della privacy di avventori e clienti attraverso il rispetto delle seguenti misure:

- istituzione di adeguate distanze di cortesia per prevenire, durante i colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
- rigorosa osservanza del segreto professionale;
- imposizione degli obblighi di segreto e riservatezza anche a eventuali incaricati non tenuti per legge al segreto professionale;
- osservanza di tutte le misure anti Covid-19.

A tutti gli organi sociali, ai dipendenti ed ai consulenti incaricati dalla Società è richiesto il rigoroso rispetto della legge e dei principi di lealtà, integrità, onestà, correttezza, trasparenza e verificabilità.

§4. LE PROCEDURE OPERATIVE E LE FIGURE DEI RESPONSABILI.

Per ciascuno dei processi appena indicati, nella tabella sottostante, sono indicate le procedure operative seguite per il loro svolgimento, individuando le figure responsabili ed indicando anche le eventuali ulteriori figure coinvolte.

Si precisa che i soggetti coinvolti nelle diverse operazioni sono tenuti al rispetto, oltre che degli obblighi di comportamento richiamati nel Documento Unico, delle procedure aziendali che, di volta in volta, sono emesse e rese note mediante diramazione di circolari o comunicazioni controfirmate dai dipendenti per presa visione. Tali procedure definiscono anche i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo e i controlli specifici e concreti da attuare per mitigare i fattori di rischio di commissione reati.

§4.1. I PROCESSI DI SERVIZIO.

PROCESSO	SOTTOPROCESSO	PROCEDURE OPERATIVE	FIGURE RESPONSABILI
Servizio consegna prodotti Cfr. 2.1. Processi di servizio.	Farmaci (totalmente o parzialmente) a carico del S.S.N.	Rilevazione ottica delle ricette cartacee o elettroniche	Farmacista
		Rilevazione ottica della fustella del farmaco	
		Prelevamento della fustella adesiva dal farmaco e applicazione sulla ricetta cartacea	
		Indicazione al sistema dei pezzi venduti per consentire la chiusura dell'operazione e l'aggiornamento del magazzino	
		Emissione dello scontrino e riscossione di eventuali ticket o eventuale emissione della fattura	
		Consegna del prodotto	
		Registrazione della ricetta se prevista per legge	
		Conservazione della ricetta per consegna al gestore che si occupa della tariffazione	
Servizio consegna prodotti Cfr. 2.1. Processi di servizio.	Farmaci non a carico del S.S.N.	Verifica tipologia della richiesta (con o senza obbligo ricetta)	Farmacista
		Se c'è obbligo di ricetta: verifica ricetta	
		Rilevazione ottica fustella del farmaco	
		Indicazione a sistema dei pezzi venduti per consentire la chiusura dell'operazione e l'aggiornamento del magazzino	
		Emissione scontrino e riscossione	
		Consegna prodotto	
		Registrazione della ricetta se prevista per legge	
		In caso di consegna dei farmaci effettuata ai sensi del D.M. 31.3.2008 in caso di urgenza in assenza di ricetta: - annotazione su registro, con indicazione nome del farmaco, le iniziali del paziente e la condizione che ha dato luogo alla consegna del farmaco; - consegna scheda da inoltrare al medico con indicazione del medicinale consegnato; - acquisizione e conservazione della dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del paziente (ove prescritta).	
Servizio consegna prodotti Cfr. 2.1. Processi di servizio.	Parafarmaci ¹⁰⁵	Rilevazione ottica della fustella del prodotto	Farmacista
		Indicazione a sistema dei pezzi venduti per consentire la chiusura dell'operazione e l'aggiornamento del magazzino	
		Emissione dello scontrino	
		Riscossione	
		Consegna del prodotto	
Servizio consegna prodotti Cfr. 2.1. Processi di servizio.	DPC	Verifica del titolo - ricetta ed autorizzazioni ASL	Farmacista
		Verifica della tessera sanitaria	
		Verifica che il prodotto sia compreso tra quelli erogabili	
		Approvvigionamento tramite WEBDPC	
		Consegna del prodotto	
Servizio consegna prodotti Cfr. 2.1. Processi di servizio.	Assistenza farmaceutica integrativa	Verifica del titolo - autorizzazioni ASL	Farmacista
		Verifica della tessera sanitaria	
		Verifica che prodotto il prodotto compreso tra quelli erogabili	
		Rilevazione ottica della fustella del prodotto	
		Indicazione a sistema dei pezzi venduti per consentire la chiusura dell'operazione e l'aggiornamento del magazzino	
		Consegna del prodotto	
		Conservazione della documentazione per consegna a chi si occupa della fatturazione al servizio sanitario	

¹⁰⁵ Cfr. nota 98.

Servizio consegna prodotti Cfr. 2.1. Processi di servizio.	Indigenti	Verifica del titolo - certificazione e richiesta del servizio di assistenza sociale del Comune o dell'ASL	Farmacista
		Verifica della tessera sanitaria	
		Compilazione modulo di consegna	
		Consegna del prodotto	
		Conservazione dei moduli per la trasmissione mensile all'Ente per successiva fatturazione	
Servizio consegna prodotti Cfr. 2.1. Processi di servizio.	Ossigeno gassoso	Rilevazione ottica della ricetta	Farmacista
		Rilevazione ottica della fustella della bombola, se presente, o stampa della fustella se assente	
		Prelevamento della fustella adesiva e applicazione sulla ricetta cartacea	
		Indicazione a sistema dei pezzi venduti per consentire la chiusura dell'operazione e l'aggiornamento del magazzino	
		Emissione scontrino e riscossione eventuali ticket, o eventuale emissione fattura	
		Verifica bombola	
		Consegna prodotto	
Conservazione della ricetta per consegna al gestore che si occupa della tariffazione. Successiva riconsegna bombola.			
Prenotazione prestazioni sanitarie tramite servizio CUP ed attivazione tessere sanitarie Cfr. 2.1. Processi di servizio.		Il servizio potrebbe essere svolto anche da operatori esterni o da personale della farmacia, ricorrendo all'apposito portale	Farmacista (o operatore esterno)
Preparazioni galeniche Cfr. 2.1. Processi di servizio.		Conservazione sottochiave di veleni, stupefacenti e sostanze psicotrope	Farmacista
		Annotazione sul registro dei veleni	
		Acquisizione della prescrizione medica come necessaria per procedere alla preparazione e relativa procedura di etichettatura	
Autodiagnostica rapida e misurazione parametri Cfr. 2.1. Processi di servizio.	Autodiagnostica rapida	Rilevazione del test richiesto mediante codice prestabilito per singola operazione	Farmacista
		Emissione scontrino e riscossione	
		Nell'ipotesi in cui il cliente esegua il test in farmacia: conferimento rifiuto in apposito contenitore	
Autodiagnostica rapida e misurazione Parametri Cfr. 2.1. Processi di servizio.	Misurazione parametri	Misurazione del parametro	Farmacista
		Emissione scontrino e riscossione	
Raccolta medicinali scaduti Cfr. 2.1. Processi di servizio.		Installazione contenitore fornito dal gestore del servizio di smaltimento	Gestore del servizio di smaltimento rifiuti
		Chiamata del gestore per ritiro e smaltimento	Farmacista
		Ritiro del contenitore	Gestore del servizio di smaltimento rifiuti
Informazione Cfr. 2.1. Processi di servizio.		Consigli all'utenza	Farmacista

§4.2. I PROCESSI AUSILIARI.

PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	PROCEDURE OPERATIVE	FIGURE RESPONSABILI
Amministrativo contabile Cfr. 2.2. Processi ausiliari.	Chiusura di cassa	Chiusura giornaliera	Farmacista
		Rapporto giornaliero (incassi, POS, carte di credito e versamenti)	
		Registrazione contabile	
Amministrativo contabile Cfr. 2.2. Processi ausiliari.	Versamento denaro in banca	Versamento	Direttore di Farmacia o Farmacista delegato (soggetto incaricato)
		Ritiro ricevuta	
Approvvigionamento prodotti Cfr. 2.2. Processi ausiliari.	Procedura negoziata	Analisi dello stato del magazzino e dei fabbisogni	Amministratore unico Direttore aziendale
		Verifica dei parametri vendibilità dei prodotti offerti dai grossisti individuati con gara Conservizi CISPEL Toscana (eventuale verifica a cura di CISPEL)	
		Consultazione di almeno cinque operatori economici (eventuale attività a cura di Cispel)	
		Emissione ordini di acquisto	

Approvvigionamento prodotti	Indizione altre procedure di	Analisi stato magazzino e fabbisogni	
Cfr. 2.2. Processi ausiliari.	affidamento	Individuazione procedura	Amministratore unico Direttore aziendale
		Indizione selezione	
		Svolgimento selezione	
Approvvigionamento prodotti Cfr. 2.2. Processi ausiliari.	Affidamento diretto	Analisi dello stato del magazzino e dei fabbisogni	Amministratore unico Direttore aziendale Direttori di Farmacia
		Indagine di mercato	
		Affidamento diretto	
Approvvigionamento prodotti Cfr. 2.2. Processi ausiliari.	Ricezione e controllo merce fornita	Verifica merce fornita (corrispondenza bolla e colli consegnati)	Farmacista e/o commesso
		Inserimento prodotti negli scaffali	
		Gestione dei termini di scadenza dei prodotti tramite sistema informatico e verifica confezionamento prodotti	
Acquisizione servizi e affidamento incarichi professionali Cfr. 2.2. Processi ausiliari.	Selezione dei prestatori di servizi	Indizione procedure selettive	Amministratore unico
		Affidamento diretto	
Finanziario e contabile Cfr. 2.2. Processi ausiliari.	Ciclo attivo - Tariffazione ricette	Trasmissione ricette al gestore cui è affidato il servizio	Direttore di Farmacia o delegato
		Rendicontazione delle ricette evase, tenendo conto del listino regionale	Soggetto incaricato della gestione del servizio
		Inserimento nel sistema informativo	
		Invio dati tessera sanitaria e successiva trasmissione ricette ad ASL	
		Verifica accrediti su conti correnti e rispondenza a ricette evase	Consulente fiscale incaricato (commercialista)
Finanziario e contabile Cfr. 2.2. Processi ausiliari.	Ciclo attivo - Fatturazione servizi in convenzione con il servizio sanitario (DPC, Integrativa, Indigenti, CUP)	Emissione fatture con periodicità prevista in convenzione	Direttore di Farmacia o delegato
		Trasmissione fatture ad ASL mediante il gestore che si occupa della fatturazione dei servizi al servizio sanitario	
		Verifica accrediti su conti correnti e rispondenza a fatture emesse	Consulente fiscale incaricato (commercialista)
Finanziario e contabile Cfr. 2.2. Processi ausiliari.	Ciclo attivo - Corrispettivi per prodotti non a carico del servizio sanitario e per servizi forniti all'utenza	Eventuale emissione fattura se richiesta	Direttore di Farmacia o delegato o Farmacista
Finanziario e contabile Cfr. 2.2. Processi ausiliari.	Ciclo passivo - pagamento dipendenti	Redazione buste-paga	Consulente del lavoro incaricato
		Emissione pagamenti	Consulente fiscale incaricato (commercialista) o Amministratore unico
		Verifica conti correnti	
Finanziario e contabile Cfr. 2.2. Processi ausiliari.	Ciclo passivo - pagamento fornitori e prestatori di servizi	Ricezione fattura e trasmissione a commercialista incaricato	Direttore di Farmacia
		Controllo importi	Direttore aziendale Direttore di Farmacia
		Controllo conformità merce servizio	Direttore Farmacia o delegato
		Autorizzazione a pagamento o contestazione a fornitore o prestatore di servizio	Direttore aziendale Amministratore unico
		Emissione pagamenti	Consulente fiscale incaricato (commercialista)
		Registrazione contabile	Consulente fiscale incaricato (commercialista)
		Verifica addebiti su conti correnti e rispondenza a fatture ricevute	
Finanziario e contabile Cfr. 2.2. Processi ausiliari.	Ciclo passivo - Versamento imposte e tasse	Scadenario pagamenti	Consulente fiscale incaricato (commercialista)
		Emissione pagamenti	Consulente fiscale incaricato (commercialista)
Finanziario e contabile Cfr. 2.2. Processi ausiliari.	Ciclo passivo - Erogazioni liberali	Individuazione beneficiari e importi da erogare, tenuto conto delle previsioni del regolamento	Amministratore Unico
		Emissione pagamento	Consulente fiscale incaricato (commercialista)
Bilancio Cfr. 2.2. Processi ausiliari.	Tenuta scritture contabili		Consulente fiscale incaricato (commercialista) o delegato

Bilancio	Valorizzazione giacenze	Controlli consistenza magazzino	Direttore di Farmacia e/o delegato
Cfr. 2.2. Processi ausiliari.		Verifica valorizzazione giacenze	Collegio sindacale
		Calcolo variazione	
Bilancio Cfr. 2.2. Processi ausiliari.	Calcolo ammortamenti	Controllo consistenza cespiti	Consulente fiscale incaricato (commercialista)
		Calcolo ammortamenti	
Bilancio Cfr. 2.2. Processi ausiliari.	Redazione e approvazione bilancio di esercizio	Controllo registri contabili	Amministratore Unico
		Redazione proposta di bilancio	
		Approvazione proposta bilancio	
		Trasmissione a Collegio Sindacale per parere	
		Assemblea soci per approvazione	
Gestione del personale Cfr. 2.2. Processi ausiliari.	Assunzione	Acquisizione parere del socio	Amministratore Unico
		Indizione selezioni	
		Nomina commissari	
		Svolgimento selezioni	
		Verifica titoli e idoneità sanitaria	
		Stipula contratto	
	Formazione	Organizzazione formazione: - formazione <i>on line</i> erogata gratuitamente agli associati Assofarm; - formazione finanziata dal Fondo; - formazione commerciale concordata con il fornitore.	Amministratore Unico
		Partecipazione a selezioni per finanziamento formazione da parte del Fondo	
		Rendicontazione formazione	
	Amministrazione del personale	Gestione orari e turni, tenuto conto di quanto concordato con le associazioni sindacali	Amministratore Unico
		Conteggio straordinari	
		Concessione premi	
		Procedimenti disciplinari	
	Prevenzione salute e sicurezza dei lavoratori	Eliminazione o minimizzazione dei rischi di malattie professionali e infortuni	Medico competente (se previsto)
	Pianificazione Cfr. 2.2. Processi ausiliari.	Acquisizione dati	Rilevazione andamento mensile
Rilevazione profili di acquisto			
Rilevazione giacenze			
Rilevazione costi personale			
Rilevazione costi magazzino			
Rilevazione costi servizi			
Esame registri contabili anno precedente			
Pianificazione Cfr. 2.2. Processi ausiliari.	Analisi dati acquisiti	Previsioni di vendita	Direttori di Farmacia
		Previsioni di costo	
		Stima investimenti	
Pianificazione Cfr. 2.2. Processi ausiliari.	Bilancio previsionale	Ricavi previsti	Amministratore Unico o Direttore Generale
		Elaborazione bilancio previsionale	
		Assemblea soci per approvazione	
Gestione rifiuti speciali pericolosi Cfr. 2.2. Processi ausiliari.		Acquisto contenitori appositi contrassegnati con idonea dicitura che ne esclude la vendibilità e ne segnala l'avvio a distruzione	Direttore di Farmacia o delegato
		Posizionamento contenitori in luogo inaccessibile al pubblico	
		Raccolta rifiuti nei contenitori	

		Per stupefacenti o sostanze psicotrope scadute: conservazione nell'armadio ad essi dedicato, chiuso a chiave, previo confezionamento sigillato contrassegnato dalla dicitura "In attesa di distruzione - Prodotto non destinato alla vendita"	
		Chiamata del gestore, previa verifica quantitativo di rifiuti e tempistiche di prelievo	
		Consegna contenitori e altre sostanze confezionate da distruggere al gestore incaricato di raccolta, trasporto e smaltimento, dietro rilascio formulario	
		Conservazione modulo	
		Acquisizione informazioni sull'intervenuto smaltimento	
Gestione della strumentazione informatica aziendale Cfr. 2.2. Processi ausiliari.		Accesso e successivo utilizzo di personal computer, computer portatili, software, internet Key, dispositivi di memoria portatili, stampanti, fotocopiatrici, fax, strumenti di fonia mobile e/o di connettività in mobilità etc. Gestione e utilizzo della rete intranet aziendale, della rete internet aziendale e della posta elettronica etc.	Utilizzatore della strumentazione informatica aziendale

§5. LE AREE A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATO E LE IPOTESI DI REATO.

In seno ai descritti processi aziendali sono stati individuate le seguenti c.d. aree a rischio di commissione dei reati individuati dal d.lgs. n. 231/2001.

§5.1. L'ANALISI DEI RISCHI POTENZIALI.

L'analisi dei rischi potenziali deve tenere in considerazione le possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali e nei differenti processi curati dalla Società. La stessa è volta alla costruzione di un sistema di controlli preventivi (basato anche sul ricorso a specifici protocolli) funzionale a ridurre ad un livello accettabile i rischi di commissione dei reati così identificati.

Dalla precedente analisi dei processi aziendali sono state individuate le seguenti aree di rischio.

PROCESSI DI SERVIZIO	SOTTOPROCESSO	ATTIVITÀ A RISCHIO
Servizio consegna prodotti Cfr. Processi di servizio	Farmaci (totalmente o parzialmente) a carico del servizio sanitario	- Consegna - Consegna ricetta a chi si occupa della tariffazione
	Farmaci non a carico del servizio sanitario	- Consegna
	Parafarmaci	- Consegna
	DPC	- Verifica del titolo, della tessera sanitaria e del prodotto che sia compreso tra gli erogabili - Consegna - Consegna ricetta a chi si occupa della tariffazione
	Assistenza farmaceutica integrativa	- Verifica del titolo, della tessera sanitaria e del prodotto che sia compreso tra gli erogabili - Consegna - Consegna ricetta a chi si occupa della tariffazione
	Indigenti	- Verifica del titolo, della tessera sanitaria e del prodotto che sia compreso tra gli erogabili - Consegna - Trasmissione moduli al Comune
	Ossigeno Gassoso	- Consegna - Verifica bombola - Consegna ricetta a chi si occupa della tariffazione occupa della tariffazione
Prenotazione prestazioni sanitarie tramite servizio CUP e attivazione tessere sanitarie Cfr. Processi di servizio		
Preparazioni galeniche Cfr. Processi di servizio		- Conservazione sostanze - Preparazione
Autodiagnostica rapida e misurazione parametri Cfr. Processi di servizio	Autodiagnostica rapida	- Autodiagnosi mediante apparecchiatura specifica e monitoraggio da parte del Farmacista - Conferimento eventuali rifiuti
	Misurazione parametri	- Fornitura servizio

Raccolta medicinali scaduti Cfr. Processi di servizio		
Informazione Cfr. Processi di servizio		- Indicazioni a utenza
PROCESSI AUSILIARI	SOTTO-PROCESSO	ATTIVITÀ A RISCHIO
Amministrativo contabile Cfr. Processi ausiliari	Chiusura di cassa Versamento denaro in banca	
Approvvigionamento prodotti Cfr. Processi ausiliari	Procedure negoziate	- Decisione di ricorrervi - Individuazione fornitori
	Indizione altre procedure ad evidenza pubblica	- Elaborazione bando di gara - Svolgimento selezione
	Affidamento diretto	- Decisione di ricorrervi - Individuazione fornitori
Approvvigionamento prodotti Cfr. Processi ausiliari	Ricezione e controllo merce fornita	- Verifica fornitura - Verifica scadenze
Acquisizione servizi e affidamento incarichi Professionali Cfr. Processi ausiliari	Selezione dei prestatori di servizi	- Svolgimento selezione
Finanziario e contabile (ciclo attivo) Cfr. Processi ausiliari	Ciclo attivo - tariffazione ricette	Tariffazione ricette
	Ciclo attivo - fatturazione servizi in convenzione con il servizio sanitario (DPC, Integrativa, Indigenti, CUP)	Fatturazione servizi in convenzione con il servizio sanitario
	Ciclo attivo - corrispettivi per prodotti non a carico del servizio sanitario e per servizi forniti all'utenza	
Finanziario contabile (ciclo passivo) Cfr. Processi ausiliari	Ciclo passivo – pagamento dipendenti	
	Ciclo passivo – pagamento fornitori e prestatori di servizi	
	Ciclo passivo – versamento imposte e tasse	Versamento imposte e tasse
Bilancio Cfr. Processi ausiliari	Ciclo passivo - Erogazioni liberali	Individuazione beneficiari
	Tenuta scritture contabili	Inserimento dati
	Valorizzazione giacenze	Valorizzazione giacenze
	Calcolo ammortamenti	Calcolo ammortamenti
	Redazione e approvazione bilancio di esercizio	Redazione e approvazione bilancio di esercizio
Gestione del personale Cfr. Processi ausiliari	Assunzione	- Elaborazione bando di concorso - Svolgimento prove di selezione
	Formazione	- Erogazione formazione - Rendicontazione formazione
	Amministrazione del personale	- Sistema premiante - Straordinari - Piano turni
	Salute e sicurezza	- Elaborazione DVR - Attuazione
Pianificazione Cfr. Processi ausiliari	Acquisizione dati	
	Analisi dati acquisiti	
	Bilancio previsionale	
Gestione rifiuti speciali pericolosi Cfr. Processi ausiliari		Gestione rifiuti speciali pericolosi
Gestione della strumentazione informatica aziendale Cfr. Processi ausiliari		Accesso e utilizzo della strumentazione informatica aziendale

Considerato, per i rischi così individuati, il livello di rilevanza (R), calcolato come il prodotto tra la “probabilità di compimento dei reati” nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza da parte dei soggetti a vario titolo coinvolti nei processi aziendali (P) e “l’entità del danno” che la commissione di detti reati potrebbe arrecare alla società (D), con la formula $R = P * D$.

La probabilità del verificarsi di danni viene definita come segue:

bassa, nel caso in cui:

- non si siano mai presentati in passato episodi analoghi a quelli considerati;
- l'eventuale verificarsi del fatto considerato susciterebbe incredulità;
- l'eventuale verificarsi del fatto considerato comporterebbe un danno solo in concomitanza di più eventi poco probabili;

media, nel caso in cui:

- si siano già verificati in passato alcuni episodi analoghi a quelli considerati;
- l'eventuale verificarsi del fatto considerato susciterebbe modesta sorpresa;
- l'eventuale verificarsi del fatto considerato comporterebbe un danno in presenza di circostanze non comuni;

alta, nel caso in cui:

- si siano già verificati in passato danni per fatti accaduti nella società o realtà simili o in situazioni operative analoghe;
- l'eventuale verificarsi del fatto considerato non desterebbe sorpresa;
- all'eventuale verificarsi del fatto è direttamente correlato un danno.

La probabilità è stata quindi calcolata con riferimento a ciascun processo aziendale.

L'entità del danno viene invece differenziata tenendo conto delle diverse tipologie di danno che possono essere arrecate, ovvero: (a) danno all'immagine della società; (b) danno economico-patrimoniale; (c) danno all'operatore e/o all'utente, definendola:

alta, nel caso in cui si possono verificare almeno due tipologie di danno;

media, nel caso in cui si può verificare un solo tipo di danno;

bassa, nel caso in cui non si dovrebbe verificare alcun danno.

La seguente matrice indica i criteri di valutazione del rischio, in base al livello di probabilità e di entità del danno assegnati.

TABELLA 1 - MATRICE DI VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DEL RISCHIO.

Probabilità/Entità del danno	Bassa	Media	Alta
Alta	Rischio rilevante	Rischio critico	Rischio critico
Media	Rischio accettabile	Rischio rilevante	Rischio critico
Bassa	Rischio accettabile	Rischio accettabile	Rischio rilevante

Si è, quindi, proceduto ad applicare detta analisi per ogni processo, arrivando ad un grado di dettaglio molto specifico, seguendo il *format* di cui alla tabella che segue.

TABELLA 2 - FORMAT PER L'ANALISI DEL PROCESSO E DEL RELATIVO RISCHIO.

PROCESSO	Indicare a quale processo appartiene l'attività analizzata	
SOTTOPROCESSO	Indicare il sottoprocesso nel cui ambito si svolge l'attività analizzata	
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Indicare quale sia l'attività analizzata e le eventuali procedure che la regolamentano	
RESPONSABILITÀ	Indicare il soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività	
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	Descrivere le cautele da adottare per il corretto svolgimento dell'attività	
RISCHIO	Descrivere i rischi riscontrabili nello svolgimento dell'attività e le modalità di commissione	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Origine del rischio	Interna/Esterna
	Probabilità che si verifichi	Bassa/Media/Alta
	Entità del danno	Bassa/Media/Alta
	Valutazione del rischio come da matrice di cui alla Tabella 1	Accettabile/Rilevante/ Critico
MIGLIORAMENTO NECESSARIO	In caso di rischio accettabile	Gestire il rischio mediante le procedure
	In caso di rischio rilevante	Migliorare le procedure con la individuazione capillare delle responsabilità
	In caso di rischio critico	Attuare azioni immediate con descrizione dettagliata del piano di intervento

Di seguito il risultato dell'esame.

SERVIZIO DI CONSEGNA DEI PRODOTTI E ALTRI SERVIZI A CARICO DEL S.S.N.

PROCESSO	Servizio consegna prodotti a carico del serviziosanitario
SOTTOPROCESSI	Consegna: a) farmaci a carico del servizio sanitario b) DPC c) assistenza farmaceutica integrativa d) agli indigenti e) ossigeno gassoso f) CUP
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Consegna dei prodotti, previa verifica di ricette, titoli, tessere sanitarie.
RESPONSABILITÀ	Farmacista

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	Il responsabile verifica, caso per caso, ciascuna richiesta, procede alla vendita e all'emissione dello scontrino fiscale o della fattura e conserva la ricetta e la documentazione per la trasmissione al gestore che si occupa della tariffazione e della fatturazione al S.S.N. Per un'analisi di dettaglio, cfr. il paragrafo Procedure operative e figure responsabili.	
RISCHI	<ul style="list-style-type: none"> a) non corrispondenza tra le quantità di prodotti venduti e quelli fatturati e per i quali si richiede il rimborso al S.S.N.; b) vendita di un prodotto per un altro; c) commissione di reati fiscali, anche quale condotta eventualmente prodromica all'autoriciclaggio, ovvero sia all'impiego o alla sostituzione o al trasferimento del denaro proveniente da detti reati fiscali nelle attività economiche, finanziarie e imprenditoriali della società; d) rischio di avvantaggiare un utente in cambio di promessa o dazione di denaro o di altre utilità; e) condotte connesse alla ricezione e/o dazione di denaro falso e/o di strumenti o misure false; <p>Si profilano i rischi di commissione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ reati contro la Pubblica Amministrazione elencati all'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001: Frode in pubbliche forniture, art. 356 c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, art. 316-ter c.p. Truffa, art. 640 c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, art. 640-bis c.p. Frode informatica, art. 640-ter c.p. ▪ reato di autoriciclaggio richiamato all'art. 25 <i>octies</i> del d.lgs. n. 231/2001; Autoriciclaggio, art. 648-ter.1 c.p. <ul style="list-style-type: none"> ▪ reati di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 231/2001 Corruzione per l'esercizio della funzione, art. 318 c.p. ▪ Istigazione alla corruzione, art. 322 c.p. ▪ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, art. 319 c.p. ▪ Traffico di influenze illecite, art. 346-bis c.p. ▪ reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. n. 231/2001 ▪ reati di cui all'art. 25 bis del d.lgs. n. 231/2001 ▪ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, art. 455 c.p. ▪ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, previo concerto, di monete falsificate, art. 457 c.p. 	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Origine del rischio	INTERNA
	Probabilità che si verifichi	BASSA
	Entità del danno	ALTA
	Valutazione del rischio come da matrice di cui alla Tabella 1	RISCHIO RILEVANTE
MIGLIORAMENTO NECESSARIO	<p>Azioni tese a mantenere bassa la probabilità di accadimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ adozione di procedure chiare; ▪ tracciabilità dei movimenti; ▪ conservazione della documentazione consegnata a chi si occupa della tariffazione delle ricette e della fatturazione dei servizi; ▪ controlli incrociati; ▪ miglioramento progressivo di un sistema di controllo interno, volto a prevenire la commissione dei reati, in particolare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; ▪ rispetto delle procedure dettate nei paragrafi inerenti ai singoli reati elencati; 	

SERVIZIO DI CONSEGNA DEI PRODOTTI NON A CARICO, ANCHE PARZIALMENTE, DEL S.S.N.

PROCESSO	Servizio consegna prodotti non a carico del servizio sanitario
SOTTOPROCESSI	Consegna di: <ul style="list-style-type: none"> a) farmaci non a carico del S.S.N.; b) parafarmaci;
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Consegna dei prodotti, previa verifica di eventuali ricette.
RESPONSABILITÀ	Farmacista
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	Il responsabile verifica, caso per caso, ciascuna richiesta, procede alla vendita e all'emissione dello scontrino fiscale o della fattura. Per un'analisi di dettaglio, cfr. paragrafo Procedure operative e figure responsabili.
RISCHI	<ul style="list-style-type: none"> a) vendita di un prodotto per un altro se non richiesta prescrizione medica; b) commissione di reati fiscali, anche quale condotta eventualmente prodromica all'autoriciclaggio ovvero sia all'impiego o alla sostituzione o al trasferimento del denaro proveniente da detti reati fiscali nelle attività economiche, finanziarie e imprenditoriali della società; c) condotte connesse alla ricezione e/o dazione di denaro falso d) ipotesi di corruzione da parte di privati per agevolare la vendita di dati farmaci o prodotti in luogo di altri <p>Si profilano i rischi di commissione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ reato di autoriciclaggio richiamato all'art. 25 <i>octies</i> del d.lgs. n. 231/2001; <ul style="list-style-type: none"> ○ Autoriciclaggio, art. 648-ter.1 c.p. ▪ reati di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 231/2001 <ul style="list-style-type: none"> ○ Corruzione per l'esercizio della funzione, art. 318 c.p. ○ Istigazione alla corruzione, art. 322 c.p. ○ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, art. 319 c.p. ○ Traffico di influenze illecite, art. 346-bis c.p. ▪ reati di cui all'art. 25 bis del d.lgs. n. 231/2001 <ul style="list-style-type: none"> ○ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, art. 455 c.p. ○ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, previo concerto, di monete falsificate, art. 457 c.p. il quale recita: <ul style="list-style-type: none"> ▪ reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. n. 231/2001

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ reati di cui all'art. 25-bis 1 del d.lgs. n. 231/2001 	
	Origine del rischio	INTERNA
	Probabilità che si verifichi	BASSA
	Entità del danno	MEDIA
	Valutazione del rischio come da matrice di cui alla Tabella 1	RISCHIO ACCETTABILE
MIGLIORAMENTO NECESSARIO	Osservanza delle procedure.	

PREPARAZIONI GALENICHE.

PROCESSO	<i>Preparazioni galeniche</i>	
SOTTOPROCESSI		
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Conservazione sostanze e preparazione dei farmaci	
RESPONSABILITÀ	Farmacista	
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	Il responsabile conserva i veleni sottochiave in apposito contenitore, e prepara i farmaci nel rispetto del D.M. 22.6.2005	
RISCHI	omicidio lesioni Trattasi di ipotesi di reato non riconducibili alle condotte penalmente rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di cui all'art. 25-septies (reati in violazione delle norme di tutela e sicurezza sul lavoro) giacché non attinenti alla sicurezza sul posto di lavoro (ove il soggetto passivo è una persona che accede ai locali, sia esso dipendente o meno, ipotesi più rara)	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Origine del rischio	INTERNA
	Probabilità che si verifichi	BASSA
	Entità del danno	ALTA
	Valutazione del rischio come da matrice di cui alla Tabella 1	RISCHIO RILEVANTE
MIGLIORAMENTO NECESSARIO	Azioni tese a mantenere bassa la probabilità di accadimento: esecuzione di controlli frequenti sulla corretta modalità di conservazione dei veleni e sul rispetto delle previsioni normative sull'allestimento delle preparazioni.	

AUTODIAGNOSTICA RAPIDA E MISURAZIONE DEI PARAMETRI.

PROCESSO	<i>Preparazioni galeniche</i>	
SOTTOPROCESSI		
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Conservazione sostanze e preparazione dei farmaci	
RESPONSABILITÀ	Farmacista	
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	Il responsabile conserva i veleni sottochiave in apposito contenitore, e prepara i farmaci nel rispetto del D.M. 22.6.2005	
RISCHI	a) omicidio b) lesioni Trattasi di ipotesi di reato non riconducibili alle condotte penalmente rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di cui all'art. 25-septies (reati in violazione delle norme di tutela e sicurezza sul lavoro) giacché non attinenti alla sicurezza sul posto di lavoro (ove il soggetto passivo è una persona che accede ai locali, sia esso dipendente o meno, ipotesi più rara)	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Origine del rischio	INTERNA
	Probabilità che si verifichi	BASSA
	Entità del danno	ALTA
	Valutazione del rischio come da matrice di cui alla Tabella 1	RISCHIO RILEVANTE
MIGLIORAMENTO NECESSARIO	Azioni tese a mantenere bassa la probabilità di accadimento: esecuzione di controlli frequenti sulla corretta modalità di conservazione dei veleni e sul rispetto delle previsioni normative sull'allestimento delle preparazioni.	

INFORMAZIONE.

PROCESSO	<i>Informazione</i>	
SOTTOPROCESSI		
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Dispensazione consigli all'utenza	
RESPONSABILITÀ	Farmacista	
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	Il responsabile fornisce, all'utenza che lo richiama, indicazioni sulle modalità di utilizzo dei farmaci e consigli sulla gestione delle terapie farmacologiche. Per un'analisi di dettaglio, cfr. procedure operative e figure responsabili.	
RISCHI	Si profila il rischio che il farmacista indirizzi l'utenza verso l'acquisto di alcuni farmaci avendo ricevuto o ottenuto promesse di ricevere denaro o altre utilità per favorirne l'acquisto. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rischio reati di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 231/2001 <ul style="list-style-type: none"> ○ Corruzione per l'esercizio della funzione, art. 318 c.p. ○ Istigazione alla corruzione, art. 322 c.p. ○ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, art. 319 c.p. ○ Traffico di influenze illecite, art. 346-bis c.p. 	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Origine del rischio	INTERNA/ESTERNA
	Probabilità che si verifichi	BASSA

	Entità del danno	ALTA
	Valutazione del rischio come da matrice di cui alla Tabella 1	RISCHIO RILEVANTE
MIGLIORAMENTO NECESSARIO	Monitorare l'opportunità di elaborare specifiche procedure.	

PROCESSO AMMINISTRATIVO CONTABILE.

PROCESSO	Processo amministrativo-contabile	
SOTTOPROCESSI	a) chiusura di cassa; b) versamento denaro in banca.	
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Chiusura di cassa, rapporto giornaliero e registrazione contabile. Versamento del denaro in banca.	
RESPONSABILITÀ	Farmacista	
RISCHI	Commissione dei seguenti <ul style="list-style-type: none"> ▪ reati di cui all'art. 25 bis del d.lgs. n. 231/2001 Spedita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, art. 455 c.p. Spedita di monete falsificate ricevute in buona fede, previo concerto, di monete falsificate, art. 457 c.p. il quale recita: Uso abusivo di sigilli e strumenti veri, art. 471 c.p. Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta, art. 472 c.p. <ul style="list-style-type: none"> ▪ reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. n. 231/2001 Analisi delle fattispecie <ul style="list-style-type: none"> ▪ reato di autoriciclaggio richiamato all'art. 25 octies del d.lgs. n. 231/2001; Autoriciclaggio, art. 648-ter.1 c.p.	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Origine del rischio	INTERNA
	Probabilità che si verifichi	BASSA
	Entità del danno	MEDIA
	Valutazione del rischio come da matrice di cui alla Tabella 1	RISCHIO ACCETTABILE
MIGLIORAMENTO NECESSARIO	Osservanza delle procedure.	

APPROVVIGIONAMENTO PRODOTTI.

PROCESSO	Approvvigionamento prodotti	
SOTTOPROCESSI	a) Procedure negoziate; b) Indizione altre procedure ad evidenza pubblica; c) Affidamento diretto adeguatamente motivato.	
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Selezione fornitori dei prodotti da acquistare, previa individuazione della corretta procedura ad evidenza pubblica da seguire, anche in base al Regolamento in materia adottato dalla Società	
RESPONSABILITÀ	Amministratore Unico / Direttori di Farmacia (se delegati)	
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	In funzione del fabbisogno aziendale e dell'analisi dello stato di magazzino, si procede all'individuazione della procedura da seguire tra: a) procedure negoziate previa consultazione di operatori economici inseriti nell'elenco dei grossisti individuati tramite gara da Confservizi Cispel Toscana; b) indizione di altre procedure per l'affidamento della fornitura; c) affidamento diretto adeguatamente motivato. Per un'analisi di dettaglio, cfr. paragrafo Procedure operative e figure responsabili.	
RISCHI	Si profilano i rischi di commissione dei reati di turbata libertà degli incanti e turbativa d'asta, quali condotte eventualmente prodromiche alla commissione dei <ul style="list-style-type: none"> ▪ reati di cui agli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 231/2001 <ul style="list-style-type: none"> ○ Concussione, art. 317 c.p. ○ Truffa, art. 640 c.p. ○ Frode in pubbliche forniture, art. 356 c.p. ○ Corruzione per l'esercizio della funzione, art. 318 c.p. ○ Istigazione alla corruzione, art. 322 c.p. ○ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, art. 319 c.p. ○ Traffico di influenze illecite, art. 346-bis c.p. ▪ reati di cui all'art. 25 ter del d.lgs. n. 231/2001 <ul style="list-style-type: none"> ○ Corruzione tra privati, art. 2635 c.c. ○ Istigazione alla corruzione tra privati, art. 2635-bis c.c. 	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Origine del rischio	INTERNA/ESTERNA
	Probabilità che si verifichi	BASSA
	Entità del danno	ALTA
	Valutazione del rischio come da matrice di cui alla Tabella 1	RISCHIO RILEVANTE
MIGLIORAMENTO NECESSARIO	Monitorare costantemente l'eventuale necessità di redigere una nuova procedura per l'affidamento degli appalti di fornitura rispettosa delle previsioni del d.lgs. n. 50 del 2016 e delle Linee Guida A.N.A.C., e che evidenzia in particolare: a) la necessità di calcolare il valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35 del succitato d.lgs. b) il divieto di frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto di cui all'art. 30, comma 2, del succitato d.lgs.; c) la facoltà di fare ricorso all'affidamento diretto soltanto per importi inferiori a 40.000 euro e con obbligo di adeguata motivazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del succitato d.lgs. e delle Linee Guida A.N.A.C. d) l'esigenza di monitorare l'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del succitato d.lgs., con contestuale eventuale obbligatorietà di iscriversi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (c.d. AUSA) come previsto all'art. 216, comma 10, del succitato d.lgs.; e) l'obbligo di utilizzare come limiti massimi, per l'affidamento di forniture e servizi, i	

	<p>parametri Consip eventualmente esistenti. Rispettare tutte le procedure dettate per la prevenzione dei reati appena indicati e contenute nel Documento Unico: Principi generali da rispettare all'interno della società Divieti Principi generali da rispettare all'interno della società regole generali di attuazione pratica trasversale ai soggetti interessati in relazione alla prevenzione dei reati di cui all'art. 25 – ter del d.lgs. 8.6.2001 n. 231.</p>
--	---

RICEZIONE E CONTROLLO MERCE.

PROCESSO	Approvvigionamento prodotti	
SOTTOPROCESSI	Ricezione e controllo merce fornita	
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Verifica merce fornita e inserimento dei prodotti negli scaffali	
RESPONSABILITÀ	Farmacista e/o commesso	
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	Verifica corrispondenza bolla e colli alla consegna. Verifica consistenza scorte di magazzino. Verifica (tramite sistema informatico) dei termini di scadenza dei prodotti. Per un'analisi di dettaglio, cfr. procedure operative e figure responsabili.	
RISCHI	<p>Furto quale condotta eventualmente prodromica alla commissione dei reati di</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricettazione, art. 648 c.p. il quale recita: ▪ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, art. 648-ter c.p. ▪ Commercio e vendita farmaci scaduti (443 c.p.) reato che, tuttavia, non è contemplato dal d.lgs. n. 231/2001). 	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Origine del rischio	INTERNA
	Probabilità che si verifichi	BASSA
	Entità del danno	ALTA
	Valutazione del rischio come da matrice di cui alla Tabella 1	RISCHIO RILEVANTE
MIGLIORAMENTO NECESSARIO	Implementare i controlli sulle consistenze dimagazzino Rispetto delle misure dettate per la prevenzione specifica dei singoli reati.	

ACQUISIZIONE SERVIZI ED AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI.

PROCESSO	Acquisizione servizi e affidamento incarichi professionali	
SOTTOPROCESSI	Selezione dei prestatori di servizi	
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Affidamento di servizi, anche di consulenza, anche in base al Regolamento in materia adottato dalla Società	
RESPONSABILITÀ	Amministratore Unico	
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	<p>Si procede all'individuazione della procedura da seguire tra:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) indizione procedura selettiva; b) affidamento diretto adeguatamente motivato. <p>Per un'analisi di dettaglio, cfr. procedure operative e figure responsabili.</p>	
RISCHI	<p>Si profilano i rischi di commissione dei reati di turbata libertà degli incanti e turbativa d'asta, quali condotte eventualmente prodromiche alla commissione dei</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ reati di cui agli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 231/2001 <ul style="list-style-type: none"> ○ Concussione, art. 317 c.p. ○ Truffa, art. 640 c.p. ○ Frode in pubbliche forniture, art. 356 c.p. ○ Corruzione per l'esercizio della funzione, art. 318 c.p. ○ Istigazione alla corruzione, art. 322 c.p. ○ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, art. 319 c.p. ○ Traffico di influenze illecite, art. 346-bis c.p. ▪ reati di cui all'art. 25 ter del d.lgs. n. 231/2001 <ul style="list-style-type: none"> ○ Corruzione tra privati, art. 2635 c.c. ○ Istigazione alla corruzione tra privati, art. 2635-bis c.c. 	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Origine del rischio	INTERNA/ESTERNA
	Probabilità che si verifichi	BASSA
	Entità del danno	MEDIA
	Valutazione del rischio come da matrice di cui alla Tabella 1	RISCHIO ACCETTABILE
MIGLIORAMENTO NECESSARIO	Monitorare l'eventuale necessità di redigere una nuova procedura per l'affidamento degli appalti di servizi rispettosa delle previsioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 come precisato nel precedente paragrafo Approvvigionamento prodotti.	

PROCESSO FINANZIARIO E CONTABILE – CICLO ATTIVO.

PROCESSO	Finanziario e contabile – ciclo attivo
SOTTOPROCESSI	<ol style="list-style-type: none"> a) Tariffazione ricette; b) fatturazione servizi in convenzione con il servizio sanitario; c) gestione introiti per prodotti non a carico del servizio sanitario e per servizi forniti all'utenza.
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Le attività riguardano i flussi finanziari e monetari in entrata

RESPONSABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> - Direttore di Farmacia (o suo delegato) per la trasmissione di documentazione al soggetto incaricato della gestione del servizio; - Soggetto incaricato della gestione del servizio per larendicontazione, inserimento a sistema e trasmissione ad ASL; - Consulente fiscale per la verifica degli accrediti e la rispondenza alle fatture emesse. 	
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	Per un'analisi di dettaglio, cfr. PROCEDURE OPERATIVE E FIGURE RESPONSABILI.	
RISCHI	<p>a) non corrispondenza tra le quantità di prodotti/servizi venduti/erogati e quelli fatturati e per i quali si richiede il rimborso al servizio sanitario;</p> <p>b) commissione di reati fiscali, quale condotta eventualmente prodromica all'autoriciclaggio, ovvero sia all'impiego o alla sostituzione o al trasferimento del denaro proveniente da detti reati fiscali nelle attività economiche, finanziarie e imprenditoriali della società.</p> <p>Si profilano i rischi di commissione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per quanto concerne la tariffazione delle ricette e la fatturazione dei servizi in convenzione con il servizio sanitario, dei reati contro la Pubblica Amministrazione elencati all'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001: <p>Frode in pubbliche forniture, art. 356 c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, art. 316-ter c.p. Truffa, art. 640 c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, art. 640-bis c.p. Frode informatica, art. 640-ter c.p.;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. n. 231/2001 <p>Analisi delle fattispecie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ reato di autoriciclaggio richiamato all'art. 25 octies del d.lgs. n. 231/2001; <p>Autoriciclaggio, art. 648-ter.1 c.p.</p>	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Origine del rischio	INTERNA/ESTERNA
	Probabilità che si verifichi	BASSA
	Entità del danno	ALTA
	Valutazione del rischio come da matrice di cui alla Tabella 1	RISCHIO RILEVANTE
MIGLIORAMENTO NECESSARIO	Osservanza delle procedure.	

PROCESSO FINANZIARIO E CONTABILE – CICLO PASSIVO.

PROCESSO	<i>Finanziario e contabile – ciclo passivo</i>	
SOTTOPROCESSI	<p>a) Pagamento dipendenti;</p> <p>b) pagamento fornitori e prestatori di servizi;</p> <p>c) versamento imposte e tasse;</p> <p>d) erogazioni liberali.</p>	
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Le attività riguardano i flussi finanziari e monetari in uscita aventi l'obiettivo di assolvere le obbligazioni della società	
RESPONSABILITÀ	<p>a) per pagamento dei dipendenti: consulente fiscale incaricato (commercialista) o Amministratore Unico</p> <p>b) per pagamento dei fornitori: consulente fiscale incaricato (commercialista) o Amministratore Unico</p> <p>c) per versamento imposte e tasse: consulente fiscale incaricato (commercialista) o Amministratore Unico</p> <p>d) per erogazioni liberali: Amministratore unico per indicazione del beneficiario; consulente fiscale incaricato (commercialista) per il pagamento.</p>	
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	<ul style="list-style-type: none"> - Pianificazione del fabbisogno finanziario periodico; - verifica correttezza degli importi da pagare; - disposizioni di pagamento; - gestione delle scadenze; - pagamento in contanti per importi non superiori al limite consentito. <p>Per un'analisi di dettaglio, cfr. paragrafo Procedure operative e figure responsabili.</p>	
RISCHI	<p>Effettuazione pagamenti non dovuti. Mancata tracciabilità dei pagamenti. Occultamento di documenti contabili. Rischio commissione:</p> <p>reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. n. 231/2001</p> <p>Analisi delle fattispecie</p> <p>condotte penalmente rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di cui all'art. 25-ter del D.LGS. 8.6.2001 N. 231 – misure di contrasto.</p> <p>fattispecie criminose contemplate dall'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001.</p> <p>reato di autoriciclaggio richiamato all'art. 25 octies del d.lgs. n. 231/2001;</p> <p>Autoriciclaggio, art. 648-ter.1 c.p.</p>	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Origine del rischio	INTERNA. ANCHE ESTERNA PER LE EROGAZIONI LIBERALI
	Probabilità che si verifichi	BASSA
	Entità del danno	MEDIA

	Valutazione del rischio come da matrice di cui alla Tabella 1	RISCHIO ACCETTABILE
MIGLIORAMENTO NECESSARIO	Osservare la procedura adottata, verificandone l'adeguatezza.	

BILANCIO.

PROCESSO	<i>Bilancio</i>	
SOTTOPROCESSI	Tenuta scritture contabili; Valorizzazione giacenze; Calcolo ammortamenti; Redazione e approvazione bilancio di esercizio.	
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	L'attività è funzionale alla corretta redazione del bilancio di esercizio della società ed alla sua approvazione.	
RESPONSABILITÀ	per tenuta scritture contabili: consulente fiscale incaricato (commercialista); per valorizzazione giacenze: collegio sindacale; per calcolo ammortamenti: consulente fiscale incaricato (commercialista); per redazione e approvazione bilancio di esercizio: Amministratore unico.	
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	Per un'analisi di dettaglio, cfr. paragrafo procedure operative e figure responsabili.	
RISCHI	reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. n. 231/2001 Analisi delle fattispecie condotte penalmente rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di cui all'art. 25-ter del d.lgs. 8.6.2001 n. 231 fattispecie criminose contemplate dall'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001. reato di autoriciclaggio richiamato all'art. 25 octies del d.lgs. n. 231/2001; Autoriciclaggio, art. 648-ter.1 c.p. condotte penalmente rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di cui all'art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. 8.6.2001 n. 231	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Origine del rischio	INTERNA
	Probabilità che si verifichi	BASSA
	Entità del danno	ALTA
	Valutazione del rischio come da matrice di cui alla Tabella 1	RISCHIO RILEVANTE
MIGLIORAMENTO NECESSARIO	Osservanza delle procedure.	

ASSUNZIONE DEL PERSONALE.

PROCESSO	<i>Gestione del personale</i>	
SOTTOPROCESSI	Assunzione del personale	
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Rilevato il fabbisogno di nuovo personale, presentazione all'assemblea di una proposta di assunzione. Indizione di apposita selezione con bandi o avvisi che definiscono i requisiti di ammissione e le modalità di attribuzione dei punteggi (titoli ed esami). Svolgimento del concorso, mediante nomina di una commissione di esperti in materia che valuta le ammissioni verificando i requisiti richiesti. Possono essere previste prove scritte e orali. La Commissione individua gli idonei e formula la graduatoria degli aventi diritto all'assunzione.	
RESPONSABILITÀ	Amministratore Unico per acquisizione parere del socio, l'indizione concorso e per lo svolgimento concorso.	
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	L'Amministratore Unico avvia le procedure di assunzione, nei limiti del piano annuale dei fabbisogni del personale. Lo stesso pubblica i relativi bandi, garantendo massima pubblicità, imparzialità e trasparenza e la relativa pubblicazione sul sito della società. L'Amministratore Unico, prima dell'assunzione procede, nell'ordine di graduatoria, alla verifica della veridicità delle eventuali autocertificazioni dei titolari fornite dai candidati e della loro idoneità sanitaria, come certificata dal medico competente (se previsto) Per un'analisi di dettaglio, cfr. paragrafo procedure operative e figure responsabili.	
RISCHI	L'assunzione può essere mirata a favorire persone indicate da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (eventualmente anche espressione del socio) anche al fine di ottenere vantaggi nell'interesse della società. Rischio reati di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 231/2001 Corruzione per l'esercizio della funzione, art. 318 c.p. Istigazione alla corruzione, art. 322 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, art. 319 c.p. Traffico di influenze illecite, art. 346-bis c.p.	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Origine del rischio	INTERNA/ESTERNA
	Probabilità che si verifichi	BASSA
	Entità del danno	ALTA
	Valutazione del rischio come da matrice di cui alla Tabella 1	RISCHIO RILEVANTE
MIGLIORAMENTO NECESSARIO	Osservanza del d.lgs. n. 175/2016. Verificare l'opportunità di dotarsi di un apposito Regolamento	

FORMAZIONE DEL PERSONALE.

PROCESSO	Gestione del personale	
SOTTOPROCESSI	Formazione del personale	
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Organizzazione e svolgimento dell'attività formativa del personale per garantirne l'aggiornamento periodico	
RESPONSABILITÀ	Amministratore unico	
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	Organizzazione e svolgimento della formazione. Partecipazione (mediante predisposizione di un progetto formativo) alle selezioni per il finanziamento della formazione. A seguito dell'ottenimento del finanziamento, individuazione dei docenti e rendicontazione formazione svolta e pagamenti effettuati. Per un'analisi di dettaglio, cfr. paragrafo procedure operative e figure responsabili.	
RISCHI	Utilizzo dei finanziamenti eventualmente ottenuti per finalità diverse dall'organizzazione dei corsi di formazione. Corruzione nella selezione dei docenti. reati contro la Pubblica Amministrazione elencati all'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001: Frode in pubbliche forniture, art. 356 c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, art. 316-ter c.p. Truffa, art. 640 c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, art. 640-bis c.p. Frode informatica, art. 640-ter c.p. reati di cui all'art. 25 ter del d.lgs. n. 231/2001 Corruzione tra privati, art. 2635 c.c. Istigazione alla corruzione tra privati, art. 2635-bis c.c. Rischio reati di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 231/2001 Corruzione per l'esercizio della funzione, art. 318 c.p. Istigazione alla corruzione, art. 322 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, art. 319 c.p. Traffico di influenze illecite, art. 346-bis c.p.	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Origine del rischio	INTERNA. ANCHE ESTERNA PER SELEZIONE DOCENTI
	Probabilità che si verifichi	BASSA
	Entità del danno	MEDIA
	Valutazione del rischio come da matrice di cui alla Tabella 1	RISCHIO ACCETTABILE
MIGLIORAMENTO NECESSARIO	Controllo delle singole fasi della procedura di accesso e rendicontazione del finanziamento. Flussi informativi verso l'O.d.V..	

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE.

PROCESSO	Gestione del personale	
SOTTOPROCESSI	Amministrazione del personale	
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Gestione del personale e svolgimento dei procedimenti disciplinari	
RESPONSABILITÀ	Amministratore unico	
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	Organizzazione orari delle farmacie e turni del personale; Conteggio straordinari; Concessione premi; Svolgimento dei procedimenti disciplinari. Per un'analisi di dettaglio, cfr. paragrafo procedure operative e figure responsabili.	
RISCHI	Interruzione pubblico servizio	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Origine del rischio	INTERNA
	Probabilità che si verifichi	BASSA
	Entità del danno	BASSA
	Valutazione del rischio come da matrice di cui alla Tabella 1	RISCHIO ACCETTABILE
MIGLIORAMENTO NECESSARIO	Osservanza procedure	

SALUTE E SICUREZZA DEL PERSONALE.

PROCESSO	Gestione del personale	
SOTTOPROCESSI	Prevenzione salute e sicurezza dei lavoratori	
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Eliminazione o minimizzazione dei rischi di malattie professionali e infortuni. Elaborazione Documento di Valutazione dei Rischi per: individuare le misure di prevenzione e protezione; pianificare attuazione, miglioramento e controllo; verificare efficacia ed efficienza del DVR.	
RESPONSABILITÀ	quale datore di lavoro: Amministratore Unico Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni (RSPP) se nominato; Medico competente (se previsto)	
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	Analisi delle singole attività; valutazione dei rischi, come prescritta dagli artt. 28 e 29 del D.lgs. n. 81 del 2008; valutazione del rischio di incendio; elaborazione nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); formazione del personale seguendo il metodo indicato nel DVR. Per un'analisi di dettaglio, cfr. paragrafo procedure operative e figure responsabili.	

RISCHI	La mancata adozione delle misure di prevenzione e protezione e la violazione delle previsioni della normativa di settore può comportare un vantaggio economico per la società. Rischio di commissione Analisi dell'art. 25-Septies del d.lgs. 8.6.2001 n. 231	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Origine del rischio	INTERNA
	Probabilità che si verifichi	BASSA
	Entità del danno	ALTA
	Valutazione del rischio come da matrice di cui alla Tabella 1	RISCHIO RILEVANTE
MIGLIORAMENTO NECESSARIO	osservanza scrupolosa del DVR; suo costante aggiornamento. Il DVR necessita di immediato aggiornamento e/o rielaborazione nel caso in cui si introducano innovazioni, in particolare nel campo della tecnica, o comunque modifiche nei processi produttivi o di organizzazione del lavoro che incidano sulla sicurezza o la salute dei lavoratori nel caso in cui si verifichino infortuni significativi o nel caso in cui gli esiti dei controlli di sorveglianza sanitaria del medico competente ne evidenzino la necessità; corsi di formazione periodici.	

GESTIONE RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI.

PROCESSO	<i>Gestione rifiuti speciali pericolosi</i>	
SOTTOPROCESSI	Deposito temporaneo	
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Raggruppamento dei rifiuti speciali pericolosi (es. residui derivanti da autodiagnostica rapida, medicinali scaduti o avariati o ritirati dal mercato) e loro deposito preliminare in attesa di successivi raccolta, trasporto, recupero e smaltimento ad opera di una società terza.	
RESPONSABILITÀ	Direttore di Farmacia o suo delegato	
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	Conservazione dei rifiuti in appositi contenitori situati in luogo non accessibile al pubblico. Rispetto delle norme che disciplinano il deposito temporaneo dei rifiuti speciali pericolosi. Consegna dei contenitori al gestore incaricato dietro rilascio del formulario. Per un'analisi di dettaglio, cfr. paragrafo procedure operative e figure responsabili.	
RISCHI	condotte penalmente rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di cui all'art. 25-undecies. principi cui, i dipendenti, i consulenti della società devono attenersi al fine di rispettare tutte le procedure previste nell'ottica dell'introduzione dei reati ambientali nel d.lgs. 8.6.2001 n. 231.	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Origine del rischio	INTERNA
	Probabilità che si verifichi	BASSA
	Entità del danno	MEDIA
	Valutazione del rischio come da matrice di cui alla Tabella 1	RISCHIO ACCETTABILE
MIGLIORAMENTO NECESSARIO	Osservanza delle procedure. Esecuzione controlli su corretto posizionamento dei rifiuti nei contenitori dedicati	

GESTIONE DELLA STRUMENTAZIONE INFORMATICA AZIENDALE.

PROCESSO	<i>Gestione della strumentazione informatica aziendale</i>	
SOTTOPROCESSI	Accesso ed utilizzo della strumentazione informatica	
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Gestione e utilizzo di personal computer, computer portatili, software, internet key, dispositivi di memoria portatili, stampanti, fotocopiatrici, fax, strumenti di fonia mobile e/o di connettività in mobilità etc. Gestione e utilizzo della rete intranet aziendale, della rete internet aziendale e della posta elettronica etc.	
RESPONSABILITÀ	Direttore di Farmacia o loro delegati	
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	Accesso e successivo utilizzo della strumentazione informatica aziendale Per un'analisi di dettaglio, cfr. paragrafo procedure operative e figure responsabili.	
RISCHI	Reati informatici di cui all'art. 24 bis del d.lgs. n. 231 del 2001	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Origine del rischio	INTERNA
	Probabilità che si verifichi	BASSA
	Entità del danno	MEDIA
	Valutazione del rischio come da matrice di cui alla Tabella 1	RISCHIO ACCETTABILE
MIGLIORAMENTO NECESSARIO	Osservanza delle procedure	

ALLEGATO 7

SISTEMA GENERALE DI CONTROLLI.

§1. TIPOLOGIA E PERIODICITÀ DEI CONTROLLI INDIPENDENTI SULL'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE.

Il sistema di controllo viene articolato su diversi livelli e si compone di:

controlli di primo livello, ovverosia controlli sul corretto e regolare svolgimento di ciascuna attività da parte delle persone interne alla società, che supervisionano l'attività eseguita, verificando il rispetto delle procedure operative tenendo conto della documentazione conservata ed eseguendo, ove possibile, verifiche anche informatiche; tali controlli rispondono al principio di separazione dei compiti;

controlli di secondo livello, ovverosia controlli svolti da entità indipendenti, quali i Sindaci e l'O.d.V., per individuare eventuali andamenti anomali e violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché per valutare la funzionalità del sistema di controllo.

§2. CONTROLLI INDIPENDENTI SUI PROCESSI DI SERVIZIO.

Sottoprocesso	Evidenza del controllo	Periodicità del controllo a campione	Controllore
Servizio consegna farmaci (totalmente o parzialmente) a carico del servizio sanitario	Ricetta Sistema informatico, su cui è registrato il pezzovenduto Scontrino (per farmaci parzialmente a carico del Servizio Sanitario) Eventuali DDT o fattura Registro (se prevista registrazione dell'ricetta per legge) ricevuta di consegna al gestore che si occupa della fatturazione al servizio sanitario	Mensile	Direttore di Farmacia
Servizio consegna farmaci non a carico del servizio sanitario	Eventuale ricetta (se obbligatoria) Sistema informatico, su cui è registrato il pezzovenduto Scontrino Registro (se prevista registrazione dell'ricetta per legge) Registro in caso di consegna farmaci in caso di urgenza in assenza di ricetta; dichiarazione paziente se prescritta per consegna farmaci in caso di urgenza in assenza di ricetta	Mensile	Direttore di Farmacia
Servizio consegna DPC	Ricetta Autorizzazione ASL sistema WEBDPC DDT fornitore ricevuta di consegna al gestore che si occupa della fatturazione del servizio al servizio sanitario	Mensile	Servizio consegna DPC
Servizio consegna prodotti in assistenza farmaceutica integrativa	Autorizzazione ASL Sistema informatico, su cui è registrato il pezzovenduto ricevuta di consegna al gestore che si occupa della fatturazione del servizio al servizio sanitario	Mensile	Direttore di Farmacia
Servizio consegna prodotti a indigenti	certificazione e richiesta del servizio di assistenza sociale del Comune; DDT anche come prodromici all'autoriciclaggio Frode nell'esercizio del commercio; Commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	ricevuta di consegna DDT al Comune mensile	Direttore di Farmacia

Servizio consegna ossigeno gassoso	Ricetta Sistema informatico, su cui è registrato il pezzo venduto Scontrino Eventuale fattura ricevuta di consegna al gestore che si occupa della fatturazione del servizio al servizio sanitario	Mensile	Direttore di Farmacia
Prenotazione prestazioni sanitarie tramite servizio CUPE attivazione tessere sanitarie	Scontrino Eventuale fattura	Mensile	Direttore di Farmacia
Preparazione galeniche	Registro veleni Prontuario preparazioni galeniche	Mensile	Direttore di Farmacia
Autodiagnostica rapida	Scontrino Sistema informatico, su cui è registrato il prezzo	Mensile	Direttore di Farmacia
Misurazione parametri	Scontrino Sistema informatico, su cui è registrato il prezzo	Mensile	Direttore di Farmacia
Informazione	Verifica sul posto	Mensile	Direttore di Farmacia

OPERE CITATE

- AA.VV. (2007). *Moduli Enti Locali 2007. Bilanci, gestione, controllo e servizi*. IPSOA.
- AA.VV. (2008). *Il bilancio negli enti locali*. Maggioli.
- AA.VV. (2013). *Diritto penale. Parte speciale. Volume II. Tutela penale del patrimonio*. Giappichelli.
- AA.VV. (2019). *Una nuova legge contro la corruzione*. Giappichelli.
- Alberici, A. (2008). *Il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231-2001. Profili metodologici e soluzioni operative*. Giuffrè.
- Alemanno, S. G. (2020). *Il contrasto alla corruzione. Metodologia, strumenti e piano*. CEL.
- Alessandri, A., & Seminara, S. (2008). *Diritto penale commerciale: i reati societari*. Giappichelli.
- Alibrandi, L. (2019). *Codice penale commentato*. La Tribuna.
- Alpa, V., Caruso, G., & Felice, P. (2019). *La responsabilità amministrativa degli enti. Guida operativa al D.Lgs. n. 231/2001*. Maggioli.
- Amato Mangiameli, A., & Saraceni, G. (2015). *I reati informatici, elementi di teoria generale e principali figure criminose*. Giappichelli.
- Ambrosetti, E. M. (2014). *Delitti contro la fede pubblica*. Giappichelli.
- Amiconi, E. P. (2017). *Il dolo eventuale nel reato di ricettazione*. Aracne.
- Amisano, M. (2020). *I nuovi reati tributari aggiornato con il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la Legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157*. Pacini giuridica.
- Amissano Tesi, M. (2012). *Le tipologie della corruzione*. Giappichelli.
- Amore, S., Stanca, V., & Staro, S. (2006). *I crimini informatici. Dottrina, giurisprudenza ed aspetti tecnici delle investigazioni*. Halley.
- Antolisei, F. (2008). *Manuale di diritto penale. Parte speciale II*. Giuffrè.
- Aprile, E., Lattanzi, G., & Lupo, E. (2010). *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*. Giuffrè.
- Arciulli, F. R. (2007). *Il delitto tentato*. Giappichelli.
- Arena, M. (2020). *La responsabilità da reato degli enti a seguito del recepimento della Direttiva P.I.F.* Key Editore.
- Arena, M. (2021). *Orientamenti della giurisprudenza penale sull'Organismo di vigilanza*. Key.
- Arena, M. (2021). *Reati di amministratori e sindaci di società*. Giuffrè.
- Arena, M., & Graziano, G. (2002). *La responsabilità penale delle persone giuridiche*. Data Ufficio.
- Armone, M., & Iliopoulos, E. (2005). *La corruzione costa effetti economici, istituzionali e sociali*. Vita e pensiero.
- Arrotino, A. (2015). *Dal riciclaggio all'autoriciclaggio: le scelte del legislatore*. Key Editore.
- Auteri, P. (2012). *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*. Giappichelli.
- Badodi, D., Dova, M., & Keller, A. (2015). *La riforma dei reati tributari*. Giappichelli.
- Balbi, G. (2003). *I delitti di corruzione, un'indagine strutturale e sistematica*. Jovene.
- Baldassarro, A. (2021). *Reati societari*. IPSOA.
- Bartoli, R., & Papa, M. (2019). *Il volto attuale della corruzione e le strategie di contrasto. Tra diritto vivente e prospettive di riforma*. Giappichelli.
- Bartoli, R., & Pifferi, M. (2016). *Attualità e storia delle circostanze del reato, un istituto al bivio tra legalità e discrezionalità*. Giuffrè.
- Bartolini, F. (2015). *La nuova disciplina di contrasto alla corruzione e i delitti di falso in bilancio*. Casa Editrice La Tribuna.
- Bartolomeo, R. (2021). *Il nuovo abuso di ufficio*. Pacini Giuridica.
- Bassi, G. (2012). *I servizi pubblici di rilevanza economica*. Maggioli.
- Basso, E., & Viglione, A. (2013). *I reati tributari, profili sostanziali e processuali*. Giappichelli.
- Basso, E., & Viglione, A. (2017). *I nuovi reati tributari*. Giappichelli.
- Bellagamba, F. (2016). *La corruzione in atti giudiziari. Inquadramento dogmatico, struttura e interrelazioni sistematiche*. Giappichelli.
- Bellagamba, F. (2017). *La corruzione in atti giudiziari nella teoria generale del reato*. Giappichelli.
- Bellagamba, G., & Cariti, G. (2011). *Il sistema delle sanzioni tributarie. I reati tributari. Le sanzioni amministrative tributarie*. Giuffrè.
- Benussi, C. (2013). *I delitti contro la pubblica amministrazione, I, I delitti dei pubblici ufficiali, in Trattato di diritto penale, Parte speciale*. CEDAM.
- Bercelli, J. (2019). *La nozione di società a controllo pubblico nella giurisprudenza amministrativa (commento alla normativa)*. *Giornale Dir. Amm.*, 685.
- Bernasconi, C., & Giunta, F. (2011). *Riciclaggio e obblighi dei professionisti*. Giuffrè.
- Bianciardi, S. (2013). *Guida operativa agli acquisti in economia di beni e servizi*. Maggioli.
- Bigolaro, S., & Castellani, V. (2012). *Le società in house negli enti locali e nella sanità. Dal quadro normativo al caso pratico*. Maggioli.
- Bilardo, F., & Prosperi, M. (2013). *Piano nazionale e piani decentrati anticorruzione. La riforma anticorruzione in una visione integrata giuridica e organizzativa in 100 domande e 100 risposte*. Maggioli.
- Bisio, L., & Nicolai, L. (2009). *Il patto di stabilità e strumenti di finanza locale*. Maggioli.
- Bisio, L., & Nicolai, M. (2009). *Il patto di stabilità e strumenti di finanza locale*. Maggioli.
- Bonini, S., Fornasari, G., & Riondato, S. (2017). *Reati contro l'amministrazione della giustizia*. Giappichelli.
- Borghesi, A., Criso, P., & Farneti, G. (2017). *Modulo Enti locali - Gestione - Controllo - Servizi*. IPSOA.
- Borrelli, G. (2014). *I reati contro la pubblica amministrazione. Nozioni essenziali*. Edizioni Giuridiche Simone.
- Borsari, R. (2020). *La corruzione pubblica*. Giappichelli.
- Brichetti, G. (1963). *Il delitto tentato*. Indagini. Jovene.
- Brunetta, N. (2017). *I crimini informatici*. Libreria Universitaria.
- Bruni, L., & Sorrentino, S. (2013). *Forniture e appalti di servizi*. Maggioli.
- Buffa, F. (2018). *Informatica ed internet nella giurisprudenza*. Key Editore.
- Cabiddu, M. A., Colombo, M. C., & Cavarra, V. (2015). *Appalti pubblici, in house providing e grandi infrastrutture*. Il Sole 24 ore.
- Cadoppi, A., & Bonadio, G. (2010). *I delitti contro la fede pubblica e l'economia pubblica*. UTET.
- Calamia, A., & Mastrofini, R. (2004). *La riforma dei servizi pubblici locali (forme di gestione, modularistica e giurisprudenza)*. Halley.
- Camiletti, M. (2015). *Il patto di stabilità negli enti locali*. Hoepli.
- Cammarotto, G., Castiello, A., & Silvietti, V. (2018). *231 Il codice della responsabilità [amministrativa] penale degli enti*. Key Editore.
- Canzio, G., Cerqua, L. D., & Lupana, L. (2014). *Diritto penale delle società*. CEDAM.
- Cappa, E. (2012). *Il riciclaggio del denaro: il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*. Giuffrè.
- Caputi, G., D'Alessandro, A., & Gasperis, C. (2021). *La responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 tra diritto e processo*. Giappichelli.
- Carrelli Palombi, R. (2004). *La ricettazione*. CEDAM.
- Carullo, A. (2017). *Lezioni di diritto amministrativo dell'economia*. Giappichelli.
- Casaccia, G. (2000). *I delitti contro la fede pubblica, i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume*. Giuffrè.
- Casartelli, G. (2007). *Reati tributari, questioni processuali*. Giuffrè.
- Casartelli, G., & Papi Rossi, A. (2013). *Le misure anticorruzione - legge 6 novembre 2012, n. 190*. Giappichelli.
- Castaldo, A., & Naddeo, M. (2021). *La riforma dell'abuso d'ufficio*. Giappichelli.
- Catellani, G. (2016). *Responsabilità da reato delle aziende e sicurezza del lavoro*. Wolters Kluwer Italia.
- Catellani, G., Arecco, F., & Davoli, L. (2016). *Responsabilità da reato delle aziende. Modelli 231 e ambiente*. Wolters Kluwer Italia.

- Catenacci, M. (2017). *delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione. Estratto dal V volume del Trattato Teorico-Pratico di Diritto Penale Reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia*. Giappichelli.
- Cavallo, V. (1934). *Il delitto tentato*. Jovene.
- Cerqua, L. D. (2006). *La responsabilità da reato degli enti*. Halley.
- Cingari, F. (2008). *La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi*. IPSOA.
- Cingari, F., Mazzacava, F., & Ruta, G. (2017). *I reati Tributari*. Giappichelli.
- Clerici, A. L. (2018). *La corruzione tra privati*. Key.
- Cocchini, S., Zanconi, M. C., & Zingari, R. (2014). *Modelli organizzativi 231 nelle PMI*. Giuffrè.
- Coccia, R. (2015). *I delitti di intralcio alla giustizia*. Key Editore.
- Cocchelli, A. (1997). *IL delitto di peculato*. CEDAM.
- Codazzi, E. (2018). *La società in house. La configurazione giuridica tra autonomia e strumentalità*. Ed. Scientifica.
- Colombo, G. (2020). *Le società in house: controllo analogo tra interesse pubblico, forma privata e ccii. Società, 1227*.
- Contento, G. (1970). *La concussione*. Laterza.
- Contessa, C., & Ubaldi, A. (2021). *Manuale dell'anticorruzione e della trasparenza*. CELT.
- Contraffatto, V. (2017). *Reati informatici*. Key Editore.
- Corbella, S. (2014). *I modelli 231: la prospettiva aziendale. Una proposta interpretativa nel quadro della New Institutional Theory*. Franco Angeli.
- Cosciarelli, A., & Monfreda, N. (2007). *La sorveglianza istituzionale dell'intermediazione finanziaria. Le dinamiche dell'attività svolta dalla Guardia di Finanza*. Halley.
- Costantino, F. (2018). *Prevenire la corruzione in Italia. Modelli di risk management*. Franco Angeli Edizioni.
- Cozzi, B. (2014). *Il delitto tentato*. Youcanprint.
- D'Alberty, M. (2016). *Combattere la corruzione. Analisi e proposte*. Rubbettino.
- D'Altilia, L. (2019). *Il «nuovo» reato di false comunicazioni sociali. Aspetti di criticità e profili di comparazione*. Dike Giuridica Editrice.
- Davigo, P., & Mannozi, G. (2007). *La corruzione in Italia: percezione sociale e controllo penale*. Maggioli.
- D'Avirro, A. (2009). *L'abuso d'ufficio*. Giuffrè.
- D'Avirro, A. (2013). *I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione, Commento alla legge 6 novembre 2012, n.190*. Giuffrè.
- D'Avirro, A., & Giglioli, M. (2012). *I reati tributari*. IPSOA.
- Davoli, L. (2019). *Anticorruzione, Trasparenza e 231*. Wolters Kluwer Italia.
- De Maglie, C. (2001). *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni - commento. (commento alla normativa). Dir. Pen. e Processo, 11, 1342*.
- De Nicola, A. (2015). *L'organismo di vigilanza 231 nelle società di capitali*. Giappichelli.
- De Nicola, A. (2015). *L'organismo di vigilanza 231 nelle società di capitali*. Giappichelli.
- De Nicola, A. (2020). *L'organismo di vigilanza 231 nelle società di capitali*. Giappichelli.
- De Nictolis, R., & Camerero, L. (2008). *Le società pubbliche in house e miste*. Giuffrè.
- De Paolis, M. (2014). *La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti pubblici*. IPSOA.
- De Simone, G., Cornacchia, L., & Canestrari, S. (2015). *Manuale di diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la pubblica amministrazione, delitti di corruzione e cornice europea*. Il Mulino.
- De Vero, G. (2008). *La responsabilità penale delle persone giuridiche*. Giuffrè.
- De Vivo, A. (2012). *Il professionista e il D.Lgs. 231/2001*. IPSOA.
- Della Porta, D., & Vannucci, A. (2021). *La corruzione come sistema. Meccanismi, dinamiche, attori*. Il Mulino.
- Dell'Osso, A. M. (2017). *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*. Giappichelli.
- Di Amato, A. (2011). *Codice di diritto penale delle imprese e delle società. Annotato con giurisprudenza*. Giuffrè.
- Di Amato, A., & Pisano, R. (2002). *I reati tributari*. CEDAM.
- Di Diego, S., & Gentili, G. (2010). *Modello organizzativo 231 e sicurezza sul lavoro*. Maggioli.
- Di Diego, S., & Gentili, G. (2013). *Modello organizzativo 231 e sicurezza sul lavoro*. Maggioli.
- Di Giovanni, A. (2018). *I servizi di interesse generale tra poteri di autorganizzazione e cessione dei servizi*. Giappichelli.
- Di Iesu, M. (2016). *La rilevanza penale delle condotte del pubblico funzionario nei delitti di corruzione, concussione, abuso, rifiuto e omissione in atti d'ufficio*. Dike Giuridica Editrice.
- Di Tullio D'Elisiis, A. (2015). *Autoriciclaggio*. Maggioli.
- Di Tullio D'Elisiis, A. (2015). *I nuovi reati ambientali e le strategie difensive*. Maggioli.
- Donato, A. (2020). *Affidamento dei servi sociali*. Giuffrè.
- Dubini, R., & Carozzi, G. (2013). *I modelli organizzativi 231 e la sicurezza sul lavoro. Gestione della responsabilità amministrativa delle imprese. Necessità e vantaggi competitivi dell'adozione dei modelli (esimenti ex art. 30 D.Lgs. 81/08) di prevenzione, organizzazione, gestione e con. EPC*.
- Faiella, S. (2009). *Riciclaggio e crimine organizzato transazionale*. Giuffrè.
- Fanelli, A. (2009). *La Truffa*. Giuffrè.
- Fava, P. (2009). *Analisi sistematica della giurisprudenza penale, delitti contro la pubblica amministrazione ed il patrimonio*. Maggioli.
- Ferola, L. (2005). *Il riciclaggio dei proventi illeciti nel diritto internazionale*. Giuffrè.
- Ferraro, F., & Gambacurta, S. (2013). *Anticorruzione*. Maggioli.
- Fiandaca, G., & Musco, E. (2013). *Diritto penale, Parte speciale, I, Addenda. La recente riforma dei reati contro la pubblica amministrazione*. Zanichelli.
- Fimmanò, F., & Catricalà, A. (2016). *Le Società Pubbliche*. Giapeto Editore Surl.
- Fiorella, A., & Massi, S. (2016). *Opportunismo del privato e malaffare nella pubblica amministrazione*. Giappichelli.
- Fiorino, N., & Galli, E. (2013). *La corruzione in Italia: un'analisi economica*. Il Mulino.
- Flick, G. M. (1971). *Il delitto di peculato*. Giuffrè.
- Fondaroli, D., & Zoli, C. (2014). *Modelli organizzativi ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*. Giappichelli.
- Fortuna, F. S. (2010). *I delitti contro la pubblica amministrazione*. Giuffrè.
- Foti, A. (2018). *Guida operativa al Modello 231*. EPC.
- Foti, A. (2021). *Guida operativa alla costruzione e gestione del Modello 231. Aggiornata con le nuove Linee Guida di Confindustria e integrata con la norma UNI ISO 37001:2016 per l'anticorruzione e la UNI ISO 37301:2021 per la compliance*. EPC.
- Franci, V. (1916). *Delitti contro la fede pubblica*. Tip. Ed. Torinese.
- Gallucci, E., Masullo, N., & Aprile, E. (2021). *Contrasto ai fenomeni corruttivo*. Giappichelli.
- Gambogi, G. (2015). *Riciclaggio e autoriciclaggio*. Giuffrè.
- Gambogi, G. (2016). *La riforma dei reati tributari, commento al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158*. Giuffrè.
- Gambogi, G. (2020). *I nuovi reati tributari*. Giuffrè.
- Garofali, R. (2017). *Manuale di diritto penale. Parte speciale. Neldiritto*.
- Gasparre, A. (2015). *L'attività deviata della pubblica amministrazione. Sopravvivere nella giungla della corruzione e delle sue "sorelle"*. Key Editore.
- Gatti, D., & Rossi, P. (2010). *Esperienze di welfare locale. Le aziende speciali e la gestione dei servizi sociali nei comuni lombardi*. Maggioli.
- Gazzilli, N., Lorenzini, N., & Mazzonetto, S. (2021). *Il rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali*. Libreria Universitaria.
- Gelmini, L. (2018). *Piani contro la corruzione, modelli organizzativi e whistleblowing: l'esperienza italiana*. Universitas Studiorum.
- Gennai, S., & Traversi, A. (2011). *I delitti tributari: profili sostanziali e processuali*. Giuffrè.
- Gianniti, F. (1969). *I delitti di corruzione nella dottrina e nella legislazione germanica*. Giuffrè.
- Giglioli, M., D'Avirro, A., & D'Avirro, M. (2017). *Reati tributari e sistema normativo europeo*. CEDAM.
- Giordano, A. (2014). *I reati tributari*. Antonio Tombolini Editore.
- Giuliani-Balestrino, U. (2002). *Il delitto tentato*. Giuffrè.
- Giunta, F., & Marzaduri, E. (2010). *La nuova normativa sulla sicurezza pubblica*. Giuffrè.
- Giusti, A. (2018). *La corporate governance delle società a partecipazione pubblica*. Giappichelli.
- Gori, E., & Pozzoli, S. (2013). *Il Sistema dei controlli negli Enti locali*. Maggioli.
- Guidi, D. (2007). *Il delitto di peculato*. Giuffrè.
- Guzzo, G. (2009). *Società miste e affidamenti in house*. Giuffrè.
- Iaione, C. (2012). *Le società in-house. Contributo allo studio dei principi di auto-organizzazione e auto-produzione degli enti locali*. Hoelipi.
- Ibba, C., & Demuro, I. (2018). *Le società a partecipazione pubblica. Commentario*

- tematico ai d.lgs. 175/2016 e 100/2017. Zanichelli.
- Ibba, C., Malaguti, M. C., & Mazzoni, A. (2011). *Le società «pubbliche»*. Giappichelli.
- Iorio, A. (2020). *I reati tributari*. Ipsos.
- Iorio, A., Vinci, C., & Gagliardi, M. (2020). *Reati societari e bilancio*. Il Sole 24 Ore.
- Italia, V. (2010). *I servizi pubblici locali*. Giuffrè.
- Jannone, A., & Maccani, I. (2017). *Corruzione e anticorruzione in Italia. Pubblico e privato, trasparenza e appalti, prevenzione e contrasto*. Franco Angelo Edizioni.
- Jazzetti, A., & Bove, A. (2015). *LA LEGGE ANTICORRUZIONE VOL. 1-2*. Giapeto.
- Jazzetti, A., & Bove, A. (2015). *LA LEGGE ANTICORRUZIONE VOL. 1-2*. Giapeto.
- La Rosa, E. (2018). *Corruzione privata e diritto penale. Uno studio sulla concorrenza come bene giuridico*. Giappichelli.
- Lacchini, M., & Mauro, A. (2017). *La gestione delle società partecipate pubbliche alla luce del nuovo Testo Unico. Verso un nuovo paradigma pubblico-privato*. Giappichelli.
- Lancellotti, G., & Lancellotti, C. (2011). *Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Uno scudo processuale per le società e gli enti*. Giappichelli.
- Lasco, G., Loria, V., & Morgante, M. (2017). *Enti e responsabilità da reato. Commento al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*. Giappichelli.
- Lattanzi, G. (2008). *Codice penale, annotato con la giurisprudenza*. Giuffrè.
- Lattanzi, G. (2010). *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001, n.231*. Giuffrè.
- Lattanzi, G., & Lupo, E. (2000). *Codice penale: I delitti contro la fede pubblica, i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume : Libro II, Artt. 453-555*. Giuffrè.
- Lattanzi, G., & Lupo, E. (2010). *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*. Giuffrè.
- Leoni, M. (1998). *Il nuovo reato di abuso d'ufficio*. CEDAM.
- Lo Monte, E. (2013). *Il delitto tentato. Contributo all'individuazione della condotta punibile*. Giappichelli.
- Lombardi, G. (1935). *Delitti contro la fede pubblica*. F. Vallardi.
- Longhi, L. (2015). *Dimensioni, percorsi e prospettive dei servizi pubblici locali*. Giappichelli.
- Lucarelli, A. (2015). *Nuovi modelli di gestione dei servizi pubblici locali studio sulla trasformazione della società per azioni in azienda speciale : analisi, criticità, proposte*. Giappichelli.
- Luparia, L. (2009). *Sistema penale e criminalità informatica. Profili sostanziali e processuali nella Legge attuativa della Convenzione di Budapest sul cybercrime (L. 18 marzo 2008, n. 48)*. Giuffrè.
- Luparia, L., & Vaciago, G. (2020). *Compliance 231. Modelli organizzativi e O.d.V. tra prassi applicative ed esperienze di settore*. Il Sole 24 ore.
- Maccani, I., Fruscione, L., Jannone, A., & Boriero, D. (2021). *Reati tributari: la responsabilità delle società e il modello ex d.lgs. N. 231*. Seac.
- Macriò, A. (2013). *I nuovi profili penali dei rapporti con la pubblica amministrazione*. CEDAM.
- Magri, P. (2007). *Trattato di diritto penale. Parte speciale. Usura, appropriazione indebita, ricettazione, riciclaggio - Volume 2*. CEDAM.
- Malvasi, M. (2008). *I nuovi reati societari*. UTET.
- Mameli, B. (2020). *In house providing - il principio di autorganizzazione tra eccezione residuale e opzione di base (nota a sentenza)*. *Giur. It.*, 1731.
- Manna, A. (2004). *Abuso d'ufficio e conflitto di interessi nel sistema penale*. Giappichelli.
- Manna, A. (2010). *I delitti contro la fede pubblica e l'economia pubblica*. UTET.
- Mantovani, F. (2007). *Principi di diritto penale*. CEDAM.
- Marandola, A., & Flora, G. (2019). *La nuova disciplina dei delitti di corruzione, profili penali e processuali (L. 9 gennaio 2019, n. 3 c. d. spazzacorrotti)*. Pacini giuridica.
- Marandola, R. (2020). *I delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione*. UTET.
- Marena, G. (2017). *La trasparenza amministrativa alla luce del d.lgs. 97/2016*. Key Editore.
- Maresca, S., & Nacciarone, L. (2013). *Compendio di diritto penale (parte generale e speciale)*. Maggioli.
- Martella, A., & Sforza, V. (2009). *Il controllo analogo nelle società partecipate dagli enti locali : il caso della provincia di Roma*. U.d.S. della Tuscia.
- Martini, A. (2010). *Reati in materia di finanze e tributi*. Giuffrè.
- Maruccia, M. (2017). *La confisca per equivalente nei reati tributari*. Key Editore.
- Massa Felsani, F., & Verbano, F. (2016). *Le società partecipate dagli enti locali tra tagli alle spese e processi di liberalizzazione*. Maggioli.
- Mastropasqua, G. (2012). *I delitti di corruzione e indebita percezione di erogazioni pubbliche. La confisca prevista dell'art. 322 ter codice penale*. Maggioli.
- Mastropasqua, G. (2013). *I delitti contro la pubblica amministrazione*. Maggioli.
- Maurini, G. (2008). *Il controllo sulla gestione degli enti locali e la misurazione dell'attività*. Giuffrè.
- Meale, A. (2020). *Affidamenti in house e controllo societario - l'affidamento a società in house come eccezione all'esame della Corte di Giustizia*. *Giur. It.*, 1178.
- Meo, L. (2015). *La ricettazione una giurisprudenza in cammino*. Key Editore.
- Merenda, I. (2013). *Il traffico di influenze illecite: nuova fattispecie e nuovi interrogativi*. *Diritto penale contemporaneo*, 2/2013.
- Mereu, A. (2011). *La repressione penale delle frodi IVA, indagini ricostruttive e prospettive di riforma*. CEDAM.
- Merlo, A. (2019). *L'abuso d'ufficio: tra legge e giudice*. Giappichelli.
- Mertoni, F., & Cantone, R. (2015). *La nuova Autorità nazionale anticorruzione*. Giappichelli.
- Messina, S. D., & Spinnato, G. (2012). *Diritto penale. Manuale breve. Tutto il programma d'esame con domande e risposte commentate*. Giuffrè.
- Mezzetti, E., Piva, D., & Mucciarelli, F. (2016). *Punire l'autoriciclaggio: Come, quando e perché*. Giappichelli.
- Michetti, E. (2011). *In house providing. Modalità, requisiti, limiti*. Giuffrè.
- Minaccia, A. (2021). *I crimini ambientali*. IPSOA.
- Mirabella Roberti, M. (2001). *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica e le vicende modificative*. *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 6, 1127.
- Miragliese Caputi, F. (2016). *Diritto degli enti locali dall'autarchia alla sussidiarietà*. Giappichelli.
- Mondelli, G. (2018). *Costruire il piano triennale dell'offerta formativa. Per migliorare la qualità della scuola*. Anicia.
- Mongillo, V. (2012). *La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale*. Edizioni Scientifiche Italiane.
- Monzani, S. (2009). *Controllo "analogo" e governance societaria nell'affidamento diretto dei servizi pubblici locali*. Giuffrè.
- Morone, A. F. (2016). *Concussione, induzione indebita e corruzione. Luci e ombre dopo le leggi 190/2012 e 69/2015*. Key Editore.
- Mulazzi, M. (2013). *L'armonizzazione contabile delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*. Maggioli.
- Mulazzi, M. (2013). *La revisione degli enti locali*. Maggioli.
- Musacchio, A., & Di Tullio d'Elisiis, A. (2019). *Legislazione antimafia*. Key Editore.
- Musco, E., & Masullo, M. N. (2007). *I nuovi reati societari*. Giuffrè.
- Nasole, S. (2016). *Il Piano Nazionale Anticorruzione nel 2016*. Istituto Max Weber.
- Negri, F., Piscitello, A., & Riva, B. (2006). *Il peculato*. CEDAM.
- Nico, M. (2013). *Le società partecipate dagli Enti locali dopo il decreto sui controlli*. Maggioli.
- Nunziata, M. (1992). *Il peculato tra vecchia e nuova disciplina. Una prima lettura critica delle nuove norme*. Loffredo.
- Odorizzi, C. (2018). *MODELLI ORGANIZZATIVI 231*. Il Sole 24 Ore.
- Oliveri, L. (2013). *Anticorruzione negli enti locali. Le nuove responsabilità dopo la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e la riforma dei controlli interni (D.L. 174/2012 conv. in L. 213/2012)*. Maggioli.
- Pacileo, V. (2017). *Il riciclaggio e i reati affini*. Key editore.
- Pagliari, A. (2008). *Principi di diritto penale. Parte speciale Volume 1*. Giuffrè.
- Pagliari, A. (2009). *Il diritto penale fra norma e società. Scritti 1956-2008*. Giuffrè.
- Palazzo, F. C. (1972). *Il concetto di "distrazione" nel delitto di peculato*. Giuffrè.
- Palazzo, F. C. (2011). *Corruzione pubblica, repressione penale e prevenzione amministrativa*. Firenze University Press.
- Palombi, E. (1998). *La Concussione*. CEDAM.
- Paone, M. (2020). *Contestazione dell'illecito amministrativo: controlli giurisdizionali e oneri motivazionali (nota a sentenza)*. *Dir. Pen. e Processo*, 8, 1089.
- Papillo, E., & Tuttolomondo, A. (2019). *I reati tributari relativi alla fase della riscossione*. Ex Libris Edizioni.

- Pari, G. (2000). *I nuovi reati tributari*. FAG.
- Parisio, V. (2006). *L'affidamento dei servizi culturali*. Giuffrè.
- Parodi, C. (2016). *Diritto penale dell'impresa: Reati bancari e tributari; riciclaggio e autoriciclaggio; misure di prevenzione patrimoniali; concorrenza, marchi e brevetti; malattie professionali e infortuni*. Giuffrè.
- Pecoraro, C. (2018). *Il controllo analogo nelle società in house providing*. Brunolibri.
- Pecoraro, C. (2021). *Sul controllo analogo nelle società in house providing*. Giuffrè.
- Pellisero, M. (2019). *Reati contro l'ambiente e il territorio*. Giappichelli.
- Perini, S. (2015). *I modelli di organizzazione, gestione e controllo nel d.lgs. N. 231/2001. Profili applicativi e giurisprudenziali*. Key.
- Pertici, A. (2019). *La prevenzione della corruzione*. Giappichelli.
- Pestilli, R. (2015). *Modello 231. L'azione preventiva che tutela l'azienda*. Tredite Editori.
- Petrocelli, B. (1966). *Il delitto tentato*. Studi. CEDAM.
- Petrone, M. (1970). *Il peculato per distrazione*. Stampa Nazionale.
- Pettinati, R., & Volpe, G. (2020). *Omicidio colposo*. CEDAM.
- Pezzini, V. (2002). *La libertà di iniziativa economica privata e i rilievi sull'economia pubblica*. Università degli studi di Parma.
- Pezzullo, R. (2021). *Il reato di false comunicazioni sociali a cinque anni dalla riforma: temi e questioni*. CEDAM.
- Picatti, P. (2019). *Modello organizzativo dlsg. 231 e organismo di vigilanza*. Eutekne.
- Piergallini, C. (2001). *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni - commento (commento alla normativa); Dir. Penale e Processo*, 11, 1342.
- Pierini, J. P. (2017). *La corruzione passiva del pubblico ufficiale straniero. Repressione nell'ambito del contrasto della criminalità organizzata*. Giappichelli.
- Pipitò, R. (2017). *La Fattispecie di Induzione Indebita a dare o promettere utilità*. Booksprint.
- Pollifroni, M. (2017). *L'etica aziendale nei processi di globalizzazione dei mercati. Paradigmi, determinanti, valutazioni*. Giappichelli.
- Pomanti, P. (2004). *La concussione*. Giuffrè.
- Ponti, A. (2002). *I principali delitti contro la pubblica amministrazione*. Halley.
- Ponti, B., Antonelli, V., Cingari, F., Bartoli, R., Apicella, A. E., Rivosecchi, G., . . . Clarich, M. (2013). *La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione*. Giappichelli.
- Pozzoli, S., & Gitto, A. (2018). *Trasparenza nelle società partecipate. Obblighi e opportunità*. Franco Angeli Edizioni.
- Previtali, P. (2009). *Modelli organizzativi e compliance aziendale. L'applicazione del D.Lgs. 231/2001 nelle imprese italiane*. Giuffrè.
- Pulitanò, D. (2013). *Diritto penale. Parte speciale. Vol. 2*. Giappichelli.
- Quercia, L., & Biallo, S. (2020). *I reati Tributari. Le singole fattispecie di reato fiscale. Il sistema sanzionatorio. Le interpretazioni giurisprudenziali e dottrinarie*. Edizioni Giuridiche Simone.
- Ramacci, F. (2016). *I delitti di omicidio*. Giappichelli.
- Rampioni, R. (2008). *I delitti di corruzione. Studi su casi*. CEDAM.
- Rampioni, R. (2018). *I reati societari, estratto da Diritto penale dell'economia. Seconda edizione*. Giappichelli.
- Ranzate, R. (2011). *I riciclaggio nella giurisprudenza. Normativa e prassi applicative*. Giuffrè.
- Ranzate, R. (2014). *Il riciclaggio come fenomeno transnazionale, normative a confronto*. Giuffrè.
- Ricci, R. (2015). *Il nuovo reato di false comunicazioni sociali, commento alla legge 27 maggio 2015, n.69*. Giappichelli.
- Richitelli, S. (2015). *La fattispecie di autoriciclaggio nel sistema penale italiano: una prima lettura*. Giapeto.
- Rinoldi, D., Potestà, G., & Parisi, N. (2018). *Prevenire la corruzione. Questioni e modelli emergenti tra diritto, etica ed economia*. Editoriale Scientifica.
- Rispoli, G., & Busato, C. (2007). *Reati tributari. Percorsi giurisprudenziali*. Giuffrè.
- Riva, P. (2020). *Ruoli di Corporate Governance. Assetti organizzativi e DNF*. Egea.
- Riverditi, M. (2017). *Manuale di diritto penale*. CEDAM.
- Riverditi, M. (2021). *Interesse" dell'ente e colpa incosciente: un rapporto davvero impossibile? (commento alla normativa). Dir. Pen. e Processo*, 3, 371.
- Rizzelli, A., & Villani, M. (2012). *Come difendersi dai reati tributari*. Maggioli.
- Rizzo, G. (2013). *La concessione di servizi*. Giappichelli.
- Romano, B. (2007). *Dei delitti contro l'amministrazione della Giustizia*. Giuffrè.
- Romano, M. (2013). *I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali. Artt. 314-335-bis cod. pen. Commentario sistematico*. Giuffrè.
- Rossi, A., & Quattrocolo, S. (2016). *Autoriciclaggio, la sistematica punitiva*. Editoriale scientifica.
- Ruffini, P. (2012). *Il Patto di stabilità interno per gli Enti locali*. Maggioli.
- Ruga Riva, C. (2021). *Diritto penale dell'ambiente*. Giappichelli.
- Saccani, M. C. (2007). *Le entrate degli enti locali: la gestione e la riscossione. Autonomia finanziaria, procedimento d'imposizione, modalità di riscossione, forme di gestione*. Giuffrè.
- Sanna, C., & Pani, M. (2014). *L'evoluzione della disciplina delle società in house nella legislazione e nella giurisprudenza*. Amicolibro.
- Sanna, C., & Pani, M. (2017). *La nuova disciplina delle società partecipate e delle società in house*. Amico Libro.
- Santamaria, B. (2016). *I nuovi reati tributari e le violazioni amministrative, procedure di accertamento*. Aracne.
- Santise, M., & Zunica, F. (Giappichelli). *Coordinate ermeneutiche di diritto penale*. 2021.
- Santoriello, C., & Perini, A. (2015). *La riforma dei reati tributari, d. lgs. 24 settembre 2015, n. 158, in vigore dal 22 ottobre 2015*. Giuffrè.
- Santoro, S. (1997). *La concussione*. CEDAM.
- Sarzana di S. Ippolito, C. (2010). *Informatica, internet e diritto penale*. Giuffrè.
- Savona, E. U., & Mezzanotte, L. (1998). *La corruzione in Europa*. Carocci.
- Scafati, I. (2013). *Reati tributari e doganali: Sanzioni e procedimenti*. Giuffrè.
- Scalia, F. (2014). *Il Piano Nazionale Anticorruzione, nel 2014*. Istituto Max Weber.
- Scalia, F. (2017). *Il Piano Nazionale Anticorruzione*. Istituto Max Weber.
- Scalia, V. (2020). *La corruzione: a never ending story*. Giappichelli.
- Sciascia, M. (2013). *Diritto delle gestioni pubbliche. Istituzioni di contabilità pubblica*. Giuffrè.
- Sciumbata, G. (2008). *I reati societari*. Giuffrè.
- Sechi, G., & Romito, F. L. (2020). *I reati in materia di rifiuti*. Key editore.
- Selvaggi, N. (2006). *L'interesse dell'ente collettivo*. Jovene.
- Semeraro, P. (2000). *I delitti di millantato credito e traffico di influenza*. Giuffrè.
- Seminara, S. (2012). *Il delitto tentato*. Giuffrè.
- Serafini, V. (1986). *La corruzione, considerazione sintetica e analitica del reato*. Noccioli.
- Sibisà, F., & Spinelli, E. (2020). *Responsabilità amministrativa degli enti (D.lgs. 231/01)*. IPSOA.
- Soana, G. (2009). *I reati tributari*. Giuffrè.
- Spena, A. (2003). *Il turpe mercato. Teoria e riforma dei delitti di corruzione pubblica*. Giuffrè.
- Strazzeri, A. (2016). *Manuale 231. Anticorruzione e trasparenza. Linee guida per le società a partecipazione pubblica*. Wolters Kluwer Italia.
- Strazzeri, A. C. (2021). *Guida pratica per la redazione dei Modelli 231: la nuova Norma ISO 37301*. Wolters Kluwer Italia.
- Strazzeri, C. A. (2016). *Manuale 231. Anticorruzione e trasparenza. Linee guida per le società a partecipazione pubblica*. Wolters Kluwer Italia.
- Supino, E., & Tondi, G. (2012). *Il modello 231. Tra risk management e compliance aziendale*. Dupress.
- Taliento, G. (2019). *Il decreto legislativo n. 231 del 2001. Progettazione di modelli organizzativi*. La Tribuna.
- Terracina, A. (2017). *Abc per l'applicazione del Modello 231. Manuale ad uso dei lavoratori. Guida alla corretta gestione aziendale secondo il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m. EPC*.
- Tortora, A. (2021). *La prevenzione della corruzione*. Giappichelli.
- Trabacchi, A. (2011). *I delitti contro la fede pubblica*. CEDAM.
- Tramontano, L. (2006). *Lineamenti di diritto penale*. Halley.
- Tramontano, L. (2021). *Codice penale studium*. La tribuna.
- Triolo, D. P. (2017). *I reati contro il patrimonio*. Key Editore.
- Triolo, D. P. (2017). *I reati contro la pubblica amministrazione*. Key Editore.
- Triolo, D. P. (2017). *Il delitto tentato*. Key Editore.
- Triolo, D. P. (2018). *I reati contro l'apersona*. Key Editore.
- Triolo, D. P., & Matta, M. (2021). *Diritto penale. Parte speciale*. Key Editore.
- Vanzetti, A., & Di Cataldo, V. (2009). *Manuale di diritto industriale*. Giuffrè.
- Vietti, M. (2014). *Le società commerciali: organizzazione, responsabilità e controlli*. UTET.
- Viganò, F., & Pierangelini, C. (2015). *Reati contro la persona e contro il patrimonio*.

Giappichelli.

Vittorini Giuliano, S. (2007). *Omicidio e lesioni colpose. Percorsi giurisprudenziali. Edizione 2007.* Giuffrè.

Zaniolo, D. (2013). *Le circostanze del reato.* Giappichelli.

Zaza, C. (2015). *I reati societari, la riforma delle false comunicazioni sociali : commento agli artt. 9, 10, 11 e 12 Legge 27 maggio 2015, n. 69.* Key Editore.

Zilli, A. (2017). *Autonomia e modelli negoziali per il lavoro pubblico locale dalla legge quadro alla riforma Madia.* Giappichelli.

Zingarani, G. (2015). *La danza delle circostanze. Profili applicativi degli accidentalia delicti.* Key Editore.

Zirullo, A. (2016). *Valore pubblico e società partecipate.* Franco Angeli.